



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"

DOTTORATO DI RICERCA IN SCIENZE GIURIDICHE "CESARE BECCARIA"
CURRICULUM DI DIRITTO ROMANO E STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO – XXXVI CICLO

Tesi di dottorato di ricerca
Diritto Romano e Diritti dell'Antichità (IUS/18)

RICERCHE SULLA LEGISLAZIONE DI ONORIO

Coordinatrice: Prof.ssa Francesca Poggi

Tutor: Prof.ssa Iole Fargnoli

Candidato: Lorenzo Lanti
(Matricola R13041)

INDICE

<i>Abstract</i>	3

Introduzione

a) La constatazione di una lacuna nella letteratura romanistica	5
b) Struttura e finalità a partire dai rilievi quantitativi della legislazione onoriana	9

Capitolo I

Onorio: aspetti biografici e ricostruzione dell'attività normativa. Materiali palinogenetici

1.1. Dalla nascita alla morte di Teodosio I	16
1.2. II 395	25
1.3. II 396	37
1.4. II 397	44
1.5. II 398	55
1.6. II 399	63
1.7. II 400	77
1.8. II 401	93
1.9. II 402	102
1.10. II 403	102
1.11. II 404	106
1.12. II 405	108
1.13. II 406	112
1.14. II 407	115
1.15. II 408	119
1.16. II 409	126
1.17. II 410	138
1.18. II 411	141
1.19. II 412	142
1.20. II 413	156
1.21. II 414	161
1.22. II 415	166
1.23. II 416	172
1.24. II 417	177
1.25. II 418	181
1.26. II 419	183

1.27. Il 420	186
1.28. Il 421	187
1.29. Il 422	192
1.30. Il 423	196
1.31. Costituzioni di incerta datazione	202
I Appendice: i destinatari delle costituzioni	208
II Appendice: il luogo di promulgazione delle costituzioni	226

Capitolo II

Temi e problemi di legislazione onoriana: tre casi africani

2.1. La rivolta dei <i>Saturiani</i>	238
2.2. La <i>lex satura</i> del 399	245
2.3. La ribellione di Eracliano	256

Capitolo III

Onorio e le successioni

3.1. Premessa: il diritto privato tardoantico e indirizzi storiografici	269
3.2. Delazione e acquisto dell'eredità: C.Th. 4.21.1	275
3.3. <i>I bona materni generis</i> : C.Th. 8.18.7	279
3.3.1. C.I. 5.9.4: I beni della donna binuba e i lucri matrimoniali paterni	282
3.4. L'usufrutto a favore della vedova (che si risposava): C.Th. 3.8.3	284
3.5. Il <i>testamentum principi oblatum</i> e il caso di Catullino: C.I. 6.23.19, C.Th. 8.17.4, C.Th. 1.2.12, C.Th. 2.19.6	287
3.6. Una «singolare statuizione» in materia testamentaria: C.Th. 4.4.6	312
3.7. Un peculiare caso di successione <i>ab intestato</i> : C.Th. 5.1.6.	314
 (Prime) considerazioni conclusive	 316
 Indice delle fonti	 322

Abstract

Emperor Honorius has not received much attention from historiography, which has often limited itself to emphasising his inadequacy and weakness in relation to the various problems that the western part of the empire was experiencing; indeed, barbarian incursions, complex religious issues, and the constant need for considerable economic resources were formally entrusted to the purple of a teenager, given that Honorius came to power in 395 when he was only eleven years old. In fact, it was others who influenced the political direction of Honorius' reign, among them Stilicho and Constantius III: the former as regent appointed by Theodosius I on his deathbed, the latter also appointed emperor in 421. This does not detract from the fact that the figure and reign of Honorius nevertheless deserves to be framed in the light of both the few literary testimonies we have (e.g. Zosimus, Claudian and the chronological sources) and, above all, through the more than four hundred and fifty constitutions issued by his chancellery in the twenty-eight years of his reign. In particular, the biography of the young emperor will be traced, highlighting the most salient and most debated moments in the literature, with particular reference to his childhood and the role of Stilicho.

It has been decided to provide a list of all constitutions attributed to Honorius that are known from the Theodosian Codex and the Codex Iustinianus, giving their respective correspondences, a summary of their content and data on their addressee and dating.

Two Appendices, dedicated respectively to the addressees of the constitutions and the places of promulgation, data that can be deduced from the inscriptions and subscriptions, conclude this section, to offer hints for prosopographical research and to assess the movements of the imperial comitatus.

Then, a number of thematic in-depth studies were carried out: the first encompasses some interventions by Honorius' chancellery on African issues, both from an anti-heretical and anti-pagan perspective, as well as disciplining public order (discipline against raids by nomadic peoples and the case of Heraclianus). Finally, we wanted to identify some of

Honorius' constitutions on the subject of succession in order to verify how the institutions and classical law were transposed and possibly adapted to new situations.

Many of the major questions concerning late antique legislation stand out when dealing with Honorius' legacy of legislation: from the relationship between the West and the East to the choices of legislative technique oscillating between a concrete case and a tension towards generalisation, from the effects of the textual manipulations carried out by Theodosius II's commissioners to the manuscript tradition of the two Codices.

Introduzione

a) La constatazione di una lacuna nella letteratura romanistica – b) Struttura e finalità a partire dai rilievi quantitativi della legislazione onoriana.

a) La constatazione di una lacuna nella letteratura romanistica

L'età tardoantica¹ ha generato, a partire dall'irrinunciabile articolo di Andrea Giardina che ne constatava l'"esplosione"², una ricerca "tumultuosa"³; i progressi e l'avanzamento nelle conoscenze che, a buon diritto, sono stati definiti "impressionanti"⁴, anche grazie all'approntamento di risorse informatiche, repertori bibliografici e nuovi strumenti di lavoro⁵, hanno ormai restituito compiutamente l'affresco della complessità, delle continuità così come delle rotture con l'età precedente della Spätantike.

Anche, nello specifico, il Codice Teodosiano e il diritto tardoimperiale, superate le valutazioni, talvolta aprioristiche, estremamente negative della dottrina primonovecentesca⁶, sono stati sottoposti a due vere e proprie ondate di studi: le prime, fondamentali, volte a proporre studi generali e metodologici⁷ fondamentali per portare

¹ Un valido prelude bibliografico che contiene una ricca rassegna della letteratura precedente è in A. MARCONE, *Tarda Antichità. Profilo storico e prospettive storiografiche*, Roma 2021.

² A. GIARDINA, *Esplosione di Tardoantico*, in *Prospettive sul Tardoantico, Atti del Convegno (Pavia, 27-28 novembre 1997)* (cur. G. MAZZOLI, F. GASTI), Como 1999, 9-30, ora in *Studi Storici*, 40, 1999, 157-180.

³ Così viene definita nella domanda posta dalla Rivista KOINONIA alla comunità scientifica con l'obiettivo di svolgere una vera e propria "inchiesta" (sui fortunati modelli di *Labeo*) relativa allo sviluppo e alle prospettive degli studi dell'età tardoantica con particolare riferimento al periodo successivo al 2007, quando a Napoli aveva trovato svolgimento il Convegno e la relativa Tavola Rotonda *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive* i cui Atti sono stati pubblicati nel 2009. Le risposte, interessanti e eterogenee, sono confluite in *Studi sulla Tarda Antichità. Bilanci, proposte, prospettive*, in KOINONIA, 46, 2022, 191-493.

⁴ A. GARZYA, *Premesse al Tardo Antico*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive* (cur. U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI), Napoli 2009, 9-23.

⁵ J. AGUILAR MIQUEL, *Studi sulla Tarda Antichità tra il 2007 e il 2022: progressi, risultati e linee di ricerca future nell'ambito della filologia latina*, in KOINONIA, 46, 2022, 193-199. Di «boom storiografico» ha parlato C. CORBO, *Il tardoantico dal 'buio' al 'boom' storiografico: ulteriori itinerari di ricerca*, *ibid.*, 236 ss.

⁶ Basti pensare al giudizio dato alla compilazione Teodosiana di O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, Stuttgart 1920, 176, come una «erbärmliches Flickwerck»; cfr. sul punto M. BIANCHINI, *Tavola Rotonda cit.*, 386 ss.

⁷ Un buon elenco è offerto da P. CUNEO, *Lo studio del tardo Impero: un florido futuro, ma nel rispetto degli insegnamenti dei Maestri*, in KOINONIA, 46, 2022, 257.

l'esperienza tardoantica nel pieno del dibattito scientifico e permettere la fioritura di una seconda generazione di studi, spesso di carattere monografico⁸.

In questa feconda messe di ricerche nella letteratura storico-giuridica della Tarda antichità, si possono individuare almeno due filoni di indagine, che questo lavoro vorrebbe pur con proporzioni differenti lambire: da una parte, lavori palingenetici rivolti a ricostruire la legislazione imperiale, dall'altra, l'esame esegetico della loro attività normativa, nella totalità o in settori tematici circoscritti, spesso con l'intento di ricostruire lo sviluppo di singoli istituti giuridici.

Per quanto riguarda la ricerca palingenetica, non può essere taciuto quanto risalente sia l'idea della necessità di ricostruire l'opera legislativa dei singoli imperatori, da Augusto a Giustiniano, già a partire, in seno all'Accademia dei Lincei, dal progetto della *Palingenesi del Codice di Giustiniano*⁹ voluta da Pietro de Francisci¹⁰ per poi proseguire con i fruttuosi lavori dell'Accademia Romanistica Costantiniana dedicati, rispettivamente, a Valentiniano e Valente¹¹, a Costantino II, Costanzo II e Costante¹², a Teodosio I¹³.

Una seconda linea di ricerca, anch'essa accolta nella collana dei "Materiali per una palingenesi delle costituzioni imperiali"¹⁴ della "Costantiniana" diretta da Manlio Sargenti, è costituita dalla ricerca di provvedimenti normativi in fonti extra-giuridiche, con gli

⁸ Vd. CUNEO, *Lo studio cit.*, 259.

⁹ Significativo della gerarchia, quantomeno valoriale, delle compilazioni è la scelta del primo nome del progetto, legato al solo Codice Giustiniano, suggestionata dalla *Palingenesia iuris civilis* di Otto Lenel. A dire il vero, lo stesso de Francisci ebbe modo di ritornare sul punto in *Un'opera italiana. Intorno all'attività legislativa imperiale*, in *Atti del I congresso nazionale di studi romani*, 2, Roma 1929, 195, riconoscendo la necessità dello spoglio del Codice Teodosiano e delle altre fonti pregiustiniane.

¹⁰ Un'accurata ricostruzione storiografica del progetto è proposta da A. GALLO, *Percorsi della ricerca palingenetica*, in *DHA*, 47.2, 2021-2022, 221-237. Si sofferma sul periodo in cui il Riccobono fu alla direzione della *Palingenesia Codicis* P. BUONGIORNO, *Salvatore Riccobono editore di fonti. Dai FIRA alla Palingenesia codicis*, in *L'eredità di Salvatore Riccobono* (cur. M. VARVARO), Palermo 2020, 92 ss.

¹¹ F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano 1993, cui deve essere aggiunto anche il lavoro di F. SCHMIDT-HOFNER, *Die Regesten der Kaiser Valentinian und Valens in den Jahren 364 bis 375 n. Chr.*, in *ZSS*, 125, 2008, 498-602.

¹² P.O. CUNEO, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante*, Milano 1997.

¹³ P. BIAVASCHI, I. FARGNOLI, M. DEL GENIO, *La legislazione di Teodosio I (375-395). I primi quattro libri del Codice Teodosiano. Materiali per una Palingenesi delle costituzioni tardo-imperiali*, con introduzione di I. FARGNOLI, in *Rivista di Diritto Romano*, 2005 (link: <https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>).

¹⁴ cfr. I. FARGNOLI, *Palingenesi delle costituzioni tardoimperiali e nuove tecnologie*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 302 nt. 20, ora in *Diritto, politica, religione. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, Milano, 2023, 196 nt. 20, per l'elencazione completa delle opere dell'Accademia Romanistica Costantiniana.

approfondimenti relativi alle fonti letterarie e Costantino¹⁵, Sant'Ambrogio¹⁶, Ammiano Marcellino¹⁷ e Leone Magno¹⁸.

Sebbene l'impostazione metodologica di questi lavori palingenetici, consistente nella maggior parte dei casi in una raccolta cronologicamente ordinata delle costituzioni trādite dai Codici Teodosiano e Giustiniano e nella eventuale discussione delle *inscriptiones* e *subscriptiones*, abbia suscitato taluni rilievi critici¹⁹, lo stesso Sargenti sottolineava che quelli approntati erano "materiali che si pongono a disposizione degli studiosi, organicamente raccolti, per una più pratica disponibilità, per l'ulteriore elaborazione e per l'approfondimento delle tematiche da essi emergenti"²⁰.

Da ciò, si levano ancora numerose e autorevoli le richieste di completamento del progetto in relazione alle finestre temporali e ai collegi imperiali ancora privi di approfondimento²¹.

Come anticipato, un'importante seconda linea di ricerca, pur offrendo laddove necessario rilievi palingenetici, ha prediletto approfondire l'operato di singoli imperatori con l'intento di «ricercare, in specie per il periodo tardoimperiale, nel quale più si è fatta sentire l'incidenza dei loro interventi, i condizionamenti storici e l'influenza esercitata dalla personalità e dagli orientamenti di coloro che si sono avvicinati al soglio imperiale»²²; grazie a questi lavori di carattere monografico sono stati coperti molti altri imperatori:

¹⁵ P. SILLI, *Testi costantiniani nelle fonti letterarie*, Milano 1987.

¹⁶ M. SARGENTI, R.B. SIOLA, *Norme imperiali e diritto romano negli scritti di S. Ambrogio. Epistulae, De Officiis, Orationes funebres*, Milano 1991.

¹⁷ M. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche nelle Res gestae di Ammiano Marcellino*, Milano 1994.

¹⁸ S. PIETRINI, *Religio e Ius Romanum nell'epistolario di Leone Magno*, Milano 2002.

¹⁹ Ad esempio B. SIRKS, «Recensione a Pergami», in *TR*, 62, 1994, 190 ss.: le criticità maggiori secondo lo studioso risiederebbero nel mancato esame congiunto dei *capita* della stessa costituzione e sulla scarsa attenzione posta sul metodo di lavoro dei compilatori teodosiani. Si cercherà di offrire un esempio di lettura "olistica" dei frammenti di una stessa legge in

²⁰ M. SARGENTI, *Presentazione*, in *La legislazione di Costantino II* (cur. O. CUNEO) cit., XI.

²¹ CUNEO, *Lo studio* cit., 261; FARGNOLI, *Paligenesi* cit., 302 ss.; F. PERGAMI, *Prospettive di ricerca e criteri metodologici nello studio del diritto romano della Tarda Antichità*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 439 ss.

²² S. PULIATTI, *presentazione del Volume* di S. PIETRINI, *La legislazione di Zenone (A.D. 474-491)*, Palermo 2023, VII, che opportunamente riassume il percorso storiografico che ha portato alla scelta di trattare i singoli imperatori; in termini simili anche F. BONO, *La legislazione di Anastasio I. Il diritto privato*, Napoli 2023, 4.

Costantino²³, Giuliano²⁴, Graziano²⁵, Giustino II²⁶, Leone²⁷, Anastasio²⁸, Zenone²⁹; di riflesso, la disamina della produzione legislativa tardoimperiale ha consentito la fioritura di importanti approfondimenti su istituti e situazioni giuridiche: per citare alcuni esempi³⁰ l'adozione³¹, il diritto ereditario³², la *patria potestas*³³, il possesso e la proprietà³⁴, la donazione³⁵, la schiavitù³⁶.

Perciò, dopo questa panoramica tra i lavori della letteratura giuridica con più sensibilità verso il Tardoantico, una delle lacune più vistose ci è sembrata essere quella relativa alla figura di Onorio, il figlio minore di Teodosio I, imperatore della *pars Occidentis* dal 395 al 423; circa Onorio, l'assenza di un approfondimento di respiro generale sia dal punto di vista storico sia da quello prettamente giuridico non è passata inosservata in letteratura: basti qui proporre due recenti citazioni di Elio Dove: «rimane sempre da esaminare nel suo insieme la produzione normativa generata negli anni, in quantità assai imponente, dalle cancellerie di Flavio Onorio – in un lasso temporale, peraltro, quello a cavaliere dei secoli IV e V, di grandi difficoltà istituzionali/politico militari e con all'opera personaggi di spessore come il

²³ C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV siècle. Les personnes*, Lille 1937; ID., *Le droit criminel dans les Constitutions de Constantin. 1. Les infranctions*, Lille 1953; ID., *Le droit criminel dans les Constitutions de Constantin. 2. Les peines*, Lille 1955; L. DE GIOVANNI, *Costantino e il mondo pagano: studi di politica e legislazione*, Napoli 1977.

²⁴ E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli 2004.

²⁵ S. LO IACONO, *Gli anni della breccia cristiana. La legislazione dell'imperatore Graziano*, Milano 2021.

²⁶ S. PULIATTI, *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano a Giustino II, 1. Problemi di diritto pubblico*, Milano 1984; ID., *Ricerche sulle Novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano a Giustino II, 2. Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano 1991.

²⁷ A.S. SCARCELLA, *La legislazione di Leone I*, Milano 1997.

²⁸ F. BONO, *La legislazione di Anastasio I cit.*, Napoli 2023.

²⁹ S. PIETRINI, *La legislazione di Zenone (A.D. 474-491)*, Palermo 2023.

³⁰ Ulteriori esemplificazioni sono in BONO, *La legislazione cit.*, 6.

³¹ C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem. 2. Dalla pretesa influenza elleno-cristiana alla riforma giustiniana*, Milano 1995.

³² Cfr. Ad esempio, P. VOGLI, *Il Diritto ereditario romano nell'Età del Tardo impero. I. Le costituzioni del IV secolo*, in *Iura*, 29, 1978, 17 ss.; ID., *Il Diritto ereditario romano nell'Età del Tardo impero. II. Le costituzioni del IV secolo*, in *SDHI*, 48, 1982, 1 ss.; A. SANGUINETTI, *Dalla querela alla portio legitima. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardoimperiale e giustiniana*, Milano 1996.

³³ P. VOGLI, *La patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *SDHI*, 51, 1985, 1 ss.

³⁴ C.A. CANNATA, *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso Impero romano*, Milano 1962; S. VANDENDRIESSCHE, *Possessio und Dominium im postklassischen römischen Recht. Eine Überprüfung von Levy's Vulgarrechtstheorie anhand der Quellen des Codex Theodosianus und der Posttheodosianischen Novellen*, Hamburg 2006.

³⁵ G.G. ARCHI, *La donazione. Corso di Diritto romano*, Milano 1960.

³⁶ M. MELLUSO, *La schiavitù in età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besançon 2000.

magister militum Stilicone, il *comes Africae* Gildone, l'augusto Flavio Costanzo (e la moglie Galla Placidia)»³⁷, e ancora «la legislazione di tutti gli altri principi coevi (a Marciano), ma discorso analogo potrebbe farsi anche per i legislatori di anni precedenti, a partire dall'imponente produzione normativa di Onorio, salvo sparse indagini, non ha mai suscitato un interesse specifico e questo nonostante, per.es., le larghe tracce di essa presenti nel codice di Giustiniano»³⁸.

Per questi motivi, non ci è sembrato inopportuno abbozzare un primo lavoro che affronti, pur con i limiti dovuti all'imponenza delle fonti³⁹, l'attività normativa di Onorio.

b) Struttura e finalità a partire dai rilievi quantitativi della legislazione onoriana

I vent'otto anni del regno di Onorio (395-423) hanno rappresentato uno dei momenti più drammatici nella storia dell'Impero sotto molteplici punti di vista⁴⁰: le sempre più frequenti incursioni delle popolazioni germaniche (la cui fedeltà all'Imperatore doveva essere “negoziata” di volta in volta a seconda degli interessi in gioco⁴¹), il mantenimento della enorme macchina burocratica imperiale attraverso il gravoso sistema congiunto di tasse e *munera*⁴², la faticosa difesa dell'ortodossia cattolica dalle fiammate delle potenti sette

³⁷ E. DOVERE, *La ricerca giusromanistica sul mondo postdiocleziano*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 286.

³⁸ E. DOVERE, *Itinerari storiografici: dal 'classico' al diritto tardoromano*, in *KOINONIA*, 45, 2021, 454 nt. 17.

³⁹ Cfr. *infra* sub b).

⁴⁰ Per un affresco storico-giuridico di tale periodo vd. E. DEMOUGEOT, *De l'unité à la division de l'Empire Romain 395-410, Essai sur le gouvernement impérial*, Parigi 1951; A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, Oxford 1964, in particolare, 1, 170-216; V. MAROTTA, *Il potere imperiale dalla morte di Giuliano al crollo dell'Impero d'Occidente*, in *Storia di Roma*, III.1. *L'età tardoantica. Crisi e trasformazione*, Torino 1993, 551-611; J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge 1999, in particolare 1-55; A. DEMANDT, *Die Spätantike: Römische Geschichte von Diocletian bis Justinian 284-565 n. Chr.*, München 2007, 169-190; A. MITCHELL, *A History of the Later Roman Empire*, Malden 2007, 47-101; P. ROUSSEAU (ed.), *A Companion to Late Antiquity*, Chichester 2009; L. DE SALVO, C. NERI (ed.), *Storia di Roma: l'età tardoantica. III-VI secolo d.C.*, 1, Napoli 2010; L. FASCIONE, *Barbari e diritto nell'Occidente postcostantiniano*, in *Ravenna capitale. Società, diritto e istituzioni nei papiri ravennati (V-VIII secolo)*, Atti Convegno Ravenna 2010, Sant'Arcangelo di Romagna, 2010, 1 ss.; L. DE GIOVANNI, *Diritto e Storia. La Tarda Antichità*, Napoli 2015, 129-158.

⁴¹ Basti pensare alle vicissitudini legate ad Alarico, su cui, con bibliografia, D. BOIN, *Alaric the Goth: An Outsider's History of the Fall of Rome*, New York 2020.

⁴² Per le varie tipologie di *munera* cfr. almeno A. BAUMANN, *Freiheitsbeschränkungen der Dekurionen in der Spätantike*, Hildesheim, 2014.

ereticali, incessanti focolai di ribellione che sovente si concretizzavano in usurpazioni volte a sovvertire il potere imperiale.

Un riflesso di questa *varietas* di eventi e problematiche – anni di «profondo travaglio»⁴³ sono stati con buone ragioni definiti – ben si intravede nella produzione normativa di Onorio.

Se, in generale per l'età tardoantica, la contestualizzazione di ciascuna *lex*, tanto sotto il profilo della cancelleria redigente quanto l'approfondimento, laddove possibile, della *ratio* e dell'*occasio legis*, risulta essere una metodologia fruttuosa⁴⁴ per coordinare «l'approccio esegetico e quello sistematico»⁴⁵, tale tecnica è particolarmente probante per la legislazione onoriana perché consente di far emergere quanto essa spesso sia «la politica del caso per caso, la risposta quotidiana alle complesse necessità del governo, il tentativo di eliminare l'incertezza laddove di volta in volta le sollecitazioni del momento lo richiedono»⁴⁶.

In termini quantitativi, volendo limitare l'attenzione alle *leges* contenute nei due Codici, il Teodosiano e i testi noti soltanto grazie al Giustiniano, risultano attribuibili ad Onorio circa quattrocentocinquanta costituzioni⁴⁷.

⁴³ S.A. FUSCO, «*Pecuniam commodare*». *Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Perugia 1980, 5.

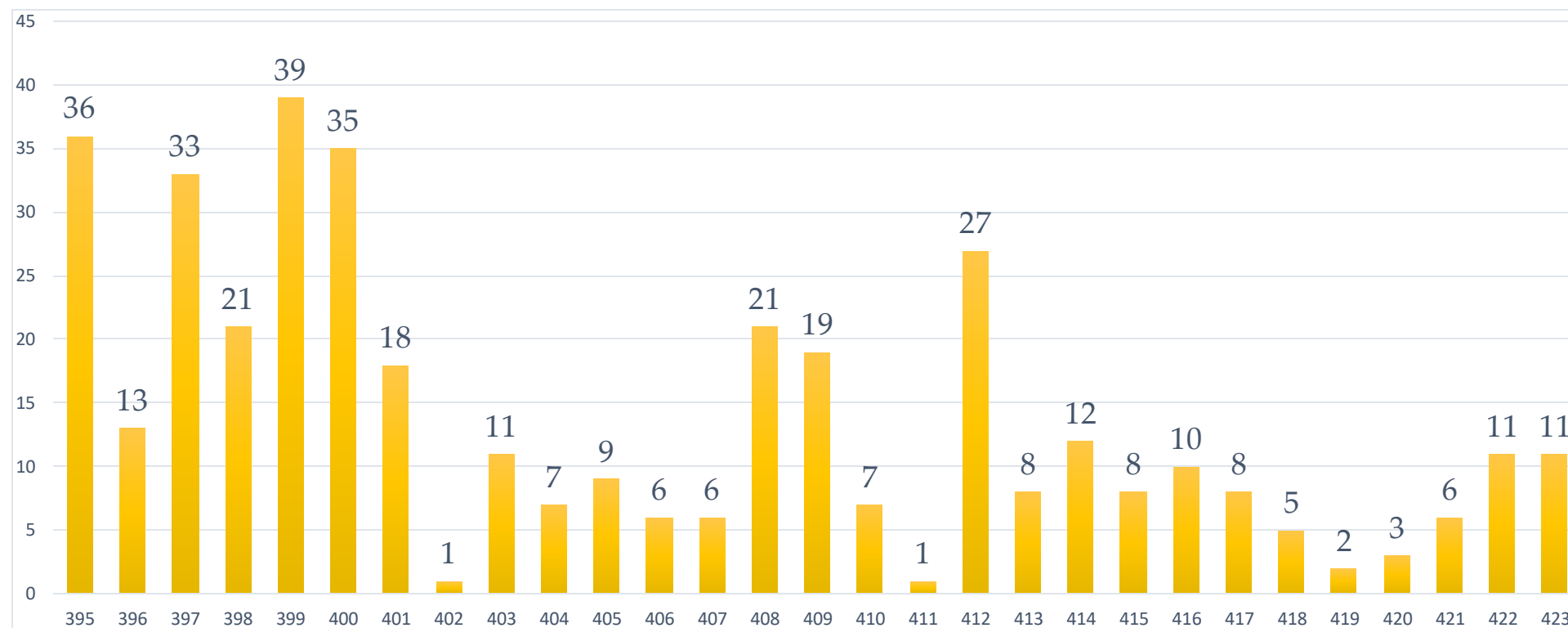
⁴⁴ M. BIANCHINI, *Spunti di ricerca sul diritto tardoantico*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 203-205; ulteriori rilievi metodologici, a partire dalle opere di Franca de Marini Avonzo in A. LOVATO, *Franca de Marini, Maestra di Tardoantico*, in *Franca de Marini Avonzo. Signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di Franca de Marini Avonzo (Genova, Aula Magna dell'Università, 9 settembre 2022 (cur. G. VIARENGO), Torino 2023, 181 ss.*

⁴⁵ S. PULIATTI, *Gli Studi sul Tardoantico: prospettive*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 456.

⁴⁶ FUSCO, «*Pecuniam commodare*» cit., 6, ripreso anche da A. TRISCIUOGGIO, *Studi sul crimen ambitus in età imperiale*, Milano 2017, 89 nt. 103.

⁴⁷ Diversamente, per T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors. With a Palingenesia of Laws of the Dynasty*, Oxford 1998, 212-247, essi ammontano a quattrocentoundici; e ancora, G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Presentazione*, in *Ravenna Capitale. Codice Teodosiano e tradizioni giuridiche in Occidente. La terra, strumento di arricchimento e sopravvivenza*, Santarcangelo di Romagna 2016, VIII, che opta per quattrocentoventidue. A titolo di mera comparazione con la cancelleria orientale nel medesimo periodo (395-423), sono pervenuti, rispettivamente di Arcadio e Teodosio II, centottanta e centocinquantotto testi, per un totale di trecentotrentotto, circa il 22% in meno della *Pars Occidentis*; ulteriori conteggi vi sono nei nostri L. LANTI, *Epistula Honorii: note esegetiche e riflessioni storico-giuridiche*, in *TR*, 90, 2022, 88 nt. 2; L. LANTI, *La "calda" estate africana e la risposta normativa ravennate*, in *Rivista di Diritto Romano*, 22, 2022, 2, ove il tentativo di numerazione è ottenuto a seguito di congiunzione dei singoli *capita* appartenenti alla stessa costituzione.

Per una migliore comprensione, si propone il seguente grafico⁴⁸ in cui sono conteggiate per ogni anno solamente le costituzioni di incontrovertibile datazione⁴⁹:



⁴⁸ Ulteriori grafici, comparativi dell'attività legislativa in Oriente e Occidente, in FUSCO, «*Pecuniam commodare*» cit., 154 ss.

⁴⁹ L'elencazione delle *leges*, incluse quelle di datazione incerta sarà proposta *infra*, divisa per anno; le costituzioni che presentano oscillazioni nella datazione sono circa sessanta.

Come risulta *ictu oculi*, si tratta di un'attività normativa ingente, che durante i ventotto anni di regno non ha mantenuto un andamento costante, né è possibile individuare sicure tendenze: infatti, sia la contingenza dovuta a continui nuovi accadimenti, sia la persistenza di vecchi fenomeni⁵⁰ ha fatto sì che la consistenza quantitativa, ma anche qualitativa, della normazione sia variata sensibilmente.

Tuttavia, se si divide, come consolidato in storiografia⁵¹, il regno di Onorio nelle due fasi, la prima "stiliconiana", con l'affiancamento di Stilicone come "reggente" di Onorio, e la seconda «onoriana in senso stretto»⁵² si può constatare come questa restituisca circa metà delle costituzioni della prima (138 vs. 256); all'interno del secondo segmento temporale può essere individuata una ulteriore bipartizione: se nei primi cinque anni (408-412⁵³) la produzione normativa è mantenuta su un livello piuttosto elevato, il decennio successivo (413-423) si assesta su una frequenza più modesta.

Visti questi numeri imponenti, non stupisce l'assenza in letteratura di un'analisi completa della legislazione di Onorio «per quanto auspicabile e certo fruttuosa»⁵⁴; ciononostante,

⁵⁰ Numerosi potrebbero essere gli esempi da proporre in tal senso. Due rilevanti campioni potrebbero essere, da una parte, il tormentato rapporto con la diocesi africana e con la sua organizzazione ecclesiastica, destinataria, quest'ultima, di oltre trenta provvedimenti (cfr. *ex multis* B.D. SHAW, *Sacred Violence: African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cardiff 2011, 535-645) e, dall'altra parte, l'incessante regolamentazione a tutto tondo dei decurioni, oggetto di circa sessanta costituzioni (la maggior parte racchiusa in C.Th. 12.1 'de decurionibus'), su cui R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in AARC, 13, 2001, 537 ss.

⁵¹ *Contra* HONORÉ, *Law in the Crisis* cit., che suddivide il periodo in due fasi: quella "milanese" (395-402) e quella "ravennate" (402-423). Sul trasferimento della capitale da Milano a Ravenna vd. T. GNOLI, *Fuga da Milano. Onorio e lo spostamento della corte imperiale*, in *Un ponte tra il Mediterraneo e il Nord Europa: la Lombardia nel primo millennio. Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica* (cur. G. ALBINI, L. MECELLA), 2021, 97 ss.

⁵² Per un approfondimento sull'influenza del Generalissimo sulla legislazione si veda C. CASTELLO, *L'umanesimo cristiano di Stilicone*, in AARC, 4, 1981, 67-96, M. VANNESSE, *L'armée romaine en Occident sous Stilichon (395-408 ap. J.-C.): le témoignage des décrets impériaux*, in *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 88.1, 2010, 99-112; per l'analisi storica della reggenza stiliconiana cfr. T. JANSSEN, *Stilicho: das weströmische Reich vom Tode des Theodosius bis zur Ermordung Stilichos (395-408)*, Marburg 2004; per il ritratto della figura imprescindibile rimane S. MAZZARINO, *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, in particolare 73-132.

⁵³ Ad eccezione del 411: ciò, probabilmente, a causa delle numerose criticità montate in quell'anno, legate, ad esempio, alle conseguenze del sacco di Roma dell'anno precedente (a questo proposito, è significativo che Onorio si trovasse a Roma nel gennaio del 411, in cui ebbe anche occasione di celebrare i suoi *Vicennalia*) e all'insediamento in Britannia dell'usurpatore Costantino III. La problematicità del 411 è testimoniata anche dall'impossibilità per Onorio di esprimere la nomina del console spettante alla parte occidentale: cfr. sul punto R. S. BAGNALL, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987, 17, che parla di «endless confusion in the consular dates for 411-412».

⁵⁴ FUSCO, «*Pecuniam commodare*» cit., 7.

numerosi sono stati i lavori che hanno preso in considerazione singoli aspetti, nuclei tematici e provvedimenti particolari del regno di Onorio⁵⁵.

Deve essere fin d'ora ammesso che un'analisi generale dell'intero corpus onoriano sia, almeno per il momento, un obiettivo ancora inafferrabile per noi.

Però, si è ritenuto di una qualche utilità fornire, nel primo capitolo, un elenco completo delle costituzioni attribuibili ad Onorio, con una succinta sintesi del contenuto di ciascuna nonché le corrispondenze tra i due Codici.

A premessa di questa sezione si è voluto dedicare un breve approfondimento di carattere prettamente biografico dedicato al periodo che precede l'instaurazione di Onorio a imperatore occidentale nel 395: pur nella penuria di fonti, il tracciamento dei primi anni di vita del figlio minore di Teodosio, i suoi spostamenti e il rapporto con il padre e Stilicone rappresentano temi, piuttosto negletti⁵⁶, ma fondamentali per comprendere le linee di tendenza degli anni successivi.

⁵⁵ Senza la pretesa di esaustività, si vedano tra gli altri, E. DEMOUGEOT, *L'empereur Honorius et la politique antijuvénale*, in *Hommages Léon Herrmann*, Bruxelles-Berchem 1960, 277-291; A.C. DE VEER, *Une mesure de tolérance de l'empereur Honorius*, in *Revue des études byzantines*, 24, 1966, 189-195; FUSCO, «*Pecuniam commodare*» cit., P. SILLI, C. Th. 2,27,1. *Il valore probatorio del chirografo nella riforma di Onorio*, Firenze 1981, C. CASTELLO, *L'unione tra cattolici e donatisti disposta da Onorio nel 412 ed i suoi immediati precedenti storici*, in *AARC*, 6, 1986, 23-38; G. SANTUCCI, C.Th. 2, 13, 1: *la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 e il 422 d.C.*, in *SDHI*, 37, 1991, 181-204; G. DE BONFILS, C. Th. 12.1.157-158 e il prefetto Flavio Mallio Teodoro. *Appunti per un corso di lezioni*, Bari 1994, J.F. JORDÁN MONTES, *Las leyes del emperador Honorio (395 – 423 d. C.) misticismo y oratoria. La magia de la palabra escrita*, in *Scripta Fulgentina: revista de teología y humanidades*, 5.9-10, 1995, 213-254; R. SORACI, *Il curialato nella legislazione di Onorio*, in *AARC*, 13, 2001, 537-604; J.A. Jiménez Sánchez, *Honorius, un souverain "ludique"?*, in *Les Jeux et les spectacles dans l'Empire romain tardif et dans les royaumes barbares (Les Cahiers du GRHis, no 19)*, Rouen-Le Havre 2008, 123-142; G. DE BONFILS, *Aspetti della politica religiosa dell'imperatore Onorio tra intolleranza e moderazione*, in *AARC Organizzare, sorvegliare, punire. Il controllo dei corpi e delle menti nel diritto della tarda antichità*, 19, 2013, 105-124, S. TAROZZI, *Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: C.Th. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto*, in *AARC*, 25, 2023, 303 ss., cui adde i nostri lavori citati in nt. 47.

⁵⁶ Non si può non constatare che anche la letteratura storica sia priva di un lavoro monografico che ricostruisca la biografia di Onorio, pur essendo la nostra una stagione di grande fioritura di tale genere letterario. Fa' eccezione solamente C. DOYLE, *Honorius The Fight for the Roman West (AD 395– 423)*, London-New York 2019: il lavoro, che pur discute i giudizi, spesso severi, delle fonti sul Nostro, non è stato esente da critiche: cfr. ad esempio, J.W. P. WIJNENDAELE, *Rezension zu Chris Doyle: Honorius: The Fight for the Roman West AD 395–423*, in *Plekos*, 21, 2019, 503–509, che puntualmente risalta le lacune bibliografiche e la disomogeneità dell'opera.

Proseguendo, la scelta di non approntare delle schede palingenetiche⁵⁷ per ogni costituzione ma di prediligere una “massimazione” del loro contenuto trova alcune ragioni: innanzitutto, diversi database informatici consentono ormai di compiere con estrema agilità controlli e confronti all’interno delle fonti giuridiche⁵⁸ e permettere allo studioso di farsi una sorta di “personale palingenesi”; inoltre, il punto che ci sembra più meritevole di attenzione e di maggiore utilità è porre l’accento sul tema attenzionato dalla cancelleria e ritenuto meritevole di essere disciplinato, allineandoci anche ai più recenti PRIN e ERC di argomento simile⁵⁹ che ci sembrano porre massima attenzione alla traduzione del testo e all’individuazione del nucleo tematico per mettere a disposizione degli studiosi nuovi strumenti di lavoro che consentano, soprattutto, di decodificare il contenuto dei frammenti legislativi.

Nel bilanciamento tra i lavori palingenetici “tradizionali” e le potenzialità che i nuovi strumenti di ricerca offrono, si è ritenuto opportuno, come anticipato, di dividere le costituzioni note attraverso il Codice Teodosiano e quelle note solamente attraverso il Codice Giustiniano per annualità. I dati forniti sono: la collocazione nel Codice (e la sua eventuale provenienza dal Breviario Alariciano), la data di promulgazione (in caso di non coincidenza, si presenterà anche la correzione di Mommsen stesso (M) e la proposta dei *Regesten* di Seeck [S]), il destinatario, il succinto riassunto del contenuto, eventuali riferimenti alla giurisprudenza o a leggi, la presenza di *POST ALIA* e *ET CETERA* e le eventuali corrispondenze con il Codice Giustiniano.

Infine, due Appendici, dedicate rispettivamente ai destinatari delle costituzioni e ai luoghi di promulgazione, dati desumibili dalle *inscriptiones* e *subscriptiones*, concludono questa

⁵⁷ Questa era la struttura tipica della serie dei “Materiali per una palingenesi delle costituzioni imperiali” dell’Accademia Romanistica Costantiniana.

⁵⁸ Si pensi ai database *Amanuensis* (cur. P. RIEDLBERGER) e *Intercodices* (cur. I. FARGNOLI); in generale, sul fondamentale ruolo degli strumenti informatici per svolgere indagini sulla legislazione tardoantica vd. I. FARGNOLI, *Il Codice Teodosiano ex machina*, in *KOINONIA*, 44.1, 2020, 613.

⁵⁹ Mi riferisco in particolare al PRIN 2022 “Per un Atlante del Codice Giustiniano” (P.I. Fabio Botta) di cui mi onoro di far parte per quanto attiene la legislazione di Arcadio e Onorio (nell’unità locale coordinata da Iole Fagnoli). Lo scopo progettuale è di dotare ogni testo di un succinto riassunto nonché informare dei suoi dati esteriori fondamentali (data; destinatario; citazioni di altre costituzioni).

sezione, per offrire spunti per ricerche di carattere prosopografico e valutare gli spostamenti del *comitatus* imperiale.

Nella seconda parte della dissertazione, abbiamo voluto proporre tre approfondimenti legati a temi, personaggi e periodi circoscritti, per evidenziare, con questi paradigmatici *specimina*, aspetti della produzione normativa onoriana, non ancora troppo battuti dalla scienza romanistica, che paiono meritevoli di qualche riflessione. Ad accomunare i tre capitoli è l'*occasio legis* proveniente dalla provincia africana, destinataria di oltre un terzo della complessiva legislazione di Onorio⁶⁰.

Due di questi approfondimenti riguardano eventi avvenuti nel 399 (ad un mese di distanza l'un dall'altro): il primo volto ad affrontare (con C.Th. 7.19.1) i postumi dell'ennesima incursione di popolazioni nomadi e ribelli e ripristinare un'accettabile distribuzione delle terre; il secondo, scisso in tre frammenti (C.Th. 16.10.17; C.Th. 16.10.18; C.Th. 16.11.1), risponde ad alcune questioni religiose, tra tutte, la conflittuale convivenza tra pagani e cattolici, che erano state rivolte alla cancelleria ravennate da parte del sinodo dei vescovi africano.

Un terzo "case-study", ambientato ancora nella provincia africana, mira a ripercorrere la carriera del *comes* Eracliano che, da alleato di Onorio nel ricercare i sodali di Stilicone, perpetrò nel 413 alcune azioni assimilabili ad una sorta di ribellione contro la corte ravennate, tra cui il blocco dell'approvvigionamento del grano africano destinato a Roma.

Infine, il terzo capitolo vuole abbracciare le complessità di quanto emerge dalle costituzioni di Onorio legate al diritto successorio: dopo aver considerato la struttura del Codice Teodosiano e le indicazioni più recenti offerte dalla letteratura sulla materia giusprivatistica nel Tardoantico, abbiamo selezionato, spiegandone le ragioni, alcuni provvedimenti che incidono su alcuni istituti del diritto ereditario che risultano di qualche interesse per verificare lo sviluppo del portato dei principi classici nelle fasce temporali successive dell'esperienza giuridica romana e le eventuali soluzioni adottate dalla cancelleria imperiale, spesso chiamata a risolvere casi complessi che sorgevano nell'ambito del circuito giudiziario dei singoli magistrati.

⁶⁰ Cfr. nt. 50.

Capitolo I

Onorio: aspetti biografici e ricostruzione dell'attività normativa.

Materiali palinogenetici

1.1. Dalla nascita alla morte di Teodosio I – 1.2. Il 395 1.3. Il 396 – 1.4. Il 397 – 1.5. Il 398 – 1.6. Il 399 – 1.7. Il 400 – 1.8. Il 401 – 1.9. Il 402 – 1.10. Il 403 – 1.11. Il 404 – 1.12. Il 405 – 1.13. Il 406 – 1.14. Il 407 – 1.15. Il 408 – 1.16. Il 409 – 1.17. Il 410 – 1.18. Il 411 – 1.19. Il 412 – 1.20. Il 413 – 1.21. Il 414 – 1.22. Il 415 – 1.23. Il 416 – 1.24. Il 417 – 1.25. Il 418 – 1.26. Il 419 – 1.27. Il 420 – 1.28. Il 421 – 1.29. Il 422 – 1.30. Il 423 – 1.31. Costituzioni di incerta datazione – I Appendice: i destinatari delle costituzioni – II Appendice: il luogo di emanazione delle costituzioni.

1. Dalla nascita alla morte di Teodosio

I primi anni di vita di Onorio sono contrassegnati da una forte penuria di indicazioni biografiche. Le fonti indicano il 9 settembre 384⁶¹ come data di nascita: terzogenito⁶² dopo

⁶¹ Cons. Const. s.a. 384; Socr. 5.12.2.

⁶² Greg. Nyss. *Or. Fun. Pulch.* = PG. 46.836 ss.; a seguito della scomparsa di Elia Flacilla, Teodosio I sposò Galla, figlia di Valentiniano I, alla fine del 387 (così S. REBENICH, *Gratian, a Son of Theodosius, and the Birth of Galla Placidia*, in *Historia*, 34.3, 1985, 381; contra E. STEIN, *Geschichte des Spätromischen Reiches*, 1, Wien, 1928, 316, che propende per il 386); da questa unione nacquero Graziano (nato tra il 388 e il 389 per REBENICH, *op.ult.cit.*, 385 e ID., *Gratianus Redivivus*, in *Historia*, 38.3, 1989, 379), Giovanni (morto insieme alla madre Galla nel 394) e Galla Placidia (nata tra il 392 e il 393). Su quest'ultima, tra la copiosa letteratura, si vedano almeno M.A. NAGL, *Galla Placidia. Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums*, Paderborn 1908; S.I. OOST, *Galla Placidia Augusta. A Bibliographical Essay*, Chicago 1968; V. SIRAGO, *Galla Placidia. La Nobilissima*, Milano 1996. Una fonte preziosa per una migliore comprensione di questo ramo genealogico dei Teodosidi è offerto da CIL XI 276 (=ILS 818 = ILCV 20), un'iscrizione, cui corrispondeva un arco con le raffigurazioni degli imperatori indicati, contenuta all'interno della chiesa ravennate in onore a San Giovanni Evangelista che Galla Placidia avrebbe eretto nel 425. Tale edificio, andato in parte incapsulato dalla moderna chiesa di San Giovanni e in parte perduto (insieme alle sue iscrizioni e ai mosaici), viene descritto da alcune fonti più tarde (Agnellus, *Liber pontificalis*, ch. 42, Hannover 1878, 307; H. RUBEUS, *Historiarum Ravennatum libri X*, Venezia 1572, 85 ss.): *Sanctus Ioa[n]nes Evangelista. // Amore Christi nobilis / et filius tonitru / Sanctus Iohannes arcana vidit / Galla Placidia Augusta / pro se et his omnibus / hoc votum solvit // D(ivus) Constantinus / d(ivus) Theodosius / d(ivus) Arcadius / d(ivus) Honorius / Theodosius n(obilissimus) p(uer) // d(ivus) Valentinianus / d(ivus) Gratianus / d(ivus) Constantinus / Gratianus n(obilissimus) p(uer) / Iohannes n(obilissimus) p(uer) // D(ominus) n(oster) Theodosius / d(omina) n(ostra) Eudocia // d(ominus) n(oster) Arcadius / d(omina) n(ostra) Eudoxia Aug(usta). // Sancto ac beatissimo / apostolo Iohanni Evangelistae / Galla Placidia Augusta / cum filio suo / Placido Valentiniano Augusto / et filia sua / Iusta Grata Honoria Augusta / liberationis pericul(orum) maris / votum solvent. // Beati misericordes quoniam miserebitur Deus. // Confirma hoc Deus / quod operatus es in nobis / a templo tuo Ierusalem / tibi offerent reges munera. Si possono trarre alcune considerazioni: 1) la menzione di Costantino, come capostipite della famiglia 2) sia Giovanni sia Graziano erano, come Onorio, *nobilissimi pueri*; 3) i membri della casa reale in vita erano *domini nostri* (Teodosio II, Eudoxia), quelli deceduti (es. Onorio e Arcadio) con *divi*. Per un approfondimento sul testo e la discussione della datazione cfr. REBENICH, *Gratian cit.*, 372 ss.).*

Arcadio, che era già stato nominato Augusto⁶³ e Pulcheria Teodosia⁶⁴, di Teodosio I e Elia Flacilla, gli fu assegnato tale nome in memoria di due componenti della famiglia reale, rispettivamente il nonno⁶⁵ e il fratello maggiore⁶⁶ di Teodosio I. In particolare, fu proprio il desiderio di ricordare il secondo e l'amore fraterno che legava Onorio e Teodosio I a spingere a reiterare il nome Onorio⁶⁷.

Egli, trascorsi i primi anni di vita a Costantinopoli, ottenne dal padre il titolo di *nobilissimus puer*⁶⁸ e divenne console nel gennaio del 386⁶⁹. Successivamente, secondo la testimonianza di Sozomeno⁷⁰, Teodosio I risolse le ostilità con Magno Massimo⁷¹ e dispense una puntuale *rescissio* degli atti normativi, delle nomine, delle pronunce giudiziali (ma non dei negozi giuridici da lui compiute o in cui egli era nominato)⁷², fece compiere a Onorio il viaggio da

⁶³ Il 19 gennaio del 383 per Chron. Min. I 244; per Them. *Oratio* 16.204c-d, la nomina avvenne due settimane dopo una fastosa cerimonia consolare svolta nel senato costantinopolitano in cui era emersa una certa freddezza tra Graziano e Teodosio I, confermata dalla mancata accettazione della nomina di Arcadio in Occidente; cfr. sul punto M. MCEVOY, *Child Emperor Rule in the Late Roman West, AD 367-455*, Oxford 2013, 82 ss.

⁶⁴ Pulcheria, *PLRE* 1, 755.

⁶⁵ Honorius 1, *PLRE* 1, 441; per Aur. Vict. *Epit.* 48.1, si tratterebbe del padre di Teodosio I.

⁶⁶ Honorius 2, *PLRE* 2, 441. Egli ebbe due figlie, Maria e Termanzia, che furono alla sua morte di fatto adottate da Teodosio I (Aur. Vict. *Epit.* 48.18; Claud. *Laus Serenae*, 104).

⁶⁷ Claud. *Laus Serenae*, 110: 'addidit et proprio germana vocabula nato quaque datur fratris speciem sibi reddit adepti'.

⁶⁸ Socr. 12.5; Sozomen. 7.14.

⁶⁹ CIL XIV 231; CLRE 306-307; in Claud. *IV Cos.* 153-160 il panegirista afferma che già nella culla Onorio ottenne il consolato e che la madre lo avvolse della veste consolare e accompagnò alla sedia curule (*inter cunabula consul proveheris, signas posito modo nomine fastos donaturque tibi, qui te produxerat, annus. ipsa Quirinali parvum te cinxit amictu mater et ad primas docuit reptare curules*).

⁷⁰ Sozomen. 7.14.1.

⁷¹ Su cui cfr. il recente M. CRAVEN, *Magnus Maximus. The Neglected Roman Emperor and his British Legacy*, Stroud 2023; R. DELMAIRE, *Les usurpateurs du Bas-Empire et le recrutement des fonctionnaires (Essai de réflexion sur les assises du pouvoir et leurs limites)*, in *Usurpationen in der Spätantike* (cur. F. PASCHOUD, J. SZIDAT), Stuttgart 1997, 120-122; J. MATTHEWS, *Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364-425*, Oxford 1975, 173 ss.

⁷² Il tentativo usurpativo di Magno Massimo e le sue conseguenze giuridiche occupano una buona porzione di C.Th. 15.14 'De infirmendis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt' e coinvolge le cancellerie di tre imperatori. In primis, Teodosio, che si trovava ancora ad Aquileia dopo la vittoria su Magno Massimo avvenuta il 28 agosto, in C.Th. 15.14.6 (22 Sept. 388) stabilì il principio secondo cui le nomine e le attribuzioni di *honores* compiute da Magno Massimo dovevano essere revocate; in C.Th. 15.14.7 (10 Oct. 388), arrivato a Milano ampliò la disposizione precedente alle pronunce giudiziali e agli atti normativi e, di fatto, consentì a Valentiniano II di rientrare da Tessalonica, dove si era rifugiato. Poi, Valentiniano II e Teodosio I, entrambi di soggiorno a Milano, atteso con C.Th. 15.14.8 (14 Ian. 389) rinnovarono le norme precedenti, sia in relazione alle *dignitates*, sia alle sentenze e agli atti pubblici e introdussero l'eccezione per gli atti privati (*exceptis his tantum negotiis adque in sui integra firmitate mansuris, quae conventionibus pactisque finita sunt*) qualora non fossero stati viziati da *dolo metuve*, così come atti di volontaria giurisdizione quali le donazioni, le manomissioni e le emancipazioni. Infine, la cancelleria di Onorio sarebbe ritornata sul tema a distanza di sei anni

Costantinopoli a Roma⁷³ per essere presentato al senato.

Resta problematica la questione se Onorio li avesse ricevuto o meno la nomina a Cesare durante il trionfo del padre su Magno Massimo. Le fonti che taluna letteratura ha letto come

dall'avvenimento con due costituzioni. La prima è C.Th. 15.14.9 (21 Apr. 395): *Impp. arcadius et honorius aa. andromacho praefecto urbi. valeat omnis emancipatio tyrannicis facta temporibus; valeat a dominis concessa libertas; valeat celebrata et actis quibuscumque inserta donatio; valeat deficientium omne iudicium; valeat universa venditio; valeant sententiae iudicum privatorum - convelli enim iudicium non oportet - quos partium elegit adsensus et compromissi poena constituit; valeant conceptae sollemniter pactiones; valeant scripturae, quibus aut fides rerum aut ratio probatur aut debitum; valeant apud quemlibet habitae spontaneae professiones; valeat deposita super instituenda lite testatio valeat impetratio iuris communium liberorum; valeat procuratio scaevae mandata temporibus; datus tutor vel curator optineat firmitatem; valeat in sponsam perfecta largitio; doli ac vis et metus inchoata actio in tempus legitimum perseveret; bonorum admissa possessio et adfectus adeundae hereditatis obtineat et interdicti beneficium non amittat; valeat in integrum restitutionis petitum auxilium; valeat vindictio....Idem desiderata tribuatur; locatio et conductio inviolabilem obtineant firmitatem; interdicti beneficia tempora infausta non mutentur postulata inofficiosi actio et inmodicarum donationum rescissio petita servetur; beneficia transacta non titubent; sacramento terminata permaneant; pignoris adque fidei iuratio perseveret. stent denique omnia, quae in placitum sunt deducta privatum, nisi aut circumscriptio subveniet aut vis aut terror ostenditur. funestorum tantum consulum nomina iubemus aboleri, ita ut his reverentia in lectione recitantium tribuatur, qui tunc in oriente annuos magistratus victuris perpetuo sunt fascibus auspicati; tempus vero ipsum, ac si non fuerit, aestimetur, si quidem tunc temporis omnia aliqua praescriptio taciturnitatis etiam de illis, quae confirmavimus, non possit obponi. dat. xi kal. mai. mediolano olybrio et probino cons.* Con una «precisione quasi ossessiva» (A. LOVATO, Osservazioni minime sulla composizione del titolo *De infirmandis his, quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt* del Teodosiano 15,14, in *AARC*, 20, 2014, 350) vengono elencati una copiosa serie tanto di istituti edittali quanto di atti giuridici generatisi in età postclassica (ad es. l' *impetratio* del *ius communium liberorum*) nel tentativo di coprire la maggior parte della materia privatistica e preservare gli effetti degli atti attraverso la reiterazione di *valeat*. La costituzione risolve anche la problematica relativa alla presenza del nome di Magno Massimo (come console) nei documenti, sancendo con una sorta di *fictio* (così è stata definita da F. BONO, *The Value of the Stability of the Law: A Perspective on the Role of the Emperor in Political Crises*, in *The Impact of Justice of the Roman Empire* (cur. O. HEKSTER, K. VERBOVEN), Oxford 2019, 83) che la cancellazione del nome dei consoli non avrebbe invalidato gli atti giacché la legge stessa, quindi la volontà dell'imperatore li confermava. La disposizione è stata diversamente valutata in letteratura: se LOVATO, Osservazioni minime cit., 350 e nt. 14, rileva la "povertà della elaborazione giuridica intorno a questi temi in epoca tarda", BONO, *The Value of the Stability* cit., 83, sottolinea la profonda e articolata conoscenza dell'editto del pretore che i funzionari della cancelleria dovevano possedere. In ogni caso, pare difficile scorgere coerenza e logicità nella ricca articolazione degli istituti citati. A buon diritto G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impérial dans le monde romain et rescissio actorum*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, 3, Milano, 1956, 487, descrive il testo come "une présentation très pragmatique juxtapose les actes les plus familiers au droit et à la pratique du Bas-Empire"; F. DE MARINI AVONZO, *Prospettive attuali per lo studio del tardoantico*, in *Venticinque anni di studi sul tardoantico. Atti del Simposio Internazionale*, Napoli 2007, 55, riteneva "molto letteraria" ed "elegante" l'andamento della costituzione. Sempre di paternità onoriana è C.Th. 15.14.10 del 26 aprile 395 (*Idem aa. eulogio comiti rerum privatarum. qui tyranni maximi secuti iussionem fundos perpetui iuris non ab ordinariis iudicibus, sed a rationabilibus acceperunt, eorum amissione plectantur adque ad rem privatam denuo revertantur. dat. vi kal. mai. mediolano olybrio et probino cons.*), che dispone che chi ha ricevuto a titolo perpetuo dei *praedia* dietro ordine di Magno Massimo (più verosimile di Eugenio, come sostenuto da Mommsen e da Gotofredo) e ottenuto questi dai *rationales* e non dai *iudices ordinarii* li debba restituire alla *res privata*; su tale costituzione vd. J.J. AUBERT, *La validité des actes des déchu* (Codex Theodosianus XV 14), in *The Journal of Juristic Papyrology*, 24, 2016, 581 ss.

⁷³ Sulla permanenza di Teodosio I in Italia vd. H. LEPPIN, *Theodosius der Grosse. Auf dem Weg zum christlichen Imperium*, Darmstadt 2003, 135 ss.; P. MARAVAL, *Théodose le Grand. Le pouvoir et la foi*, Paris 2009, 172 ss.; in entrambi non si accenna ad una nomina in favore di Onorio compiuta a Roma.

attestazione⁷⁴ dell'avvenuto ottenimento del cesarato sembrano lasciar intravedere un disegno politico architettato da Teodosio I finalizzato al graduale avvicinamento di Onorio al grado più elevato del collegio imperiale⁷⁵, ma che non includesse necessariamente l'elevazione a Cesare⁷⁶.

Le fonti cronachistiche latine non menzionano, nella descrizione del soggiorno a Roma di Teodosio e Onorio, alcuna nomina a Cesare⁷⁷; quelle greche, il *Chronicon Pascale* s.a. 389⁷⁸ e Teophanes AM 5581 [70.31-3 De Boor]⁷⁹, entrambe di composizione assai più tarda⁸⁰, riportano soltanto una generica promozione di Onorio a *basileus*, e sono state ricondotte ad un'unica fonte primigenia, una cronaca composta in area alessandrina di fine V secolo⁸¹ da cui tale errore comune sarebbe stato tramandato.

⁷⁴ A.D.E. CAMERON, *Theodosius the Great and the regency of Stilicho*, in *HSPH*, 73, 1969, 250 n. 25; M. DEWAR, *Panegyricus de sexto consulatu Honorii Augusti*, Oxford, 1996, ad hunc locum; T. BARNES, *Maxentius and Diocletian*, in *CPh*, 105, 2010, 321; MCEVOY, *Child Emperor* cit., 137.

⁷⁵ In termini simili MCEVOY, *Child Emperor* cit., 138.

⁷⁶ Non menzionano tale passaggio nella biografia di Onorio, Honorius 3, in *RE*, 2278; Fl. Honorius 3, *PLRE* 1, 442; MATTHEWS, *Western Aristocracies* cit., 227. Per una panoramica sul problema e sulle possibili risposte vd. G. KELLY, *Claudian's Last Panegyric and Imperial Visits to Rome*, in *The Classical Quarterly*, 66.1, 2016, 336-357.

⁷⁷ Si tratta della *Descriptio Consulium* s.a. 389, dei *Consularia Vindobonensia priora* 512, di Marcellinus comes, *Chron.* 389.1 e di Hyd. s.a. 389: esse riferiscono dell'*adventus* romano di Teodosio con il figlio Onorio il 13 giugno, di aver elargito *congiaria* alla plebe e di esservi rimasti fino alla fine di settembre. Della produzione legislativa di questi due mesi sono attestate undici costituzioni (C.Th. 16.5.18, 15.1.25, 11.30.49, 14.17.9, 2.8.19, 9.16.11, 12.16.1, 14.4.5, 14.4.6, 15.2.5 C.I. 6.1.8) di cui alcune suggeriscono un fine propagandistico di Teodosio I: C.Th. 16.5.18, sull'espulsione dai Manichei da Roma, C.Th. 15.1.25, in tema di ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, C.Th. 2.8.19, sui giorni di *feriae* processuali con misure di favore per le città di Roma e Costantinopoli; per un approfondimento su questa fase della produzione normativa di Teodosio I vd. F. GRAF, *Theodosius' Reform of the Legal Calendar*, in *Roman Festivals in the Greek East: From the Early Empire to the Middle Byzantine Era*, Cambridge 2015, 105-127.

⁷⁸ Ἐπὶ τούτων τῶν ὑπάρχοντων εἰσηλθεν Θεοδοσίος ὁ βασιλεὺς ἐν Ῥώμῃ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ὀνωρίου, καὶ ἔσπευσεν αὐτὸν ἐκεῖ εἰς βασιλείαν. καὶ ἐβασίλευσεν ἐκεῖ Ὀνώριος ἔτη ιδ'. La fonte riporta che Onorio regnò per quattordici anni, forse contando dalla morte di Teodosio I (395) alla morte di Arcadio (408).

⁷⁹ Τούτῳ τῷ ἔτει ἦλθε Θεοδοσίος ἐν Ῥώμῃ μετὰ Ὀνωρίου, τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐκάθισεν αὐτὸν βασιλεῖαν ἐν αὐτῇ πρὸς ἰδῶν Ἰουνίου, καὶ ἀνῆλθεν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν. L'informazione che Teodosio e Onorio tornarono a Costantinopoli da Roma non è corretta.

⁸⁰ Alle due fonti si potrebbero aggiungere i *Consularia Golenischeviana* s.a. 389, il cui stato frammentario non permette soluzioni affidanti; le due diverse ricostruzioni proposte dagli editori A. BAUER, J. STRZYGOWSKI, *Eine Alexandrinische Weltchronik. Text und Miniaturen eines Griechischen Papyrus der Sammlung W. Golensicev*, Vienna, 1906, 61-63 e discusse da KELLY, *Claudian* cit., 349, si allineano tanto alla tradizione latina quanto con la menzione della nomina a *basileus* di Onorio che si riscontra nelle Cronache greche.

⁸¹ KELLY, *Claudian* cit., 350.

Neanche le evidenze papirologiche ed epigrafiche accostano il titolo di Cesare ad Onorio, che viene, invece, indicato come *epiphanestatos*⁸² o *nobilissimus iuuenis*⁸³, né alcuna traccia diretta si ritrova nel panegirico a Teodosio composto da Pacato Drepanio⁸⁴.

La fonte più problematica è rappresentata da un passaggio del Panegirico per il quarto consolato di Onorio di Claudiano (169-170):

*nec dilatus honos: mutatus principe Caesar
protinus aequaris fratri...*

In questo passaggio, dopo aver narrato dei primi successi di Onorio⁸⁵, il panegirista affermerebbe che “Nor was that honour long in coming; you, Then Caesar, became emperor and were straightway made equal with your brother”⁸⁶ o che “Indem der Rang des Caesars gegen den Princeps eingetauscht wurde, wurdest du mit sofortiger Wirkung dem Bruder gleichgestellt”⁸⁷, soffermandosi, quindi, sull’ottenimento da parte di Onorio del titolo di Augusto nel 393, divenendo di pari grado al fratello.

La menzione di Cesare, non attestata altrove nella produzione letteraria di Claudiano ad indicare “the junior imperial position below the Augustus”⁸⁸, potrebbe essere spiegata con diverse ipotesi interpretative: una effettiva nomina a Cesare, forse ottenuta successivamente al 389 ma prima del gennaio 393, oppure una nomina contigua o simultanea sia a Cesare e sia a Augusto; tuttavia, pur con una certa prudenza, sembra più verosimile immaginare che *Caesar* (e il relativo aggettivo *caesareus*) qui, come in altri *loci* claudiane⁸⁹, indichi semplicemente un giovane membro della casata imperiale, mentre *princeps* può essere

⁸² C. ROUECHÉ, *Aphrodisias in Late Antiquity*, 2004, III.25 (= LSA 167); LSA 876; LSA 267.

⁸³ CIL 6.36960, un’iscrizione dedicata a Termanzia, madre di Teodosio I.

⁸⁴ Se si eccettua Pan. Lat. 2.47.5: ‘*vidi illum principis patrem, vidi illum principis vindicem, vidi illum principis restitutorem*’, ove la prima allusione sembra da intendersi per Arcadio e non per Onorio.

⁸⁵ Tenuto conto della struttura complessiva del panegirico, siamo, infatti, nella *anastrophe*, di cui già *supra* nt. 9.

⁸⁶ Traduzione proposta da KELLY, *Claudian* cit., 354.

⁸⁷ Tr. in Cladius Claudianus, *Politische Gedichte. Carmina Maiora*, 1, Berlin 2020, 199.

⁸⁸ KELLY, *Claudian* cit., 354.

⁸⁹ IV Cos. 313; *Fesc.* 2.29.

ricongiunto ad un titolo onorifico (del tipo *princeps iuventutis*⁹⁰) riconducibile alla denominazione di Onorio, attestata epigraficamente, di *nobilissimus iuuenis*⁹¹: il giovane figlio di Onorio sarebbe diventato Augusto dopo aver ricevuto attestazioni onorifiche che ne valorizzavano la giovanissima età⁹².

Volgendo uno sguardo alle fonti giuridiche alla ricerca di eventuali elementi sulla questione, non si può che constatare che le *inscriptiones* delle leggi comprese tra l'anno della morte di Valentiniano II (15 maggio 392) e l'ingresso di Onorio nel collegio imperiale (23 gennaio 393) presentano una variegata casistica⁹³: per il 392, costituzioni in cui *vivo Valentiniano*, Onorio viene indicato; costituzioni in cui Valentiniano era morto ma continuava ad essere citato; analogamente, per il 393, costituzioni anteriori alla nomina ad Augusto di Onorio in cui egli era già citato; costituzioni successive in cui veniva ancora menzionato Valentiniano, costituzioni successive in cui compariva Onorio.

Nonostante taluni autori abbiano intravisto in ciò una possibile dimostrazione della necessità di anticipare la nomina ad Augusto di Onorio⁹⁴, l'oscillazione offerta dalle *inscriptiones* degli anni 392-393 rappresenta un buon *specimen* su cui poter innestare il metodo di lavoro dei commissari di Teodosio II che, come è stato rilevato⁹⁵, si poggiava sul principio della continuità tra i diversi collegi e sull'obiettivo di coprire eventuali finestre temporali, finendo talvolta per anticipare, talvolta per ritardare l'ingresso di un imperatore

⁹⁰ Si tratta di una titolatura ampiamente attestata, attribuita ai potenziali successori dell'imperatore in carica (Gaio e Cesare, Lucio Cesare, Tiberio Gemello, Nerone, Commodo); in alcuni casi, la nomina di Cesare e *princeps iuventutis* coincidono (Geta); l'ultima attestazione è per Valentiniano (CIL 8.14290). Sul tema, con discussione della precedente bibliografia, vd. M. HORSTER, *Princeps iuventutis: Concept, Realisation, Representation*, in *Figures d'empire, fragments de mémoire: Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (II s. av. n.é-VI s. de. n.é)*, Villeneuve d'Asq, 2011, (online).

⁹¹ Questa era l'ipotesi proposta già da I.M. GESNER, *CL Claudiani quae extant, varietate lectionis et perpetua adnotatione illustrata*, Leipzig 1759, ad locum.

⁹² Affascinante, ma piuttosto congetturale, la ricostruzione di KELLY, *Claudian* cit., 356, di Cl. IV Cos. 169-170, con la proposta di cambiare la punteggiatura al testo: *mutatus principie, Caesar, protinus aequaris fratri*, dove *Caesar* in vocativo e *principie* in ablativo, significherebbero entrambi Augusto.

⁹³ Le costituzioni sono puntualmente elencate in T. MOMMSEN, *Codex Theodosianus, 1. Prolegomena*, Berlin, 1905, CCLXXI-CCLXXII.

⁹⁴ DOYLE, *Honorius* cit., 76-77.

⁹⁵ A. BERNIER, *Il problema delle inscriptiones del Codice Teodosiano*, in *Koinonia*, 42, 2018, 269-303.

nelle *inscriptiones*, in dipendenza anche dell'andamento del titolo in cui le singole costituzioni trovavano sede⁹⁶.

Lasciata Roma, Onorio avrebbe seguito il padre⁹⁷ nel prosieguo del suo soggiorno in Italia, per la maggior parte a Milano⁹⁸, per poi ritornare a Costantinopoli nel luglio 391.

Come anticipato, la rilevante tappa successiva nel *cursus honorum* di Onorio fu la sua nomina ad Augusto all'età di sette anni, avvenuta nell'*Hebdomon* di Costantinopoli il 23 gennaio 393⁹⁹ con una sontuosa cerimonia innanzi le milizie chiamate a compiere un giuramento di fedeltà all'imperatore (*sacramentum*¹⁰⁰). La nomina non venne, però, riconosciuta da Eugenio in Occidente¹⁰¹, che, due mesi dopo, avrebbe assunto il medesimo titolo a Roma¹⁰².

L'elevazione ad Augusto di Onorio rendeva evidente l'intenzione di Teodosio in relazione alla campagna in Occidente che si stava accingendo a compiere: infatti, nonostante l'usurpatore Eugenio avesse in un primo momento cercato la cooperazione con Teodosio, quest'ultimo, con la nomina ad Onorio e la sua equiparazione ad Arcadio, dimostrava sia l'illegittimità del tentativo di instaurazione di Eugenio sia, di conseguenza, che l'unica famiglia imperiale legittima fosse quella dei Teodosidi tanto in Oriente quanto in Occidente¹⁰³.

⁹⁶ Cfr. per C.Th. 12.1 '*De decurionibus*' quanto sostenuto da BERNIER, *Il problema* cit., 300, in cui viene dimostrata la dipendenza alla catena di costituzioni prescelte nel predisporre le *inscriptiones* da parte dei compilatori.

⁹⁷ Così MATTHEWS, *Western Aristocracies* cit., 229.

⁹⁸ Traccia gli spostamenti del comitato imperiale M. BONFIOLI, *Soggiorni imperiali a Milano e ad Aquileia da Diocleziano a Valentiniano III*, in *Aquileia e Milano. Atti della terza Settimana di studi aquileiesi*, Udine 1973, 144-145, cui *adde* i loci citati a nt. 13. Alcuni eventi cruciali avvennero in questo frangente, come il conflitto tra Ambrogio e Teodosio sui Tessalonicesi, l'emersione del ruolo di Quinto Aurelio Simmaco, l'editto contro le feste e le liturgie pagane (C.Th. 16.10.10, su cui, *ex multis*, I. FARGNOLI, *Sulla «caduta senza rumore» delle Olimpiadi classiche*, in RIDA, 50, 2003, 141 ss., ora in *Diritto, religione, politica. Temi di legislazione imperiale tra Decio e Teodosio I*, 180 ss.); per un affresco storico vd. MATTHEWS, *Western Aristocracies* cit., 231 ss.

⁹⁹ Così *Fasti Vindobonenses priores*; per Socr. 5.25.8 la nomina avvenne il 10 gennaio; per Philostorg. HE. 11.2 e Sozomen. 7.24.1, Onorio divenne *basileus* non appena seppe della rivolta di Eugenio. Sul punto cfr. DOYLE, *Honorius* cit., 74 ss. La nomina venne suggellata anche da alcuni conii aurei (RIC X 35), raffiguranti il giovane imperatore, ora *Augustus*.

¹⁰⁰ Cl. IV Cons. 174 ss.

¹⁰¹ SEECK, *Regesten* cit., 281.

¹⁰² Come attestato da alcune iscrizioni: ICUR 1.1449; 1.859. Non decisiva, invece, CIL 10.4492 (segnalata da SEECK, *Regesten* cit., 281) perché del 392.

¹⁰³ Sulla vicenda di Eugenio e le varie fasi della sua usurpazione vd. MATTHEWS, *Western* cit., 238 ss.

Sconfitto Eugenio nella tarda estate del 394 nella battaglia presso il Frigido¹⁰⁴, Teodosio fece venire, in tutta fretta¹⁰⁵, per la seconda volta nella sua giovane vita, Onorio in Italia; a scortare il giovane Augusto sarebbe stata la nipote Serena¹⁰⁶ che lo condusse, insieme a Galla Placidia, a Milano sul finire del 394¹⁰⁷.

Quindi, dopo avere affidato Onorio¹⁰⁸, simbolicamente, al vescovo Ambrogio, Teodosio, che già aveva nominato Stilicone tutore del figlio minore e *magister militum per Occidentem*¹⁰⁹,

¹⁰⁴ Cfr. R. BRATOZ, *La battaglia del Frigidus (394 D.C.) nelle ricerche degli ultimi vent'anni*, in *Gorizia. Studi e ricerche per il LXXXIX Convegno della Deputazione di Storia Patria per il Friuli*, Udine 2018, 9-60.

¹⁰⁵ Forse perché consapevole della sua precaria condizione di salute; alludono alla speditezza dell'operazione di portare Onorio in Italia Socr. 5.26 e Sozom. 7.29; sulla visita di Onorio al capezzale di Teodosio a Milano (e non a Roma come sostenuto da V. GRUMEL, *L'Illyricum de la mort de Valentinien Ier (375) à la mort de Stilicon*, in *Revue des études byzantines*, 9, 1951, 24 ss.) cfr. Cl. III Cons. 147.

¹⁰⁶ In Zos. 5.38 è menzionato un aneddoto che vede coinvolta Serena: ella, recatasi in visita al tempio della Magna Mater, avrebbe rubato una collana che adornava una statua della Dea Cibeles e avrebbe offeso una Vestale che la maledì. Per questo motivo per S. MAZZARINO, *Stilicone* cit., 103, Serena era una scelta inevitabile come accompagnatrice di Onorio, in quanto ormai invisa a Roma, dove Teodosio, forse, si sarebbe trovato nell'autunno del 394 (cfr. nota successiva).

¹⁰⁷ In letteratura rimane oggetto di dibattito il seguente passo di Zosimo, nella sezione immediatamente successiva al trionfo su Eugenio (4.59.1: Τῶν δὲ πραγμάτων ὧδε τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίῳ προχωρησάντων, ἐπιδημήσας τῇ Ρώμῃ τὸν υἱὸν Ὀνώριον ἀναδείκνυσσι βασιλέα, Στελίκωνα στρατηγόν τε ἀποφύνας ἅμα τῶν αὐτόθι πραγμάτων καὶ ἐπίτροπον καταλιπὼν τῷ παιδί). Da esso si evince che Teodosio visitò Roma, che lì simultaneamente nominò Onorio Augusto e Stilicone *magister militum per Occidentem* e reggente di Onorio. A risultare controversa è la tenuta generale della veridicità di quanto narrato, considerato quanto di frequente Zosimo (o più correttamente fonti da cui dipende, cioè Eunapio e Oribasio) incorra in imprecisione storiografiche; cfr. sul punto F. PASCHOUD, *Zosime et Constantin. Nouvelles Controverses*, in *Museum Helveticum*, 54.1, 1997, 9-28). Delle varie parti del racconto zosimiano, il fatto che Onorio avesse accompagnato a Roma Teodosio nel 394 e lì fosse stato proclamato Augusto risulta l'unico incontestabilmente errato, frutto, probabilmente, della confusione con la precedente tappa romana del 389, di cui Zosimo peraltro non riferisce. Inoltre, Serena, che come si è visto, accompagnò Onorio (e Galla Placidia) da Costantinopoli a Milano, era, allo stesso tempo, parte del comitato che andò a Roma con Teodosio (cfr. nota precedente). Dunque, sappiamo che per compiere un viaggio da Roma a Costantinopoli – e al ritorno, da Costantinopoli a Milano – via mare erano necessari circa venti giorni (sessanta via terra; stime tratte da orbis.stanford.edu), e si è a conoscenza che Onorio arrivò appena in tempo per vedere il padre in vita (Paul. *Vita Ambrosii* 32.1), due elementi decisivi per escludere la presenza di Onorio a Roma già nell'autunno del 394; *contra* MCEVOY, *Child Emperor* cit., 140, che attribuisce bontà alla narrazione di Zosimo. Un'ulteriore prova è indicata in Cl. VI Cons. 422 ss., scritto per l'ingresso a Roma di Onorio nel 404 a celebrazione del suo sesto consolato: *his annis, qui lustra mihi bis dena recensent, nostra ter Augustos intra pomeria vidi, temporibus variis; eadem sed causa tropaei*. Roma, soggetto di *vidi* narra di aver ricevuto la visita di soltanto tre imperatori: sicuramente Costantino nel 312, Costanzo nel 357 e, evidentemente Teodosio (e Onorio) nel 389. Invece, alla domanda se Teodosio si fosse recato a Roma, convincentemente A. CAMERON, *Theodosius the Great and the Regency of Stilico*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 73, 1969, in particolare 249 ss., 274-275, ne ha dimostrato la verosimiglianza grazie alla lettura congiunta di Zosimo (4.58), Teodoreto (5.23.8) e Prud. *Contra Symmachum* 1.415-506, con dettagli sul celebre discorso su temi antipagani che l'imperatore avrebbe pronunciato in Senato. Infine, anche per quanto riguarda la nomina di Stilicone vd. *supra*.

¹⁰⁸ Paul. *Vita Ambrosii* 32.1; Ambr. *De ob. Theod.* 34.

¹⁰⁹ Sebbene buona parte della letteratura abbia rinnegato la proposta ricostruttiva che vede la nomina di Stilicone a reggente di Onorio già durante il soggiorno di Teodosio a Roma per la più consolidata immagine

cadde malato a Milano; probabilmente egli, costruì una sorta di schema successorio per l'Occidente che vedeva Stilicone affiancarsi all'allora undicenne Onorio, stava approntando un rientro a Costantinopoli¹¹⁰, ma morì il 17 gennaio 395¹¹¹.

La morte di Teodosio comportò la definitiva *partitio* dell'impero¹¹² e l'affidamento delle due *partes* ai figli, entrambi Augusti, Arcadio per l'Oriente e Onorio per l'Occidente.

Quest'ultimo, insieme a Stilicone, assistette all'orazione funebre di Teodosio I pronunciata il 25 febbraio 395 da Ambrogio: l'elegia rappresenta una testimonianza fondamentale per comprendere le intenzioni di Teodosio morente per la sua successione e, di conseguenza, la posizione del giovane imperatore in rapporto a Stilicone, al punto che in essa è stato individuato il vero e proprio testamento di Teodosio I, con la *commendatio* dei figli a Stilicone, la disposizione di legati e fedecommissi e una remissione delle imposte, già promessa ai sudditi ma non realizzata in tempo¹¹³.

del *generalissimus* cui entrambi i figli erano stati *commendati*, sono le stesse parole di Zos. 4.59.1, e in particolare τῶν αὐτόθι ταγμάτων a circoscrivere al solo Occidente (e quindi al figlio Augusto che lì si trovava) l'autorità di Stilicone; per un approfondimento sul punto vd. CAMERON, *Theodosius* cit., 268.

¹¹⁰ Per A. CAMERON, *Claudian: Poetry and Propaganda at the Court of Honorius*, Oxford 1970, 38 ss., Teodosio dovette programmare uno spedito ritorno in Oriente a causa del dilagare di incursioni di Unni lungo il Danubio e in Tracia e di Marcomanni in Pannonia; la situazione occidentale, invece, non destava particolari preoccupazioni.

¹¹¹ Sozomen. 7.29; Philost. 11.3; cfr. Cameron, *Theodosius* cit., 275 ss.

¹¹² E. DEMOUGEOT, *De l'unité a la division* cit., 563.

¹¹³ Approfondisce questi aspetti M. AMELOTTI, *Il testamento di Teodosio I*, in *MEP*, 7/8, 2002-2003, 45 ss., alla luce di Ambr. *De obit.* 5: *Gloriosius quoque in eo Theodosius, qui non communi iure testatus sit; de filiis enim nihil habebat novum, quod conderet, quibus totum dederat, nisi ut eos praesenti commendaret parenti: de subditis sibi et commissis testari debuit, ut legata dimitteret, fidei commissa signaret. Praecepit dari legem indulgentiae, quam scriptam reliquit. Quid dignius, quam ut testamentum imperatoris lex sit?*; sul ruolo di Stilicone nei primi anni di regno vd. G. MAROLLA, *Dagli altari alla polvere. Stilicone da parens Augusti a semibarbarus proditor*, in *Storicamente*, 14, 2018, online.

Si presentano, di seguito, le costituzioni di Onorio note attraverso il Codice Teodosiano (ed. Mommsen) e quelle note solamente attraverso il Codice Giustiniano (ed. Mommsen).

I dati forniti sono: la collocazione nel Codice (e la sua eventuale provenienza dal Breviario Alariciano), la data di promulgazione (in caso di non coincidenza, si presenterà anche la correzione di Mommsen stesso (M) e la proposta dei *Regesten* di Seeck [S]), il destinatario, il succinto riassunto del contenuto, eventuali riferimenti alla giurisprudenza o a leggi, la presenza di espressi interventi dei compilatori (POST ALIA/ET CETERA) e le eventuali corrispondenze con il Codice Giustiniano e i Basilici.

1.2. Il 395

Olybrius et Probinus cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 12.1.140	20 Ian. 395 20. Ian. 397-399 (M) 20 Ian. 399 (S)	Theodorus PPO	Milano	Per l'espletamento dei <i>munera</i> cittadini devono essere scelti soltanto coloro che per meriti e ricchezze possono ricoprirli.	GEMINA 12.1.148	C.I. 10.32.46
C.Th. 7.24.1	5 Mart. 395	Basilius PU	Milano	In occasione del nuovo anno, i doni votivi all'Imperatore consistono in una libbra d'oro (che equivale a settantadue solidi). Per gli anni successivi valga lo stesso.		
C.Th. 8.5.53	18 Mart. 395	Dexter PPO	Milano	Chi ha sottratto animali appartenenti al <i>cursus publicus</i> deve restituirli o sostituirli; si dovrà procedere ad un'indagine per il furto degli animali a meno		C.I. 12.50.15 (B. 56.17.15)

				che essi non ritornino grazie agli sforzi dei mulattieri e dei <i>mancipes</i> ; una pena di quattro volte il valore degli animali è prevista per quanti capi, superiori al numero previsto, siano stati sottratti; per il futuro, si dispone che tale multa venga comminata anche a chi sottragga in una sola <i>statio</i> un cavallo, asino o vacca.		
C.Th. 16.2.29	23 Mart. 395	Hierius Vicarius Africae	Milano	Quanto gli imperatori precedenti hanno stabilito per la Chiesa, ciò deve rimanere inviolato. Nessun privilegio sia alterato e sia data adeguata protezione a chi serve la Chiesa. La reverenza nei confronti della Chiesa deve aumentare e i privilegi non diminuire nel regno di Onorio.		
C.Th. 11.28.2	24 Mart. 395	Dexter PPO	Milano	Per i provinciali della Campania, siano esentati dalle tasse 52.8042 iugeri dato che si tratta di territori deserti e inospitali come dimostrato dalla ispezione dei delegati imperiali e dall'antica documentazione. Se siano già state presentate notifiche di pagamento		

				per queste tasse, esse siano bruciate.		
C.Th. 9.23.2	12 Apr. 395	Dexter PPO	Milano	Si utilizzi il nummo <i>centenionalis</i> e qualunque conio maggiore sia abolito. Nessuno osi scambiare il <i>decargyrus</i> per un'altra moneta e tali conii siano sottratti ai privati da parte del fisco.		
C.Th. 15.14.9	21 Apr. 395	Andromachus PU	Milano	Si conferma la validità dei seguenti atti compiuti durante l'usurpazione di Eugenio: emancipazioni, manomissioni, donazioni, testamenti, vendite, sentenze di arbitri, patti, attestazioni di debiti, atti di volontaria giurisdizione, atti di citazione, richieste di <i>ius liberorum</i> , procure, nomine di tutori e curatori, conferimenti di dote, azioni per <i>dolus, vis, metus</i> , le <i>bonorum possessiones, restitutiones in integrum, vindicationes</i> , locazioni, interdetti, <i>querelae</i> per testamento inofficioso e per immodica donazione, transazioni, <i>terminationes</i> , pegni e fiducie. Ogni transazione racchiusa in un atto privato rimanga valida a meno che non sia avvenuta <i>doli, metu</i> o <i>vi</i> . I		

				nomi dei consoli siano rimossi, ad eccezione di quelli orientali.		
C.Th. 8.5.54	26 Apr. 395	Dexter PPO	Milano	I permessi (di utilizzo del <i>cursus publicus</i>) offerti agli <i>inlustres</i> sono più onorifici che reali; i privati non possono utilizzare il <i>cursus publicus</i> a meno che gli imperatori abbiano garantito tale privilegio oppure se il viaggio sia diretto ad una visita imperiale. Chi contravverrà a questa legge sarà punito.		
C.Th. 15.14.10	26 Apr. 395	Eulogius CRP	Milano	Chi ha seguito gli ordini di Massimo e ricevuto fondi in perpetuo dai <i>rationales</i> e non dai <i>iudices ordinarii</i> , sia punito con la loro restituzione alla <i>res privata</i> .		
C.Th. 8.8.5	16 Mai. 395 15 Iun. 395 (S)	Dexter PPO	Milano	La riscossione di quanto dovuto alle <i>sacrae largitiones</i> e alla <i>res privata</i> , di competenza dei palatini, e alla arca prefettizia, di competenza degli <i>apparitores</i> del prefetto, deve essere gestita unicamente dal <i>rector provinciae</i> .		
C.Th. 11.30.53	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	Nomine fatte con petizioni e editti al di fuori dal consiglio municipale non siano valide; né è consentito presentare appelli sulla loro base se manca qualche	POST ALIA	C.I. 7.62.27 (B. 9.1.118)

				aspetto formale per la loro perfezione.		
C.Th. 12.1.141	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	Quanto è già stato stabilito in materia di incolato deve essere ritenuto in vigore.	Riferimenti a norme precedenti	
C.Th. 12.1.142	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	La regola in tema di <i>nominatio</i> non deve essere alterata dal fatto che in alcune votazioni non ci siano tutti gli iscritti alla lista municipale, essendo sufficienti i due terzi dei componenti del senato cittadino.	ET CETERA	C.I. 10.32.45 (Sch.B. 38.8.1)
C.Th. 12.1.143	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	La pratica fraudolenta secondo cui i decurioni non assolvano ai loro <i>munera</i> , sia fuggendo, sia entrando nelle <i>militiae</i> , deve cessare. Perciò, se essi non rientreranno entro cinque anni ai consigli municipali, la loro proprietà sia assegnata ai suddetti consigli per l'assolvimento dei <i>munera</i> e degli <i>onera</i> .	GEMINA 12.1.144	
C.Th. 12.1.144	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	La pratica fraudolenta secondo cui i decurioni non assolvano ai loro <i>munera</i> , sia fuggendo, sia entrando nelle <i>militiae</i> , deve cessare. Perciò, se essi non rientreranno entro cinque anni ai consigli municipali, la loro proprietà sia assegnata ai	GEMINA 12.1.143	

				suddetti consigli per l'assolvimento dei <i>munera</i> e degli <i>onera</i> .		
C.Th. 12.1.145	16 Mai. 395	Ennoius Proconsul Africae	Milano	I <i>sacerdotes</i> africani si riuniscano a Cartagine per l'organizzazione dei giochi, come già stabilito da Teodosio I.	Richiamo ad una legge di Teodosio I	
C.Th. 15.14.11	18 Mai. 395	Andromachus PU	Milano	Seguendo una disposizione di Teodosio I, tutti i componenti della <i>militia</i> possono essere perdonati. Coloro che sono stati nell'amministrazione imperiale durante l'usurpazione di Eugenio, o hanno ottenuto onori, o chi ha governato o riscosso le tasse, non subiscano l'infamia ma tornino al grado che avevano prima dell'usurpazione.	Richiamo ad una legge di Teodosio I Richiamo ad una legge di Onorio	
C.Th. 11.30.54	25 Mai. 395	Andromachus PU	Milano	Se la risposta ad una <i>consultatio</i> ritarda oltre l'anno, un'ammonizione da parte di una delle parti non pregiudicherà la causa. Le costituzioni precedenti che hanno intaccato la possibilità di rivolgersi alla corte imperiale con la perdita della causa, non hanno derogato al tempo concesso (un anno) per l'attesa della risposta.	Richiamo a C.Th. 11.30.34; C.Th. 11.30.47	

				Se le parti non attendono il tempo previsto, si applichino le costituzioni precedenti. Altrimenti, è consentito alle parti chiedere una risposta all'Imperatore.		
C.Th. 13.5.24	26 Mai. 395	Provinciali africani	Milano	Per evitare questioni legate alle tasse, si stabilisce che i <i>navicularii</i> siano esenti dal pagamento delle imposte quando risultino compiere transazioni per i propri interessi.		C.I. 4.61.6 (legge di Valentiniano e Valente) (B. 56.4.6)
C.Th. 7.12.3	4 Iun. 395 6 Iul. 395 (S)	Andromachus PU	Milano	Chi abbia ottenuto una licenza temporanea, non assuma nessun compito o sia coinvolto negli affari di qualcuno; in caso di ritardo nel rientro nella milizia, la trasgressione del beneficio accordato costi loro la confisca dei beni e la <i>deminutio</i> di stato, nonché il divieto di svolgere mansioni in provincia.	POST ALIA	
C.Th. 8.8.6	15 Iun. 395	Provinciali e proconsoli	Milano	Per facilitare le operazioni di riscossione delle tasse a carico degli <i>apparitores</i> degli <i>inlustres</i> ed evitare loro spostamenti eccessivi e ulteriori pericoli, il <i>rector</i> della provincia si assuma l'onere di gestione della riscossione.		C.I. 12.60.1

C.Th. 11.16.20	15 Iun. 395 14 Iun. 389 (S)	Messianus CRP	Milano	I terreni imperiali, concessi per enfiteusi o locazione, sono soggetti unicamente al canone ordinario, che poteva consistere in una <i>superindictio</i> , in una <i>commutatio</i> o nell'adempimento di <i>munera sordida</i> . Ciò era stato già disposto da precedenti imperatori. Se un <i>iudex</i> abbia contravvenuto tale regola, sappia che dovrà cinque libbre d'oro dalle sue personali sostanze e altre cinque saranno dovute dai membri del suo ufficio; cinque libbre d'oro siano dovute anche dai decurioni che non abbiano eseguito questi ordini.	Richiamo a precedenti leggi	
C.Th. 12.1.146	15 Iun. 395	Dexter PPO	Milano	La protezione di <i>potentes</i> non può comportare l'evasione dai <i>munera</i> cittadini. Contro la violazione della legge, una multa di cinque libbre d'oro per decurione e una libbra per membro di corporazione deve essere inflitta a tali uomini che, al contempo, devono rilasciare chi eventualmente abbiano nascosto.		
C.Th. 15.14.12	17 Iun. 395	Eusebius CSL	Milano	L'infamia che ha colpito alcuni durante l'usurpazione di Eugenio		

	18 Mai. 395 (S)			deve essere eliminata. Costoro tornino al loro titolo e status originario, verificato che nessuno si appropri di un <i>honor</i> superiore.		
C.Th. 15.1.32 (Brev. 15.1.2)	21 Iun. 395	Eusebius CSL	Milano	Le città e i villaggi non devono cadere in rovina con il passare del tempo; si assegna un terzo delle entrate provenienti dai fondi e di pertinenza delle città per lavori pubblici e il funzionamento delle terme.		C.I. 8.11.11 (B. 58.12.11)
C.Th. 15.1.33	5 Iul. 395	Vincentius	Milano	I provinciali non devono essere vessati da <i>superindictiones</i> né le opere pubbliche giacere in rovina per l'incuria e il tempo. I consigli municipali sappiano che possono trattenere fino a un terzo del canone pagato dai fondi alle città, come già stabilito da Valentiniano I.	Richiamo a C.Th. 15.1.18.	
C.Th. 2.12.6	6 Iul. 395	Andromachus PU	Milano	I componenti della <i>militia</i> non possono assumere processi o diventare procuratori per altri.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 8.8.7	14 Iul. 395	Andromachus PU	Milano	I compiti assegnati dall'imperatore a taluni soggetti, quali l' <i>apparitor</i> , l' <i>agens in rebus</i> , il palatino o il <i>compulsor</i> si intendono individuali e da interpretare restrittivamente.	ET CETERA	C.I. 12.60.2 (B. 56.17.53)

C.Th. 4.21.1 (Brev. 4.19.1)	27 Iul. 395	Petronius Vicarius Hispaniarum	Milano	In caso di morte della moglie e apertura della successione <i>ab intestato</i> , con l'esperimento dell'interdetto <i>quorum bonorum</i> il marito deve trasferire il possesso dei beni agli eredi <i>legitimi</i> . Resta impregiudicata la sua facoltà di intentare azioni contro la proprietà.	Riferimenti alla giurisprudenza e alla <i>lex naturae</i>	C.I. 8.2.3 (B. 40.9.5)
C.Th. 5.14.35	6 Aug. 395	Hadrianus CSL		Si garantisce un terzo di gettito delle entrate municipali per il restauro delle mura cittadine; invece, quanto riscosso dai <i>vectigalia publica</i> deve essere interamente devoluto all'erario.	Si rinnova C.Th. 15.1.32 (21 giugno 395)	C.I. 11.70.3
C.Th. 6.2.16	14 Sept. 395	Florentius (Florentinus) PU		L'oblazione aurea dei senatori deve essere pagata a Roma nonostante essi abbiano possedimenti in molte province; possono pagare in provincia i senatori che abbiano conservato i lari lontano da Roma; è compito dei <i>censuales</i> provinciali notificare l'avviso del pagamento ai senatori che si trovino in provincia.		
C.Th. 12.1.148	28 Sept. 395	Theodorus PPO	Milano	Nel caso di nomina di un <i>sacerdos</i> di una provincia, valga la regola per cui solo uomini di valore e con adeguate sostanze siano	GEMINA C.Th. 12.1.140	C.I. 10.32.46

	28 Sept. 397-399 (M) 20 Ian. 399 (S)			selezionati per l'assolvimento dei <i>munera</i> cittadini.		
C.Th. 8.18.7 (Brev. 8.9.4)	15 Oct. 395	Florentinus PU	Milano	Se i nonni o i bisnonni elargiscono ai nipoti o ai pronipoti qualcosa per testamento, fedecompresso, legato, codicillo, donazione o <i>ab intestato</i> , il padre mantenga la proprietà per il figlio o la figlia, e non gli sia concesso di vendere, donare, o lasciare il bene ad un terzo o ad impegnarlo; morto il padre, il bene spetti interamente al figlio e non sia rivendicabile dai <i>consortes</i> del padre. Non è ammesso interrogare l'imperatore su questa problematica.	ET CETERA	C.I. 6.60.2 (B. 45.4.2)
C.Th. 6.4.27	1 Nov. 395	Dexter PPO	Brixia	I questori e pretori, ovunque vivano, appena ricevuta la nomina, onorino i propri <i>munera</i> in base alla loro <i>dignitas</i> o nella misura che ritengano più opportuna.		
C.Th. 10.9.2	14 Nov. 395	Eulogius CRP	Milano	L'ottenimento di proprietà <i>caduca</i> o <i>vacantia</i> con oro e argento (un evento raro) comporta, innanzitutto, dopo l'allegazione		

				del beneficiario, che il fisco incorpori i beni mobili e immobili relativi alle proprietà (case, schiavi, animali, argento, oro, vestiti, denaro ecc.). Dopo che i beni sono stati inventariati e la lista è presentata all'imperatore, è sua facoltà concedere con un secondo precetto alcune liberalità, sentito il rapporto del <i>comes</i> stesso. La prima concessione, quindi, se non confermata dall'imperatore, non è valida.		
C.Th. 1.15.14	19 Dec. 395	Eusebius PPO	Roma?	Non ci devono essere frodi nella riscossione del tributo di grano africano; è compito del vicario l'esazione e il trasporto del grano.	-	-
C.Th. 11.1.24	21 Dec. 395 26 Dec. 395 (S)	Ennoius	Milano	Le corporazioni di Cartagine garantiscono le forniture in natura per le fabbriche tessili a dei prezzi esorbitanti. Per questo motivo, è compito di Ennoius stabilire dei prezzi equi.		
C.Th. 2.1.8 (Brev. 2.1.8)	25 Dec. 395 6 Ian. 395 (S)	Pasifilius ?	Milano	In caso di processi per crimini minori (es. schiavo fuggitivo, furto manifesto o non manifesto), per la concessione di interdetti, anche senza previa compilazione dell' <i>inscriptio</i> , e per l'abigeato, la	-	CI 8.4.8 (B. 50.3.56) C.I. 9.37.1 (B. 60.25.5)

				competenza è per Pasifilius solo in quei casi in cui l' <i>inscriptio</i> dimostri la gravosità e severità del crimine. Una sanzione di cinque libbre d'oro è prevista per chi non abbia rispettato la legge.		C.I. 9.2.16 (B. 60.33.29)
C.Th. 12.1.149	26 Dec. 395	Ennoius		Molto spesso i decurioni, per sfuggire al loro stato e ai loro compiti, assumono i compiti dei <i>navicularii</i> . Ciò è ammesso ma essi sappiano che non ci si può liberare dall'onere, in caso di un eredità.		C.I. 6.30.16 (B. 35.14.105)
C.Th. 13.5.25	26 Dec. 395	Ennoius	Milano	Nel caso in cui la legislazione di Teodosio I non abbia disciplinato aspetti legati ai <i>navicularii</i> e ai decurioni, è necessario ora emettere una sanzione.	Riferimento a una legge di Teodosio I C.Th. 13.5.19?	

1.3. Il 396

Arcadio III et Honorio III AA. conss.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 13.11.6	14 Febr. 396 14 Febr. 394 (M)	Heros		Gli atti compiuti da Stratone devono essere annullati. Egli ha disturbato, con il pretesto di una		

	14 Febr. 394 (S)			<i>peraequatio</i>, i possessori di terreni enfiteutici e non era tenuto a farlo. Il vero responsabile ripristini le proprietà ai precedenti <i>possessores</i>. In caso di nuovi <i>possessores</i> egli imponga una completa esazione dei tributi che erano stati sospesi o diminuiti da Stratone. Se, poi, può essere incamerato un <i>quid pluris</i> da terreni fertili, ciò sia accolto con favore, ma la priorità rimanga la <i>subsignatio</i>, obbligo principale in questi contratti.		
C.Th. 8.5.55	18 Feb. 396	Florentinus PU	Milano	Il prefetto cittadino ha garantito due permessi per l'utilizzo dei cavalli; l'imperatore ne concede l'utilizzo ma vieta che permessi futuri vengano chiesti.		
C.Th. 13.11.7	19 Mart. 396	Hilarianus	Milano	La <i>peraequatio</i> è un onere necessario per tutti; perciò, chiunque sia stato nominato <i>peraequator</i> non può rifiutarsi con il pretesto di rescritti e privilegi, dal momento che gli interessi di <i>iudices ordinarii</i> devono essere assunti da uomini idonei.		
C.Th. 13.11.8	29 Mart. 396	Eusebius PPO	Milano	Se i <i>peraequatores</i> e i <i>discussores</i> elencati all'imperatore siano incorsi in casi di negligenza o		C.I. 11.58.6 (B. 56.14.6)

				corruzione, perdano il loro titolo e paghino il quadruplo dei loro salari e di quanto eventualmente sottratto.		
C.Th. 7.21.3	18 Apr. 396	Florentinus PU	Milano	Chiunque abbia meritato la posizione di <i>protector</i> o <i>domesticus</i> sappia che potrà mantenere la posizione a patto che i decurioni (tra questi) non fuggano dalla curia cittadina né facciano ciò i <i>collegiati</i> ; i <i>negotiatores</i> non siano esenti dal pagamento in oro della somma stabilita perché impegnati nel servizio militare; per nessuno ci sia la possibilità di scampare ai doveri che lo stato o il diritto impongano. I loro figli non siano parimenti esentati dai doveri loro attribuiti. Invece, i veterani che abbiano meritato il congedo o che siano malati, godano del privilegio.		
C.Th. 7.18.9	26 Apr. 396	Popolo	Milano	Chi sia venuto a conoscenza che un disertore è rifugiato in un proprio possedimento, lo presenti ai soggetti preposti alla ricerca degli stessi o al governatore provinciale per ottenere il perdono per il suo comportamento. Dopo		

				che siano trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione in ogni città, il disertore venga portato alla luce e il protettore sia punito alternativamente con il versamento di due libbre d'oro per ogni disertore o con la fornitura di due reclute. La stessa duplice sanzione valga anche per le reclute che, ancora prima di essere associate nella milizia, spesso tornano nei loro luoghi d'origine, e per chi sia appena entrato nelle <i>matriculae</i> militari. Chi sia stato esentato per motivi di salute o di merito sia immune da questo provvedimento anche se il beneficio sia stato concesso durante l'usurpazione di Eugenio. In caso di uno schiavo ricondotto al suo padrone, egli non dovrà essere sottoposto a questa legge.		
C.Th. 12.151 (Brev. 12.1.8)	7 Mai. 396	Petronius Vicarius Africae	Milano	Gli atti municipali devono essere redatti in presenza di tre decurioni, oltre al magistrato e al <i>exceptor</i> cittadini, e questo sia il numero stabilito per il futuro.		
C.Th. 11.30.55	19 Mai. 396	Messalla PPO	Milano	Quando nelle cause civili non manca nessuna formalità, le		

	19 Mai 399/400 (M) 19 Mai. 399 (S)			allegazioni sono state raccolte e le parti sono state sentite, non è consentito inviare la causa all'Imperatore per ritardarne l'esito. L'invio della causa all'Imperatore dovrà essere sempre valutato con circospezione da parte del <i>iudex</i> .		
C.Th. 7.4.22	30 Mai. 396	Hilarius PPO	Milano	Quando i contingenti militari (sia <i>comitatenses</i> sia <i>palatini</i>) presentano ai provinciali delle richieste di denaro o di assolvimento di <i>munera</i> , essi non siano ascoltati se chiedono pagamenti superiori a quanto stabilito da Valentiniano giacché risulta ingiusto che i <i>possessores</i> siano vessati arbitrariamente; perciò, il prezzo deve essere sempre dichiarato prima di ogni <i>delegatio</i> .	Riferimento ad una costituzione di Valentiniano I (forse C.Th. 7.4.10)	
C.Th. 7.4.23	16 Iun. 396	Hilarius PPO		I provinciali devono essere tutelati; perciò spetta al prefetto inviare istruzioni tramite <i>virii illustres</i> ai contingenti militari affinché sappiano che il fieno per gli animali debba essere raccolto dal quindicesimo anno dell' <i>indictio</i> (come stabilito da Valentiniano) e	Richiamo ad un provvedimento di Valentiniano, ignoto.	C.I. 12.37.8

				che il fieno non debba essere conferito in città.		
C.Th. 14.3.19	9 Iul. 396	Eusebius PPO	Milano	I <i>pistores</i> di Roma hanno abbandonato l'antico <i>munus</i> e lasciato i propri fondi e <i>praedia</i> , ora svolgono altre attività. Si prevede, quindi, l'invio di un uomo idoneo a svolgere un'inchiesta su questi fondi legati alla corporazione e affidare questi in perpetuo a persone responsabili affinché paghino gli affitti e gli emolumenti stabiliti originariamente a carico dei <i>pistores</i> .		
C.Th. 11.36.32	10 Aug. 396	Apollodorus CRP	Milano	Le necessità pubbliche e dell'erario imperiale richiedono che non ci siano ritardi nei pagamenti dovuti dai debitori. Gli appelli di coloro che sono stati condannati e di coloro che sono riconosciuti essere debitori pubblici non siano ammessi.		C.I. 7.65.8 (B. 9.1.149)
C.Th. 4.22.4 (Brev. 4.20.4)	18 Dec. 396 18 Dec. 397 (S)	Arrianus Consularis Liguria	Milano	In caso di soggetti assenti, i loro beni non possono essere sottratti da altri; perciò si garantisce anche a schiavi, liberti, amici e parenti il recupero anche momentaneo del bene. Il <i>iudex</i> , nel proteggere l'interesse degli assenti, provveda	Riferimento ad una legge precedente (C.Th. 4.22.1).	

				al ripristino della situazione precedente senza alcun rinvio dei termini. Lo stesso valga in favore di soggetti assenti perché impegnati nella <i>militia</i> .		
C.Th. 13.5.26	23 Dec. 396	Eusebius PPO	Milano	I <i>navicularii</i> tendono ad ottenere profitti personali dai carichi che trasportano, abusando dei benefici già garantiti loro da Costantino, che concedeva la presentazione delle ricevute di questi prodotti dopo due anni dal giorno di ricevimento. Ora, il termine è ridotto ad un anno e devono essere presentate ricevute con il giorno di consegna. Nel caso di avversità e di tempo sfavorevole, il termine per presentare le ricevute è di due anni, ma il trasporto deve essere comunque avvenuto in un anno. Il provvedimento, con la riduzione del periodo di tempo per il trasporto dei carichi ad un anno deve essere reso noto a tutti i <i>navicularii</i>.	Riferimento ad una legge di Costantino, ignota.	C.I. 11.2.2
C.Th. 11.14.2	27 Dec. 396	Florentinus PU	Milano	Non si può ottenere nessun bene dai magazzini cittadini prima che il pagamento del canone sia		

				assolto; l'ufficio della prefettura cittadina sappia che verrà punito con una multa di dieci libbre d'oro in caso di violazione del decreto.		
C.Th. 11.21.2	28 Dec. 396	Hilarius	Milano	Per i provinciali venticinque libbre di bronzo equivalgono ad un solido.		C.I. 10.29.1

1.4. Il 397

Caesario et Attico cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.I. 7.45.12	9 Ian. 397	Iulianus Proconsul Africae	Milano	I <i>iudices</i> possono pronunciare sentenze sia in latino sia in greco.		
C.Th. 11.16.21	31 Ian. 397	Theodorus PPO	Milano	I privilegi ottenuti dalla Chiesa per mano imperiale rimangano inviolati. Inoltre, sia rafforzato l'esenzione per il vescovo di Roma dai <i>munera extraordinaria</i> e <i>sordida</i> .	ET CETERA	
C.Th. 16.2.30	31 Ian. 397	Theodorus PPO	Milano	Si confermano i privilegi già garantiti in passato. E' proibito, sotto minaccia, che si riduca quanto già concesso alla Chiesa e ai suoi servitori.	POST ALIA GEMINA C.Th. 11.16.22	

C.I. 4.40.3	13 Febr. 397 15 Apr. 397 (S)	Senato e popolo		Chi venda o compri in spiagge diverse il canone frumentario sappia che subirà la pena capitale e che i contratti in pubblica frode saranno condannati.		
C.Th. 14.4.7	15 Febr. 397	Florentinus PU	Milano	Gli eredi dei <i>suarii</i> , i loro patrimoni e quelli dei figli (anche emancipati), siano requisiti affinché, in caso di controversie su beni o persone, essi siano da considerarsi vincolati per proprietà e non per successione. I <i>suarii</i> sappiano di non poter ottenere eredità da persone appartenenti a diverse corporazioni, specialmente per beni lontani da quelli posseduti e inidonei all'assolvimento degli oneri pubblici.		
C.Th. 12.5.3	17 Mart. 397	Probinus Proconsul Africae	Milano	Nessun <i>arbiter</i> deve costringere un decurione a compiere nuovamente <i>munera</i> già sostenuti a favore della propria città; al contrario, questi devono essere assunti da chi non abbia ancora provveduto ad onorare la città con l'assolvimento dei <i>munera</i> .		C.I. 10.32.52

C.Th. 14.2.3	18 Mart. 397	Florentinus PU	Milano	In onore di Roma, i privilegi garantiti ai <i>corporati</i> siano da mantenersi validi.	ET CETERA	C.I. 11.15.1 (legge di Valentiniano)
C.Th. 14.10.2	7 Apr. 397 6 Iun. 399 (S)	Popolo	Roma Foro Divi Traiani	Non è permesso indossare stivali e pantaloni in città. Se qualcuno osi contravvenire questa sanzione, attraverso una sentenza del Prefetto, sia privato dei suoi beni ed esiliato in perpetuo.	ET CETERA	
C.Th. 14.11.1	7 Apr. 397 6 Iun. 399 (S)	Popolo	Roma	Non è permesso rientrare a Roma per i membri della <i>militia</i> , palatini e altri componenti minori ad eccezione di chi sia stato incaricato di qualche compito o <i>munus</i> . Se qualcuno contravvenga l'editto, sia punito con la deportazione.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 14.14.1	7 Apr. 397 6 Iun. 399 (S)	Popolo	Roma	Se qualcuno ha locato un tugurio o una casa nel Campo Marzio, sia, per decreto del prefetto, privato di tutti i suoi beni e esiliato in perpetuo.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 15.12.3	7 Apr. 397 6 Iun. 399 (S)	Popolo	Roma	Chi sia passato da una scuola gladiatoria al servizio di un senatore, deve essere esiliato.	POST ALIA	
C.Th. 6.2.17	15 Apr. 397	Senato e popolo	Milano	I <i>censuales</i> siano esenti dalla riscossione della gleba senatoria ma sovrintendano al controllo della <i>instructio</i> .	POST ALIA	

C.Th. 6.2.18	15 Apr. 397	Senato popolo	e	Milano	La vendita del patrimonio di un senatore fatta per qualunque motivo non sia valida se non sia provata da atti registrati in archivi provinciali.	POST ALIA	
C.Th. 6.4.31	15 Apr. 397	Senato popolo	e	Milano	Nessun rescritto imperiale può esimere dall'organizzazione dei giochi; l'ordine delle designazioni deve essere mantenuto	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 12.6.24	15 Apr. 397	Senato popolo	e	Milano	I <i>susceptores</i> e i <i>praepositi</i> ai depositi annonari devono annualmente rendicontare le spese e i pagamenti al vicario e al prefetto dell'annona; in caso di giudizio positivo del loro operato, possono rimanere in carica per altri cinque anni.	POST ALIA/ ET CETERA	
C.Th. 13.5.27	15 Apr. 397	Senato popolo	e	Milano	Deve essere garantito a Roma un terzo del canone urbano già all'inizio della navigazione. La manutenzione delle imbarcazioni per vetustà o incuria è onere della prefettura del pretorio, che potrà attingere da chi abbia ottenuto un <i>praedium naviculariorum</i> , in misura proporzionale alle dimensioni del suo possedimento.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 13.9.5	15 Apr. 397	Senato popolo	e	Milano	In caso di condizioni metereologiche e sorte avversa, il prefetto dell'annona e il vicario	POST ALIA	

				della città convochino i <i>navicularii</i> , che a causa di un naufragio non sono riusciti a completare la spedizione, per ottenere le prove della veridicità dell'accaduto, anche in relazione ad eventuali diminuzioni del carico e puniscano eventuali ritardi e comportamenti negligenti.		
C.Th. 14.15.3	15 Apr. 397	Senato	Milano	(si rivolge ai Senatori) Dal momento che gli interessi dei senatori e del popolo sono una priorità per l'imperatore, si stabilisce che qualunque remissione dall'ordinaria fornitura di grano e olio, ottenuta per privilegio imperiale, deve essere invalidata. Nessuno osi toccare il grano accantonato per Roma nell'eventualità che rimanga in Africa per caso o per qualche valido motivo, né manomettere il carico diretto in città o destinarlo altrove.	ET CETERA	C.I. 11.23.2 (B. 54.24.1)
C.Th. 4.6.5	28 Apr. 397	Petronius Vicarius Hispaniarum	Milano	I <i>filii naturales</i> non abbiano capacità patrimoniali e i loro beni siano devoluti al fisco in quanto <i>caduci</i> .	Richiamo a leggi di Costantino (C.Th. 4.6.2-3) e di Teodosio I	

C.Th. 14.7.1 (Brev. 14.1.1)	24 Mai. 397	Gracchus Consularis Campaniae	Milano	I <i>iudices</i> competenti riconducano ai collegi di appartenenza coloro che ne sono fuggiti insieme ai loro beni; nel caso della mancanza di beni, non siano trattiene nel loro luogo di nascita. Per quanto riguarda i figli, i nati da un matrimonio tra persone di diverso stato, seguano la madre; se è un matrimonio <i>iustum</i> , i figli siano liberi e seguano il padre.		
C.Th. 11.16.22	12 Iun. 397 31 Ian. 397 (S)	Theodorus PPO	Milano	La Chiesa deve mantenere i benefici fiscali ottenuti in relazione ai <i>munera sordida</i> e <i>extraordinaria</i> . Ciò che è stato ottenuto per il rispetto della fede deve essere mantenuto in conformità a leggi antiche e chi serva la Chiesa sappia di godere di speciali benefici concessi all'imperatore.	Richiamo a generiche leggi precedenti.	
C.Th. 7.13.12	17 Iun. 397	Hyperechius CRP	Milano	Si impone un reclutamento rapido e generale, in tutte le province, per l'esercito; anche il patrimonio imperiale non sia esente dalla fornitura.		
C.Th. 6.26.11	5 Iul. 397	Hadrianus MO	Milano	Ogni anno coloro che abbiano tenuto per un anno la posizione di <i>proximi</i> lascino il posto a coloro che seguono nella lista. Tuttavia,	Richiamo a C.Th. 6.26. 14 e a generiche leggi di altri imperatori	

				anche per i <i>proximi</i> ritirati dal servizio deve essere garantita la posizione di <i>vicarii</i> con i relativi privilegi. Il giorno del conferimento della <i>proximitas</i> e della <i>comitiva</i> deve coincidere con il compleanno dell'imperatore.		
C.I. 3.23.1	21 Iul. 397 21 Dec. 397 (S)	Florentinus PU	Milano	Se qualcuno, vincolato a una curia, un ufficio o un collegio, sia fuggito e venga catturato nella provincia in cui è fuggito, sia catturato e condotto dal <i>iudex</i> provinciale; se giudicato colpevole, venga ricondotto da coloro che egli ha abbandonato.		
C.Th. 7.13.13	24 Sept. 397	Theodorus PPO	Padova	Ai senatori che lo richiedono, per clemenza, è concesso di pagare denaro anziché fornire reclute: il senatore può dare uomini adatti ai doveri militari o pagare venticinque solidi per ogni recluta, dopo aver calcolato le spese per cibo e vestiario. Se i senatori preferiscono il pagamento aureo, essi lo consegnino in un'unica soluzione all'erario.		
C.Th. 7.13.14	12 Nov. 397	Minervius CRP		Lo splendore di Roma ha inorgoglito il senato che reclama la reverenza imperiale. Perciò, sarà		

				possibile un pagamento monetario anziché fornire una recluta. Questa disposizione valga anche per la <i>res privata</i> e i suoi fondi concessi in perpetuo.		
C.Th. 10.1.14	17 Dec. 397 17 Mai. 397 (S)	Hperechius CRP	Milano	Molto oro e argento non è stato consegnato all'erario. Per evitare questa pratica e procedere al conteggio del maltolto con le ricevute e delle spese, nulla venga prelevato dalla <i>conlatio</i> .		
C.Th. 4.22.5 (Brev. 4.20.5)	18 Dec. 397	Petronius Vicarius Hispaniarum	Milano	Né un rescritto imperiale, né un provvedimento giudiziale possono permettere di interrompere il possesso in assenza del proprietario del bene; eventuali vizi nella produzione del titolo sono trasferiti anche al successore.		C.I. 7.32.11 (B. 50.2.62) C.I. 8.5.2 (B. 50.3.61)
C.I. 3.13.5	18 Dec. 397	Vicentius PPO Galliarum	Milano	Nelle cause criminali, si deve seguire il foro del convenuto; chi intenta l'azione, civile o criminale, a meno che non vi sia un rescritto imperiale a disporlo, innanzi un giudice erroneo o chieda un aiuto militare, se attore, perderà la causa, se convenuto, si considererà condannato. Si prevede la pena di morte per i tribuni e i vicari che		

				abbiano provveduto a fornire aiuto personale o milizie.		
C.Th. 6.14.2	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Non è permesso ad un membro della <i>militia</i> (il primo ordine) essere richiamato presso la curia a meno che non si provi i meriti e i frutti delle sue mansioni precedenti; se queste prove vengono ottenute fraudolentemente, esse non siano valide. E' proibito il richiamo alla curia anche per chi abbia ottenuto con premi il secondo ordine della <i>comitiva</i> .	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 8.7.19	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Se gli <i>apparitores</i> di un <i>iudex</i> , (da includersi anche quelli di un prefetto) passino illegittimamente agli uffici palatini o militari, il <i>iudex</i> può ricondurli al loro stato inferiore con la funzione di <i>mancipes</i> del <i>cursus publicus</i> . Per la loro successione, anche se i padri siano fuggiti al servizio pubblico, i figli ne siano vincolati, come accade per i decurioni.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 10.32.48
C.Th. 12.1.153	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Nonostante precedenti leggi abbiano garantito ai decurioni che siano stati <i>domestici</i> o <i>protectores</i> alcuni onori, essi siano comunque	Riferimento a normativa precedente C.Th. 7.21.3?	

				tenuti, pur mantenendo il titolo acquisito, all'assolvimento dei propri <i>munera</i> , siano essi <i>sordida</i> o <i>minima</i> e siano sottoposti a <i>verberatio</i> .		
C.Th. 12.1.154	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Se un decurione abbia preferito il servizio palatino o quello militare ai suoi doveri cittadini, egli non abbia la facoltà di allontanarsene per qualche privilegio, per crediti o per meriti; il consiglio municipale lo trattenga e si garantisca l'aspettativa del vincolo perpetuo tra il decurione e i suoi doveri.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 12.1.155	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Coloro che hanno ricevuto la dignità senatoria o che hanno ricoperto la prima <i>comitiva</i> mantengano i titoli se hanno prima svolto i doveri decurionali. La norma non deve estendersi ai figli e ai successori, che devono essere tenuti, a meno che non abbiano raggiunto pari <i>dignitas</i> o il padre sia un senatore al momento della loro nascita. L'esenzione per i figli degli <i>inlustres</i> sia valida se quelli non abbiano disonorato i padri.	POST ALIA/ET CETERA	

				Se coloro che hanno raggiunto queste cariche non abbiano ancora completato gli oneri cittadini, possa un sostituto, il cui status legale non può essere oggetto di questioni, compiere per loro detti oneri.		
C.Th. 12.1.156	21 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Tutti gli ordini, collegi e centurioni sappiano di essere tenuti all'assolvimento dei <i>munera</i> e che nessuna lettera <i>testimonialis</i> potrà garantire loro esenzioni.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 1.11.1	23 Dec. 397	Minervius CRP	Milano	Mantenimento delle fideiussioni e delle promesse nei contratti di locazione dei <i>possessores</i> . La riscossione di tutti i possedimenti della <i>res privata</i> spettino ai <i>palatini</i> e ai <i>rationales</i> . Nessun'imposta sia di pertinenza dei <i>iudices ordinarii</i> , che devono recuperare, a loro discapito, le tasse dovute dai conduttori e non pagate.	-	C.I. 1.33.2 (B. 6.1.106)
C.Th. 6.2.20	26 Dec. 397	Florentinus PU	Milano	Vista la sua frequente violazione, alla disposizione che prevedeva il pagamento da parte dei senatori della <i>gleba</i> a Roma o in provincia provvedano anche i <i>iudices ordinarii</i> .	Richiamo a C.Th. 6.2.16	

1.5. Il 398

Honorio A. IIII et Eutychiano cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 15.1.37	1 Ian. 398 27 Dec. 398 (S)	Theodorus PPO	Milano	Nessun <i>iudex</i> osi dare avvio ad una nuova opera pubblica senza consultarsi prima con l'imperatore, né osi togliere ornamenti preziosi (bronzii o marmorei) legati ad una città e trasferirli altrove senza avere prima chiesto il permesso al prefetto del pretorio. Si applichi al contravventore una multa di tre libbre d'oro. La stessa sanzione valga per i consigli cittadini se abbiano fallito nel mantenere gli ornamenti nei rispettivi luoghi. I <i>iudices</i> provinciali, tuttavia, possono costruire a loro discrezione, magazzini pubblici e stalle.		C.I. 8.11.13 (B. 58.12. not.)
C.Th. 1.5.11	11 Feb. 398	Vincentius PPO	Milano	I <i>possessores</i> che, dopo aver ricevuto tre avvisi di pagamento, non abbiamo saldato i propri debiti,	-	-

				sono tenuti al doppio del pagamento.		
C.Th. 8.5.58	18 Febr. 398	Vincentius PPO	Milano	Dieci libbre d'argento siano comminate a chi corrompa o sottragga un mulattiere dalla sua <i>mutatio</i> . Non è permesso di sostituire i mulattieri con la scusa dell'età o della malattia. Il <i>iudex</i> che abbia liberato uno schiavo pubblico sia punito con una libbra d'oro per ciascun uomo e lo stesso valga per il suo ufficio, se ha taciuto il fatto. Per il passato, invece, se dovesse trovare un mulattiere, anche vecchio o malato, lontano dalla sua <i>mutatio</i> , lo si riconduca là.		C.I. 12.50.17
C.Th. 7.14.1	19 Feb. 398 18 Feb. 398 (S)	Vincentius PPO	Milano	I <i>burgarii</i> godano dello stato attribuito ai mulattieri e chi osi ospitare o sobillare questi sia punito nello stesso modo previsto per i mulattieri, in Spagna ma anche altrove. Ancora, valga la stessa misura per chi corrompa o ospiti gli schiavi assegnati alle fabbriche tessili imperiali e le loro mogli e figli, o che riceva il loro peculio o i loro beni.	POST ALIA Riferimento ad una legge di Onorio ignota	

C.Th. 9.39.3 (Brev. 9.29.3)	13 Mart. 398	Victorius Proconsul Africae	Milano	Persone innocenti non possono essere turbate da false accuse criminali. I calunniatori subiscano la severità della legge.		
C.Th. 6.2.21	29 Mart. 398	Felix PU	Milano	La <i>gleba</i> inerisce i terreni, non le persone. Il pagamento spetta a chi ottenga un arricchimento della terra su cui la tassa grava; una volta che sia stato fissato il quantum dovuto, non è valido un eventuale trasferimento di proprietà. Gli abitanti delle province spagnole godono di alcuni privilegi fiscali che, però, presto verranno meno.		
C.Th. 14.15.4	12 Apr. 398	Theodorus PPO	Milano	Cinque libbre d'oro devono essere versate da coloro che chiedano i rifornimenti d'acqua dovuti ai mulini che hanno fornito cibo in abbondanza a Roma, se non desistano dalle loro richieste. La stessa sanzione deve essere imposta all'ufficio dell'annona e agli <i>apparitores</i> che acconsentano alla presentazione di queste richieste. La stessa pena deve essere inflitta a chi rivendichi come un bene privato le riserve di grano dai magazzini pubblici statali e dagli		

				<i>horrea</i> che sono a Roma e nel porto e sotto il controllo dei <i>pistores</i> .		
C.Th. 14.19.1	12 Apr. 398	Theodorus PPO	Milano	Il prezzo del pane ostiense e quello fiscale deve essere di un nummo. Non sia consentita alcuna supplica per ottenere un rescritto che ne abbassi il prezzo; chi si sia rivolto all'imperatore sia tenuto al pagamento di due libbre d'oro.		
C.Th. 14.3.20	25 Apr. 398	Theodorus PPO	Milano	Se un soggetto viene assegnato all'ordine dei <i>pistores</i> con una sentenza di un <i>iudex</i> e tenti di fuggire attraverso un rescritto o una <i>supplicatio</i> all'imperatore, sia tenuto alla multa di cinque libbre d'oro. Se egli sia riuscito a ottenere un simile privilegio dall'imperatore, il giudice che sulla base di questo ha giudicato sia tenuto alla medesima sanzione; lo stesso valga per il suo ufficio, che ha avallato tale richiesta.		
C.Th. 16.2.31	25 Apr. 398 13 Ian. 409 (M) 15 Ian. 409 (S)	Theodorus PPO	Milano	Se qualcuno entri in Chiesa e oltraggi i chierici, i ministri o il culto stesso, i loro nomi siano resi noti alle autorità con lettere dei concili e dei magistrati cittadini e dai resoconti dei <i>stationarii</i> . Se l'offesa è stata perpetrata da molti,		C.I. 1.3.10

				tramite la confessione di alcuni si ottenga il nome di tutti. Il <i>moderator</i> della provincia sappia che l'oltraggio ai soggetti citati è punito con la pena capitale. Egli non attenda che il vescovo avochi a se la causa, per evitare un eventuale perdono. Questi devono essere considerati crimini pubblici e chiunque può perseguire i colpevoli. In caso sia impossibile condurre in tribunale tutti i criminali neanche con l'aiuto dei consigli cittadini e dei <i>possessores</i> o per la difficoltà dei luoghi, i <i>iudices</i> africani inviino lettere al <i>comes</i> africano per ottenere l'invio di <i>apparitores</i> militari.		
C.Th. 10.5.1	29 Apr. 398 29 Apr. 396 (S)	Eulogius CRP	Milano	Trova conferma la disposizione di Valentiniano I in riferimento alle terre della <i>res privata</i> : i <i>comites consistoriani</i> possono non dare fideiussori nel prendere possesso delle terre; anche Graziano ha confermato questa norma.	Riferimenti a leggi di Valentiniano I (C.Th. 5.15.5?) e Graziano	
C.Th. 1.12.6	21 Mai. 398	Victorius Proconsul Africae	Milano	Si assegnano all'ufficio del proconsole 400 <i>apparitores</i> , da selezionare tra coloro che non sono	-	C.I. 12.55.2

		Dominator Vicarius Africae		richiesti dai propri municipi. Si prevede una sanzione di cinque libbre d'oro per i <i>iudices</i> negligenti e dieci per l' <i>officium</i> . Se qualcuno si sia inserito nell'ufficio inopinatamente, sia ricondotto al proprio municipio. Tuttavia, se la suddetta persona non appartiene a nessun municipio o corporazione, questa può rimanere al servizio del proconsole.		
C.Th. 1.11.2	24 Mai. 398	Firminus CSL	Milano	Abrogazione di precedenti provvedimenti: il primo vietava ai <i>iudices ordinarii</i> di convocare i conduttori delle terre imperiali con il conseguente trasferimento della competenza per il pagamento delle imposte ai <i>rationales</i> della <i>res privata</i> ; il secondo impediva ai <i>iudices</i> di convocare chi avesse commesso un crimine nelle suddette terre.	Riferimento ad un provvedimento di Valentiniano II	C.I. 11.74.2
C.Th. 2.1.11 (Brev. 2.1.11)	24 Mai. 398	Theodorus PPO	Milano	Il <i>rector provinciae</i> ha la facoltà di condurre i colpevoli di crimini nelle terre imperiali senza attendere gli <i>actores</i> . Il colpevole sia portato in tribunale davanti al <i>iudex ordinarius</i> per evitare eventuali collusioni con l' <i>actor</i> .	POST ALIA	-

C.Th. 11.19.4	24 Mai. 398	Firminus CSL	Milano	Chi ha terre imperiali o enfiteutiche o proprietà della <i>res privata</i> a titolo enfiteutico così come i sottoposti delle terre imperiali spesso non pagano la metà della tassa straordinaria dovuta per la protezione del confine retico. E' compito dei <i>rationales</i> far rispettare le leggi poste da Valentiniano sul punto	POST ALIA Richiamo ad alcune leggi di Valentiniano (C.Th. 5.15.15, 7.7.2, 1.11.2).	
C.I. 10.19.6	25 Mai. 398 24 Mai. 398 (S)	Theodorus PPO	Milano	Nei debiti con il Fisco, cioè quelliannonari, gli altri che riguardano la prefettura e quelli riscossi dai <i>rationales</i> , i <i>rectores</i> provinciali siano costretti ad esigerli.		
C.Th. 1.7.3	13 Sept. 398	Stilicho MM	Milano	I <i>principes</i> e i <i>numerarii</i> del <i>comes per Africam</i> siano nominati dal <i>magister militum</i> e ogni anno deve essere relazionata la loro attività.	-	-
C.Th. 12.1.157	13 Sept. 398 13 Feb. 398 (M) 13 Sept. 398 (S)	Theodorus PPO	Milano	Chiunque sia obbligato in un consiglio cittadino, indipendentemente dalla sua religione, sia tenuto all'assolvimento dei doveri correlati.	GEMINA C.Th. 12.1.158	C.I. 10.32.49
C.Th. 12.1.158	13 Sept. 398 13 Feb. 398 (M)	Theodorus PPO	Milano	Dal momento che alcuni Ebrei inseriti nei senati cittadini si rifiutano di assolvere i propri <i>munera</i> adducendo come pretesto	Richiamo a C.Th. 16.8.13 GEMINA C.Th. 12.1.157	

	13 Sept. 398 (S)			una legge orientale, si sancisce che questa legge non sia vincolante per l'Occidente e tutti coloro che per legge sono tenuti all'assolvimento di certi doveri, lo facciano a prescindere dalla loro religione.		
C.Th. 7.22.12	26 Sept. 398	Stilicho Comes et Magister utriusque militiae	Milano	I figli dei veterani che hanno assunto varie posizioni negli <i>officia</i> sono esentati dalla fornitura di reclute; tuttavia, dopo questo editto, sia proibito ai figli di veterani assumere cariche civili.		
C.Th. 10.2.2	27 Oct. 398 1 Nov. 398 (S)	Firminus CSL	Milano	Per evitare che gli edifici che appartengono al patrimonio imperiale in molte città cadano in rovina, si organizzino aste e si vendano. I palatini più fedeli vi partecipino. E' compito del <i>comes sacrarum largitionum</i> verificare attraverso i <i>iudices ordinarii</i> che essi siano venduti ad un prezzo equo.		
C.Th. 10.10.22	27 Oct. 398	Firminus CSL	Milano	Rinnovando i provvedimenti di Teodosio, cinquanta libbre d'oro siano richieste dall'ufficio palatino se esso permetta l'ottenimento di rescritti imperiali prima che il delatore sia stato condotto in giudizio.		

C.I. 1.24.1	21 Dec. 398	Theodorus PPO	Milano	Se un <i>iudex</i> ha ricevuto bronzo, argento o statue senza una disposizione imperiale, sia tenuto a restituire il quadruplo di quanto ottenuto, allontanato dal ruolo, e subisca l'infamia.		

1.6. Il 399

Theodoro V.C. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 16.10.15	29 Ian. 399 29 Aug. 399 (S)	Macrobius Vicarius Hispaniarum Proclianus Vicarius quinque provinciarum	Ravenna	Come sono stati proibiti i sacrifici, i monumenti delle opere pubbliche devono essere preservati. Chi li distrugga, non abbia alcun rescritto per difendersi. Eventuali documenti e <i>evectiones</i> siano requisiti e consegnati all'imperatore. Chi ha concesso l'utilizzo del <i>cursus</i> sia multato con due libbre d'oro.		C.I. 1.11.3 (B. 1.1.13)
C.Th. 13.5.28	16 Febr. 399	Messalla PPO	Milano	Chi è soggetto ai <i>munera</i> propri dei <i>navicularii</i> deve occuparsi anche della costruzione di navi idonee ai carichi stabiliti dalla legge. In caso contrario, la loro proprietà verrà confiscata.	POST ALIA	

C.Th. 13.6.8	16 Febr. 399	Messalla PPO	Milano	Se qualcuno abbia ottenuto dei <i>praedia</i> da <i>navicularii</i> e per questo gravati dal relativo <i>munus</i> , egli sarà tenuto ai relativi oneri sulla base del valore del <i>praedium</i> , come tradizionalmente stabilito. I compratori non pensino di aver acquisito il <i>praedium</i> ma che l'onere sia rimasto in capo al venditore; al contrario, in caso di trasferimento ad una persona irresponsabile, il venditore sia comunque tenuto all'adempimento dei <i>munera</i> in previsione dei possibili danni fiscali che un compratore non idoneo recherebbe.	ET CETERA	C.I. 11.3.3
C.Th. 6.27.11	16 Mart. 399	Theodorus PPO	Milano	La nomina ad <i>agens in rebus</i> deve essere solo di provenienza imperiale e non può essere revocata da nessuno		
C.Th. 12.6.25	18 Mart. 399	Firminus CRP	Milano	L'ufficio palatino deve garantire che nessuno rifiuti il <i>munus</i> di <i>susceptor</i> o <i>praepositus</i> prima che i <i>susceptores</i> precedenti abbiano rendicontato le loro proprietà. Eventuali rescritti imperiali che abbiano comportato un danneggiamento dell'erario non siano validi.	Richiamo ad una legge di Graziano	

C.Th. 13.11.10	5 Apr. 399	Messalla PPO	Milano	Le terre <i>laeticae</i> che sono state date a molti stranieri entrati a far parte dell'impero sono distribuite solo dietro <i>adnotatio</i> imperiale. Un <i>inspector</i> deve essere inviato per indagare i casi in cui qualcuno abbia ottenuto una porzione di terra maggiore di quella dovuta, sia con la forza, sia con la collusione dei decurioni o dei <i>defensores</i> o attraverso un rescritto indebitamente ottenuto. Egli ristabilisca le misure corrette delle concessioni fondiari.		
C.Th. 16.8.14	11 Apr. 399	Messalla PPO	Milano	La consuetudine per cui il patriarca degli Ebrei invii apostoli per il recupero dell' <i>aurum coronarium</i> in tutto l'impero non valga per l'Occidente. Quanto già raccolto deve essere incamerato dal fisco. Per il futuro, nulla sia dato al patriarca. Chi è stato inviato per questa missione fiscale sia condotto in giudizio e punito.		
C.Th. 15.3.4	29 Apr. 399	Messalla PPO	Milano	Come stabilito precedentemente, i patrimoni dei <i>inlustres</i> sono esenti dalla costruzione e riparazioni di strade. Stante la rovina delle vie,	Richiamo a C.Th. 11.16.18 e altre leggi	

				dovrebbe essere interesse di tutti ripararle. Nessun privilegio, di natura privata, può essere tenuto in considerazione per questo onere. Le proprietà imperiali, che hanno goduto anticamente di molti privilegi, contribuiscano in egual misura. Invece, rimangano inviolati gli editti di <i>inlustres</i> che garantiscono tutti gli altri privilegi al patrimonio imperiale.		
C.Th. 16.5.35	17 Mai. 399	Dominator Vicarius Africae	Milano	I Manichei e i loro raduni, già vietati, siano nuovamente condannati. Questi siano condotti davanti alle autorità e debitamente punite. Una sanzione sia comminata anche a chi protegga e nasconda gli eretici.	Riferimento a leggi precedenti	C.I. 1.5.4 (B. 1.1.24)
C.Th. 12.9.3	17 Mai. 399	Messalla PPO	Milano	Tutti i <i>iudices</i> sappiano che non è loro permesso trasferire alcunché per altre necessità dal ricavato della tassa canonica della <i>res privata</i> , per non subire le pene più severe.	POST ALIA	C.I. 10.75.3 C.I. 11.65.5
C.I. 11.65.5	17 Mai. 399	Messalla PPO	Milano	Il canone dai fondi patrimoniali deve essere riscosso dai <i>iudices</i> e inviato. I <i>iudices</i> sappiano che non		

				possono trasferire ad altri fini il canone della <i>res privata</i> per non subire una grave sanzione.		
C.Th. 13.1.17	4 Iun. 399	Ianuarinus Consularis Numidiaie	Milano	Il pagamento della <i>collatio lustralis</i> , a carico dei <i>negotiatores</i> , viene esentato per i decurioni. I <i>negotiatores</i> devono nominare dei <i>mancipes</i> dal loro collegio, senza alcun costo aggiuntivo per l'erario né per i decurioni.		
C.Th. 14.10.3	6 Iun. 399	Flavianus PU	Brescia	A Roma non sia permesso indossare stivali e pantaloni. Se qualcuno, contrariamente a questa legge, si ostini a farlo, sia punito in conformità al suo status e espulso dalla città.	ET CETERA	
C.Th. 11.30.58	7 Iun. 399	Theodorus PPO	Milano	Se qualcuno voglia scampare alla sentenza di un giudice corrotto con la presentazione di un appello, egli ne abbia il diritto e non tema la <i>contumelia</i> del tribunale. Saranno accettati ricorsi per i torti subiti e per casi di corruzione del giudice e di pena capitale, nonché i casi in cui il proprio patrimonio soffra un nocumento. Il giudice che si rifiuterà di ascoltare la richiesta di appello sia punito con la multa di venti libbre		C.I. 7.62.21 C.I. 7.62.30 (B. 9.1.121)

				d'oro e il suo personale con venticinque libbre d'oro nel caso in cui non contraddica l'illegittimo operato del giudice.		
C.Th. 11.30.59	12 Iun. 399	Simplicius Praeses Tripolitanae	Verona	Nessun <i>iudex</i> si rifiuti di giudicare un appello proposto in maniera legittima. I suoi <i>apparitores</i> non siano spaventati e, anzi, consentano il necessario svolgimento dei processi. Si prevede, in violazione di questa legge, una sanzione di trenta libbre d'oro.		
C.Th. 11.1.26	19 Iun. 399 20 Mai. 399 (S)	Vincentius PPO Galliarum	Milano	Ogni privilegio sia eliminato e i <i>possessores</i> siano tenuti a tutti i <i>munera</i> nelle province o laddove sia sorto un reclamo; anche i coloni siano vincolati. Non si ammette alcun favoritismo e in caso di vendita del fondo, il nuovo <i>possessor</i> si dovrà sobbarcare l'onere dei coloni e degli oneri che gravavano sul fondo, dal momento che essi non possono essere altrove assegnati.	ET CETERA	
C.Th. 16.2.34	25 Iun. 399 7 Iun. 399 (S)	Sapidianus Vicarius Africae	Brescia	Se i privilegi della Chiesa vengono violati, una multa di cinque libbre d'oro deve essere inflitta, come già stabilito.	Richiamo ad una legge	C.I. 1.3.13 (B. 60.54.20)

				Se sia stato richiesto qualcosa contro la Chiesa o contro i chierici da parte degli eretici, i relativi atti siano annullati.		
C.Th. 5.16.29	27 Iun. 399			Le tasse che derivano dai fondi della <i>res privata</i> e da quelli enfiteutici devono essere devoluti alle <i>sacrae largitiones</i> ; le tasse aggiuntive, imposte per <i>paerequatio</i> , devono essere riscosse dalle <i>largitiones</i> della <i>res privata</i> .		
C.Th. 7.19.1	20 Iul. 399	Messalla PPO		La congiura dei Saturiani è stata debellata con le armi. Dal momento che molti di loro si sono nascosti, si sappia che chi ospiti un ribelle sarà soggetto alla confisca del fondo da parte del fisco se non lo consegnerà alla legge. La stessa pena è prevista per i <i>possessores</i> che nascondano i <i>Subafrenses</i> . Nel caso in cui il soggetto punibile non possa essere privato di una proprietà, egli sia condannato alla pena capitale. Saranno puniti anche coloro che hanno fornito aiuto, permesso che i ribelli scappassero, o tenuto nascosto informazioni utili al loro reperimento. Un <i>inspector</i> deve essere inviato per riconsegnare le		

				terre a coloro cui i briganti le avevano sottratte; nel caso in cui i precedenti <i>possessores</i> non le vogliano, siano trasferite prontamente per non interrompere il pagamento dei tributi.		
C.Th. 12.1.161	16 Aug. 399 21 Aug. 399 (M) 21 Aug. 399 (S)	Messalla PPO	-	Chi fugge dalle proprie curie, magari entrando nei ranghi palatini, deve essere punito. Si vieta di rifugiarsi al di fuori della propria provincia e ottenere lì qualche carica. Al contrario, queste persone devono essere riportate nella curia d'origine. Nel caso in cui non ritornino nel termine di un anno e non forniscano un sostituto per l'assolvimento dei <i>munera</i> , qualora il senato lo richieda, siano confiscate le loro proprietà e non valga alcuna giustificazione da parte loro.	POST ALIA/ET CETERA Richiami a leggi precedenti.	C.I. 10.32.51
C.Th. 16.10.17	20 Aug. 399	Apollodorus Proconsul Africae	20 Aug. 399	Come sono stati aboliti i riti pagani, feste e assemblee cittadini devono essere aboliti. I giochi non dovranno prevedere sacrifici o riferimenti alle eresie, ma banchetti festivi.	Riferimento a una legge di Onorio	C.I. 1.11.4 (B. 1.1.14)
C.Th. 16.10.18	20 Aug. 399	Apollodorus	20 Aug. 399	Nessuno distrugga templi, se non contengono oggetti illeciti. Se	Richiamo a leggi	

		Proconsul Africae		qualcuno sia stato scoperto a fare sacrifici, sia punito in conformità delle leggi. Idoli, che ancora vengono idolatrati dagli eretici, devono essere rimossi da parte dell'ufficio.		
C.Th. 16.11.1 (Brev. 11.5.1)	20 Aug. 399	Apollodorus Proconsul Africae	20 Aug. 399	In caso di controversie su questioni religiose, i vescovi siano giudici. I casi di competenza dei <i>cognitores</i> sulla base del diritto pubblico, I riti siano svolti nel rispetto delle leggi.	Riferimento a leggi	
C.Th. 3.1.8 (Brev. 3.1.8)	21 Aug. 399	Messalla PPO	-	Chi cerca di fuggire dai propri <i>munera</i> vendendoli ad altri clandestinamente sappia che non otterrà alcun profitto e che anche il compratore perderà il prezzo.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 4.44.17 (B. 19.10.79)
C.Th. 9.35.6	21 Aug. 399	Messalla PPO		Chi è <i>innocens</i> o chi ha raggiunto la carica di <i>principalis</i> non può essere sottoposto a tortura né esposto alla crudeltà dei giudici a causa dei molti <i>munera</i> compiuti.		C.I. 9.41.7 (B. 60.50.29)
C.I. 1.54.6	21 Aug. 399	Messalla PPO		Non è consentito a chi governa province imporre una multa superiore a due once d'oro a chi abbia commesso qualche irresponsabilità. L'ufficio del proconsole sia tenuto a non più di sei once d'oro.		(B. 43.7.5)

				La stessa cifra sia per il <i>comes Orientis</i> e il prefetto augustale. Gli altri <i>iudices spectabiles</i> e i Vicari possono imporre fino a tre onces d'oro di sanzione; lo stesso per il <i>moderator</i>. Per chi reitera l'atto criminoso, può essere inflitta una sanzione per tre volte all'anno; a chi eccede il limite, sia chiesto di pagare al multato il doppio e al fisco la multa che l'amministratore ha comminato. Chi ha compiuto crimini più gravi, come la concussione, il furto, la rapina, non gioverà di questa misura. I <i>iudices</i> emetteranno una sentenza e sappiano che non è possibile condannare sulla base di speculazioni o cambiare pene, a meno che la povertà del condannato non costringa a farlo.		
C.Th. 14.15.5	4 Sept. 399	Messalla PPO	Altino	A nessuno è concesso ottenere un beneficio imperiale che modifichi il tributo dovuto a Roma. Nessun rescritto, in qualunque modo impetrato, che chieda ciò sia consentito. A chi abbia fraudolentemente chiesto una diminuzione del	Riferimento ad antiche leggi	C.I. 11.23.3 (B. 54.24.2)

				tributo dovuto a Roma, sia comminata una sanzione del doppio del dovuto.		
C.Th. 1.12.7	28 Sept. 399	Messalla PPO / Praefectus annonae	Altino	La riscossione dell'annona e della <i>superindictio</i> sono a carico soltanto dell' <i>officium</i> del proconsole.	POST ALIA /ET CETERA	C.I. 12.55.3
C.Th. 11.7.15	28 Sept. 399 28 Sept. 400 (S)	Messalla PPO	Altino	L'ottenimento di rescritti, impetrati da privati, per avere un'esenzione dal pagamento delle tasse riscosse dai <i>compulsores</i> non deve essere permesso.	POST ALIA	
C.Th. 14.15.6	28 Sept. 399 28 Sept. 400 (S)	Messalla PPO	Altino	Per impedire il dilagare della criminalità, se qualcosa è stato sottratto dal regolare tributo dovuto a Roma da parte del vicario o di un altro <i>iudex</i> , la pena sia del quadruplo di quanto sottratto. I <i>iudices</i> e il loro ufficio paghino entrambi il doppio. Nel caso di recidiva, i <i>iudices</i> siano puniti con la <i>deportatio</i> , e i <i>primates</i> dei loro uffici siano sottoposti alla pena capitale.	ET CETERA	C.I. 11.23.3 (B. 54.24.2)
C.Th. 1.5.12	11 Oct. 399	Messalla PPO	-	Si stabilisce la feposizione dei <i>comites sacrarum largitionum</i> e dei palatini nelle province africane. Avviso ai <i>iudices</i> ordinari e ai vicari.	-	-

C.Th. 6.27.12	25 Oct. 399	Theodorus PPO	Milano	Viene confermata la legge di Teodosio I che garantiva la <i>dignitas</i> senatoria agli <i>agentes in rebus</i> . Viene inoltre imposto ai <i>iudices ordinarii</i> di rispettare la normativa precedente.	Richiamo a C.Th. 6.27.5-6.	
C.Th. 2.7.3 (Brev. 2.7.1) 2.7.4 (ed. Haen.)	20 Nov. 399 21 Aug. 399 (S)	Messalla PPO	-	Nelle cause sullo status personale e sulla proprietà, è ammesso un termine di nove mesi per ottenere informazioni da oltremare.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 3.11.7 (B. 7.17.17)
C.Th. 10.1.16	20 Nov. 399	Apollodorus	Milano	La maggior parte delle imposte dovute dalle terre che sono state incamerate dalla <i>res privata</i> è stata stornata illegalmente. Nonostante sia disposta la restituzione per il quadruplo, la clemenza imperiale concede la restituzione, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, di quanto effettivamente sottratto. Dopo questo termine, una restituzione per il doppio sarà dovuta. Se qualcuno è fuggito, valga la stessa norma, altrimenti dovrà restituire il doppio e la sua proprietà sarà confiscata. Lo stesso valga per gli uffici dei diversi <i>iudices</i> se non produrranno in tribunale gli esattori colpevoli di tali misfatti; a detti uffici è concessa		

				un azione contro tali fuggitivi. Ad essere punita severamente sarà anche l'inoperosità dei <i>iudices</i> .		
C.Th. 9.30.5	1 Dec. 399	Benignus Vicarius urbis Romae	Milano	I pastori della provincia Valeria e del Piceno non possono usare cavalli. In caso contrario, siano puniti con la <i>relegatio</i> , sia che siano proprietari o sottoposti del fondo.		
C.Th. 9.42.16	1 Dec. 399 1 Set. 399 (S)	Peregrinus Comes et Procurator Divinae domus	Altino	Dalle proprietà di Gildone incamerate dall'erario, il canone riconducibile a tutti i titoli deve essere pagato, cui seguirà la dazione di una ricevuta.		
C.Th. 12.1.162	1 Dec. 399	Benignus Vicarius Urbis Romae	Milano	Per evitare che molti uomini abbandonino le città e diventino <i>centonarii</i> , è compito del vicario riportarli ai loro concili municipali e alle corporazioni d'appartenenza. Dal momento che ci sono molte leggi che puniscono i fuggitivi, è compito dei <i>iudices</i> far eseguire rapide condanne.	Richiamo a leggi precedenti	
C.Th. 6.30.16	22 Dec. 399	Messalla PPO	Milano	E' stato stabilito che i componenti dell'ufficio del <i>comes sacrarum largitionum</i> siano cinquecentoquarantasei e trecento al <i>comes rei privatae</i> , da coloro che non appartengano ad alcuna corporazione. Gli altri siano		

				riportati ai propri doveri, dopo che i loro nomi siano registrati nelle <i>matriculae</i> provinciali e cittadine. Gli <i>iudices</i> sappiano che il numero è tassativo e che non è possibile per nessuno nascondersi in provincia con il pretesto di svolgere qualche servizio per l'imperatore. I decurioni sappiano che devono trovare nuovi membri della gilda per conto loro. Anche le corporazioni devono vincolare i propri membri; nessun disertore sfugga al proprio giudice e gli <i>auditores</i> addetti alla <i>matricula</i> sappiano che subiranno la deportazione e la confisca dei beni se permetteranno di superare il numero legale.		
C.Th. 6.30.17	23 Dec. 399	Longinianus CSL	Milano	Al numero legale stabilito da C.Th. 6.30.16, si stabilisce che vengano elencati dei <i>supernumerarii</i> per rimpiazzare i membri degli uffici che si ritirino. I disertori siano riportati al loro stato originario, nel caso in cui un <i>auditor</i> palatino abbia permesso il superamento del numero per negligenza o corruzione, sia punito con la	Richiamo a C.Th. 6.30.16	

				confisca dei beni e la deportazione. Viene concessa l'autorizzazione per il ristoro delle province in cui c'erano troppi ufficiali.		
C.Th. 1.51.3	27 Dec. 399	Messalla PPO	Milano	I <i>consilarii</i> , i <i>cancellarii</i> e i <i>domestici</i> devono rimanere, una volta cessato l'incarico, cinquanta giorni nella provincia. Chi ha sottratto qualcosa sia condannato al quadruplo, di cui metà da destinare alla persona derubata, metà al fisco imperiale.		
C.Th. 15.2.8	28 Dec. 399	Messalla PPO	Milano	Nessuno si appropri per uso privato dell'acqua dell'acquedotto Augusto, riparato a spese della Campania, né sottragga acqua da lì. La sanzione per tale comportamento è cinque libbre d'oro da devolvere al fisco. Non valga alcun rescritto che fraudolentemente abbia ottenuto ciò.		

1.7 Il 400

Stilichone V.C. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze

C.Th. 7.8.6	17 Ian. 400	Vincentius PPO	Milano	Tutti i <i>iudices</i> siano tenuti lontani dai palazzi dei <i>iudices ordinarii</i> quando questi vi soggiornano.		C.I. 12.40.3
C.Th. 13.5.29	24 Ian. 400	Flavianus PU	Roma (Foro Aproniano)	I furti ai danni dei <i>navicularii</i> devono essere puniti secondo la legge. I ladri restituiscano al prefetto i solidi che sono stati rubati e, per il futuro, sappiano che dovranno restituire il quadruplo.		C.I. 11.2.3
C.Th. 7.20.12	30 Ian. 400	Stilicho Magister utriusque militiae	Milano	Dal momento che troppi soldati sono diventati veterani con l'ottenimento di false lettere testimoniali, se un <i>laetus</i> , Germano, Sarmato, vagabondo o figlio di un veterano, che dovrebbe essere reclutato, ottenga una lettera che lo elevi a <i>protector</i> , oppure ottenga questa da un <i>comes</i> , lo si addestri comunque nei campi di reclutamento. Se un soggetto, con la pretesa di una dispensa, disertì, egli perda tutti i benefici ottenuti a meno che egli abbia una condizione di salute precaria o sia anziano e i benefici siano stati ottenuti quando era sano e in servizio.		

				I disertori che abbandonano l'esercito adducendo motivi religiosi e sono protetti da un vescovo o svolgano il lavoro di smaltimento dei cadaveri, sappiano che non saranno esenti dal servizio militare a meno che malati, vecchi, deboli o di bassa statura, caratteristiche non degne di un eroe. Infine, un <i>decurione</i>, <i>apparitor</i>, primipilario (ecc.), tenuto ad alcuni <i>munera publica</i>, non ne sarà esente perché impegnato attivamente nell'attività militare.		
C.Th. 2.8.24	4 Febr. 400 4. Febr. 405 (M) 4. Febr. 405 (S)	Hadrianus PPO	Ravenna	Non si devono svolgere spettacoli nelle festività cristiane (Natale, Quaresima, Pasqua, Epifania).		
C.Th. 16.2.35 (Brev. 16.1.4)	4 Febr. 400 4. Febr. 405 (M) 4. Febr. 405 (S)	Hadrianus PPO	Ravenna	Se i sacerdoti che siedono nei concili della Chiesa hanno allontanato un vescovo e se costui stia tentando, contro la pubblica sicurezza, di riottenere la posizione, il vescovo, in conformità di una legge di Graziano deve essere allontanato di cento miglia dalla città in cui	Riferimento ad una legge di Graziano	C.I. 1.3.14 (B. 3.1.1)

				ha operato. Non è concesso chiedere rescritti all'imperatore sul punto. Se qualche rescritto sia stato fraudolentemente ottenuto a favore dei vescovi tramite terzi, questi saranno puniti per essersi offerti come patroni di tali criminali.		
C.Th. 16.5.37	26 Febr. 400 25 Febr. 405 (M) 25 Febr. 405 (S)	Hadrianus PPO	Ravenna	Il rescritto che i Donatisti dicono aver ottenuto dall'imperatore Giuliano sia affisso insieme a questa legge nei luoghi più affollati, per rendere nota la costanza della fede cattolica e la perfidia dei Donatisti.	Riferimento ad un provvedimento di Giuliano	
C.Th. 3.31.1	5 Mart. 400	Flavianus PU	Milano	I <i>navicularii</i> siano esenti dalla tutela e curatela in favore di soggetti che non appartengano alla loro corporazione.	POST ALIA	
C.Th. 11.8.2	14 Mart. 400	Apollodorus Proconsul Africae	Milano	Se è stato estorto qualcosa oltre le tasse dovute, si recuperi la somma dalle risorse dell'estorsore e restituito alla provincia.		C.I. 10.20.1 (B. 56.8.25)
C.Th. 7.1.18	19 Mart. 400	Stilicho MM	Milano	I soldati non devono essere trasferiti se non per <i>publica utilitas</i> ; i <i>comites</i> e i <i>duces</i> non possono trasferire soldati <i>comitatenses</i> e <i>palatini</i> da un'unità		C.I. 12.35.14

				ad un'altra, così come è proibito il passaggio da unità secondarie come i <i>riparienses</i> e i <i>castriciani</i> perché le promozioni devono arrivare per merito e non per corruzione. Si sancisce una libbra d'oro per ogni soldato impropriamente trasferito.		
C.Th. 14.23.1	27 Mart. 400 28 Sept. 400 (S)	Messalla PPO	Altino	I <i>patroni</i> dei magazzini imperiali nel porto sono in carica per un solo anno. Ogni atto di corruzione cessi, e i debiti accumulati in passato non entrino nei conteggi per l'anno corrente. Nessun <i>patronus</i> mantenga la carica per più di un anno a meno che egli sia già stato computato il periodo in carica nell'anno precedente e sia stato scelto per un secondo mandato, in quanto fedele e responsabile.		
C.Th. 7.18.10	17 Mai. 400	Vincentius PPO Galliarum	Milano	I <i>protectores</i> , cui è stato dato il compito di rintracciare nelle province i disertori, non rechino disturbo ai <i>possessores</i> . Essi si limitino a cercare per l'arruolamento disertori, figli di veterani, <i>vagi</i> e coloro che per il		

				loro stato sono destinati al servizio militare.		
C.Th. 9.26.2	31 Mai. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Nessuno osi occupare per più di una volta una posizione in un ufficio; perciò, chi rimanga, nonostante una promozione, nello stesso ufficio, sia punito con la deportazione. I <i>primates</i> degli uffici siano informati di questa norma e della sua sanzione.		C.I. 9.26.1 (B. 60.43.10
C.Th. 11.30.60	1 Iun. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Si conferma la validità dei provvedimenti precedenti in tema di mancato accoglimento di appelli legittimi, sia da parte del giudice sia del suo ufficio.	Riferimenti a provvedimenti precedenti, tra cui C.Th. 11.30.59	
C.Th. 7.8.7	8 Iun. 400 8 Ian. 400 (M) 8 Iun. 400 (S)	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	I beni appartenuti all' <i>hostis publicus</i> Gildone e ai suoi complici siano incamerati alla <i>res privata</i> e non tollerino l'acquartieramento dei soldati; una sanzione di cinque libbre d'oro è prevista per chi si inoltri in un possedimento abitato da un <i>possessor</i> con l'intenzione di rimanervi.		
C.Th. 12.6.26	8 Iun. 400	Benignus Vicarius Urbis Romae	Milano	Una volta che le ricevute siano state pubblicate e registrate, queste saranno rese note ai <i>susceptores</i> di vino e la revisione		C.I. 10.72.11

				dell' <i>arca</i> avvenga con precisione e le ricevute non siano manomesse.		
C.Th. 13.5.30	15 Iun. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	I privilegi attribuiti ai <i>navicularii</i> sono da considerare permanenti; eventuali violazioni a questi privilegi siano condannate con le pene stabilite dalla legge.		
C.Th. 1.15.15	18 Iun. 400	Vincentius PPO	Milano	Il vicario deve controllare l'esazione nelle sette province di quanto ancora dovuto e controllare i <i>iudices ordinarii</i> nella riscossione.		
C.Th. 4.23.1	29 Iun. 400	Vincentius PPO Galliarum	Milano	Nel caso in cui un colono posseduto in buona fede fugga presso un'altra persona, il possessore in buona fede deve essere reintegrato nel possesso e, successivamente, si deve accertare lo status e la proprietà del colono, senza attendere le consuete formalità processuali.	POST ALIA /ET CETERA	C.I. 11.48.14
C.Th. 12.9.1	29 Iun. 400	Vincentius PPO Galliarum	Milano	Molte curie hanno perso abili decurioni, i cui <i>munera</i> vengono a mancare in molti collegi. Essi si sono ritirati in campagna e si nascondono in altre regioni. Tuttavia, per rispondere a questo malcostume, ovunque essi siano	ET CETERA	

				trovati, si riconducano ai loro doveri senza alcuna possibilità di giustificarsi. Valga lo stesso per i figli, nati nei precedenti quarant'anni, siano essi spartiti tra la città e le donne, colone o schiave, affinché in caso di una successione più remota, gli eredi non subiscano alcuna ingiustizia.		
C.Th. 12.19.2	29 Iun. 400	Vincentius PPO Galliarum	Milano	Dal momento che le azioni pubbliche devono avere priorità rispetto a quelle private, se un membro di una curia, di una corporazione o di un avamposto cittadino abbia rivestito tale compito per trent'anni (o quaranta se in un'altra provincia) senza interruzione, egli sia immune da qualunque azione pubblica o intentata da un privato, se si discuta del suo status di colono o inquilino.	ET CETERA	C.I. 11.66.6
C.Th. 12.19.3	29 Iun. 400	Vincentius PPO Galliarum	Milano	Nel rispetto della regola dei trent'anni di servizio e dell'essere incensurato, nessuno tema una causa sul suo stato intentata da un privato o da <i>procurator</i> imperiale.	POST ALIA Riferimento a C.Th. 12.19.2	

				Se egli viene citato, sia il <i>iudex</i> della sede appropriata a pronunciare la sentenza sul suo status. I <i>primates</i> dei decurioni e i <i>defensores civitatum</i> sappiano che se favoriranno la fuga di un decurione dalla sua curia o collegio subiranno la pena dell'esilio per <i>relegatio</i>.		
C.Th. 12.1.166	30 Iun. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Il legato Meciliano ha dimostrato che persiste l'antica consuetudine per cui i figli dei <i>sacerdotes</i> possano non assumere la carica paterna. E' compito del proconsole rispettare la tradizione ma far sì che non manchino <i>sacerdotes</i>.	Riferimento ad antiche consuetudini	
C.Th. 13.1.18	30 Iun. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Tutti i <i>negotiatores</i> devono pagare la <i>lustralis collatio</i>. Siano tenuti non soltanto coloro che sono impegnati nel commercio nei territori cittadini, ma anche coloro che prestino denaro ad usura.		
C.I. 11.48.13	13 Iul. 400 29 Iun. 400 (S)	Vincentius PPO Galliarum		I bambini cresciuti tra <i>inquilini</i> e <i>coloni</i>, accomunati dalla stessa condizione, abbiano lo status paterno, a prescindere dal fatto		

				che uno solo o nessuno dei genitori sia registrato nel censo. Nel caso in cui il proprietario di due fondi su cui gravano <i>coloni</i> , trasferisca <i>coloni</i> da un fondo all'altro, e uno dei due fondi cambi padrone, il trasferimento sarà valido solo se il nuovo proprietario si preoccupi dei discendenti dei soggetti trasferiti.		
C.Th. 9.38.10	6 Aug. 400 6 Aug. 405 (M) 6 Aug. 405 (S)	Romulus (Romulianus) PPO	Ravenna	Si garantisce l' <i>indulgentia</i> per i condannati alla <i>deportatio</i> , alla <i>relegatio</i> , <i>ad metalla</i> , o l'isolamento in isole o luoghi isolati, con l'eccezione di chi si sia rifiutato di andare nel luogo indicato.		
C.Th. 11.30.61	19 Aug. 400	Flavianus PU	Brescia	Quando il vicario di Roma viene a conoscenza di una causa criminale in cui l' <i>inscriptio</i> è già stata completata e un appello ne sia scaturito, questa deve essere riferita all'Imperatore. Se invece, si è di fronte ad un processo con un'accusa non definita e senza un vincolo della legge e la sentenza viene appellata, il tribunale del prefetto, dopo la predisposizione		

				di <i>apostoli</i> , giudichi al posto dell'imperatore.		
C.I. 11.59.11	27 Aug. 400 27 Aug. 405 (S)	Hadrianus PPO		I proprietari di luoghi (deserti) devono, richiamati da editti, ritornarvi in sei mesi. Se sono presenti, li gestiscano come propri e paghino i debiti contratti in passato. Se questi affermano che il pagamento dei tributi è iniquo a causa della loro assenza e essi non vogliono tornarvici, la proprietà passi a chi prometta e paghi parte del canone; una volta pagato, essi saranno tutelati contro qualsiasi azione e, come privilegio, verrà loro richiesto il pagamento da quando hanno iniziato a possedere i <i>loca</i> di cui sopra.		
C.Th. 6.19.1	29 Sept. 400	Messalla PPO	Aquileia	Ai <i>comites</i> delle prefetture di Italia e Gallia devono essere preferiti chi abbia avuto la dignità consolare, visto il peso di governare una provincia.		
C.Th. 11.20.3	5 Oct. 400 5 Oct. 405 (M) 5 Oct. 405 (S)	Hadrianus PPO	Ravenna	Se alcuni edificio garantiscono una piccola <i>pensitatio</i> non siano soggetti ad ulteriori <i>superindictiones</i> .		

				Invece, in tutte le città e le municipalità il canone annuale sia dovuto per tutti i magazzini, terme, taverne e saline (ecc.) se uno di questi luoghi sia posseduto con un titolo che richiede pagamenti di mercede. Siano esentati solamente le saline, amministrate da <i>mancipes</i>, che servono le terme di Roma. I proprietari paghino la tassa annuale dovuta ad eccezione di Roma. In caso di assenza del <i>dominus</i>, a pagare sia il <i>procurator</i> o chi detiene il bene e il pagamento sia accreditato al <i>dominus</i>.		
C.Th. 15.2.9	8 Nov. 400	Flavianus PU	Milano	Nessuno osi utilizzare per scopi privati l'acquedotto Claudio, rompendo o perforando i suoi canali. Chi lo faccia, sia privato dei beni che hanno beneficiato dell'acqua. L'ufficio che ha la custodia dell'acquedotto sia punito con tante libbre d'oro quante siano le once d'acqua sottratte a causa della sua connivenza.		

C.Th. 11.1.27	13 Nov. 400 13 Nov. 405 (M) 13 Nov. 405 (S)	Salvinus CRP	Ravenna	Gli <i>opulenti</i> in ritardo con il pagamento annuale siano tenuti al quadruplo. Nel caso si tratti di persone di rango inferiore, queste paghino solo quanto dovuto, più una sanzione di almeno il doppio di quanto prescritto se accumulino ritardo nel assolvere questo debito fiscale.		
C.Th. 8.5.59 (Brev. 8.2.1)	17 Nov. 400	Messalla PPO		Chi abbia utilizzato un cavallo o un carro senza mostrare il permesso per necessità pubblica del <i>curator</i> , <i>defensor</i> e dei decurioni cittadini sia condotto dal <i>iudex ordinarius</i> e paghi una libbra d'oro per ogni mezzo sottratto. Il <i>rector</i> della provincia e il suo ufficio che abbiano mostrato collusione siano puniti con il doppio della pena.		
C.Th. 10.3.5	26 Nov. 400	Messalla PPO	Milano	Case, giardini e aree di palazzi pubblici, insieme alle particelle di terre incluse nelle mura della città o al suo confine, le proprietà di templi, richieste da diverse persone o aggiunte al patrimonio imperiale, rimangano nel possesso dei decurioni, dei collegi e delle corporazioni. La		

				locazione sia perpetua e la tassazione che grava su esse costantemente versata. Non è ammesso dare queste terre in locazione in altro modo. Una pena di dieci libbre d'oro è prevista per gli <i>officia palatina</i> che acconsentano la contravvenzione di questa legge.		
C.Th. 1.5.13	27 Nov. 400	Messalla PPO	Milano	I palatini che siano stati trovati a compiere malversazioni nella riscossione delle tasse siano puniti severamente e sottoposti ad un processo davanti al <i>comes sacrarum largitionum</i> . Lo stesso valga per i palatini del <i>comes rei privatae</i> .	Riferimento a C.Th. 1.5.12 (<i>Dudum</i>)	C.I. 11.74.2
C.Th. 2.14.1 (Brev. 2.14.1)	27 Nov. 400	Messalla PPO	Milano	Molti invocano la protezione di <i>potentes</i> e senatori nelle cause. I <i>potentes</i> siano colpiti da <i>infamia</i> . Invece, nel caso ciò avvenga senza che i <i>potentes</i> lo sappiano, gli autori siano puniti severamente e con la perdita del possesso del bene. Non vi è possibilità di rinnovare la causa. Biasimo e accusa di prodigalità per chi acconsenta di essere inserito in una causa altrui.		C.I. 2.14.1 (B. 7.10.1)

C.Th. 8.5.60	27 Nov. 400	Messalla PPO	Milano	Il mangime per gli animali pubblici è stato venduto ad un prezzo iniquo da <i>mancipes</i> e dagli <i>apparitores</i> ; perciò è compito del prefetto procurarne in sufficienza senza gravare sui provinciali oltre quanto consentito dalla legge.		
C.Th. 11.26.2 (Brev. 11.7.1)	27 Nov. 400	Messalla PPO		Dal momento che i provinciali sono spesso vessati da una doppia esazione da parte dei <i>discussores</i> o <i>apparitores</i> dopo che ricevute di pagamento sono già state registrate, si prescrive che una volta accolte nei <i>ratiocinia publica</i> , tasse non possano più essere richieste a tali soggetti.		C.I. 10.30.2
C.Th. 8.5.61	9 Dec. 400	Vincentius PPO	Milano	Macrobio (vicario di Spagna) ha fornito permessi di utilizzo del <i>cursus publicus</i> quando non era necessario ed è stato per questo punito. Perciò, per il futuro si ordina al prefetto di avvisare i vicari e i loro uffici della pena prevista per tale comportamento illegale.		
C.Th. 1.12.8	31 Dec. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Sanzione di trenta libbre d'oro per il <i>proconsul</i> che si fosse fatto sostituire da un <i>legatus</i> .	Si menziona un <i>nostro beneficio</i> a	-

				Medesima sanzione per l' <i>officium</i> a meno che dimostri di essersi opposto a tale pratica.	favore dei proconsoli.	
C.Th. 8.10.3	31 Dec. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Quando un <i>compulsor</i> è accusato e condannato per malversazione, sia punito con la pena stabilita dalla legge, senza che l'imperatore intervenga.		C.I. 12.61.3 (B. 56.17.60)
C.Th. 11.1.28	31 Dec. 400	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Anche i veterani paghino quanto dovuto in relazione alle terre che possiedono, se a queste sono legati dei debiti di tributi.		
C.Th. 12.6.27	31 Dec. 400	Pompeianus	Milano	Per evitare che non vengano richiesti pagamenti una seconda volta attraverso la cancellazione dei nomi nelle ricevute, non è consentito cambiare i destinatari delle ricevute nell'anno dell' <i>indictio</i> , a meno che essi non siano condannati per falso. Il libro quadrimestrale delle ricevute deve essere pubblicato dai <i>tabularii</i> per evitare secondi pagamenti. Se un <i>possessor</i> venga a conoscenza di una frode compiuta da un <i>susceptor</i> o da un <i>tabularius</i> la comunichi e quest'ultimo sia privato		C.I. 10.72.12 (B. 56.11.9)

				dell'ufficio anche nel caso in cui abbia ottenuto fraudolentemente un rescritto imperiale.		

1.8. Il 401

Vincentio et Fravito cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 11.17.2	13 Febr. 401	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Come già disposto, la <i>commutatio</i> per i cavalli, riscossa dai <i>curatores</i> municipali deve essere incamerata con rapidità; il prezzo è di venti solidi per capo, e sette solidi per ciascun soldato.	Riferimento a generici provvedimenti precedenti	
C.Th. 6.2.22	26 Febr. 401 28 Apr. 401 (S)	Patroinus CSL	Milano	Anche i beni della casa imperiale devono essere soggetti alla <i>gleba</i> e a taluni <i>tituli</i> .		
C.Th. 12.6.28	26 Febr. 401	Pomepainus Proconsul Africae	Milano	Se vengono presentate delle <i>apochae</i> a nome dei soldati, non si paghi alcun denaro ma, piuttosto, si stanziino le risorse necessarie per il sostentamento dei fedeli soldati delle province di Numidia e Mauretania. Nessuno osi presentare queste ricevute, né		

				riceva da queste un beneficio o un'esenzione.		
C.Th. 1.10.6	27 Feb. 401	Hadrianus PPO	Milano	I palatini mettano insistenza sui <i>iudices</i> provinciali nell'esazione dei tributi della <i>sacra largitio</i> .	-	-
C.Th. 1.10.7	27 Feb. 401	Limenius CSL	Milano	Ogni anno due palatini siano inviati in ciascuna provincia. Gli <i>adiutores</i> siano puniti con una libbra d'oro di multa se non lo facciano o se mandino persone inadatte. Si deve denunciare l'attività di <i>iudices</i> negligenti. I <i>iudices</i> devono segnalare i nomi di chi non sia corretto nella riscossione delle imposte. L'oro raccolto sia spedito rapidamente alle <i>sacrae largitiones</i> .	-	C.I. 1.32.1 (B. 6.31.1)
C.I. 10.16.11	27 Febr. 401	Hadrianus PPO	Milano	I <i>iudices</i> che si sono rilevati corrotti e indolenti nello sperpero delle entrate fiscali siano costretti a restituire quanto sottratto.		
C.Th. 11.17.3	21 Mart. 401 21 Mart. 399 (S)	Prefetti al pretorio <i>Comes sacrarum largitionum</i>	Milano	In base ad una lista di province, dopo il dodicesimo anno dell' <i>indictio</i> , in Africa la fornitura di cavalli può essere sostituita con un pagamento e spetterà ai <i>comites stabuli</i> incamerare due solidi per ogni capo. Vi sia inoltre la regola annuale, come richiesto dal <i>comes</i>		

				<i>Africae</i> Gaudenzio, per cui ad ogni soldato siano dati sette solidi per ogni cavallo.		
C.Th. 8.2.5 (Brev. 8.1.1)	25 Mart. 401	Hadrianus PPO	Milano	I <i>tabularii</i> , quando richiesti in province o in città, siano nominati tra uomini liberi, essendo agli schiavi impedita la nomina. Se un padrone decide di porre lo schiavo a gestire <i>publicae chartae</i> , sappia che è obbligato in base alla gestione dello schiavo o colono sulla base dell'utilità pubblica; tuttavia, lo schiavo sarà punito con frustate e assegnato al fisco. Se un sottoposto abbia commesso errori durante la sua attività di tabulario, il padrone lo consegni a proprie spese per essere sottoposto a tortura per ottenere una confessione relativa alla sua gestione.		C.I. 10.71.3
C.Th. 11.5.1	28 Mart. 401	Pompeianus Proconsul Africae		Si deve richiedere ai provinciali solo quanto necessario al sostentamento dei soldati in Africa, così come fissato nei registri. Quanto, in natura o in denaro, sia stato raccolto in più, venga accantonato per le esazioni successive.		

C.Th. 7.4.26	31 Mart. 401	Provinciali e proconsolari della provincia	Milano	Gli <i>opinatores</i> non possono contrarre affari con i provinciali; l'intero ammontare del gettito deve essere richiesto dai <i>iudices</i> e dall'ufficio entro un anno.		C.I. 12.37.11
C.Th. 8.5.63	31 Mart. 401	Provinciali e proconsoli della provincia	Milano	Dal momento che molti chiedono più cavalli e carri del <i>cursus publicus</i> , nessuno possa utilizzarli a meno che incaricato per affari pubblici e con validi permessi; una libbra d'oro è prevista in caso di violazione della legge.	ET CETERA	
C.Th. 11.1.29	31 Mart. 401	Provinciali e proconsoli della provincia	Milano	Nessuna tassa straordinaria deve essere riscossa sulla base delle necessità annonarie e della fedeltà fiscale dei provinciali. Però, se accumulassero un surplus di forniture in natura, questo sia accantonato per pagamenti futuri. Un <i>possessor</i> fornisca il grano che deve tutto insieme e nella sua città (...). Dai venti solidi, prezzo della <i>commutatio</i> per i cavalli, due siano sottratti, cosicché i <i>possessores</i> della Numidia sappiano che il prezzo è di diciotto solidi per cavallo.		

				Per la Byzacena e i Tripolitani questo sarà di quindici. Nessuna delle antiche sanzioni dovute al <i>comes sacri stabuli</i> sia dovuto ora.		
C.Th. 11.28.3	25 Iun. 401	Andromachus PU	Milano	Si rimettono tutte le tasse che devono essere ancora versate, sia appartenenti al prefetto del pretorio sia alle <i>largitiones</i>, a partire dal quindicesimo anno dall'<i>indictio</i>. I documenti, ovunque essi siano stati conservati, attestanti ciò siano bruciati pubblicamente se riportano i nomi dei contribuenti morosi. La riscossione per il periodo successivo abbia luogo non appena il <i>iudex ordinarius</i> abbia scritto in una lista i nomi dei contribuenti in ritardo con il versamento. Dalle liste deve emergere quali pagamenti sono gestiti dai <i>minuscularii</i>, quali dai decurioni, quali dalle <i>defectae domus</i>. Un aiuto sia garantito a chi ne ha bisogno.		

				Per il periodo tra il 395 al giorno della costituzione, il pagamento deve essere velocizzato. Siano risparmiate dalla riscossione chi ha contratto debiti con l'erario, così come i <i>conductores</i> di porti e <i>vectigalia</i>, i <i>procuratores</i>, i preposti alle fabbriche tessili e alle zecche e tutti coloro che mantengono posizioni nella <i>militia</i> senza limiti di tempo. La stessa disposizione valga per gli eredi dei soggetti citati.		
C.Th. 15.1.41	4 Iul. 401	Hadrianus PPO	Milano	Tutti i palazzi pubblici e quelli legati a edifici religiosi, quelli situati dentro o affianco le mura, siano esentati dal pagamento delle tasse e posseduti dai decurioni; non si accetti alcuna petizione sul punto. I decurioni e i collegiati non siano disturbati da chiunque, con un rescritto imperiale, abbia ottenuto uno spazio pubblico, o, a sue spese, abbia costruito un edificio in uno spazio vuoto che non era altrimenti utilizzato.		

				In caso di conflitto, i decurioni non devono appropriarsi di nulla ma sia il <i>rector</i> o il prefetto a decidere in merito all'aggiudicazione. I membri dell'ufficio palatino si astengano da questi luoghi, né aiutino qualcuno ad ottenere rescritti imperiali in merito all'occupazione di luoghi vacanti; eventuali rescritti devono essere inviati solamente ai <i>iudices ordinarii</i>. Nel caso di inutilità di un luogo per la città, esso sia dato al richiedente, tenuto conto che il senato cittadino deve evitare ogni favoritismo. I pagamenti delle tasse devono essere versati dai richiedenti e imposti con criterio, e devono essere utilizzati per i restauri in città; i pagamenti relativi al passato, invece, vadano al fisco e alla <i>res privata</i>.		
C.Th. 9.42.18	13 Iul. 401	Bathanarius Comes Africae	Milano	Poiché Marcarido, proscritto, ha lasciato un grande patrimonio a molte persone, si prescrive la restituzione di questo entro due mesi per non incorrere in alcuna		

				sanzione. Altrimenti, il suo patrimonio sarà annesso al fisco e egli sarà deportato.		
C.Th. 11.7.16	13 Iul. 401	Hadrianus PPO	Milano	<i>Opinatores</i> siano inviati con lettere <i>delegatoriae</i> e sollecitino i <i>iudices</i> a riscuotere le tasse dovute. Se un <i>possessor</i> ha un debito fiscale, intervenga l'<i>exactor</i>. Una multa del doppio delle tasse sia a carico del <i>iudex</i> che assegni i provinciali agli <i>opinatores</i>. Gli <i>apparitores</i> siano esiliati se assegnino ai soldati i contribuenti da cui loro stessi dovrebbero riscuotere le tasse. Per lo stesso motivo, i decurioni siano soggetti a <i>relegatio</i>. E' dovere del <i>iudex</i> accertare chi siano i debitori e a quanto ammonti il debito, oltre a segnalare quali decurioni e <i>apparitores</i> siano tenuti alla riscossione. Gli <i>opinatores</i> ricevano da questi quanto dovuto al termine dell'anno e ritornino alle loro unità. Nel caso in cui l'anno sia trascorso, quanto dovuto sia versato direttamente dai <i>iudices</i> e		C.I. 10.19.7

				dall'<i>officium</i> che potranno rivalersi poi sui debitori. Se gli <i>opinatores</i> abbiano trattenuto delle tasse la cui riscossione non spettava a loro, essi paghino il doppio di quanto sottratto in modo che metà vada ai soldati e l'altra metà al fisco. Protezione è garantita ai <i>iudices</i> contro debitori contumaci; in questo caso è consentito rivolgersi ai loro <i>procuratores</i> e sottoposti e i loro nomi siano riferiti all'imperatore.		
C.Th. 16.2.36	14 Iul. 401	Pompeianus Proconsul Africae	Milano	Se un chierico di religione cattolica compra e vende cibo nei limiti prescritti dalla legge, sarà esente dal pagamento della <i>pensio</i> aurea. Siano esenti dagli oneri dei lavori pubblici coloro che sono chierici o che conducono una vita pia.	ET CETERA	
C.Th. 1.15.16	10 Sept. 401	Vigilius Vicarius Hispaniarum	Milano	Nessun dignitario osi salutare pubblicamente il vicario; in caso accada, il suo ufficio paghi dieci libbre d'oro.	-	-
C.Th. 1.15.17	29 Sept. 401 28 Sept. 401 (S)	Messalla PPO	Altino	Il vicario deve controllare i <i>iudices ordinarii</i> nella riscossione delle imposte e rendicontare quanto	-	-

				incassato ogni mese e punire chi sia stato inadempiente.		

I.9. Il 402

Arcadio A. V et Honorio A. V cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 7.13.15	6 Dec. 402	Decius PU	Ravenna	Ad essere esentati dalla fornitura delle reclute devono essere coloro che abbiano ricevuto dall'imperatore speciali benefici, non coloro che abbiano ottenuto un privilegio tramite il loro servizio.		

1.10. Il 403

Theodosio A. I et Rumorido cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 12.6.29	20 Febr. 403	Septiminus Proconsul Africae	Ravenna	Si rinnova la disposizione secondo cui dalla corporazione dei <i>negotiatores</i> (o un altro corpo) deve essere selezionato un soggetto	Richiamo ad una legge di Onorio precedente (C.Th. 13.1.17-18?)	

				idoneo al controllo e alla gestione dell' <i>arca</i> , a suo rischio e pericolo. Sappiano i <i>iudices</i> che saranno costretti a pagare, insieme ai loro uffici, quanto questa persona nominata abbia sottratto indebitamente all' <i>arca</i> .		
C.Th. 7.18.11	24 Feb. 403	Hadrianus PPO	Ravenna	I disertori siano catturati e consegnati davanti al <i>iudex</i> , e in caso confessino il loro crimine siano imprigionati. La loro confessione e i loro nomi siano riportati al prefetto e al <i>magister militum</i> per una punizione consona. Se, invece, i disertori pongano resistenza, siano trattati come ribelli. Gli <i>iudices</i> provinciali sappiano svolgere accurate indagini e vagliare eventuali lettere di dispensa, spesso false. Chi ospiti disertori sia punito con in conformità delle leggi precedenti.	Riferimento indiretto a leggi precedenti tra cui C.Th. 7.18.9	C.I. 12.45.2
C.Th. 8.5.64	26 Feb. 403	Septimius Proconsul Africae	Ravenna	Dal momento che i provinciali sono oppressi dalla fornitura del mangime, dal pagamento di denaro e dalla provvisione di cavalli supplementari, i <i>rectores</i> delle province provvedano ad		C.I. 12.50.19

				alleviare gli oneri e i decurioni non forniscano animali non dovuti.		
C.Th. 14.3.21	8 Mart. 403	Vitalis Praefectus annonae	Ravenna	Nessun <i>pistor</i> o suo erede deve unirsi in matrimonio con privati, con musicisti o <i>aurigae</i>, anche con il consenso della corporazione o di un rescritto imperiale illecitamente ottenuto. Chi abbia contratto questi matrimoni verrà punito con la fustigazione e con la <i>deportatio</i> e la sua proprietà sarà incorporata con quella della corporazione. Se il prefetto non interverrà subito sarà tenuto, insieme all'ufficio, alla multa di dieci libbre d'oro. Anche chi ha contratto con i <i>pistores</i> deve essere ricondotto alla propria mansione. Se un uomo abbia ottenuto la figlia di un privato, musicista o <i>auriga</i>, sia ella immediatamente assegnata ai <i>pistores</i>.		
C.Th. 13.1.19	26 Mart. 403	Septiminius Proconsul Africae	Ravenna	Chiunque sia impegnato in attività proprie dei <i>negotiatores</i> , o vorrà farlo, sappia che è tenuto al pagamento della <i>collatio lustralis</i> .		
C.Th. 9.26.3	30 Mai. 403	Strategius	Ravenna	Gli <i>officia</i> non possono essere tenuti due volte dalla stessa		C.I. 9.26.1 (B. 60.43.10)

		Vicarius Africae		persona per evitare malversazioni. Non è ammesso il ricorso all'imperatore per ottenere una seconda nomina e eventuali nomine effettuate in tal modo devono essere annullate. Chi ha richiesto ciò deve restituire quanto impropriamente sottratto e, per il futuro, subire la pena della deportazione.		
C.Th. 6.27.13	1 Iul. 403	Hadrianus PPO	Ravenna	Agli <i>agentes in rebus</i> che hanno raggiunto, al termine della carriera, il titolo di <i>princeps officii</i> sia garantita l'esenzione dalla fornitura di reclute, se dopo il principato non abbiano svolto altre cariche.	Richiamo ad una precedente esenzione	
C.Th. 7.18.12	25 Iul. 403	Hadrianus PPO	Ravenna	Se un soggetto ha accolto un disertore e non lo abbia presentato alle autorità sia punito per la sua connivenza con la confisca del fondo. In caso egli non sapesse di ospitare un disertore, sia esente da pena ma venga il punito il suo sottoposto; siano puniti anche i sottoposti della casa imperiale.		
C.Th. 7.18.13	2 Oct. 403	Hadrianus PPO		Tutti i provinciali sappiano che hanno il diritto di catturare disertori per una rapida punizione.	Riferimento a C.Th. 7.18.5 e 7.18.7	

				Tale disposizione sia resa nota ai <i>primates</i> cittadini, villaggi e <i>castella</i> e sia nota la punizione, già stabilita da Teodosio, per chi ospita disertori.		
C.Th. 7.18.14	2 Oct. 403	Hadrianus PPO		I provinciali godano del diritto di catturare disertori e di esercitare anche violenza (<i>ultio</i>) contro disertori e briganti. Ciò non valga per le reclute raccolte nell'ultima indizione dal momento che si deve reintegrare la loro assenza da parte dei provinciali stessi. A parte questa concessione, si applichi la norma generale contro i disertori e le sanzioni prescritte da Teodosio.	Riferimento a C.Th. 7.18.5 e 7.18.7	C.I. 3.27.2
C.I. 3.27.2	2 Oct. 403	Hadrianus PPO		Ai provinciali è consentito catturare disertori e punirli in caso di desistenza, essendo dato loro il diritto di infliggere una pena pubblica per assicurare la serenità.		

1.11. Il 404

Honorio A. VI cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze

C.Th. 8.5.65	27 Febr. 404	Hadrianus PPO	Roma	Per ogni <i>statio</i> siano assegnati <i>manipes</i> idonei a garanzia del corretto funzionamento del <i>cursus publicus</i> .		
C.Th. 7.5.2	24 Mart. 404	Hadrianus PPO	Roma	Nessuno, compresa la casa imperiale, sia esente dalla produzione del buccellato. In caso di negligenza, il <i>procurator</i> sia punito severamente, e se fu complice anche il <i>dominus</i> , sia tenuto al quadruplo di quanto dovuto per la <i>capitatio</i> .		C.I. 12.38.2
C.I. 1.51.4	8 Apr. 404	Caecilianus Vicarius		Il <i>domesticus</i> di un <i>iudex</i> sia tenuto lontano dai <i>publica acta</i> . Se è provato che abbia interferito in affari pubblici, sia condotto in giudizio davanti a un funzionario superiore e sia processato.		
C.Th. 16.8.16	22 Apr. 404	Romulianus PPO	Roma	Gli Ebrei e i Samaritani che ricoprono il ruolo di <i>agentes in rebus</i> siano privati della posizione.		
C.Th. 14.1.4	8 Iul. 404	Exsuperantius Iulius e altri decurioni	Roma	In conferma delle leggi precedenti, incluse quelle di Teodosio, non è permesso ad alcun <i>iudex</i> infliggere ai curiali romani alcuna pena corporale o togliere loro i privilegi accordati	Riferimenti a leggi precedenti e legge di Teodosio	C.I. 11.14.2

				dalla legge. Gli antichi benefici devono rimanere inalterati.		
C.Th. 16.8.17	25 Iul. 404	Hadrianus PPO	Roma	Quanto già stabilito in merito ai contributi che gli Ebrei fornivano al patriarca viene revocato, in conformità a privilegi garantiti da passati imperatori. Ora, è consentito per gli Ebrei inviare denaro al patriarca.	Riferimento a C.Th. 16.8.14 Riferimento ad altre leggi passate	
C.Th. 13.5.31	18 Aug. 404	Hadrianus PPO		Le esenzioni garantite ai <i>navicularii</i> da precedenti disposizioni o da interventi del prefetto siano mantenute, a meno che non sia sopraggiunta una migliore disposizione o un'espressa misura in senso contrario da parte dell'imperatore.		

1.12 Il 405

Stilichone II cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 16.5.38	12 Febr. 405	Editto	Ravenna	Nessuno citi un Manicheo o un Donatista. C'è soltanto la devozione cattolica a portare la salvezza. Chi partecipi in pratiche	Riferimento a leggi precedenti Riferimento ad una legge di Onorio	

				ereticali, vietate dalla legge, sia punito dalle molte misure precedenti e da una legge di Onorio. In caso di riunioni di eretici, una pena più severa sarà irrogata.	(altre parti dell'Editto?)	
C.Th. 16.6.3	12 Febr. 405	Editto	Ravenna	Non è ammissibile l'erronea dottrina della ripetizione del battesimo.	ET CETERA	
C.Th. 16.6.4	12 Febr. 405	Hadrianus PPO	Ravenna	Per quanto riguarda i Doantisti, all'espressione eresia deve essere preferita quella di scisma. Essi continuano a reiterare il battesimo, in spregio alla tradizione religiosa, perché la speranza di un secondo perdono è allettante a persuadere i peccatori. Ma ciò potrebbe avvenire all'infinito. I servi e sottoposti sono costretti dai loro padroni a ribattezzarsi. Chi lo fa sia condotto dal <i>iudex</i> provinciale e punito con la confisca dei beni. I figli, se dissentono o si allontanano dalla setta paterna, possono ottenere l'eredità paterna. I luoghi dove il rito è avvenuto siano incamerati dal fisco, se si è provato che il proprietario/proprietaria ne fosse a		

				conoscenza. Quest'ultimo subisca l'infamia. Se i proprietari non ne erano a conoscenza, siano fustigati e esiliati i conduttori e il procuratore, che hanno permesso lo svolgimento di questi atti. Agli schiavi che sono stati costretti a ribattezzarsi è concesso il rifugio nella chiesa cattolica per essere protetti e liberati. A chi si è ribattezzato o ha acconsentito all'atto, senza denunciarlo, sia negata la facoltà di testare, vendere, ricevere donazioni e siglare contratti, a meno che non presentino abiura della loro superstizione. La stessa pena sia comminata a chi ha favorito lo svolgimento delle riunioni eretiche. I <i>moderatores</i> provinciali verranno multati con 20 libbre d'oro; lo stesso per i loro uffici e per i decurioni e i <i>defensores</i> cittadini, che non abbiano eseguito la legge imperiale.		
C.Th. 16.11.2	5 Mart. 405	Diotimus Proconsul Africae	Ravenna	L'editto <i>de unitate</i> inoltrato in tutta l'Africa sia conosciuto da tutti per dimostrare la verità della chiesa		

				cattolica, supportata dal giusto credo.		
C.Th. 9.42.19	20 Apr. 405	Ursicinus CSL	Ravenna	I fondi appartenuti a Gildone e ai suoi adepti, ottenuti illegittimamente, siano confiscati e incamerati nel patrimonio imperiale e il pagamento delle tasse sia a carico di coloro che hanno occupato questi per il periodo dell'usurpazione. Se la notifica di tale legge giunga prima delle calende di Ottobre e gli occupanti si rifiutino di lasciare i beni, essi restituiscano il doppio del valore della proprietà e dei frutti.		
C.Th. 11.30.62	22 Iul. 405	Diotimus Proconsul Africae	Ravenna	Nel caso in cui uno dei <i>gentiles</i> o dei suoi rappresentanti abbia interposto una <i>provocatio</i> , egli attenda l'esame della causa da parte del proconsole.		
C.Th. 15.1.43	24 Sept. 405	Hadrianus PPO	Ravenna	A chi richieda un luogo pubblico si esprime parere favorevole a condizione che non si rimuova alcunché di utile e vantaggioso per la città. Per evitare che qualcuno sfrutti questa pratica contro le esigenze delle città, i rescritti devono essere diretti al prefetto del pretorio. I		

				<i>iudices</i> sappiano che, se qualcuno utilizzi un rescritto fraudolento per dare accesso a questi luoghi, saranno sottoposti ad una sanzione se non aspettano l'autorizzazione del prefetto del pretorio, tenuto conto che è solo l'imperatore a garantire questi luoghi.		
C.Th. 5.16.30	5 Oct. 405	Silvanus CRP	Ravenna	Chi detiene un fondo imperiale deve pagare più rapidamente; inoltre, ogni tassa <i>reliqua</i> deve essere versata all'erario imperiale.		
C.Th. 16.5.39	8 Dec. 405	Diotimus	Ravenna	I Donatisti, ovunque siano, paghino senza ritardo la multa dovuta, dopo aver confessato il crimine e rispettato le leggi.		

1.13. Il 406

Arcadio A. VI et Probo cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 13.7.2	11 Ian. 406	Longinianus PPO	Ravenna	Le navi vengono spesso protette attraverso dei prestanome. Se qualcuno ha posto un titolo sulla sua nave per evitare che questa sia tenuta agli oneri pubblici, sappia		C.I. 11.4.1

				che la nave verrà associata al fisco. Sebbene sia concesso ai privati di possedere delle imbarcazioni, in casi di necessità queste devono essere utilizzate, senza alcuna esenzione dovuta ad un <i>honos</i> . Le navi, la cui frode non sia stata scoperta entro trenta giorni, siano requisite ai proprietari.		
C.Th. 13.11.11	9 Febr. 406	Longinianus PPO	Ravenna	Nei scorsi cinque anni molti <i>comites</i> , <i>peraequatores</i> e <i>discussores</i> sono stati inviati in molte province senza alcun beneficio per l'impero. E' quindi compito del prefetto valutare il loro operato e, nel caso di manifesta negligenza, inviare all'imperatore i loro <i>codicilli</i> e costringerli a pagare il doppio dei loro emolumenti. Se hanno sottratto qualcosa ai provinciali, siano tenuti alla pena del quadruplo.		
C.Th. 7.18.15	24 Mart. 406	Longinianus PPO	Ravenna	Coloro che abbandonino gli accampamenti per dedicarsi al brigantaggio siano puniti con severità.		
C.Th. 7.13.16	17 Apr. 406 15 Feb. 406 (S)	Provinciali	Ravenna	In vista di attacchi nemici, si deve tenere conto della forza fisica dei soldati. Si reclutano anche schiavi,		

				grazie a questa legge, per rinforzare l'esercito, che saranno ricompensati con la libertà e con due solidi per le spese di viaggio. Abbiamo priorità nel reclutamento gli schiavi di coloro già in servizio militare, gli alleati e i popoli conquistati.		
C.Th. 7.13.17	17 Apr. 406 15 Feb. 406 (S)	Provinciali	Ravenna	L'arruolamento deve riguardare tutti coloro che sono mossi dallo spirito di libertà. I liberi ricevano dieci solidi dall'erario dopo che i nemici siano stati sconfitti; per ora, ricevano in anticipo tre solidi.		
C.Th. 11.1.30	4 Sept. 406 4 Sept. 399 (S)	Sapidianus Vicarius Africae	Altino	Un rescritto che abbia chiesto all'imperatore una riduzione del canone non deve essere ammesso e se qualcuno provi a richiederlo, egli sia costretto a pagare il doppio. Come nelle cause private i rescritti contro la legge sono stati annullati; a maggior ragione questo valga per gli affari pubblici.		
C.Th. 11.36.33	7 Dec. 406	Nestorius Comes et dux	Ravenna	Dopo la notizia che alcune persone in Tripolitania hanno richiesto un appello per poter sfuggire alla pena capitale, si confermano le precedenti costituzioni in tema di	Richiamo a leggi precedenti come C.Th. 11.36.32.	

				divieto d'appello per i condannati e per i rei confessi. Inoltre, a nessuno sia concesso appellare prima che l'esame del caso abbia raggiunto lo stato di <i>iudicium</i> .		

1.14. Il 407

Honorio VII et Theodosio II AA. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 7.13.18	22 Mart. 407	Stilicho Comes et Magister militum		Coloro che abbiano raggiunto il tribunato o siano stati <i>praepositi</i> sappiano che godranno dell'esenzione dal fornimento sia straordinario sia ordinario di reclute.		
C.Th. 14.1.5	7 Apr.(?) 407	Curtius PPO	Ravenna	Nonostante i privilegi della curia romana sono già stati confermati da numerose leggi e da rescritti di Onorio, con questa legge si ribadiscono ancora una volta.	ET CETERA Riferimento a leggi precedenti, tra cui alcune di Onorio	
C.Th. 11.12.4	11 Iun. 407	Basilius CSL		Nonostante sia già stato stabilito che i rescritti ottenuti dai debitori fiscali per il godimento di qualche esenzione non abbiano alcun valore, si rinnova la disposizione e la si rende più gravosa,	Richiamo ad una precedente legge (C.Th. 11.7.15?).	

				condannando chi li abbia impetrati al pagamento del quadruplo.		
C.Th. 6.26.14	15 Oct. 407 15 Oct. 412 (M) 15 Oct. 412 (S)	Epifanius PU	Ravenna	Le proprietà dei componenti degli <i>scrinia</i> imperiali siano esenti dai <i>munera sordida</i> , <i>superindictiones</i> né <i>venalicium</i> e paghino solo la regolare <i>indictio</i> . Siano esenti anche dai pagamenti aurei della <i>gleba</i> , dai <i>munera extraordinaria</i> e da versamenti per il reclutamento militare. Tali soggetti, se raggiungano la <i>proximitas</i> o la <i>comitiva</i> , non paghino in cavalli e reclute. Si mantengono i privilegi loro garantiti dalle precedenti costituzioni. Tali soggetti abbiano la perpetua facoltà di partecipare al comitato imperiale. In caso di avanzamento di carriera, essi tengano comunque i privilegi ottenuti in precedenza.	ET CETERA Richiamo a leggi precedenti	C.I. 12.19.4 (B. 6.28.4)
C.Th. 16.2.38	15 Nov. 407	Porfyrius Proconsul Africae	Roma	I privilegi accordati alle chiese e ai chierici dalle leggi devono rimanere inviolati. Se un privilegio è stato ottenuto grazie a avvocati e non chierici, di ciò siano informati i <i>iudices</i> e le richieste avranno effetto.	POST ALIA Richiamo a leggi	

				I chierici in provincia stiano attenti a non subire qualche danno con il pretesto del godimento di un privilegio.		
C.Th. 16.5.41	15 Nov. 407	Porfyrius Proconsul Africae	Roma	Dal momento che la correzione dei comportamenti depravati, deve essere ottenuta con il perdono, per Donatisti, Manichei, ed eretici in generale, è sufficiente una semplice confessione ove sia accertata l'intenzione di riabbracciare la fede e i riti cattolici, nonostante le leggi passate li abbiano condannati. Per ogni atto criminoso, il perdono si estende anche a questi, compiuti sia prima sia dopo la legge. L'abiura può essere compiuta anche durante il processo, e, al più tardi, nel mezzo dell'esecuzione della pena, poiché il soccorso della fede cattolica non sarebbe mai mancato nelle difficoltà. In caso contrario, siano mantenute le leggi antiereticali. L'obiettivo dell'imperatore è che di evitare che gli eretici siano sottoposti alle leggi.	Richiamo a leggi precedenti	

C.Th. 16.5.40	22 Nov. 407	Senator Pu	Roma	Dopo aver già disciplinato i Donatisti, la stessa severità deve essere utilizzata per i Manichei, i Frigiani e i Priscillianisti. Queste eresie sono da considerarsi un crimine pubblico e gli eretici siano privati delle loro sostanze. Sia tuttavia consentita la successione ereditaria e rispettato l'ordine di ascendenti, discendenti e cognati nell'impossessamento di questi beni, a meno che anche i successori siano eretici. Gli eretici non possono ricevere per donazione, eredità o altro titolo, né vendere, comprare, donare o fare contratti. La pena deve essere estesa oltre la morte, perciò, i testamenti, donazioni, codicilli o documenti <i>mortis</i> causa di un manicheo, frigio o priscillista devono essere annullati, nel rispetto dei gradi di parentela. Ai figli non è concesso diventare eredi a meno che non rinuncino alla loro fede. Gli schiavi che siano passati alla Chiesa cattolica siano liberati.	Richiamo a leggi di Onorio sui Donatisti	C.I. 1.5.4 (B. 1.1.24)

				Se un fondo ha ospitato una setta, se il <i>possessor</i> ne era comunque a conoscenza, questo sia incamerato dal fisco. Se i <i>possessores</i> non ne erano a conoscenza, il <i>procurator</i> o l' <i>actor</i> sia fustigato e condannato <i>ad metalla</i> , il conduttore sia punito solo se responsabile. Se il <i>rector</i> provincia sia stato connivente con gli eretici o non li abbia giudicati, sia punito con una multa di venti libbre d'oro. I <i>defensores</i> e i <i>principales</i> cittadini e provinciali siano soggetti a una multa di dieci libbre d'oro, a meno che non collaborino nelle prescrizioni dei <i>iudices</i> .		

1.15. Il 408

Basso et Philippo cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 14.4.8	15 Ian. 408	Hilarius PU	Roma	Se un <i>suaarius</i> abbia evaso i suoi compiti con cui è nato e abbia intrapreso altre cariche grazie ad alcuni rescritti ottenuti dall'imperatore, sia ricondotto ai suoi <i>munera</i> originali, ereditari		

				per via materna o paterna. Nessun privilegio valga come giustificazione, e qualunque posizione raggiunta grazie a rescritti imperiali, devono essere annullati. In caso di privilegi ecclesiastici, egli può tornare ai <i>munera</i> originari o cedere il suo patrimonio alla corporazione abbandonata. Chiunque posseda, per compravendita o donazione, un territorio legato ad una corporazione, sappia che deve essere obbligato ai relativi oneri, in proporzione al fondo. La regola ha carattere generale e deve essere estesa a tutte le corporazioni riconosciute a Roma.		
C.Th. 1.20.1 (Brev. 1.7.1)	3 Febr. 408	Curtius PPO	Roma	Gli <i>honorati</i> non siedano con i <i>iudices</i> nei processi in cui sono coinvolti né incontrino questi nelle ore diurne. Si prevede una sanzione di cinque libbre d'oro sia per l'ufficio del <i>iudex</i> sia per gli <i>honorati</i> in caso di contravvenzione.	-	C.I. 1.45.1 (B. 6.1.114)

C.Th. 11.28.4	13 Sept. 408	Theodorus PPO	Milano	In italia il pagamento della <i>glebalis</i> deve essere annullato per ogni <i>iugatio</i> che è stata esentata dal pagamento di tasse annonarie.		
C.Th. 9.42.20	24 Sept. 408	Theodorus PPO	Milano	I beni degli uomini proscritti e dei loro seguaci devono essere incamerati dall'erario. Comunicazioni in tal senso devono essere affisse nei campi. Anche i frutti dei campi raccolti dai <i>procuratores</i> devono essere incamerati dalle <i>largitiones</i> . I <i>procuratores</i> non siano sottoposti ad esilio o alla proscrizione se rispettano questi ordini.		
C.I. 4.2.16	16 Oct. 408	Theodorus PPO		Chi ha prestato denaro ad un <i>iudex</i> , o se un <i>collectarius</i> ha consentito ad un candidato di acquisire la carica, sia punito con l'esilio, insieme al <i>iudex</i> .		
C.Th. 9.42.21	25 Oct. 408	Theodorus PPO		Chi è coinvolto nelle proprietà e nelle attività di Stilicone e ha rimosso o rubato qualcosa esercitando tali attività, lo restituisca prontamente.		
C.Th. 9.40.19	11 Nov. 408	Donatus Proconsul Africae		I sodali di Gildone siano posti sotto custodia e condannati alla <i>proscriptio</i> .		

C.Th. 16.5.42	14 Nov. 408	Olympius Magister officiorum Valens Comes domesticorum	Ravenna	Chi è ostile alla chiesa Cattolica non può ricoprire alcuna funzione al servizio dell'imperatore.		
C.Th. 16.5.43	15 Nov. 408 15 Nov. 407 (M) 15 Nov. 407 (S)	Curtius PPO	Roma	Quanto è stato stabilito contro i Donatisti, i Manichei e i Priscillianisti, o contro i pagani, rimanga in vigore. Le chiese possono rivendicare le proprietà dei <i>caelicolae</i> . Devono essere condannati anche i Donatisti che entrino nelle comunità cattoliche ma che si professino solo Cristiani.	ET CETERA	C.I. 1.9.12 (B. 1.1.42)
C.Th. 16.10.19	15 Nov. 408 15 Nov. 407 (M) 15 Nov. 407 (S)	Curtius PPO	Roma	I proventi in natura ottenuti nei templi devono essere destinati alla annona e alle spese dei soldati. Statue e immagini pagane, in conformità a precedenti sanzioni, devono essere rimosse. I palazzi legati ai templi, sia in città sia fuori, siano utilizzati per funzioni pubbliche, gli altari siano distrutti e i templi situati nei fondi imperiali siano usati per	POST ALIA Riferimenti a leggi precedenti	

				altri scopi. I <i>domini</i> siano costretti a distruggerli. Non è consentito svolgere banchetti in onore di credenze eretiche in quei luoghi. I <i>iudices</i> pagheranno venti libbre d'oro, come il loro ufficio, se risulteranno conniventi agli eretici e non facciano rispettare le disposizioni.		
C.Th. 7.21.4	22 Nov. 408	Theodorus PPO	Ravenna	Chi ha ottenuto lettere testimoniali non per merito ma in considerazione di chi essi hanno contattato per raggiungere l'imperatore, siano puniti severamente; essi, però, possono rimanere a Roma, se qui hanno posto i lari e il domicilio.		
C.Th. 9.40.20	22 Nov. 408	Theodorus PPO		Chi è stato proscritto non ha può rientrare nella corte imperiale e superare le mura cittadine; altrimenti, subirà la deportazione.		
C.Th. 9.42.22	22 Nov. 408	Theodorus PPO	Ravenna	Chi ha fornito risorse, corporali o no, a Stilicone (?) e a suo figlio o ai suoi complici, dal momento che essi le hanno usate per arricchirsi o per sobillare i barbari, non può recuperare quanto dato.		

C.Th. 16.5.44	24 Nov. 408	Donatus	Ravenna	L'audacia dei Donatisti, eretici ed Ebrei ha confuso la chiesa cattolica; per questo, un giusto supplizio colpisca chi ha compiuto qualcosa di malevolo nei confronti di questa.		
C.Th. 1.16.14 (Brev. 1.6.5)	25 Nov. 408	Theodorus PPO	Ravenna	I <i>moderatores</i> delle province controllino che i <i>procuratores</i> dei <i>potentes</i> non compiano atti illegali.	-	C.I. 1.40.11 (B. 6.1.83)
C.Th. 7.13.19	25 Nov. 408	- CSL	Ravenna	I <i>tirones</i> delle <i>scholae</i> devono essere posti in fondo alla <i>matricula</i> . Essi potranno avanzare solo per i loro meriti e lavoro.		C.I. 12.43.3
C.Th. 16.2.39 (Brev. 16.1.5)	27 Nov. 408	Theodorus PPO	Ravenna	Se un vescovo ritenga un chierico non meritevole del suo ufficio e lo allontani, o se questo abbandoni volontariamente il suo servizio, sia ricondotto dal concilio cittadino per non ritornare più in Chiesa. A seconda del suo status e del suo patrimonio entri a far parte del senato o del collegio cittadino e sia obbligato ai <i>munera</i> relativi. Due libbre d'oro di sanzione siano inflitte ai dieci primi curiali e pagate al fisco se risulterà una		

				collusione tra loro e gli ex-chierici.		
C.Th. 16.5.45	27 Nov. 408	Theodorus PPO	Ravenna	E' compito dei <i>defensores</i> , dei decurioni e dei componenti degli uffici controllare che in nessun luogo avvengano riunioni di coloro i cui vescovi hanno rifiutato l'episcopato cattolico. Questi luoghi siano incamerati come proprietà pubblica e nessuna difesa sia possibile. Eventuali ostilità verranno punite con l'esilio.		
C.Th. 5.16.31	29 Nov. 408	Volusianus CRP	Ravenna	Vengono revocate le concessioni di <i>praedia</i> che erano state fatte da Teodosio.	Riferimento ad un provvedimento di Teodosio	
C.I. 2.15.1	29 Nov. 408	Flavianus PPO	Ravenna	Le residenze e proprietà imperiali hanno un'iscrizione con il nome. Ogni bene con questa segnatura deve essere trattato con il diritto pubblico.		
C.Th. 7.16.1	10 Dec. 408	Theodorus PPO	Ravenna	L' <i>hostis publicus</i> Stilicone ha fortificato i porti e le guarnigioni per bloccare l'accesso agli Orientali. Considerata la potenziale frequenza delle comunicazioni tra le due parti, si impone di cessare questo blocco e dare libertà di movimento a tutti.		

C.Th. 10.10.25	10 Dec. 408	Theodorus PPO	Ravenna	A causa di un'incursione dei barbari in Illirico, molti abitanti si sono trasferiti altrove; tuttavia, essi sono minacciati con il giogo della schiavitù da avari <i>petitores</i> . Perciò, è compito del prefetto accertarsi che non vengano avanzate pretese su questi uomini, sia che vivano in patria sia altrove.		
C.Th. 1.27.2	13 Dec. 408	Theodorus PPO	-	La giurisdizione vescovile può essere scelta d'accordo tra le parti, anche se il <i>iudex</i> non lo sa. Alle pronunce del vescovo si deve la stessa efficacia di quelle pronunziate dal prefetto e si prevede l'istituzione di un <i>officium</i> per garantire l'esecutività di queste.	-	C.I. 1.4.8

1.16. Il 409

Honorio VIII et Theodosio III AA. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 16.5.46	15 Ian. 409	Theodorus PPO	Ravenna	I Donatisti e le altre sette, gli Ebrei e i pagani, siano ancora sottoposti	POST ALIA	

				alle leggi contro di loro. Tutti i <i>iudices</i> sappiano che le disposizioni sono in vigore e devono essere applicate con rigore. Se non lo farà, sarà rimosso e punito. Il suo ufficio paghi venti libbre d'oro, oltre una punizione per i suoi tre <i>primates</i> . I componenti dei consigli cittadini che non denuncino gli eretici e li favoriscano, siano puniti con la deportazione e la perdita del patrimonio.	Richiamo alle leggi precedenti	
C.Th. 9.2.5	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	I <i>defensores civitatum</i> , <i>curatores</i> e magistrati non possono imprigionare persone incriminate e presentate loro. Tuttavia, se si tratta di furto, violenza, omicidio, rapimento e adulterio, e un'azione pubblica è stata mossa contro di loro, siano inviati insieme agli accusatori debitamente scortati in tribunale.	ET CETERA	C.I. 1.55.7
C.Th. 9.2.6	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	Se per ordine del <i>iudex</i> gli <i>apparitores</i> cittadini impongano la consegna di un imputato della loro città, reso tale da una <i>inscriptio</i> , l'accusato sia interrogato in un'azione pubblica e gli sia chiesto se voglia usufruire della finestra	ET CETERA Richiamo a C.Th. 9.2.3	

				temporale di un mese (introdotta da Teodosio) in una custodia attenuata per sistemare la propria casa e i propri affari. Se rifiuta questa facoltà, sia condotto via con l'accusato.		
C.Th. 9.31.1	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	Nessun decurione, plebeo o <i>possessor</i> affidi i propri figli alle cure dei pastori. Resta la facoltà per altre persone della campagna di allevare i figli altrui. Nel caso li affidi ai pastori, sappia che sarà considerato un socio dei briganti.	POST ALIA	
C.Th. 9.36.2 (Brev. 9.26.2)	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	I <i>iudices</i> sappiano che i processi penali, nonostante i legittimi rinvii richiesti dalle parti, non devono durare più di un anno dal giorno dell' <i>inscriptio</i> . In caso contrario, l'accusatore subisca la pena stabilita dalla legge: se <i>vilius</i> l'esilio, a meno che non vi sia l' <i>abolitio</i> consensuale della causa. Tuttavia, se la richiesta di rinvio è consensuale e supera l'anno, il giudice la consenta se supportata da valide ragioni, quali il reperimento di documenti necessari, ma giudichi con più severità.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 9.44.2 (B. 60.65.2)

C.Th. 11.8.3	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	Dal momento che i <i>possessores</i> si lamentano per le perdite subite a causa della manomissione dei pesi e delle misure, i <i>defensores</i> non permettano ai <i>susceptores</i> di compiere ciò, anzi, li arrestino e conducano in tribunale con le prove delle frode. Se il diritto ad agire per lamentarsi dei torti subiti veniva negato dai <i>defensores</i>, dai consigli, dal <i>curator</i> e dai magistrati per qualche favoritismo, i provinciali hanno il diritto di affiggere il <i>libellus</i> nei luoghi più frequentati della città e di chiedere ai <i>tabularii</i> e agli scribi di esortare l'ufficio competente a procedere con l'azione. Se il caso verrà ritenuto sussistente, i funzionari che lo hanno negato verranno puniti severamente.	POST ALIA	
C.Th. 11.39.13 (Brev. 11.14.7)	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	Sarebbe assurdo richiedere al convenuto di dimostrare il titolo del suo possesso, cosicché l'azione dell'attore finisca per essere dimostrata dal convenuto. Il principio che deve valere è che l'onere della prova spetti a chi rivendichi la proprietà e, in	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 4.20.11 (B. 21.1.35)

				generale, all'attore, ad eccezione della richiesta posta al convenuto di dimostrare se sia un <i>possessor ordinario</i> o un erede.		
C.I. 1.55.8	21 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	I <i>defensores civitatum</i> devono essere nominati con decreto dei vescovi, clero, <i>honorati</i> , <i>possessores</i> e decurioni tra coloro che hanno il credo ortodosso. La nomina deve essere resa nota all'ufficio del prefetto del pretorio, che ratifichi questa con una lettera. I <i>defensores</i> riportino eventuali crimini contro i <i>possessores</i> ai prefetti del pretorio, ai <i>magistri equitum et peditum</i> , ai <i>magistri officorum</i> e ai <i>comites</i> della <i>res privata</i> e delle <i>largitiones</i> .		
C.Th. 3.10.1 (Brev. 3.10.1)	23 Ian. 409 Ian. 409 (S)	Theodorus PPO	Ravenna	Sia vietato ottenere per rescritto l'autorizzazione a sposare una donna senza il suo consenso. In caso di ottenimento fraudolento di un rescritto, sarà privato dei beni e subirà la <i>deportatio</i> . I figli nati da questa unione non saranno legittimi; né si pensi che altre concessioni imperiali valgano a questo fine; si ammette la <i>supplicatio</i> per l'ottenimento di una	Riferimento ad una legge di Teodosio I	C.I. 5.8.1

				dispensa matrimoniale in caso di nozze tra cugini; si ammette l'utilizzo del rescritto all'imperatore in caso di restituzione di <i>arra</i> (e la penale) e violazione della <i>sponsio</i> nonché, in generale, nel caso di matrimonio consensualmente fissato ma non celerato.		
C.Th. 9.3.7 (Brev. 9.2.3)	25 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	Ogni domenica i detenuti siano condotti dal <i>iudex</i> che li interrogherà per sapere le condizioni della detenzione; inoltre provvedano a fornire cibo (due o tre <i>libellae</i> al giorno o quanto sembri opportuno agli amministratori delle carceri). I prigionieri siano condotti ai bagni accompagnati. Una sanzione di venti libbre d'oro è comminata al <i>iudex</i> e al suo ufficio e una di tre libbre per gli <i>ordines</i> municipali se non rispettino queste disposizioni. Anche il vescovo controlli l'operato del <i>iudex</i> .	POST ALIA	C.I. 1.4.9 (B. 6.3.39)
C.Th. 9.37.4 (Brev. 9.27.3)	25 Ian. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	L' <i>abolitio</i> può essere concessa anche senza il consenso dell'accusato entro trenta giorni dalla sua custodia, se a chiederla è	ET CETERA	C.I. 9.42.3 (legge di Valentiniano e Valente) (B. 60.64.3)

				l'accusatore. Dopo trenta giorni, il consenso dell'accusato è necessario. Se semplici testimoni (nati liberi), convocati su richiesta dell'accusatore, siano stati trattenuti in custodia, l'accusatore provveda al risarcimento; ma se i loro corpi, anche di plebei, saranno affetti da ferite e torture, non è possibile l'<i>abolitio</i> consensuale e il giudice indaghi attentamente per trovare il responsabile di tale crimine, che sia l'accusato o l'accusatore.		
C.Th. 9.16.2	1 Febr. 409	Caecilianus PPO	Ravenna	I matematici devono essere banditi da Roma e da tutte le città, a meno che, bruciati i loro libri di fronte al vescovo, si convertano alla religione cattolica e abbandonino la loro <i>superstitio</i>. In caso contrario, se rimarranno in città, siano puniti con la deportazione.		C.I. 1.4.10 (B.1.1.21)
C.Th. 11.18.1	15 Febr. 409 15 Febr. 412 (M) 15 Febr. 412 (S)	Melitus PPO	Ravenna	Le necessità impongono di utilizzare i proventi delle <i>commutationes</i> per la fornitura di reclute; tuttavia, queste non devono essere fornite dai prefetti del pretorio ancora in carica o		

				appena cessati; né dai <i>magistri militum</i> o dai <i>comites domesticorum</i>, che devono essere tenuti esenti da tale <i>munus</i>; anche coloro che hanno contribuito a debellare i nemici degli imperatori siano immuni. Sia esente il <i>primicerius sacri cubiculi</i>, il <i>castrensis</i>, il <i>comes sacrae vestis</i> e gli altri <i>cubicularii</i>, i <i>magistri officiorum</i>, il <i>quaestor</i>, i <i>comites sacri</i> e gli <i>inlustres privati aerarii</i>, il <i>primicerius notarorium</i>, i <i>comites consistoriani</i>, i <i>magistri scriniorum</i>, i decurioni (ecc.). Siano esentati sia se in carica sia se cessati, se hanno ben operato. Non forniscano né reclute, né cavalli, né oro. Il <i>munus</i> di fornire recluti spetti unicamente a coloro che sono detti <i>honorarii</i> e a i funzionari civili delle municipalità. Siano esclusi dal beneficio anche i <i>praepositi</i> e i <i>tribuni</i> militari, qualora essi non abbiano combattuto con il nemico.		
C.Th. 7.20.13	22 Mart. 409 22 Mart. 407 (M)	Stilicho Comes et Magister	Roma	Deve essere distinta la posizione di chi arriva alla posizione di tribuno o <i>praepositus</i> attraverso corruzione o perché protetto da chi lo abbia		

	22 Mart. 407 (S)	utriusque militiae		fatto con onore e l'adempimento dei propri doveri. Essi siano tenuti esenti dai <i>munera publica</i> , come è naturale che sia in quanto militari. <i>Comites</i> e <i>duces</i> sappiano che queste persone hanno ricevuto tale beneficio e che niente può essere richiesto loro. I <i>iudices</i> militari saranno informati di ciò con delle istruzioni scritte.		
C.Th. 2.8.25	1 Apr. 409	Iovius PPO	Ravenna	Non si celebrino spettacoli la domenica, anche nel caso in cui celebrazioni e anniversari imperiali cadano di domenica.	POST ALIA	
C.Th. 16.8.19	1 Apr. 409	Iovius PPO	Ravenna	Si è diffusa la superstizione nota come <i>caelicolae</i> . Se non rientreranno nella Chiesa cattolica entro un anno, costoro saranno soggetti alle leggi contro gli eretici. Qualunque dottrina diversa dalla fede cristiana, è contraria al diritto cristiano. Chi ha costretto i Cristiani a convertirsi all'Ebraismo, già punito da leggi precedenti, sia nuovamente sottoposto a queste disposizioni. Chi trova rifugio in	Richiamo a leggi precedenti	C.I. 1.9.12 (B. 1.1.42) C.I. 1.12.2

				Chiesa non può esserne scacciato, neanche da un Ebreo. Il crimine di alto tradimento colpirà chi contravviene questa legge.		
C.Th. 7.15.1	29 Apr. 409	Gaudentius Vicarius Africae	Ravenna	Le porzioni di terre che erano stati concesse anticamente ai barbari in forza nell'esercito (<i>gentiles</i>) per la protezione dei confini e dei fossati rimangano sotto il loro controllo. Se queste passano ad altre persone, esse sappiano che devono svolgere i compiti di controllo e manutenzione con zelo. Se non sarà possibile mantenerle tra i barbari, esse siano trasferite ai veterani.		
C.Th. 2.4.7 (Brev. 2.4.7)	26 Iun. 409	Iovius PPO	Ravenna	Nelle cause in cui è coinvolta la Chiesa, ci deve essere una rapida definizione della controversia.	POST ALIA	
C.Th. 16.5.47	26 Iun. 409	Iovius PPO	Ravenna	Chiunque abbia ottenuto qualcosa, in spregio alle leggi antiereticali e alla Chiesa cattolica, anche se in possesso di un rescritto imperiale che attesti il beneficio, ne sia privato.	Riferimento alle leggi precedenti	
C.Th. 2.8.26 (Brev. 2.8.3)	26 Iul. 409 26 Iul. 412 (M)	Iohannes PPO	Ravenna	Gli Ebrei non siano condotti in tribunale o tenuti a svolgere <i>munera</i> il sabato.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 1.9.13 (B. 1.1.43)

	26 Iul. 412 (S)					
C.Th. 8.8.8	26 Iul. 409 26 Iul. 412 (M) 26 Iul. 412 (S)	Iohannes PPO	Ravenna	Gli Ebrei non siano condotti in tribunale o tenuti a svolgere <i>munera</i> il sabato.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 1.9.13 (B. 1.1.43)
C.Th. 7.8.9	6 Aug. 409	Sapidianus	Cartagine	Confermata la sanzione di C.Th. 7.8.7, essa viene estesa anche alle case appartenute a Gildone, con l'intento di fornire affittuari a questi beni e tenere questi indisturbati dall'acquartieramento coatto.	Riferimento a C.Th. 7.8.7	
C.Th. 14.1.6	25 Sept. 409 25 Sept. 410 (S)	Bonosianus PU	Ravenna	I privilegi della curia romana devono essere confermati; cinque libbre d'oro saranno irrogate a chi abbia fraudolentemente tentato di entrare nelle liste di questa <i>curia</i> . Gli emolumenti che alcuni hanno ottenuto dai <i>curiales</i> siano restituiti. In caso di violazione di queste leggi, il vicario d'Africa intervenga per infliggere loro una pena.		
C.Th. 5.12.1 (Brev. 5.13.37)	3 Nov. 409		Ravenna	Le esenzioni che sono state già garantite devono rimanere in vigore; ciò non toglie che la riscossione deve essere completa e precisa.	Riferimento a precedenti concessioni di Onorio	

C.Th. 12.1.170 (Brev. 12.1.9)	26 Nov. 409 26 Nov. 412 (M) 26 Nov. 412 (S)	Liberius PPO	Ravenna	In caso di evasione dai propri <i>munera</i> , il decurione deve essere punito in modo consono e condotto alla sua curia.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 12.1.171	7 Dec. 409 7 Dec. 412 (M) 7 Dec. 412 (S)	Dardanus PPO Galliarum	Ravenna	I <i>principales</i> della Gallia devono adempiere ai <i>munera</i> civici per quindici anni. Chi recentemente è scappato, deve essere riportato nella propria curia; tuttavia, in generale, si cerchi solo chi è scappato negli ultimi sei anni. Nessuno si lamenti di questo periodo di tempo, necessario per ottenere onore e splendore. Deve essere nominato <i>principalis</i> solo chi risulti idoneo a giudizio del concilio cittadino. Nel caso in cui un decurione promosso risulti poi impossibilitato all'assolvimento dei propri doveri per età o disabilità fisica, i meriti e altri testimoni gli garantiscano la posizione ottenuta.		
C.Th. 5.7.2 (Brev. 5.5.2)	10 Dec. 409 10. Dec. 408 (M)	Theodorus PPO	Ravenna	Si dispone la facoltà di rientrare in patria per chiunque fosse stato catturato dai nemici; nel caso di spese per il loro acquisto o	Richiamo al <i>ius postliminii</i> e ai <i>responsa veterum</i>	C.I. 1.4.11 C.I. 8.50.20 (B. 34.2.18)

	3 Dec. 408 (S)			mantenimento non vi è il diritto di regresso, a meno che il compratore fosse stato un barbaro. I soggetti riscattati devono ripagare con il proprio lavoro il prezzo del riscatto. Dopo il rientro in patria, i <i>redempti</i> siano reintegrati nella signoria dei propri beni (eventuali <i>possessores</i> subiranno la confisca dei beni); i Cristiani diano esecuzione a questa legge, così come i curiali; <i>rectores</i> e <i>apparitores</i> siano condannati a dieci libbre d'oro in caso di violazione della legge.		

1.17. Il 410

Varane V.C. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 7.13.20	8 Feb. 410 8 Feb. 411 (S)	Macedonius CRP	Ravenna	Si richiede un prezzo di trenta solidi per <i>tiro</i> a tutti gli uffici africani, in conformità dei tempi antichi; lo stesso valga anche per le province di Sardegna, Sicilia e Corsica. Siano esenti i dignitari che		

				abbiano già dei <i>munera publica</i> da sopportare o che abbiano subito la devastazione dei barbari, tanto in Italia quanto in città.		
C.Th. 9.38.11	12 Febr. 410 12 Iun. 413 (S)	Gaiso Comes et Magister Officiorum	Ravenna	Chi ha ottenuto posizioni e le ha mantenute durante l'usurpazione di Attalo (?) e poi sia tornato prontamente fedele all'imperatore, non perda la sua posizione. Invece, chi è rientrato tardivamente sia rimosso. Chi, durante l'usurpazione, ha cambiato la sua posizione, non può tornare alla precedente.	POST ALIA	
C.Th. 16.5.50	1 Mart. 410	Strategius CRP		L'ufficio della <i>res privata</i> , in caso di connivenza con gli eretici nel fornire loro i summenzionati beni, verrà punito e questa legge non può essere aggirata in alcun modo.	DE EADEM RE ADDITO	
C.Th. 11.28.6	25 Iun. 410	Macrobius Proconsul Africae	Ravenna	L'affidabilità fiscale della provincia africana consente che tutti i debiti, dovuti alla <i>res privata</i> , alle <i>largitiones</i> e all'arca prefettizia, siano cancellati. Lo stesso valga per i debiti pubblici e privati, le cui ricevute devono essere eliminate.		
C.Th. 9.38.12	6 Aug. 410	Palladius	Ravenna	Dal momento che Attalo (?) è stato sconfitto, tutti i criminali siano rilasciati.		

		PPO (Proconsul Africae?)				
C.Th. 13.5.34	15 Aug. 410	Faustinus PPO	Ravenna	Se <i>iudices</i> permetteranno a navi cariche di fermarsi nei porti delle loro diocesi con il pretesto di cattive condizioni metereologiche, essi siano privati dei propri beni e della propria carica. Lo stesso valga per i <i>municipes</i> e i corporati. I <i>navicularii</i> che abbiano compiuto qualche frode siano sottoposti a <i>deportatio</i> .	POST ALIA	C.I. 11.2.6
C.Th. 16.5.51	25 Aug. 410	Heraclianus Comes Africae		Revocata la disposizione imperiale con cui veniva concessa indulgenza agli eretici, tutti i nemici della fede cattolica, se commetteranno crimini pubblici, saranno condannati sia alla proscrizione sia alla pena capitale.	GEMINA C.Th. 16.5.56 Riferimento ad una legge di Onorio (<i>oraculum</i>)	
C.Th. 6.28.7	25 Sept. 410	Palladius Proconsul Africae	Ravenna	Chi sia <i>princeps</i> tra gli <i>agentes in rebus</i> deve godere anche della <i>dignitas</i> proconsolare		C.I. 12.21.3 (B. 6.29.7)
C.Th. 16.11.3	14 Oct. 410	Marcellinus	Ravenna	Il Donatismo deve essere abolito, e le leggi a protezione della fede cattolica devono essere mantenute inalterate, giacché disposte dalla tradizione o dall'autorità degli imperatori precedenti.	Richiamo a leggi precedenti	

C.Th. 6.26.15	16 Nov. 410	Melitus PPO	Ravenna	Gli <i>scriniarii</i> siano tenuti esenti dal pagamento delle tasse per i cavalli e altri beni, sia che essi siano in servizi sia che siano ritirati. Il pagamento deve, invece, essere richiesto a tutti. Si prevede una sanzione di dieci libbre d'oro in caso di avviso di pagare le tasse rivolto a tali soggetti.		
C.Th. 11.28.5	25 Nov. 410 25 Nov. 409 (M) 25 Iun. 410 (S)	Onorati <i>Possessores</i> africani		La remissione delle tasse deve essere garantita per ciò che rimane da versare secondo <i>tituli fiscales</i> .	ET CETERA	

1.18. Il 411

P.C. Varanis V.C.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 15.1.48	28 Nov. 411	Bonosianus PU	Ravenna	Con il pretesto di un'emergenza non si prenda alcunché destinato ai restauri e al decoro urbano. Dal prossimo consolato, tutti gli aumenti di imposte dovuti da una città devono rimanere invariati.		

1.19. Il 412

Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 16.5.52	30 Ian. 412	Seleucus PPO	Ravenna	Le misure ottenute grazie a <i>pragmaticae</i> e <i>adnotationes</i> imperiali devono essere annullate; si mantengano solo le disposizioni comunemente applicate così come le sanzioni dei precedenti imperatori. Se un Donatista, prete o privato, non si sia convertito al cattolicesimo dopo la pubblicazione della legge, paghi cinquanta libbre d'oro per gli <i>inlustres</i>, quaranta per gli <i>spectabiles</i>, trenta per i senatori, venti per i <i>clarissimi</i>, per i <i>sacerdotes</i>, venti per i <i>principales</i>, cinque per i decurioni, cinque per i commercianti, cinque per i plebei, dieci libbre d'argento per i <i>circumcelliones</i>. Siano puniti anche i conduttori e i procuratori con cui i Donatisti vivono, se non consegnino questi	Richiamo a leggi precedenti e a C.Th. 16.5.43.	

				alle autorità. Lo stesso valga per chi amministra le tenute imperiali. In caso di recidiva, seguirà la confisca di tutti i beni. Schiavi e coloni siano sottratti alle sette eretiche da parte dei loro padroni, se non vorranno quest'ultimi essere puniti, anche se sono Cattolici. I chierici e i ministri donatisti siano esiliati dall'Africa e condotti, scortati, in varie regioni. Come già stabilito, le chiese e proprietà donatiste siano cedute alla chiesa cattolica.		
C.Th. 11.1.31	31 Ian. 412	Seleucus PPO	Ravenna	I <i>possessores</i> africani sono costretti a pagare tasse per terre abbandonate. Per questo nessun <i>possessor</i> o contribuente sia obbligato per le imposte di un'altra persona o per proprietà abbandonate, né sia vincolato da alcun accordo riguardante fondi non riconducibili a quelli che possiede. Si richiede agli esattori correttezza e incorruttibilità. Si invieranno <i>inspectores</i> affinché riferiscano della situazione fiscale e delle conseguenti misure da		C.I. 11.59.12

				intraprendere per ottenere l'intero canone e la <i>pensitatio</i> .		
C.Th. 11.16.23	15 Febr. 412 15 Febr. 409 (M) 15 Febr. 412	Melitius PPO	Ravenna	Gli <i>inlustres</i> siano esentati sia dai <i>munera sordida</i> sia dai <i>munera extraordinaria</i> .	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 10.48.16
C.Th. 8.17.4	17 Febr. 412 14 Febr. 413 (S)	Iohannes PPO	Ravenna	L'erede di Catullino, che aveva ottenuto il <i>ius communium liberorum</i> , può utilizzare questo beneficio benché Catullino non lo avesse presentato nel processo di rivendica dei beni della moglie.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 6.29.9	29 Febr. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	I preposti al <i>cursus publicum</i> sappiano che se svolgano qualcosa contro l'antica disciplina siano colpevoli di sacrilegio. Spetta altresì a loro procurare degli animali sani e robusti e prepararli per il lavoro.	ET CETERA Richiamo alla <i>vetera disciplina</i>	
C.Th. 7.18.17	29 Febr. 412	Constantius MM	Ravenna	I tribuni che abbiano assunto il compito di cercare i disertori in Africa siano rimossi giacché con questo pretesto danneggiano la provincia. Per il futuro, nessuno osi assumere questa carica per desiderio di denaro, altrimenti subirà una pena severa.		
C.Th. 8.4.22	29 Febr. 412	Seleucus PPO	Ravenna	Se qualche componente dell' <i>officium</i> si sia lasciato		

				corrompere, durante o dopo il suo mandato, con denaro preso dai provinciali, consideri il suo servizio terminato, torni nel suo luogo e condizione d'origine e gli sia impedito di svolgere altre mansioni.		
C.Th. 8.4.23	29 Febr. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	Poiché molte persone dell'ufficio proconsolare e di quello di altri <i>iudices</i> tendono ad associarsi con altri uffici palatini e quelli degli <i>inlustres</i> , si dispone di privare loro della mansione e ricondurli alla loro propria funzione. Per il futuro, coloro che proveranno ad entrare negli uffici palatini saranno costretti a svolgere la funzione di <i>mancipatus</i> o <i>susceptor</i> per la riscossione delle tasse fino alla loro morte.		
C.Th. 8.4.24	29 Febr. 412	Probus CSL	Ravenna	Un <i>apparitor</i> che assume un <i>officium</i> palatino sia privato dei privilegi connessi alla sua posizione e ricondotto alla propria funzione e luogo d'origine.		
C.Th. 11.1.32	29 Febr. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	L'intero pagamento in oro e in argento è dovuto dai <i>possessores</i> di Cartagine, ove è possibile ricorrere al <i>iudex</i> in caso di frodi. L'esattore		

				non potrà rifiutare di produrre ricevute perché la lealtà dei contribuenti può essere accertata dal <i>iudex</i> . Chi cerca di arricchirsi dalla riscossione delle tasse in provincia deve essere rimosso.		
C.Th. 11.7.19	29 Febr. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	Un terzo del canone dovuto per i campi appartenenti a privati, e un sesto per quelli enfiteutici è da riscuotere dopo le calende di Marzo e il rimanente dell'ammontare dopo le calende di Luglio, cosicché i <i>possessores</i> non siano forzati a ottenere un beneficio illegittimo per evitare un pagamento troppo gravoso.	ET CETERA	
C.Th. 11.7.20 (Brev. 11.4.2)	29 Febr. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	A Cartagine si reclutino nuovi <i>exactores</i> tra il popolo. Se emergerà, con pubbliche accuse, che qualcuno di questi non sia adatto al compito perché estorsore dei <i>possessores</i> lo si rimuova e lo si sostituisca, condannandolo alla pena capitale e al pagamento del quadruplo di quanto estorto. I <i>iudices</i> sappiano che verranno puniti con trenta libbre d'oro di multa se non faranno rispettare con attenzione questa legge.	POST ALIA	

C.Th. 11.7.21	29 Febr. 412	Eucharius	Ravenna	E' ingiusto che un decurione sia allo stesso tempo tenuto ai suoi doveri nei confronti della città e ai compiti da <i>exactor</i> . Si dispone la nomina di nuovi soggetti, tra chi abbia cessato il servizio imperiale, che amministrino adeguatamente le proprietà imperiali che sono state incamerate dal fisco. I <i>iudices</i> (e i loro uffici) siano soggetti a una multa di cinquanta libbre d'oro per il mancato rispetto di questa legge.		
C.Th. 12.6.31	29 Febr. 412	Eucharius	Ravenna	I decurioni non devono essere impiegati in compiti miseri o straordinari per evitare che l'interesse pubblico sia compromesso. Perciò, per le tasse pagabili in vestiario, queste devono essere gestite dal proconsole dal momento che è più agevole per lui valutarne la qualità ed essere responsabile per l'assolvimento. Non essendo equo che i decurioni debbano incaricarsi solo degli oneri di questo <i>munus</i> , siano essi sollevati dal suo assolvimento, ad eccezione di chi sia già stato assunto dall'amministrazione imperiale per svolgere questo compito.		C.I. 10.72.14

C.Th. 13.5.35	6 Mart. 412	Seleucus PPO	Ravenna	Chi già da tempo è tenuto alla funzione di <i>navicularius</i> , sappia di esserne vincolato. Tali persone, i loro eredi e <i>praedia</i> renderanno possibile l'intero pagamento del canone a Roma e i bisogni dei porti deputati all'approvvigionamento dell'esercito siano soddisfatti.		
C.Th. 16.5.53	6 Mart. 412 6 Mart. 398 (M) 6 Mart. 398 (S)	Felix PU	Milano	Dal momento che i vescovi hanno riferito che Gioviniano tiene riunioni sacrileghe fuori dalle mura di Roma, egli deve essere arrestato, fustigato, esiliato insieme alla sua setta. Gioviniano vada nell'isola di Boa, gli altri in diverse isole lontane. In caso di recidiva ci saranno pene più severe.		
C.Th. 12.1.174	12 Mart. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	I <i>duumviri</i> non possono esercitare un potere esorbitante sui decurioni; sia i curiali sia i loro figli siano ricondotti dal <i>sacerdotalis</i> nella loro provincia.		C.I. 10.32.53
C.Th. 13.5.36	17 Mart. 412	Navicularii africani	Ravenna	I privilegi attribuiti ai <i>navicularii</i> devono essere mantenuti; nel caso in cui qualche <i>iudex</i> o membro della <i>militia</i> li ignori, sappia che il suo patrimonio verrà incamerato per	ET CETERA	

				l'assolvimento dei <i>munera</i> dei <i>navicularii</i>, né potrà ottenere alcuna <i>adnotatio</i> imperiale per essere perdonato. Una multa di dieci libbre d'oro deve essere imposta sui <i>navicularii</i>, sui <i>iudices</i>, sul proconsole e sul vicario, il prefetto dell'annona, e i relativi uffici, se avranno permesso di sottrarre una parte delle <i>centesimae</i>, oppure se avessero permesso che i <i>navicularii</i> donassero o offrissero qualcosa come <i>sportula</i>. Colui che abbia accettato tale versamento sia tenuto a pagare il quadruplo al fisco.		
C.Th. 13.5.37	17 Mart. 412	Navicularii africani	Ravenna	Se un titolare di <i>dignitas</i>, addetto all'annona, o il suo ufficio sia stato colto nel ricevere qualcosa da un <i>navicularius</i> o da un <i>magister navis</i>, provato il crimine, la punizione sia a discrezione del <i>iudex</i>.	POST ALIA	
C.Th. 13.9.6	17 Mart. 412	Navicularii africani	Ravenna	In caso di naufragio, alcune situazioni meritano un'indagine pubblica. Se qualcuno abbia ricevuto qualcosa in questi casi, il <i>iudex</i> può multarlo, rimuoverlo o dichiararne	POST ALIA Riferimento ad una legge C.Th. 13.5.21/26?	C.I. 11.6.5

				la <i>proscriptio</i> , sulla base dei reclami dei soggetti derubati. Se i <i>cognitores</i> , avvisati dalla presentazione di <i>libelli</i> e appelli, non abbiano ascoltato il caso prima del termine legale di due anni, sappiano che il <i>navicularius</i> deve essere assolto per imperizia del giudice, che deve pagare metà del carico perduto, quantificato dall'indagine svolta nel biennio. Il suo ufficio paghi l'altra metà.		
C.Th. 5.9.2 (Brev. 5.7.2)	19 Mart. 412	Melitus PPO	Ravenna	Non è possibile per un <i>dominus</i> o un <i>patronus</i> reclamare dei diritti su un neonato abbandonato e poi raccolto da un terzo, che potrà tenerlo in casa.		C.I. 8.51.2
C.Th. 14.2.4	29 Mart. 412	Palmatus PU	Ravenna	Se qualche <i>corporatus</i> romano sia passato a popolazioni straniere, queste restituiscano tramite l'azione dei <i>rectores</i> i fuggitivi perché tornino a svolgere gli oneri anticamente loro imposti.		C.I. 11.15.1 (Legge di Valentiniano)
C.I. 11.62.11	13 Apr. 412	Probus CSL	Ravenna	La situazione di fatto su un fondo enfiteutico, non fondata su un vincolo obbligatorio, deve rimanere immutabile; il possesso, senza specifici obblighi, deve		

				essere agevolato dal passare del tempo.		
C.Th. 16.2.40	25 Mai. 412 24 Iun. 411 (S)	Melitus PPO	Ravenna	Le chiese delle singole città devono essere liberate da alcuni oneri: i relativi fondi siano tenuti esenti dai <i>munera sordida</i> , dalla costruzione e manutenzione di strade, dai <i>munera extraordinaria</i> o dalle superindizioni, dalle ricostruzioni di ponti o da obblighi di trasporto, né sia richiesto oro. A parte la <i>canonica inflatio</i> , necessaria per i bisogni principali, nient'altro sia dovuto. Chi contravviene questa legge sia considerato sacrilego e punito con l'esilio perpetuo.		C.I. 1.2.5 (B. 5.1.4)
C.Th. 13.11.13	6 Iun. 412	Iohannes PPO	Ravenna	Se in alcuni luoghi è impossibile pagare quanto dovuto, per gli abitanti, esso sia adeguato e quanto possono pagare sia scritto <i>mera fide</i> , quanto no sia rimosso dai <i>publica vasaria</i> . I pagamenti devono, in primo luogo, essere diretti ai vecchi proprietari. Se questi, o i loro eredi, non potranno essere trovati, siano i vicini o estranei, stabiliti come proprietari, a pagare, controllato che essi ne abbiano le facoltà. Le terre che sono state assegnate da un		

				<i>inspector</i> e che si rivelino improduttive, siano esenti dal pagamento delle tasse per due anni, in modo che tenute produttive non siano tenute a sobbarcarsi gli oneri fiscali di altre.		
C.Th. 3.8.3 (Brev. 3.8.3)	22 Iun. 412	Iohannes PPO	Ravenna	La donna può avere l'usufrutto sui beni ricevuti con il matrimonio, anche in seguito a seconde nozze e se vi erano figli di primo letto, cui spetta la proprietà di tali beni. Il vescovo può intervenire come testimone del recupero del neonato abbandonato in caso di contestazione.	Riferimento a C.Th. 3.8.2	
C.Th. 9.40.21	5 Iul. 412 5 Iul. 413 (M) 3 Aug. 413 (S)	Onorati e provinciali africani	Ravenna	Eracliano è un nemico pubblico che, insieme con i suoi complici, merita una punizione. Tutti i cittadini e i membri della <i>militia</i> hanno facoltà di denunciare queste persone né devono temere di dover restituire quanto ottenuto dai criminali.		
C.Th. 16.8.20	26 Iul. 412	Iohannes PPO	Ravenna	I luoghi in cui le conventicole di Ebrei si riuniscono e le sinagoghe non possono essere oggetto di rivendica o di reclamo per motivi religiosi. Il diritto di proprietà deve essere inviolato.	Richiamo a leggi precedenti e al costume	

				Giacché per consuetudine il sabato è il giorno sacro per gli Ebrei, essi non siano costretti ai doveri pubblici o a questioni private quel giorno, dal momento che possono bastare gli altri giorni e lasciare inviolati i privilegi garantiti dagli imperatori precedenti.		
C.Th. 8.10.4	8 Aug. 412	Eucharius Proconsul Africae	Ravenna	Tutti i <i>compulsores</i> devono essere espulsi dall’Africa e che tutto il maltolto venga restituito ai legittimi proprietari.		
C.Th. 6.18.1	15 Oct. 412	Epifanius PU	Ravenna	Gli <i>honorabiles viri</i> non devono subire <i>iniuriae</i> o essere superati nelle <i>salutationes</i> pubbliche da chi abbia ottenuto una carica con corruzione. Si infligge una sanzione di dieci libbre d’oro a chi debba sovrintendere alle <i>salutationes</i> e non faccia rispettare tale disposizione.		
C.Th. 11.30.64	15 Oct. 412	Iulianus Proconsul Africae	Ravenna	Nelle cause fiscali, dopo l’interposizione di un appello sono previsti venti giorni di tempo per la decisione (all’interno della provincia). Se il ricorso avviene da una provincia confinante, i giorni sono quaranta.	Riferimenti a leggi precedenti, tra cui C.Th. 11.30.21, 11.30.46, 10.1.13	

				Si innova il portato normativo ammettendo che ai primi venti giorni se ne aggiungano altri venti. Si stabilisce che sia considerato come giorno finale quello in cui effettivamente si è decisa la controversia, per consentire un'eventuale giustificazione per un'assenza di una parte o la malattia del giudice. Nessun termine ulteriore sia ammesso. Una sanzione di venti libbre d'oro è prevista per evitare casi di collusione dell'ufficio, di cui se ne accerti la colpa o la volontà. Se vi sia una controversia con il Fisco, non si dia spazio ad alcuna ulteriore proroga e si proceda direttamente all'esecuzione. Per il caso delle province annesse, si aggiungano trenta giorni con le stesse regolamentazioni del caso precedente.		
C.Th. 8.4.25	26 Nov. 412 26 Nov. 409 (M) 26 Nov. 412 (S)	Liberius PPO	Ravenna	Un <i>apparitor</i> appartenente agli uffici dei <i>moderatores</i> che abbia assunto una posizione più elevata deve essere ricondotto a quella originaria. Devono essere altresì richiamati in servizio gli <i>apparitores</i>	ET CETERA	

				che abbiano evitato il servizio o chi lo abbia lasciato anticipatamente senza segnalazione al prefetto; lo stesso valga per gli <i>apparitores</i> dei <i>iudices</i> .		
C.Th. 14.7.2	26 Nov. 412 26 Nov. 409 (M) 26 Nov. 412 (S)	Liberius PPO	Ravenna	Si dispone, analogamente agli altri frammenti della costituzione, il rientro nelle rispettive corporazioni per i collegiati, i <i>vitutiarrii</i> , i <i>signiferi</i> ecc. Non abbiano essi la facoltà di supplicare l'imperatore per ottenere un cambio di status. Se qualcuno risulti un liberto grazie ad un provvedimento imperiale, questo sia invalidato e torni al suo stato originario.	POST ALIA	
C.Th. 6.27.15	7 Dec. 412	Namatius MO	Ravenna	In caso di ritardo nello svolgimento di una mansione o di assenza prolungata, l' <i>agens in rebus</i> deve giustificare ciò. Se ciò non avverrà prima delle calende di Febbraio, egli sia rimosso permanentemente dalla carica. I <i>rectores</i> della provincia siano puniti con sei once d'oro se abbiano nascosto degli <i>agentes in rebus</i> disertori; che devono essere processati dalla corte imperiale.		

C.Th. 16.2.41	11 Dec. 412 11 Dec. 411 (S)	Melitus PPO	Ravenna	I chierici possono essere accusati solo davanti ai vescovi. Se un vescovo, un prete o diacono, è portato dinnanzi al vescovo da qualcuno, sappia che solo ciò che può essere dimostrato da prove e documenti sarà valutato. Denunce indimostrabili comporteranno la perdita del proprio status e del proprio rango. Così come i vescovi e i chierici verranno allontanati dalla Chiesa se le accuse saranno dimostrate, e non sia concessa alcuna azione contro la calunnia e l'umiliazione; i vescovi giudichino con l'apporto di numerose testimonianze.		

1.20. Il 413

P.C. Honorii VIII et Theodosii V AA.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 6.26.16	6 Ian. 413 6 Ian. 410 (M) 6 Ian. 410 (S)	Faustinus PPO	Ravenna	Chi ha servito negli <i>scrinia</i> deve ottenere il titolo di <i>clarissimi</i> . Essi abbiano il diritto di sedere nel <i>concilium</i> del <i>iudex ordinarius</i> e,	Richiami a C.Th. 6.26.5 e generici a leggi precedenti.	C.I. 12.19.5 (B. 6.28.5)

				portato rispetto ai <i>spectabiles</i> , di sedersi anche con i <i>secretarii</i> .		
C.Th. 12.1.176	27 Ian. 413	Iulianus II Proconsul Africae	Ravenna	Ad eccezione di chi abbia esercitato il <i>sacerdotium</i> a Cartagine, tutti gli altri siano ricondotti alle proprie città. Per non sottrarre i giochi nei giorni stabiliti ad alcuna città, si prevede il rientro da Cartagine dei <i>curiales</i> nei luoghi d'origine entro cinque giorni. Se qualcuno osi rimanere a Cartagine con l'intento di risiedervi, sarà punito con una multa di trenta libbre d'oro, se abbia superato il quinto giorno; egli sarà anche privato di qualsivoglia titolo. Non sarà valida l'acquisto della casa di un <i>sacerdotalis</i> e l'ammissione di avere lì il domicilio come giustificazione dell'assenza dal luogo d'origine.		
C.Th. 15.7.13	8 Febr. 413 8 Febr. 414 (S)	Diogenianus Vir clarissimus Tribunus voluptatum	Ravenna	Attrici di mimo che siano state liberate dai loro vincoli con <i>adnotationes</i> siano ricondotte ai loro <i>munera</i> , affinché non manchino per i ludi e i giorni festivi.		
C.Th. 2.19.6	14 Febr. 413	Iohannes PPO	Ravenna	La <i>querela inofficiosi testamenti</i> e <i>immodici donationis</i> spettano anche		

(Brev. 2.19.6)				nel caso di <i>testamentum principi oblatum</i> .		
C.Th. 1.2.12	17 Feb. 413 14 Feb. 413 (S)	Iohannes PPO	Ravenna	I rescritti imperiali possono essere usati anche dagli eredi senza limiti temporali.	POST ALIA / ET CETERA	-
C.I. 6.23.19	18 Febr. 413 14 Febr. 413 (S)	Iohannes PPO	Ravenna	Il testamento raccolto davanti all'imperatore e a nobili non richiede ulteriori formalità. Chi ha compiuto siffatto testamento, al pari di chi ha depositato il testamento negli <i>acta</i> o tramite privati, sarà protetto dalla legge. Non è necessario un rescritto autorizzativo. Il testatore può mutare la sua volontà anche dopo l'accoglimento delle sue <i>preces</i>; condizione necessaria era che il testamento presentato all'imperatore fosse l'ultimo confenzionato. I successori in questa particolare forma sono equiparati agli eredi di un testamento privato; l'erede può acquistare la <i>bonorum possessio</i> senza <i>petitio</i>. A tutti è concesso testare in questo modo purché in possesso della <i>facultas testandi</i>, pur restando		(B. 35.2.15)

				esperibili azioni a tutela di terzi danneggiati dal testamento.		
C.Th. 11.28.7	8 Mai. 413 8 Mai. 412 (S)	Iohannes PPO	Ravenna	Quattro quinti delle tasse dovute siano rimesse per la Campania, la Toscana, il Piceno, il Sannio, l'Apulia, la Calabria, il Bruzzo e la Lucania, a partire dalla decimo anno dell' <i>indictio</i> e per cinque anni. Per le migliorie da approntare in questo periodo al <i>cursus publicus</i> sia dovuto solo quanto richiesto.		
C.Th. 6.30.20	7 Iun. 413	Iohannes PPO	Ravenna	I <i>palatini</i> che sovrintendono le <i>remunerationes</i> e che siano arrivati al termine del compito, così come l' <i>auditor</i> e i <i>primicerii</i> dei diversi uffici abbiano gli stessi privilegi degli <i>agentes in rebus</i> , quali l'esenzione dalla fornitura delle reclute e degli altri oneri che hanno sostenuto in passato	Riferimento al provvedimento di esenzione a favore degli <i>agentes in rebus</i>	C.I. 12.23.10 (B. 6.31.11)
C.Th. 7.8.10	12 Iun. 413	Iohannes PPO	Ravenna	I <i>possessores</i> devono essere tenuti esenti da qualsiasi disturbo. Per questo, nessun fondo, pubblico o privato, che si trovi in Africa soffra l'acquartieramento delle truppe. Al <i>possessor</i> e ai suoi sottoposti è assicurato il diritto di espellere i soggetti richiedenti ospitalità e l'impunità in caso di un crimine		C.I. 12.40.5

				commesso in tale atto. Sia <i>l'administrans</i> sia il <i>proceres</i> soffrano la temporanea <i>proscriptio</i>. Si ammette la mera ospitalità per i soldati a patto che essi chiedano soltanto il necessario per sé e per gli animali; una multa di dieci libbre d'oro per <i>l'administrans</i>, il togato, <i>l'apparitor</i> che chiedano più all'ospitante; la stessa pena è da applicarsi per chi abbia, ospitante, abbia offerto più di quanto stabilito.		
C.Th. 7.18.16	12 Iun. 413	Gaiso Comes et Magister militum	Ravenna	Chi si sia allontanato per un anno, venga superato nella <i>matricula</i> da dieci persone, venti per due anni, trenta per tre. In caso di quattro anni, non vi sia alcun perdono.	ET CETERA	C.I. 12.42.3
C.Th. 15.14.13	3 Aug. 413	Hadrianus PPO	Ravenna	Il nome di Eracliano deve essere rimosso ovunque. Tutti gli atti compiuti a suo nome siano cancellati, comprese le manomissioni, che dovranno essere ripetute, per garantire di nuovo la libertà a chi l'aveva già ottenuta.		

1.21. Il 414

Constantio V.C. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 6.29.11	3 Mart. 414	Hadrianus PPO	Ravenna	I <i>curiosi</i> siano rimossi. Per sostenere decurioni, <i>navicularii</i> e tutte le altre corporazioni, si impedisce agli <i>apparitores</i> dei <i>iudices</i> di utilizzare le ricchezze impropriamente ottenute in provincia per avanzamenti di carriera nella <i>militia</i> .	POST ALIA	C.I. 12.61.4
C.Th. 7.4.33	3 Mart. 414	Hadrianus PPO	Ravenna	Per non rendere vane, a causa della lontananza, le lamentele dei provinciali, gli illustri Flaviano e Ceciliano si rechino in Africa e ascoltino tutti. Essi dovranno investigare la situazione e le sostanze delle milizie africane per non aumentare le loro paghe.	ET CETERA	
C.Th. 7.8.12	3 Mart. 414	Hadrianus PPO	Ravenna	Per il benessere dell'Africa la pratica dell'acquartieramento deve essere eliminata del tutto.	ET CETERA	C.I. 12.40.6
C.Th. 2.16.3 (Brev. 2.16.3)	6 Mart. 414	Iulianus II Proconsul Africae	Ravenna	Misure appropriate sono state adottate per i minori e per le donne,		C.I. 2.21.8 (B. 10.4.58)

				in casi in cui le loro posizioni siano state pretermesse o ignorate.		
C.Th. 4.22.6 (Brev. 4.20.6)	6 Mart. 414	Iulianus II Proconsul Africae	Ravenna	Un azione per il ristoro del possesso temporaneo è garantito a chiunque, indipendentemente dal suo status. L'ottenimento di una <i>petitio</i> pretestuosa non pregiudichi l'altro soggetto processuale coinvolto. Tale azione non può essere rivolta al minore, ma al suo curatore.		C.I. 3.6.3 (B. 7.19.3)
C.Th. 11.28.8	3 Apr. 414	Seleucus PPO	Ravenna	Le tasse dovute dai <i>navicularii</i> in Africa dal quattordicesimo anno dell' <i>indictio</i> siano rimesse per un periodo compreso tra il terzo consolato di Valentiniano e Eutropio e il settimo consolato di Onorio e il secondo di Teodosio II.		
C.I. 8.16.8	11 Iun. 414 10 Ian. 414 (S)	Probus CSL		Non è concesso dare in pegno quanto utilizzato per la coltivazione.		
C.Th. 16.5.54	17 Iun. 414	Iulianus Proconsul Africae	Ravenna	I Donatisti e gli eretici siano severamente puniti con l'impossibilità di testare né di fare contratti, inoltre subiscano l'infamia e siano allontanati dai consigli cittadini. Le chiese e i luoghi appartenenti alle sette eretiche siano incamerate	Vari richiami a leggi precedenti	

				dalla chiesa cattolica, e i chierici e i prelati siano privati delle loro proprietà e esiliati in diverse isole. Colui che abbia accolto gli eretici, subirà la loro stessa condanna e i suoi beni saranno incamerati dal fisco. Una sanzione patrimoniale e pecuniaria colpirà, in proporzione al suo status, anche i dignitari: un proconsole, vicario o <i>comes</i> paghi duecento libbre d'argento. E' possibile richiedere questa sanzione fino a cinque volte; dopo, sia l'imperatore a decidere la pena adeguata. Un senatore paghi cento libbre d'argento, i <i>sacerdotes</i> cento, i curiali principali cinquanta, gli altri curiali dieci. Se i conduttori di terre imperiali acconsentano a queste pratiche, paghino di multa quanto dovuto come canone. I conduttori che hanno accordi enfiteutici siano tenuti alla stessa sanzione. In caso di conduttori privati, se avranno permesso riunioni di		

				conventicole, i <i>iudices</i> lo riferiscano ai proprietari, per non incorrere le sanzioni stabilite dalla legge. Se i proprietari ignorino questa disposizione, siano puniti con la perdita dei canoni loro dovuti, da destinarsi al tesoro imperiale. Se gli <i>officiales</i> dei <i>iudices</i> si uniscano agli eretici, siano multati con trenta libbre d'argento e dopo cinque pagamenti siano fustigati e esiliati. Schiavi e coloni siano puniti severamente; in caso di recidiva, sia requisito un terzo del peculio dei coloni. Tutto ciò che può essere recuperato dagli eretici e da quei luoghi deve essere destinato alle <i>largitiones</i> imperiali.		
C.Th. 16.5.55	30 Aug. 414	Iulianus Proconsul Africae	Roma	Gli atti processuali e le indagini svolte da Marcellino nei confronti dei Donatisti devono essere trasferiti negli archivi pubblici per avere validità permanente. L'attendibilità del documento non viene meno con la morte del <i>cognitor</i>.		C.I. 7.52.6 (B. 9.3.76)
C.Th. 13.5.38	17 Sept. 414	Albinus PU	Ravenna	Per porre fine alla negligenza e alla corruzione dell'ufficio annonario,		

				se un <i>navicularius</i> avesse sottratto una parte delle <i>centesimae</i>, tre <i>illustres</i>, insieme al prefetto della città e ad <i>cognitor</i> annonario, avrebbero avviato un'inchiesta all'ingresso del porto e entro cinque giorni dall'arrivo. Chi fosse risultato colpevole, con un <i>elogium</i> e un <i>exsecutor</i>, si sarebbe recato in Africa dal prefetto dell'annona e pagare quanto dovuto. Se qualcuno avesse permesso al <i>navicularius</i> di ritardare oltre il quinto giorno, sappia di essere tenuto al pagamento all'erario di cinque libbre d'oro, insieme al suo ufficio, l'ufficio del prefetto della città alla multa di tre libbre d'oro, il prefetto dell'annona a due (da versare alle <i>sacrae largitiones</i>), a meno che il processo non sia accelerato e finisca nei termini; non si tengano conto dei giorni festivi e di celebrazioni religiose.		
C.Th. 7.4.34	19 Nov. 414	Constantius MM		Le guardie imperiali, che sono state debitamente promosse al comando dei <i>numeri</i>, ricevano dagli <i>opinatores</i> un solido corrispondente all'annona militare e del fieno per		C.I. 12.37.14

				gli animali. In caso di loro morte, tale pagamento sia devoluto agli eredi.		
C.Th. 6.24.7	27 Dec. 414 27 Mai. 414 (S)	Epifanius PU	Ravenna	I <i>domestici</i> e i <i>protectores</i> che raggiungano per vecchiaia il decemprimato, siano, i primi dieci, insigniti della dignità senatoria. Ogniqualvolta dei <i>proceres</i> si ritirano, un successore in base alla <i>matricula</i> ne rivendichi il posto. I soggetti appena promossi devono essere tenuti esenti dalle imposte richieste ai senatori se sono stati nominati per merito o per volontà imperiale.		

1.22. Il 415

Honorio X et Theodosio VI AA. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 6.29.12	8 Ian. 415	Palladius PPO	Ravenna	Le coste della Dalmazia e le isole risultano inquinate dalla presenza di <i>curiosi</i> e dei loro illegittimi arricchimenti per questo essi devono essere rimossi per ristabilire un sicuro e fitto movimento di persone in quei		

				territori. Nel caso in cui essi tentino di permanere in carica, siano inviati e processati alla corte imperiale.		
C.Th. 12.1.178	21 Ian. 415	Seleucus PPO	Ravenna	Chiunque discenda da una famiglia di decurioni, sia legato, per sangue o stirpe, alla curia. Chi nasce da una donna libera, sia associato con gli onori propri del decurionato, nel rispetto delle leggi antiche e dei costumi.	ET CETERA	
C.Th. 12.1.179	21 Ian. 415	Seleucus PPO	Ravenna	A conferma del Senatoconsulto Claudiano, i nati liberi siano ricondotti alle loro curie se gli antenati ne erano già legati. Ciò valga sia per il futuro sia per il passato. Chi sia libero da <i>munera</i> e non legato ad alcuna corporazione, sia associato a quelle cittadine. Chi abbia giurato di compiere qualche <i>munus publicum</i> deve assolverlo. Chi si frapponga tra questa legge e le scelte dei decurioni sia sottoposto ad una sanzione di cinque libbre d'oro.	POST ALIA Richiamo al Senatoconsulto Claudiano	

				Se si tratta di uno schiavo o di un <i>procurator</i> sia sottoposto anche alle fiamme.		
C.Th. 8.7.20	25 Iul. 415	Gracchus PU	Ravenna	Se un <i>apparitor</i> è stato privato del suo compito per negligenza o imperizia, sappia che non può aspirare ad altre posizioni; neppure un rescritto potrà giovare a coloro che, invece, meritano una severa punizione.	Generico riferimento alla normativa precedente di Onorio	C.I. 12.59.5
C.Th. 16.5.56	25 Aug. 415 25 Aug. 410 (S)	Heracianus Comes Africae		Chiunque continui a compiere i propri riti eretici sappia che, in caso di riunioni in pubblico, verrà punito con la proscrizione e con la vita.	GEMINA C.Th. 16.5.51	
C.Th. 11.30.65	28 Aug. 415	Symmachus Proconsul Africae	Ravenna	La <i>praescriptio fori</i> sia scelta subito dalle parti in causa; contro decisioni interlocutorie non si può presentare appello; nel caso avvenga, sia punito come stabilito. Se l'appello delle parti viene ricevuto entro il termine prescritto dalla legge, esso sarà allegato agli atti e entro giorni il caso sarà trasferito agli uffici imperiali. Per il mancato rispetto della norma le multe previste dalle antiche costituzioni siano applicate.	Riferimento agli antichi provvedimenti come C.Th. 11.30.50	C.I. 8.35.13 (B. 51.4.30)

C.Th. 16.10.20	30 Aug. 415		Ravenna	I ministri pagani siano puniti a meno che prima delle Calende di Novembre non lascino Cartagine; lo stesso valga per gli altri <i>sacerdotes</i> che devono rientrare nelle città d'origine. Nel rispetto di una legge di Graziano, tutti i beni assegnati agli eretici sono diretti al fisco imperiale, così come i frutti derivati. Se la generosità e l'autorità dei precedenti imperatori o di Onorio ha affidato una proprietà per beneficio, questa rimanga invariata nel patrimonio del beneficiario. Le disposizioni valgano non solo per l'Africa, ma per tutto l'impero. Se una proprietà è stata <i>ex lege</i> affidata alla Chiesa, questa a buon diritto la rivendichi. Invece, per i beni appartenuti alle sette condannate, ai Frediani, ai Dendrofori e ai pagani, si disponga la cessione alla casa imperiale. Se un oggetto è stato consacrato per i sacrifici, questo sia rimosso dall'uso sia nelle terme, sia nelle		C.I. 1.11.5 (B. 1.1.15)

				attività popolari per non far cadere in errore le persone. I tribuni, i centurioni e chi si appropriava della distribuzione popolare, siano rimossi. Nessuno scamperà alla pena capitale se assuma un compito imperiale o se non rispetterà la legge.		
C.Th. 10.10.27	11 Oct. 415 11 Oct. 418 (M) 11 Oct. 418 (S)	Largus Proconsul Africae	Ravenna	Dalla promulgazione della legge se qualcuno chieda con <i>petitio</i> una proprietà perché caduca e la ottenga per beneficio imperiale sia grazie ad un rescritto sia per mezzo di una lettera estorta, se, dopo un viaggio oltremare verso la provincia, trovi opposizione del proprietario della proprietà, l'esecuzione di questa sarà sospesa e il proprietario lo conduca alla corte imperiale. L'accusato sappia che ha a disposizione un anno per sistemare la famiglia e gli affari e per preparare una corretta difesa della causa. Egli non deve essere costretto a perdere un antico possesso per l'avidità di nuovi	ET CETERA	

				<i>petitores</i> e tutti i <i>iudices</i> lo proteggano. Se l'accusato attenderà più di un anno a comparire di fronte al <i>comes rerum privatorum</i>, perda automaticamente la causa con una sentenza a lui sfavorevole. Se il ritardo dipenderà da un ostacolo posto dai <i>petitores</i> o da un giustificato motivo, potrà spiegare ciò a qualsiasi <i>iudex</i> e ottenere perdono per il ritardo e una punizione per la cospirazione. Prudenzialmente, egli deve dimostrare la sua legittimazione ad agire e non difendersi come uno schermitore degli interessi altrui o come chi evade da un futuro processo. Quando vengono cercate proprietà in province vicine e si trovi chi ponga resistenza alle pretese, è stabilito il termine di sei mesi per concludere la causa (tra persone legittimate a comparire) dal momento in cui la <i>inscriptio</i> sia portata a conoscenza del accusato. Chi ha fatto valere un proprio		

				diritto deve attendere l'esito della controversia. Si diffida la ricerca di beni <i>caduci</i> se le persone che li possiedono non siano state condannate in tribunale né siano state condannate per i delitti di cui sono accusati .		
C.Th. 16.9.3	6 Nov. 415	Annas Didascalos Maiores Iudaeorum	Ravenna	<i>Domini</i> ebrei possono avere schiavi cristiani se permetteranno a questi di mantenere la loro fede. I <i>iudices</i> vigilino su possibili false accuse mosse con <i>preces</i> contro gli ebrei. Tutti i rescritti fraudolentemente ottenuti siano annullati. Chi non rispetti tale legge, sia colpevole di sacrilegio.		
C.Th. 1.51.5	11 Dec. 415	Seleucus PPO	Ravenna	Nessuno che sia stato in una provincia <i>domesticus</i> o <i>cancellarius</i> ritorni, grazie alla corruzione, nella stessa posizione.		

1.23. Il 416

Theodosio A. VII et Palladio conss.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze

C.Th. 11.5.2	7 Ian. 416	Palladius PPO	Ravenna	Tutti i <i>possessores</i> siano tenuti a pagare la <i>superindictio</i> , che deve essere considerata come un canone ordinario. Ciò valga sia per i terreni imperiali, sia per quelli enfiteutici, sia per quelli appartenenti a privati, anche se godono di speciali privilegi.		C.I. 10.17.1
C.Th. 7.13.21	30 Ian. 416 30 Ian. 403 (S.)	Hadrianus PPO		Nel caso in cui <i>procuratores</i> decidano di ospitare disertori sappiano che verranno condotti in tribunale e puniti come sacrileghi e ribelli.	Riferimento a decreti imperiali	
C.Th. 15.14.14 (Brev. 15.13.1)	1 Mart. 416	Constantius Comes et patricius	Ravenna	Se durante la devastazione dei barbari è stato compiuto qualcosa per la fuga o per il concorso con i nemici da parte di qualcuno, questo non sia perseguito in giudizio. Sia garantita l'impunità per tutti i crimini se non era possibile fuggire. Non si può chiamare crimine quanto commesso per paura della morte. Tutte le parti in causa sappiano che possono recuperare ciò di cui erano proprietari e di cui sono stati privati, se riusciranno a dimostrarne la proprietà.		

C.Th. 9.26.4	15 Mart. 416	Palladius PPO	Ravenna	Nessuno, vicario, proconsole, consolare, <i>praeses</i> , occupi la posizione di <i>comes</i> o <i>princeps</i> . In caso contrario, gli sia confiscato il patrimonio.	Richiamo a C.Th. 9.26.2-3.	
C.Th. 12.1.181	3 Mai. 416	Palladius PPO	Ravenna	In continuità con le leggi precedenti in tema di decurioni, se una curia voglia rivendicare un <i>curialis fugitivus</i> ne ha facoltà. In assenza di un <i>iudex</i> , può esperire la <i>manus iniectio</i> e condurre successivamente l'uomo dal <i>iudex</i> . Il <i>moderator</i> della provincia, o il suo ufficio, paghi dieci libbre d'oro in caso di processo su un diritto del decurione a meno che non giudichi in tre mesi una <i>causa originis</i> e riconduca, eventualmente, il decurione alla curia d'origine. Se il decurione abbia assunto altre cariche, ne sia privato e lo si riconduca, sotto scorta, ai propri <i>munera</i> , se non abbia fornito un sostituto per il loro adempimento. Istruzioni devono essere inviate ai <i>magistri militum</i> con i nomi di chi sia fuggito dalle curie e nascosto nelle file della <i>militia</i> .	Richiamo a leggi precedenti e alla <i>manus iniectio</i>	C.I. 10.32.54

C.Th. 13.11.14	4 Iul. 416	Ursacius CRP	Ravenna	La <i>peraequatio</i> compiuta da Agapius deve rimanere immutata.		
C.Th. 11.29.6	9 Sept. 416	Palladius PPO	Ravenna	Nessuna <i>suggestio</i> deve essere presentata all'imperatore se non completa degli atti di entrambe le parti. In caso contrario, il <i>iudex</i> infligga alla parte richiedente la perdita della controversia e non sia possibile la rinnovazione della causa.		
C.Th. 12.1.147	9 Sept. 416	Palladius PPO	Ravenna	Se un decurione, che abbia assunto la posizione per via paterna o altri antenati, sia entrato nelle forze militari imperiali, sia assolto dal giuramento e torni ai compiti cittadini. Se il decurione abbia assunto un ruolo palatino, sia rimosso dalle <i>matriculae</i> e ricondotto alla città d'appartenenza. Lo stesso valga nel caso di compiti di <i>apparitores</i> pretori, e di altri ufficiali e appartenenti alle milizie.	ET CETERA Richiamo generico a leggi precedenti	
C.Th. 8.8.9	22 Sept. 416	Palladius PPO	Ravenna	Chiunque, proveniente dalla prefettura o dagli uffici degli <i>inlustres</i> sia stato inviato per l'adempimento di qualche necessità, deve entro un anno svolgerla e ritornare al proprio	ET CETERA	C.I. 12.60.3

				<i>iudex</i> per rendicontare dettagliatamente quanto fatto. Se dopo un anno egli non è rientrato dalla provincia ed è colto a compiere atti di malversazione, sia privato della sua carica e il suo ufficio sia punito con dieci libbre d'oro. Inoltre, egli deve essere legato e inviato alla corte competente, non avendo, come giustificazione, il fatto che un altro compito gli era stato assegnato. Nessun altro compito gli venga assegnato nella stessa provincia.		
C.Th. 16.8.23	24 Sept. 416	Annas Didascalos Maiores Iudaeorum	Ravenna	Leggi precedenti e una di Onorio hanno stabilito che gli Ebrei che si associno alla Chiesa non per fede ma per godere di qualche privilegio o sfuggire a <i>munera</i> non siano protetti. Compito dei <i>iudices</i> è di far rispettare le leggi e permettere che le persone ritornino alle religioni di appartenenza, se il cambio di confessione è avvenuto in modo ipocrita.	Richiamo a leggi precedenti	
C.Th. 14.10.4	12 Dec 416	Probianus PU	Ravenna	Nessuno osi portare capelli lunghi, né, neppure uno schiavo, avere vestiti di pelli a Roma. In caso		

				contrario, se a farlo è un libero, sia condannato in conformità della legge; se schiavo, sia condannato ai lavori pubblici. La disposizione si estende anche alle città vicino Roma.		

1.24. Il 417

Honorio A. XI et Constantio II conss.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 13.11.15	14 Mart. 417 14 Mai. 417 (S)	Sebastius Comes	Ravenna	Se un titolare di alcuni possedimenti voglia che venga ispezionato un campo deserto, deve altresì consentire al riesame di tutti i suoi possedimenti, in modo da associare questo con i migliori campi. Dopo che i tributi dell'intero patrimonio sono stati adeguati, non gli sia consentito dolersi per le sue terre abbandonate. Sollievo verrà dato solo a quelle terre i cui proprietari non esistono, versano in condizioni di povertà o possiedono solo quel tipo di fondi.	POST ALIA	
C.Th. 13.11.16	14 Mart. 417	Sebastius Comes	Ravenna	L'illegale ottenimento di <i>competitiones</i> deve essere bandito e	ET CETERA	C.I. 11.58.7 (B. 56.14.7)

	14 Mart. 417 (S)			colui chi ha posseduto secondo quanto stabilito a suo tempo dal <i>peraequator</i> continui a farlo. Il fisco non può chiedere al nuovo proprietario quanto ancora dovuto per il tempo passato, a lui non imputabile. Se un privato sostiene che gli sia dovuto qualcosa da un possedimento deserto, presenti al <i>comes</i> le prove del suo diritto personalmente o attraverso procuratori. Se persistono ragioni di equità, la terra può essere concessa al richiedente e colui che l'aveva ottenuta dal <i>peraequator</i> è esentato dalla copertura delle spese sostenute per il miglioramento del fondo. Per evitare che la proprietà sia in futuro nuovamente contesa, si concede una finestra di due mesi in cui se qualcuno sostiene che la proprietà gli appartenga per giuste ragioni, intenti una causa. In caso contrario, nessun'azione è possibile per il ripristino della proprietà. Infatti, se qualcuno, nel momento in cui il <i>peraequator</i> assegna una terra a qualcun altro,	

				non intenti causa nei termini previsti, ciò comporta la perdita di interesse per il fondo stesso.		
C.Th. 6.2.24	14 Mai. 417	Sebastius Comes	Ravenna	Chi riceve per <i>paerequatio</i> una terra deserta che era soggetta alla <i>gleba</i> , ne sia esente. Se tali terre erano soggette al sostegno dei <i>navicularii</i> , esse siano esenti anche da tutte le altre imposte.		C.I. 11.59.15
C.Th. 10.3.7	14 Mai. 417	Ursacius CRP	Ravenna	Le proprietà soggette a enfiteusi sianolocate in modo che il <i>comes rerum privatarum</i> non possa intervenire e via sia una riduzione dell'affitto, come vi è stata per altre terre pubbliche, che hanno beneficiato del sollievo di alcune <i>functiones</i> . Anche nel caso si ottenga un rescritto imperiale con cui si chieda che un <i>inspector</i> esamini alcune porzioni di terra, si rimanga fedeli alla regolamentazione fatta dal <i>peraequator</i> generale, applicabile a tutti e corretta.	POST ALIA	
C.Th. 13.6.9	14 Mai. 417	Sebastius Comes	Ravenna	Il <i>corpus naviculariorum</i> deve ricevere una protezione completa: perciò, in caso di vendita di un loro <i>praedium</i> in un'asta pubblica bandita fino a venti anni fa, il	POST ALIA/ ET CETERA	

				<i>praedium</i> torni a sostenere i <i>munera</i> precedenti, propri del <i>corpus</i> .		
C.Th. 13.11.17	14 Mai. 417	Sebastius Comes	Ravenna	Le proprietà ispezionate venti anni fa che hanno ottenuto benefici attraverso petizioni devono essere nuovamente controllate dal <i>comes</i> , per avere il quadro definitivo e affidabile della provincia. Devono essere esaminate anche quelle proprietà che venti anni fa hanno ottenuto un'esenzione fiscale per valutare se sia da mantenere o ridurre il beneficio.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 14.3.22	26 Dec. 417	Palladius PPO	Ravenna	Se un <i>apparitor</i> del prefetto della città o dell'annona pratici estorsione ad un fornaio, se accusato e condannato, deve essere assegnato in perpetuo alla corporazione dei <i>pistores</i> .	ET CETERA	C.I. 12.53.2
C.Th. 14.4.9	26 Dec. 417	Palladius PPO	Ravenna	Per eliminare la corruzione dei patroni dei barcaioli e dei <i>mensores</i> del grano al porto, si scelga un <i>patronus</i> con il consenso dell'intera corporazione e custodisca i magazzini del porto per cinque anni. Egli deve inviare un campione di grano ai suoi colleghi per evitare frodi da parte dei vettori.	POST ALIA	

				Se avrà compiuto con onestà il suo compito, dopo cinque anni il patrono verrà nominato nel terzo ordine della <i>comitiva</i>, e non sarà necessaria per ciò una patente imperiale, ma sarà sufficiente la costituzione. Se egli compirà frodi, sia ridotto al grado più basso dei <i>pistores</i>. Il prefetto dell'annona non può infliggere pene corporali ai capi delle corporazioni coinvolte, essendo sufficiente la competenza del prefetto della città.		

1.25. Il 418

Honorio XII et Theodosio VIII AA. cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 16.8.24	10 Mart. 418	Palladius PPO	Ravenna	Gli Ebrei non possono entrare nelle <i>militiae</i> imperiali. Una deroga è prevista soltanto per gli <i>agentes in rebus</i> e per i <i>palatini</i> che possono terminare il loro servizio. Chi è entrato nell'amministrazione imperiale ne sia rimosso e non abbia nessun privilegio derivato.		

				Gli Ebrei possono comunque lavorare come avvocati, e svolgere i <i>munera</i> decurionali, che ottengono per nascita e per stirpe. L'impossibilità di lavorare nella <i>militia</i> non comporti un'<i>infamia</i>.		
C.Th. 4.4.6 (Brev. 4.4.6)	22 Iun. 418	Palladius PPO	Ravenna	Un testamento redatto dieci anni prima della morte del testatore, e mai rinnovato, non deve mantenere validità, per il timore che non sopravvivano testimoni a ricordare gli eventi.		
C.Th. 10.9.3	11 Oct. 418	Largus Proconsul Africae	Ravenna	In conformità alla tradizione, l'incorporazione della proprietà sia compiuta prima che sia fatta una <i>petitio</i> per questa e di ciò sia informato il <i>comes rerum privatarum</i>. Si concede a chi abbia richiesto questi beni di non dovere attendere una seconda risposta imperiale, essendo sufficiente la risposta del <i>comes</i>.	ET CETERA	
C.Th. 10.10.28	11 Oct. 418	Largus Proconsul Africae	Ravenna	Nessuna <i>petitio</i> sia intrapresa senza l'intervento, autorizzato dall'imperatore, di un delatore, che sarà sicuramente assolto. Sappiano che una seconda <i>delatio</i> sarà difficilmente ammissibile e una terza verrà punita.	POST ALIA/ET CETERA	

C.Th. 11.28.12	15 Nov. 418	Palladius PPO	Ravenna	La Campania goda di una remissione pressochè totale delle tasse, ad eccezione di quanto dovuto per il <i>cursus publicus</i> per un nono del totale. La ragione dell'esenzione risiede nella difficile situazione che la regione ha subito dopo l'invasione di Alarico. Il Piceno e la Toscana abbiano un'esenzione per un settimo del dovuto. Si eliminino documenti che riportano importi errati e cessino le richieste di riduzione del canone dovut		

1.26. Il 419

Monaxio et Plinta cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 5.18.1 (Brev. 5.10.1)	26 Iun. 419	Palladius PPO	Ravenna	Nel caso in cui un colono o affittuario di umili origini abbia lasciato il fondo trenta anni fa (o lo farà a partire dalla data di promulgazione di questa legge) e	Richiamo ad antiche costituzioni	C.I. 11.48.16 (B. 55.1 not.)

				non vi sia stato ricondotto, non è possibile indirizzare <i>calumniae</i> a lui o al soggetto che ora lo possiede; se il soggetto sia fuggito per suo volere o indotto, senza che ci siano questioni sul suo status, egli insieme alla sua famiglia deve essere ricondotto al suo status di nascita. Se l'uomo di cui si contesta la proprietà muoia, i suoi discendenti debbano essere vincolati al fondo. Nel caso di una donna, invece, i limiti sono di venti anni per affrancarsi dal fondo originario. Se la colona si unisca ad un colono altrui, il padrone del colono deve fornire al padrone della colona una donna (in sostituzione) e sostituti per un terzo della prole. Inoltre, se la donna si è unita con un uomo libero ma senza stabilirsi in un fondo altrui, il padrone può richiederne il reintegro (nei venti anni). Infine, per chi chiede il reintegro del colono, la sua azione è valida se provano di averla avviata.		

C.Th. 14.4.10	29 Iul. 419	Palladius PPO	Ravenna	I <i>pecuarii</i> siano incorporati con i <i>suarii</i>. Questa incorporazione comporta l'eliminazione dei privilegi precedentemente ottenuti e lo svolgimento dei rispettivi compiti alternativamente. Non siano validi privilegi ottenuti dai singoli membri dei due <i>corpora</i>, se ottenuti con frodi e volti ad annullare i compiti per cui sono nati; senza ritardo tutti devono essere ricondotti insieme alle proprietà, ai loro <i>munera</i>. Essi non siano sottoposti a pene corporali. I tre <i>principales</i> della corporazione ricevano il grado del terzo ordine della <i>comitiva</i>, grazie alla costituzione e non un privilegio imperiale. Ogni <i>possessor</i> riceva cinque libbre di carne, per non chiederne di nascosto di più al <i>suarius</i>. I <i>possessores</i> devono pagare i <i>suarii</i> in denaro, per mille denari per ogni venti libbre di carne. I <i>primiscriinii</i> dell'ufficio prefettizio cittadino e del vicarioentino attentamente la quantità di carne,		

				tenuto conto degli errori commessi in passato e, a meno che non siano nell'ultimo anno del loro servizio, siano tenuti al pagamento dell'equivalente della carne cui i <i>suarii</i> sarebbero stati tenuti a fornire; essi perdano anche i privilegi della <i>militia</i>. Il prefetto stabilisca quattromila libbre al giorno di carne, non tenuto conto di quanto ricevuto dalla casa imperiale, e siano date al popolo.		

1.27. Il 420

Theodosio A. VIII et Constantio III cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 9.25.3	8 Mart. 420	Palladius PPO	Ravenna	Se qualcuno ha rapito una vergine consacrata a Dio, subisca la deportazione e la confisca dei beni. Il diritto di accusare un rapitore è garantito a tutti, senza il timore di essere accusato come delatore, perché è la sua fede a spingere a denunciare questo crimine.	POST ALIA	

C.Th. 16.2.44 (Brev. 16.1.16)	8 Mart. 420	Palladio PPO	Ravenna	Un uomo che vive una vita religiosa non può essere associato ad una “sorella”. Perciò, a qualunque componente della Chiesa sia vietato convivere con donne estranee, cioè che non siano la madre, le figlie, e le sorelle, dal momento che con queste sussiste un legame naturale che giustifica il contatto. Le mogli, sposate legittimamente, non devono essere abbandonate dopo aver preso i voti.		
C.Th. 5.1.6 (Brev. 5.1.6)	27 Sept. 420	Maximus PU	Ravenna	In caso di successione dell' <i>avia</i> , il fatto che la madre sia stata emancipata, non tocca la successione dei nipoti, dato che il vincolo si fonda sulla <i>cognatio</i> .		C.I. 6.55.10 (B. 45.2.23)

1.28. Il 421

Agricola et Eustathio conss.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 3.16.2 (Brev. 3.16.2)	10 Mart. 421	Palladius PPO	Ravenna	La donna che abbia invocato il <i>repudium</i> senza addurre una valida ragione sia condannata a perdere i doni ricevuti da <i>sponsa</i> , la dote e sia	Richiamo al diritto antico	C.I. 9.9.34

				condannata alla <i>deportatio</i> con il divieto di seconde nozze e di <i>ius postliminii</i> . In caso di prove di colpe di media entità del marito, ella perde la dote né può risposarsi. Il marito può porre un'accusa di stupro contro la moglie. In caso di gravi colpe e gravi crimini commessi dal marito, la moglie otterrà indietro dote e doni e la facoltà di risposarsi dopo cinque anni. Se il marito prova gravi crimini della moglie, egli ottiene la dote e può risposarsi. Se si tratta di una colpa per cattivi costumi, il marito tiene la donazione, ma lascia la dote e può risposarsi dopo due anni. Se il divorzio avviene per il solo dissenso e non per vizi, il marito perde tutto, non può risposarsi mentre la donna può farlo dopo un anno. Si applica il diritto antico per le <i>retentiones</i> alla dote fatte per le spese legate ai figli.		
C.Th. 4.15.1 (Brev. 4.13.1)	8 Iul. 421	Palladius PPO	Ravenna	Si sancisce la soccombenza di chi cerchi di sottrarre <i>vacantia</i> o <i>caduca</i> ai <i>possessores</i> , se questi hanno posseduto per più di cinque anni. Si vieta ai <i>iudices ordinarii</i> di	POST ALIA Riferimento ad una legge di Costantino (C.Th. 10.1.3)	

				accogliere <i>petitiones</i> ottenute fraudolentemente.		
C.Th. 9.42.23	8 Iul. 421	Palladius PPO	Ravenna	Ad essere incamerati sono i beni di coloro che sono stati condannati; per questi è negata la facoltà di riottenimento dei beni a meno che non abbiano figli, padre o madre, che le leggi umanamente proteggono. Il crimine di <i>maiestas</i> è escluso da questa deroga.	POST ALIA Richiamo generico a leggi	
C.Th. 10.10.29	8 Iul. 421	Palladius PPO	Ravenna	Nessuno può essere soggetto ad una <i>petitio</i> (come bene caduco) contro un proprio bene, a meno che egli non sia stato condannato alla <i>deportatio</i> congiuntamente alla confisca della proprietà. Essa, però, deve essere tenuta esente da <i>petitio</i> per un periodo di due anni. Di fronte ad una piccola proprietà di una sola persona, questa deve essere assegnata con una sola <i>petitio</i> , per evitare che le proprietà di molte persone siano ottenute con un'unica <i>petitio</i> . Non vi saranno <i>petitiones</i> di beni caduchi con la presentazione di editti, giacché si tratta di un editto basato su parole ingiuriose di una causa civile.	Riferimento a C.Th. 10.10.23	C.I. 9.40.3 (B. 60.49.8)

				Anche in contratti privati non ammettiamo che vi sia un contenzioso tra coloro che adempiono i <i>munera publica</i>. L'ufficio palatino non ha alcun interesse ad accertare una vendita che non lo riguarda. E' prevista una multa di cinquanta libbre d'oro per il personale dell'ufficio palatino se non farà rispettare questa legge.		
C.Th. 10.10.30	8 Iul. 421	Palladius PPO	Ravenna	<i>Bona caduca</i> di persone decedute possono essere offerte a <i>petitores</i> a condizione che muoiano intestate e senza un erede sanguigno o per altro titolo. Non possono essere sottoposti a <i>petitio</i> i beni di coloro che in vita hanno compiuto qualche delitto, tranne chi sia stato condannato dall'accusa pubblica. In ogni caso, vista l'instabilità della richiesta, è necessario consegnare il delatore all'ufficio palatino con il rescritto incriminato. Se il titolo risulterà incerto, la punizione per il delatore sarà severa, anche nel caso in cui sia già un <i>servus poenae</i>.	POST ALIA/ET CETERA Riferimento a C.Th. 10.10.27	C.I. 10.1.10

				Se la <i>petitio</i> abbia avuto come risultato la convocazione del <i>possessor</i> , come stabilito con una <i>lex generalis</i> , egli abbia un anno di tempo per rispondere alla convocazione alla corte. Sia condannato se non abbia rispettato il termine e ciò sia avvenuto senza una giustificazione.		
C.Th. 2.27.1 (Brev. 2.27.1)	28 Iul. 421	Palladius PPO	Ravenna	I chirografi di persone decedute possono essere utilizzate entro cinque anni (tra assenti) o due anni (tra presenti). Deve essere dimostrata l'autenticità del documento con prove orali o scritte. Lo stesso vale anche in caso di assenti; in questo caso si prescrive l'intervento di intermediari che dovranno dire la verità, pena la tortura. Sarà necessario dimostrare anche le ragioni del debito ereditario e del conseguente mutuo. Nel caso di <i>cautio</i> prestata tra vivi e anteriormente a questa legge, si prenda a sequestro <i>tantundem</i> e si impugnì la <i>cautio</i> per falso. Le <i>cautiones</i> abbiano valore legale di dodici anni.	Riferimento generico ai giuristi e a precedenti costituzioni	

				Se in questo periodo l'obbligato sia assente, il creditore può ottenere un editto e portarlo alla casa del debitore acciocché i parenti lo vedano. Questa legge deve essere esposta per tutto il resto dell'anno.		

1.29. Il 422

Honorio XIII et Theodosio X cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 11.28.13	20 Febr. 422	Venantius CRP	Ravenna	Devono essere realizzate da parte di uomini <i>spectabiles</i> delle copie degli elenchi tributari presenti negli uffici palatini, delle <i>largitiones</i> e del prefetto che indichino quanto dovuto; tuttavia si rimetta quanto ancora dovuto nelle liste. Nella provincia proconsolare 9200 centurie e 141 iugeri siano soggetti a tassazione, 5700 centurie e 144.5 iugeri siano eliminati dalle liste. Nella Bizacena 7460 centurie e 180		

				iugeri paghino le tasse e i <i>munera</i> , 7615 centurie e 3.5 iugeri no. Con riferimento alle terre che sono stato donate e risparmiate dalla riscossione delle tasse, l'esenzione deve rimanere perpetua. Per le terre non ancora cedute, è compito dei <i>rectores</i> trovare conduttori, che godranno dello stesso privilegio fiscale.		
C.Th. 2.13.1 (Brev. 2.13.1)	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	Il ricorso ai <i>potentes</i> , chiamati in cause dove vi siano <i>cautiones</i> , è punito con la perdita del denaro prestato.	POST ALIA/ ET CETERA	C.I. 2.13.2 (B. 7.9.2)
C.Th. 2.28.1 (Brev. 2.28.1)	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	In caso di debiti, prima di procedere al sequestro esecutivo <i>l'aequitas</i> impone di convincere il debitore con le prove del proprio credito con le prove necessarie.	POST ALIA/ET CETERA	
C.Th. 2.30.2 (Brev. 2.30.2)	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	Solo chi ne abbia la legittimazione può costituire vincoli sul fondo. Si rinnova il principio per cui nessun sottoposto possa creare un pregiudizio sul fondo senza il consenso del <i>dominus</i>	POST ALIA/ET CETERA Riferimenti a <i>iura et leges</i>	C.I. 8.15.8 (B. 25.4.12) C.I. 11.48.17 (B. 25.4.12)
C.Th. 2.31.1 (Brev. 2.31.1)	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	L'azione pretoria <i>quod iussu</i> può essere intentata contro i <i>domini</i> solo nel caso in cui abbiamo espressamente autorizzato un	POST ALIA Riferimento all'editto del pretore	C.I. 4.26.13 (B. 18.2.25)

				credito di <i>certa pecunia</i> al sottoposto né sono sufficienti generiche lettere in cui si afferma la necessità di dare denaro nell'interesse del fondo; chi abbia prestato denaro senza l'autorizzazione o senza fideiussioni, è punito con la perdita di quanto dato.		
C.Th. 2.32.1 (Brev. 2.32.1)	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	Resta impregiudicata l'esperimento da parte del creditore dell' <i>actio utilis</i> o dell' <i>actio de peculio</i> contro i sottoposti.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 4.26.13 (B. 18.2.25)
C.Th. 8.8.10	11 Iul. 422	Iohannes PPO	Ravenna	Nessun fondo deve essere soggetto a procedura esecutiva per debiti né pubblici né privati.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 12.60.4
C.Th. 10.10.31	25 Aug. 422	Proculus CRP	Foro di Traiano	Con una legge editale, un anno di tempo è garantito al <i>possessor</i> per preparare la documentazione da allegare ed essere presente al processo così come a chi pensi di richiedere beni <i>caduca</i> o <i>vacantia</i> o beni incamerati dal fisco. Se la fondatezza della richiesta non è dimostrata in un anno dalla pubblicazione, egli perderà ciò che ha impetrato e il <i>possessor</i> avrà indietro la sua proprietà. Il <i>possessor</i> avrà diritto al rimborso		

				delle spese sostenute per il processo se il <i>petitor</i> desista dall'azione.		
C.Th. 3.5.12 (Brev. 3.5.7)	3 Nov. 422	Marinianus PPO	Ravenna	In un caso di patto da parte del padre per il matrimonio della figlia, esso deve rimanere valido anche se il padre muoia prima del matrimonio. Eventuali accordi di tutori e curatori contro il volere del padre non abbiano alcun valore.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 5.1.4 (B. 28.1.18)
C.Th. 3.13.3 (Brev. 3.13.3)	3 Nov. 422	Marinianus PPO	Ravenna	In caso di morte del marito in costanza di matrimonio, la dote deve essere restituita alla donna né gli eredi del marito hanno alcun diritto di rivendica dei beni dotali. In caso di restituzione della dote alla moglie, si è di fronte ad un accordo illegale e, morta la moglie, la dote deve essere restituita, con gli eventuali frutti, ai suoi eredi e la proprietà non può essere alienata dal marito ad altri che non siano i figli della donna.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 5.18.11 C.I. 5.19.1 (B. 28.9.1)
C.I. 5.9.4	3 Nov. 422	Marinianus PPO	Ravenna	In altre leggi è sancito che i beni della madre vadano interamente ai figli; quanto i beni ricevuti dal marito, essi spettano ai figli nati da quell'unione, come se fosse proprietà del padre. In caso di	Riferimento ad altre leggi di Onorio	

				seconde nozze, i figli di secondo letto saranno gli unici eredi dei beni donati dal secondo marito. Se il secondo marito muore senza aver generato figli con la moglie, i beni ricevuti in dono da lui spetteranno a lei, anche in caso di figli del marito da un precedente matrimonio. Tutti i figli che entrano nei beni materni sotto questo o un altro titolo, chiunque sia il marito che li ha generati, possiederanno questi nella porzione loro dovuta, sia gratuitamente, sia per donazione o testamento. I figli nati in qualsiasi matrimonio devono conservare i doni di fidanzamento dei loro padri.		

1.30. Il 423

Mariniano et Asclepiodoto cons.

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.Th. 11.28.14	8 Febr. 423	Rufinus CSL	Ravenna	Le remissioni garantite per le tasse annonarie ai distretti <i>urbiciani</i> valgono devono essere estesi per		

				quanto dovuto alle <i>largitiones</i> e i domini enfiteutici di ogni città. Di conseguenza, si deve cancellare la documentazione che attesta i debiti fiscali e l'imperatore stabilirà quanto dovuto <i>pro futuro</i>. Si prevede la pena capitale per chi costringa un provinciale a pagare più di quanto stabilito dall'autorità.		
C.Th. 2.23.1 (Brev. 2.23.1)	25 Febr. 423	Crispinus Comes et magister equitum	Ravenna	Il soldato che abbia costruito un edificio o una siepe su suolo pubblico, ne diviene <i>possessor</i> grazie all'autorizzazione imperiale. Nel caso in cui vi siano state altre petizioni sulla terra e il soldato l'abbia perduta, egli deve essere reintegrato nel possesso, una volta dimostrato non esserci stato un precedente <i>possessor</i> o che il soldato l'abbia volontariamente trasferita. Si prevede una multa di venti libbre d'oro per chi s'impossessi indebitamente della terra.		
C.Th. 6.23.2	9 Mart. 423	Venantius PPO	Ravenna	Nessun decurione o silenziario, anche dopo aver lasciato la mansione per vecchiaia o promozione, deve essere tenuto		C.I. 12.16.2 (B. 6.26.5)

				alla fornitura di reclute e cavalli e pagare la semplice <i>conlatio</i> , rimanendo immune da ulteriori tasse.		
C.Th. 13.6.10	18 Mai. 423	Proculus PPO	Ravenna	Se, in relazione ad un fondo africano, non vi è stata alcuna rivendicazione da parte dei <i>navicularii</i> per cinquanta anni né essi abbiano richiesto il pagamento di una <i>pars</i> , esso sia esente da qualunque <i>munus</i> a loro legato. E' da vietare la pratica per cui si venga attaccati con documenti scritti, dopo cinquant'anni, per svolgere i <i>munera naviculariorum</i> , se non sono state presentate prove scritte e non si è stati in grado di dimostrare il collegamento tra la persona e il <i>corpus</i> .		
C.Th. 11.20.4	19 Mai. 423	Trygetius CRP	Foro di Traiano	Le elargizioni fatte dai precedenti imperatori e da Onorio devono essere mantenute valide, se la persona è stata benemerita nei confronti dello Stato. Se quanto donato è stato trasferito ai successori, esso non può essere rivendicato da un erede, figlio o nipote; né il proprietario tema i costi di un gravoso processo.		

				Se si renderà necessario incamerare dal parte del tesoro nuove somme per spese pubbliche, si versi una tassa per un massimo di due anni. Nel caso di terra donata da meno di cinque anni, il <i>possessor</i> sia esente. Se la possiederà per meno di dieci anni, paghi metà della tassa biennale dovuta. Nel caso in cui un <i>iudex</i> ritenga tenuto un <i>possessor</i> che pur rientra in questi limiti temporali, sia condannato insieme all'<i>executor</i> ad una sanzione di sessanta libbre d'oro. Anche i palatini saranno soggetti alla stessa multa, così come i <i>primates</i> che devono essere, in aggiunta, privati della carica se avranno predisposto la documentazione per commettere tale frode. Tutti i documenti illegittimi siano bruciati nell'assemblea dei provinciali; alla medesima pena siano condannati coloro che		

				presentino tali atti in tribunale nella loro provincia o in un'altra.		
C.Th. 1.6.11	6 Aug. 423	Consoli, pretori, tribuni della plebe, Senato	Ravenna	L'amministrazione militare non deve compiere alcuna azione in città che non sia prima concordata con il <i>praefectus urbi</i> . Se è richiesto l'intervento militare da una persona in un'azione privata, il richiedente perda d'ufficio l'azione. Chiunque abbia al proprio seguito <i>apparitores</i> sia deposto dal proprio incarico. Lo stesso vale per il <i>praefectus urbi</i> in caso di negligenza nel controllo di tale eventualità. I militari che abbiano accettato una richiesta illegale siano puniti e assegnati in perpetuo al <i>praefectus vigilibus</i> .	POST ALIA	
C.Th. 2.1.12 (Brev. 2.1.12)	6 Aug. 423	Consoli, pretori, tribuni della plebe, Senato	Ravenna	Riaffermazione del <i>iudicium quinquemvirale</i> nei processi criminali in cui sono coinvolti senatori; la scelta dei giudici deve tenere conto del grado dei soggetti coinvolti.	POST ALIA/ET CETERA Riferimento a C.Th. 9.1.13 (a. 376)	
C.Th. 4.10.2	6 Aug. 423	Consoli, pretori, tribuni della plebe, Senato	Ravenna	I liberti non possono testimoniare contro i <i>patroni</i> e i loro eredi, a cui è garantita l'azione di <i>revocatio in servitudem ob ingratitudinem servorum</i> . Se i liberti accusano i	POST ALIA / ET CETERA	C.I. 6.7.3 (B. 49.2.20) C.I. 9.1.21 (B. 60.34.43)

				patroni e i loro eredi, essi siano puniti come schiavi prima di presentare l'accusa.		
C.Th. 9.1.19 (Brev. 9.1.11)	6 Aug. 423	Consoli, pretori, tribuni della plebe, Senato	Ravenna	La procedura istituita dalla legge per presentare accuse deve essere mantenuta: chi rischia la pena capitale non deve essere considerato immediatamente un imputato; infatti, si rende necessaria l'indicazione del nome dell'imputato, l' <i>inscriptio</i> , e la custodia, in base al suo rango. I calunniatori saranno puniti in egual misura. In caso di correità, non otterrà il perdono colui che, sotto tortura, indichi il nome del complice, né chi cerchi un correo di rango superiore. L'autorità della legge antica non consente la mutua accusa tra correi. Non sono ammessi <i>commonitoria</i> fraudolentemente ottenuti.	ET CETERA Richiamo al diritto antico	C.I. 9.2.17 (B. 60.33.30) C.I. 9.46.10 (B. 60.33.30)
C.Th. 9.6.4 (Brev. 9.3.3.)	6 Aug. 423	-	Ravenna	I liberti non possono presentare accuse ai patroni, né direttamente né se convocati.	POST ALIA/ET CETERA	C.I. 4.20.12 (B. 21.1.36)
C.I. 9.46.10	6 Aug. 423	Consoli, pretori, tribuni della	Ravenna	Chiunque intenti un'accusa sappia che il mentire non sarà punito,		

		plebe, Senato		poiché medesimo supplizio colpirà i calunniatori.		

1.31. Costituzioni di incerta datazione¹¹⁴

Costituzione	Data	Destinatario	Luogo	Contenuto della costituzione	Riferimenti/citazioni	Corrispondenze
C.I. 11.48.11	26 Apr. 396 (S)	Popolo		I <i>coloni originarii</i> non sono inclusi in alcun privilegio, dignità o autorità, e strappate via tutte le cose, devono essere ricondotti al padrone o al fondo.		
C.I. 11.48.12	18 Apr. 396 (S)	Florentius		Gli schiavi, i <i>tributarii</i> e gli <i>inquilini</i> devono rimanere con i loro <i>domini</i> . Se qualcuno accolga uno schiavo fuggitivo, credendo sia libero o se allontani da se chi ha preteso la libertà, sarà soggetto ad una sanzione di dodici libbre d'argento al fisco e che consegni al padrone originario il fuggitivo e un altro di pari valore.		
C.I. 11.71.4	398-399 (S)	Minervius CSL		E' corretto che gli antichi <i>possessores</i> di fondi pubblici siano		

¹¹⁴ Si tratta di frammenti legislativi le cui *inscriptiones* e *subscriptiones* non riportano informazioni utili e precise sulla datazione, che viene ricostruita spesso congetturalmente da Seeck; le costituzioni qui inserite non saranno nelle due Appendici *infra*.

				preferiti a nuovi conduttori, se accettano gli aumenti imposti da altri.		
C.I. 11.17.2	395-397 15 Febr. 397 (S)	Florentinus PU		Il <i>suarius</i> che intenda ricorrere alla giustizia, sia perché condottovi per difendersi sia per portarvi una causa, aspetti l'udienza nel foro cittadino.		
C.I. 12.33.3	395-401 395-401 (S)	Pulcher MUM		Il <i>magister militum</i> deve controllare che i <i>coloni</i> e i <i>saltuentes</i> facciano parte della <i>militia</i> , sia volontariamente sia con costrizione.		
C.I. 11.75.3	397-398 12 Nov. 397 (S)	Minervius CSL		I costi per il reclutamento delle reclute chiesti alle corporazioni devono essere pagati dai fondi perpetui della <i>res privata</i> .		
C.I. 4.61.11	398 (S)	Lampadius PPO		Chi abbia venduto o comprato il sale fuori da un'asta organizzata dai <i>conductores salinarum</i> , anche in possesso di un permesso imperiale, restituisca il sale e il prezzo ai <i>conductores</i> .		
C.Th. 11.1.25	 398 11 Feb. 398 (S)	Minervius CRP	Roma	I privilegi dei dignitari non pregiudichino le necessità pubbliche; a questo proposito chi subentri in una proprietà, entro sei mesi dopo che è passato un anno, paghi quanto dovuto delle tasse		C.I. 10.16.10 (B. 56.8.10)

				legate al fondo; altrimenti, l'esazione sia a carico dei proprietari del fondo.		
C.I. 1.4.7	27 Iul. 398	Eutychianus PPO	Milano?	Se qualcuno vuole discutere una causa innanzi al vescovo, può farlo ma con l'accordo delle parti e solo per cause civili. Una parte processuale, chiamata innanzi al vescovo e non presentatasi, non può essere obbligata a farlo.		
C.I. 12.58.2	399 28 Sept. 400 (S)	Messalla PPO		Il prefetto dell'annona raccolga le tasse che gli competono attraverso i <i>compusores</i> , e sarà responsabile con il suo ufficio nel caso di mancate corrispondenze.		
C.I. 11.71.3	400-405 6 Aug. 395 (S)	Hadrianus PPO		I luoghi e fondi che appartengono ad una città siano affidati a <i>conductores perpetuarii</i> che, con l'affissione degli editti, presentano offerte al rilancio per il pagamento del canone.		
C.I. 1.40.10	27 Mart. 27 Mart. 401 (S)	Limenius CSL		Non ci deve essere disaccordo tra gli ufficiali palatini e i provinciali. I <i>iudices</i> sappiano che è loro onere riscuotere i tributi ordinari e i provinciali non abbiano paura dei palatini giacchè essi agiscono non		(B. 6.1.82)

				per loro interesse ma per quello del <i>iudex</i> .		
C.I. 11.74.3	24 Mart. 404 (S)	Petronius PPO		In tutti i <i>praedia</i> , sia quelli da sempre nella <i>res privata</i> , sia quelli acquisiti grazie ai patrimoni dei proscritti, devono essere eliminati i privilegi ed esenzioni relativi al pagamento in natura e dell'annona, così come i costi di trasporto e l'intera <i>opinio</i> .		
C.Th. 5.16.32	408-411 (S)	Cerealis CRP		Per non depauperare eccessivamente il patrimonio imperiale, si stabilisce che vengano abrogati i regolamenti antichi di vendita dei <i>praedia</i> ai privati e che tali beni ritornino all'imperatore. La disposizione non si applica nel caso in cui il prezzo dei fondi sia già stato pagato.	Riferimento ad antichi provvedimenti	
C.Th. 14.7.1a	402-408			Lo schiavo fuggitivo, scappato in un'altra provincia ha ottenuto illegalmente la libertà. Se trovato dal suo padrone, il processo di libertà deve avvenire nel luogo d'origine del suo padrone e non ove ha ottenuto la libertà nel vendere e comprare.	Riferimento a C.I. 3.22.1?	

C.I. 4.63.3	408/409 16 Oct. 408 (S)	Theodorus PPO		Ai <i>nobileiores</i> più influenti per onori e ricchezze è proibito commerciare con le città per non alterare il mercato tra il popolo e i <i>negotiatores</i> .		(B. 56.1.21)
C.I. 5.4.20	408/409 Ian. 409 (S)	Theodorus PPO		L'opinione del padre nel matrimonio delle figlie sottoposte è necessario; se queste sono <i>sui iuris</i> e minori di venticinque anni è necessario il loro consenso. Senza il padre, l'opinione della madre, delle parenti e di lei stessa minore (ma pubere) sono necessarie. Se orfana e sotto un curatore, in caso di rivalità tra pretendenti, se la donna non manifesterà la volontà, sia un <i>iudex</i> a pronunciarsi davanti ai parenti.		(B. 28.4.35)
C.I. 4.61.12	23 Sept. 408/412 23 Sept. 409 (S)	Gaiso CSL	Ravenna	Quanto è stato ottenuto con <i>pragmaticae</i> e <i>adnotationes</i> imperiali contro i <i>vectigales</i> non abbia alcun effetto.		
C.I. 4.40.4	410/413 15 Aug. 410 (S)	Faustinus PPO		Se il grano destinato all'esercito è stato stornato altrove, chi lo abbia venduto, se <i>honestior</i> , sia esiliato, se <i>inferior</i> , sia condannato a morte.		(B. 19.1.82)
C.I. 11.48.15	10 Ian. 414 (S)	Probus		Nessun azione degli <i>exactores</i> contro i <i>coloni</i> per debiti fiscali sia proposta.		

				Essi sono così legati al suolo da non poter essere rimossi nemmeno per un breve periodo.		
C.I. 1.33.3	8 Aug. 414 (S)	Ursacius CRP	Ravenna	Se un <i>iudex inlustris</i> o prefetto della città assuma una causa di competenza del <i>comes rerum privatarum</i> , il suo ufficio paghi cinquanta libbre d'oro di multa al fisco imperiale.		(B. 6.1.107)
C.I. 4.63.6	7 Mart. 423 (S)	Maximus CSL		Chi sia stato colto attraversare le città menzionate nelle leggi e si intrattenga con <i>negotiatores</i> stranieri senza il consenso del <i>comes</i> dei commerci subirà lo spossessamento dei beni e l'esilio. Ognuno, sia privato sia <i>honoratus</i> sia militare, subirà la stessa sanzione se non si asterrà da questo comportamento.	Riferimento alle leggi	

I APPENDICE

I destinatari delle costituzioni¹¹⁵

Ad edictum

C.Th. 16.5.38 (12 Febr. 405)

C.Th. 16.6.3 (12 Febr. 405)

Comes Africae

Bathanarius

C.Th. 9.42.18 (13 Iul. 401)

Heraclianus

C.Th. 16.5.51 (25 Aug. 410)

C.Th. 16.5.56 (25 Aug. 415)

Comes domesticorum

Valens

C.Th. 16.5.42 (14 Nov. 408)

Comes et dux

Nestorius

C.Th. 11.36.33 (7 Dec. 406)

Comes et magister equitum

Crispinus

C.Th. 2.23.1 (25 Febr. 423)

Comes et magister militum

Stilicho

C.Th. 7.13.18 (22 Mart. 407)

Gaiso

C.Th. 7.18.16 (12 Iun. 413)

Comes et magister utriusque militiae

Stilicho

C.Th. 1.7.3 (13 Sept. 398)

C.Th. 7.22.12 (26 Sept. 398)

¹¹⁵ Le datazioni indicate sono quelle restituite dalle *inscriptiones* nelle edizioni dei Codici. Per le alternative sulla datazione si vedano le tabelle *supra*.

C.Th. 7.20.12 (30 Ian. 400)
C.Th. 7.1.18 (19 Mart. 400)
C.Th. 7.20.13 (22 Mart. 409)

Comes et patricius

Constantius
C.Th. 15.14.14 (1 Mart. 416)

Sebastius
C.Th. 13.11.15 (14 Mart. 417)
C.Th. 13.11.16 (14 Mart. 417)
C.Th. 6.2.24 (14 Mai. 417)
C.Th. 13.6.9 (14 Mai. 417)
C.Th. 13.11.17 (14 Mai. 417)

Comes et procurator Divinae domus

C.Th. 9.42.16 (1 Dec. 399)

Comes rei privatae

Eulogius
C.Th. 15.14.10 (26 Apr. 395)
C.Th. 10.9.2 (14 Nov. 395)
C.Th. 10.5.1 (29 Apr. 398)

Messianus
C.Th. 11.16.20 (15 Iun. 395)

Apollodorus
C.Th. 11.36.32 (10 Aug. 396)

Hyperechius
C.Th. 7.13.12 (17 Iun. 397)
C.Th. 10.1.14 (17 Dec. 397)

Minervius
C.Th. 7.13.14 (12 Nov. 397)
C.Th. 1.11.1 (23 Dec. 397)

Firminus
C.Th. 12.6.25 (18 Mart. 399)

Salvinus
C.Th. 11.1.27 (13 Nov. 400)

Silvanus

C.Th. 5.16.30 (5 Oct. 405)

Volusianus

C.Th. 5.16.31 (29 Nov. 408)

Macedonius

C.Th. 7.13.20 (8 Febr. 410)

Strategius

C.Th. 16.5.50 (1 Mart. 410)

Ursacius

C.Th. 13.11.14 (4 Iul. 416)

C.Th. 10.3.7 (14 Mai. 417)

Venantius

C.Th. 11.28.13 (20 Febr. 422)

Proculus

C.Th. 10.10.31 (25 Aug. 422)

Trygetius

C.Th. 11.20.4 (19 Mai. 423)

Comes sacrarum largitionum

Eusebius

C.Th. 15.1.32 (21 Iun. 395)

Hadrianus

C.Th. 5.14.35 (6 Aug. 395)

Firminus

C.Th. 1.11.2 (24 Mai. 398)

C.Th. 11.19.4 (24 Mai. 398)

C.Th. 10.2.2 (27 Oct. 398)

C.Th. 10.10.22 (27 Oct. 398)

Longinianus

C.Th. 6.30.17 (23 Dec. 399)

Patroinus

C.Th. 6.2.22 (26 Febr. 401)

Limenius

C.Th. 1.10.7 (27 Feb. 401)

Ursicinus

C.Th. 9.42.19 (20 Apr. 405)

Basilius

C.Th. 11.12.4 (11 Iun. 407)

Anonimus 29¹¹⁶

C.Th. 7.13.19 (25 Nov. 408)

Probus

C.Th. 8.4.24 (29 Febr. 412)

C.I. 11.62.11 (13 Apr. 412)

C.I. 8.16.8 (11 Iun. 414)

Rufinus

C.Th. 11.28.14 (8 Febr. 423)

Consoli, pretori, tribuni della plebe, Senato

C.Th. 1.6.11 (6 Aug. 423)

C.Th. 2.1.12 (6 Aug. 423)

C.Th. 4.10.2 (6 Aug. 423)

C.Th. 9.1.19 (6 Aug. 423)

C.I. 9.46.10 (6 Aug. 423)

Consularis Campaniae

Gracchus

C.Th. 14.7.1 (24 Mai. 397)

Consularis Liguriae

Arrianus

C.Th. 4.22.4 (18 Dec. 396)

Consularis Numidia

Ianuarinus

C.Th. 13.1.17 (4 Iun. 399)

¹¹⁶ Così in PLRE II, 1260.

Decurio

Exsuperantius Iulius e altri decurioni

C.Th. 14.1.4 (8 Iul. 404)

Didascalos Maiores Iudaeorum

Annas

C.Th. 16.9.3 (6 Nov. 415)

C.Th. 16.8.23 (24 Sept. 416)

Magister militum

Constantius

C.Th. 7.18.17 (29 Febr. 412)

C.Th. 7.4.34 (19 Nov. 414)

Magister officiorum

Hadrianus

C.Th. 6.26.11 (5 Iul. 397)

Olympius

C.Th. 16.5.42 (14 Nov. 408)

Namatius

C.Th. 6.27.15 (7 Dec. 412)

Navicularii africani

C.Th. 13.5.36 (17 Mart. 412)

C.Th. 13.5.37 (17 Mart. 412)

C.Th. 13.9.6 (17 Mart. 412)

Popolo

C.Th. 7.18.9 (26 Apr. 396)

C.Th. 14.10.2 (7 Apr. 397)

C.Th. 14.11.1 (7 Apr. 397)

C.Th. 14.14.1 (7 Apr. 397)

C.Th. 15.12.3 (7 Apr. 397)

Possessori africani e onorati

C.Th. 11.28.5 (25 Nov. 410)

Praefectus annonae

Vitalis

C.Th. 14.3.21 (8 Mart. 403)

Praefectus praetorio Galliarum

Hilarius

C.Th. 7.4.22 (30 Mai. 396)

C.Th. 7.4.23 (16 Iun. 396)

Vincentius

C.I. 3.13.5 (18 Dec. 397)

C.Th. 1.5.11 (11 Feb. 398)

C.Th. 8.5.58 (18 feb. 398)

C.Th. 7.14.1 (19 Feb. 398)

C.Th. 11.1.26 (19 Iun. 399)

C.Th. 7.8.6 (17 Ian. 400)

C.Th. 7.18.10 (17 Mai 400)

C.Th. 1.15.15 (18 Iun. 400)

C.Th. 4.23.1 (29 Iun. 400)

C.Th. 12.9.1 (29 Iun. 400)

C.Th. 12.19.2 (29 Iun. 400)

C.Th. 12.19.3 (29 Iun. 400)

C.I. 11.48.13 (13 Iul. 400)

C.Th. 8.5.61 (9 Dec. 400)

Romulus (Romulianus?)

C.Th. 9.38.10 (6 Aug. 400)

Romulianus

C.Th. 16.8.16 (22 Apr. 404)

Dardanus

C.Th. 12.1.171 (7 Dec. 409)

Praefectus praetorio Italiae et Africae

Dexter

C. Th. 8.5.53 (18 Mart. 395)

C.Th. 11.28.2 (24 Mart.395)

C.Th. 9.23.2 (12 Apr. 395)

C.Th. 8.5.54 (26 Apr. 395)

C.Th. 8.8.5 (16 Mai 395)

C.Th. 12.1.146 (15 Iun. 395)

C.Th. 6.4.27 (1 Nov. 395)

Eusebius

C.Th. 15.14.12 (17 Iun. 395)

C.Th. 1.15.14 (19 Dec. 395)

C.Th. 13.11.8 (29 Mart. 396)
C.Th. 14.3.19 (9 Iun. 396)
C.Th. 13.5.26 (23 Dec. 396)

Flavius Mallius Theodorus

C.Th. 12.1.140 (20 Ian. 395)
C.Th. 12.1.148 (28 Sept. 395)
C.Th. 11.16.21 (31 Ian. 397)
C.Th. 16.2.30 (31 Ian. 397)
C.Th. 11.16.22 (12 Iun. 397)
C.Th. 7.13.13 (24 Sept. 397)
C.Th. 15.1.37 (1 Ian. 398)
C.Th. 14.15.4 (12 Apr. 398)
C.Th. 14.19.1 (12 Apr. 398)
C.Th. 14.3.20 (25 Apr. 398)
C.Th. 16.2.31 (25 Apr. 398)
C.Th. 2.1.11 (24 Mai. 398)
C.I. 10.19.6 (25 Mai. 398)
C.Th. 12.1.157 (13 Sept. 398)
C.Th. 12.1.158 (13 Sept. 398)
C.I. 1.24.1 (21 Dec. 398)
C.Th. 6.27.11 (16 Mart. 399)
C.Th. 11.30.58 (7 Iun. 399)
C.Th. 6.27.12 (25 Oct. 399)

Messalla

C.Th. 11.30.55 (19 Mai. 396)
C.Th. 13.5.28 (16 Febr. 399)
C.Th. 13.6.8 (16 Febr. 399)
C.Th. 13.11.10 (5 Apr. 399)
C.Th. 16.8.4 (11 Apr. 399)
C.Th. 15.3.4 (29 Apr. 399)
C.Th. 12.9.3 (17 Mai. 399)
C.I. 11.65.5 (17 Mai. 399)
C.Th. 7.19.1 (20 Iul. 399)
C.Th. 12.1.161 (16 Aug. 399)
C.Th. 3.1.8 (21 Aug. 399)
C.Th. 9.35.6 (21 Aug. 399)
C.I. 1.54.6 (21 Aug. 399)
C.Th. 14.15.5 (4 Sept. 399)
C.Th. 1.12.7 (28 Sept. 399)
C.Th. 11.7.15 (28 Sept. 399)
C.Th. 14.15.6 (28 Sept. 399)

C.Th. 1.5.12 (11 Oct. 399).
 C.Th. 2.7.3 (20 Nov. 399)
 C.Th. 6.30.16 (22 Dec. 399)
 C.Th. 1.51.3 (27 Dec. 399)
 C.Th. 15.2.8 (28 Dec. 399)
 C.Th. 14.23.1 (27 Mart. 400)
 C.Th. 6.19.1 (29 Sept. 400)
 C.Th. 8.5.59 (17 Nov. 400)
 C.Th. 10.3.5 (26 Nov. 400)
 C.Th. 1.5.13 (27 Nov. 400)
 C.Th. 2.14.1 (27 Nov. 400)
 C.Th. 8.5.60 (27 Nov. 400)
 C.I. 11.26.2 (27 Nov. 400)
 C.Th. 1.15.17 (29 Sept.401)

Hadrianus

C.Th. 2.8.24 (4 Febr.400)
 C.Th. 16.2.35 (4 Febr. 400)
 C.Th. 16.5.37 (26 Febr. 400)
 C.I. 11.59.11 (27 Aug. 400)
 C.Th. 11.20.3 (5 Oct. 400)
 C.Th. 1.10.6 (27 Febr. 401)
 C.I. 10.16.11 (27 Febr. 401)
 C.Th. 8.2.5 (25 Mart. 401)
 C.Th. 15.1.41 (4 Iul. 401)
 C.Th. 11.7.16 (13 Iul. 401)
 C.Th. 7.18.11 (24 Febr. 403)
 C.Th. 6.27.13 (1 Iul. 403)
 C.Th. 7.18.12 (25 Iul. 403)
 C.Th. 7.18.13 (2 Oct. 403)
 C.Th. 7.18.14 (2 Oct. 403)
 C.I. 3.27.2 (2 Oct. 403)
 C.Th. 8.5.65 (27 Febr. 404)
 C.Th. 7.5.2 (24 Mart. 404)
 C.Th. 16.8.17 (25 Iul. 404)
 C.Th. 13.5.31 (18 Aug. 404)
 C.Th. 16.6.4 (12 Febr. 405)
 C.Th. 15.1.43 (24 Sept. 405)
 C.Th. 15.14.13 (3 Aug. 413)
 C.Th. 6.29.11 (3 Mart. 414)
 C.Th. 7.4.33 (3 Mart. 414)
 C.Th. 7.8.12 (3 Mart. 414)
 C.Th. 7.13.21 (30 Ian. 416)

Longinianus

C.Th. 13.7.2 (11 Ian. 406)

C.Th. 13.11.11 (9 Febr. 406)

C.Th. 7.18.15 (24 Mart. 406)

Theodorus

C.Th. 11.28.4 (13 Sept. 408)

C.Th. 9.42.20 (24 Sept. 408)

C.Th. 4.2.16 (16 Oct. 408)

C.Th. 9.42.21 (25 Oct. 408)

C.Th. 7.21.4 (22 Nov. 408)

C.Th. 9.40.20 (22 Nov. 408)

C.Th. 9.42.22 (22 Nov. 408)

C.Th. 16.5.44 (24 Nov. 408)

C.Th. 1.16.14 (25 Nov. 408)

C.Th. 16.2.39 (27 Nov. 408)

C.Th. 16.5.45 (27 Nov. 408)

C.Th. 7.16.1 (10 Dec. 408)

C.Th. 10.10.25 (10 Dec. 408)

C.Th. 1.27.2 (13 Dec. 408)

C.Th. 16.5.46 (15 Ian. 409)

C.Th. 3.10.1 (23 Ian. 409)

C.Th. 5.7.2. (10 Dec. 409)

Curtius

C.Th. 14.1.5 (7 Apr. 407)

C.Th.1.20.1 (3 Feb. 408)

C.Th. 16.5.43 (15 Nov. 408)

C.Th. 16.10.19 (15 Nov. 408)

Flavianus (?)

C.I. 2.15.1 (29 Nov. 408)

Caecilianus

C.Th. 9.2.5 (21 Ian. 409)

C.Th. 9.2.6 (21 Ian. 409)

C.Th. 9.31.1 (21 Ian. 409)

C.Th. 9.36.2 (21 Ian. 409)

C.Th. 11.8.3 (21 Ian. 409)

C.Th. 11.39.13 (21 Ian. 409)

C.I. 1.55.8 (21 Ian. 409)

C.Th. 9.3.7 (25 Ian. 409)

C.Th. 9.37.4 (25 Ian. 409)
C.Th. 9.16.2 (1 Febr. 409)

Iovius

C.Th. 2.8.25 (1 Apr. 409)
C.Th. 16.8.19 (1 Apr. 409)
C.Th. 2.4.7 (26 Iun. 409)
C.Th. 16.5.47 (26 Iun. 409)

Liberius

C.Th. 12.1.170 (26 Nov. 409)
C.Th. 8.4.25 (26 Nov. 412)
C.Th. 14.7.2 (26 Nov. 412)

Faustinus

C.Th. 13.5.34 (15 Aug. 410)
C.Th. 6.26.16 (6 Ian. 413)

Melitus

C.Th. 11.18.1 (15 Febr. 409)
C.Th. 6.26.15 (16 Nov. 410)
C.Th. 11.16.23 (15 Febr. 412)
C.Th. 5.9.2 (19 Mart. 412)
C.Th. 16.2.40 (25 Mai. 412)
C.Th. 16.2.41 (11 Dec. 412)

Iohannes

C.Th. 2.8.26 (26 Iul. 409)
C.Th. 8.8.8 (26 Iul. 409)
C.Th. 8.17.4 (17 Febr. 412)
C.Th. 13.11.13 (6 Iun. 412)
C.Th. 3.8.3 (22 Iun. 412)
C.Th. 16.8.20 (26 Iul. 412)
C.Th. 2.19.6 (14 Febr. 413)
C.Th. 1.2.12 (17 Febr. 413)
C.I. 6.23.19 (18 Febr. 413)
C.Th. 11.28.7 (8 Mai. 413)
C.Th. 6.30.20 (7 Iun. 413)
C.Th. 7.8.10 (12 Iun. 413)
C.Th. 2.13.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.28.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.30.2 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.31.1 (11 Iul. 422)

C.Th. 2.32.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 8.8.10 (11 Iul. 422)

Seleucus

C.Th. 16.5.52 (30 Ian. 412)
C.Th. 11.1.31 (31 Ian. 412)
C.Th. 8.4.22 (29 Febr. 412)
C.Th. 13.5.35 (6 Mart. 412)
C.Th. 11.28.8 (3 Apr. 414)
C.Th. 12.1.179 (21 Ian. 415)
C.Th. 1.51.5 (11 Dec. 415)

Palladius

C.Th. 9.38.12 (6 Aug. 410)
C.Th. 6.29.12 (8 Ian. 415)
C.Th. 11.5.2 (7 Ian. 416)
C.Th. 9.26.4 (15 Mart. 416)
C.Th. 12.1.181 (3 Mai. 416)
C.Th. 11.29.6 (9 Sept. 416)
C.Th. 12.1.147 (9 Sept. 416)
C.Th. 8.8.9 (22 Sept. 416)
C.Th. 14.3.22 (26 Dec. 417)
C.Th. 14.4.9 (26 Dec. 417)
C.Th. 16.8.24 (10 Mart. 418)
C.Th. 4.4.6 (22 Iun. 418)
C.Th. 11.28.12 (15 Nov. 418)
C.Th. 5.18.1 (26 Iun. 419)
C.Th. 14.4.10 (29 Iul. 419)
C.Th. 9.25.3 (8 Mart. 420)
C.Th. 16.2.44 (8 Mart. 420)
C.Th. 3.16.2 (10 Mart. 421)
C.Th. 4.15.1 (8 Iul. 421)
C.Th. 9.42.23 (8 Iul. 421)
C.Th. 10.10.29 (8 Iul. 421)
C.Th. 10.10.30 (8 Iul. 421)
C.Th. 2.27.1 (28 Iul. 421)

Marinianus

C.Th. 3.5.12 (3 Nov. 422)
C.Th. 3.13.3 (3 Nov. 422)
C.I. 5.9.4 (3 Nov. 422)

Venantius

C.T. 6.23.2 (9 Mart. 423)

Proculus

C.Th. 13.6.10 (18 Mai. 423)

Praefectus Urbi

Basilus

C.Th. 7.24.1 (5 Mart. 395)

Andromachus

C.Th. 15.14.9 (21 Apr. 395)

C.Th. 15.14.11 (18 Mai. 395)

C.Th. 11.30.54 (25 Mai. 395)

C.Th. 7.12.3 (4 Iun. 395)

C.Th. 2.12.6 (6 Iul. 395)

C.Th. 8.8.7 (14 Iul. 395)

C.Th. 11.28.3 (25 Iun. 401)

Florentinus

C.Th. 6.2.16 (14 Sept. 395)

C.Th. 8.18.7 (15 Oct. 395)

C.Th. 8.5.55 (18 Feb. 396)

C.Th. 7.21.3 (18 Apr. 396)

C.Th. 11.14.2 (27 Dec. 396)

C.Th. 14.4.7 (15 Febr. 397)

C.Th. 14.2.3 (18 Mart. 397)

C.I. 3.23.1 (21 Iul. 397)

C.Th. 6.14.2 (21 Dec. 397)

C.Th. 8.7.19 (21 Dec. 397)

C.Th. 12.1.153 (21 Dec. 397)

C.Th. 12.1.154 (21 Dec. 397)

C.Th. 12.1.155 (21 Dec. 397)

C.Th. 12.1.156 (21 Dec. 397)

C.Th. 6.2.20 (26 Dec. 397)

Felix

C.Th. 6.2.21 (29 Mart. 398)

C.Th. 16.5.53 (6 Mart. 412)

Flavianus

C.Th. 14.10.3 (6 Iun. 399)

C.Th. 13.5.29 (24 Ian. 400)

C.Th. 3.31.1 (5 Mart. 400)

C.Th. 11.30.61 (19 Aug. 400)

C.Th. 15.2.9 (8 Nov. 400)

Decius

C.Th. 7.13.15 (6 Dec. 402)

Senator

C.Th. 16.5.40 (22 Nov. 407)

Epifanius

C.Th. 6.26.14 (15 Oct. 407)

C.Th. 6.18.1 (15 Oct. 412)

C.Th. 6.24.7 (27 Dec. 414)

Hilarius

C.Th. 14.4.8 (15 Jan. 408)

Bonosianus

C.Th. 14.1.6 (25 Sept. 409)

C.Th. 15.1.48 (28 Nov. 411)

Palmatus

C.Th. 14.2.4 (29 Mart. 412)

Albinus

C.Th. 13.5.38 (17 Sept. 414)

Gracchus

C.Th. 8.7.20 (25 Iul. 415)

Probianus

C.Th. 14.10.4 (12 Dec. 416)

Maximus

C.Th. 5.1.6 (27 Sept. 420)

Praeses Tripolitanae

Simplicius

C.Th. 11.30.59

Proconsul Africae

Ennoius

C.Th. 11.30.53 (16 Mai. 395)

C.Th. 12.1.141 (16 Mai. 395)

C.Th. 12.1.142 (16 Mai. 395)

C.Th. 12.1.143 (16 Mai. 395)

C.Th. 12.1.144 (16 Mai. 395)
C.Th. 12.1.145 (16 Mai. 395)

Iulianus

C.I. 7.45.12 (9 Ian. 397)

Probinus

C.Th. 12.5.3 (17 Mart. 397)

Victorius

C.Th. 9.39.3 (13 Mart. 398)
C.Th. 1.12.6 (21 Mai 398)

Apollodorus

C.Th. 16.10.17 (20 Aug. 399)
C.Th. 16.10.18 (20 Aug. 399)
C.Th. 16.11.1 (20 Aug. 399)
C.Th. 11.8.2 (14 Mart. 400)

Pompeianus

C.Th. 9.26.2 (31 Mai. 400)
C.Th. 11.30.60 (1 Iun. 400)
C.Th. 7.8.7 (8 Iun. 400)
C.Th. 13.5.30 (15 Iun. 400)
C.Th. 12.1.166 (30 Iun. 400)
C.Th. 13.1.18 (30 Iun. 400)
C.Th. 1.12.8 (31 Dec. 400)
C.Th. 8.10.3 (31 Dec. 400)
C.Th. 11.1.28 (31 Dec. 400)
C.Th. 12.6.27 (31 Dec. 400)
C.Th. 11.17.2 (13 Febr. 401)
C.Th. 12.6.28 (26 Febr. 401)
C.Th. 11.5.1 (28 Mart. 401)
C.Th. 16.2.36 (14 Iul. 401)

Septiminus

C.Th. 12.6.29 (20 Febr. 403)
C.Th. 8.5.64 (26 Febr. 403)
C.Th. 13.1.19 (26 Mart. 403)

Diotimus

C.Th. 16.11.2 (5 Mart. 405)
C.Th. 11.30.62 (22 Iul. 405)

Porfyrius

C.Th. 16.2.38 (15 Nov. 407)

C.Th. 16.5.41 (15 Nov. 407)

Donatus

C.Th. 9.40.19 (11 Nov. 408)

Macrobius

C.Th. 11.28.6 (25 Iun. 410)

Eucharis

C.Th. 6.29.9 (29 Febr. 412)

C.Th. 8.4.23 (29 Febr. 412)

C.Th. 11.1.32 (29 Febr. 412)

C.Th. 11.7.19 (29 Febr. 412)

C.Th. 11.7.20 (29 Febr. 412)

C.Th. 12.1.174 (12 Mart. 412)

C.Th. 8.10.4 (8 Aug. 412)

Iulianus II

C.Th. 11.30.64 (15 Oct. 412)

C.Th. 12.1.176 (27 Ian. 413)

C.Th. 2.16.3 (6 Mart. 414)

C.Th. 4.22.6 (6 Mart. 414)

C.Th. 16.5.54 (17 Iun. 414)

C.Th. 16.5.55 (30 Aug. 414)

Symmachus

C.Th. 11.30.65 (28 Aug. 415)

Largus

C.Th. 10.10.27 (11 Oct. 415)

C.Th. 10.9.3 (11 Oct. 418)

C.Th. 10.10.28 (11 Oct. 418)

Provinciali

C.Th. 7.13.16 (17 Apr. 406)

C.Th. 7.13.17 (17 Apr. 406)

Provinciali africani

C.Th. 13.5.24 (26 Mai. 395)

Provinciali africani e onorati

C.Th. 9.40.21 (5 Iul. 412)

Provinciali e proconsoli

C.Th. 8.8.6 (15 Iun. 395)
C.Th. 7.4.26 (31 Mart. 401)
C.Th. 8.5.63 (31 Mart. 401)
C.Th. 11.1.29 (31 Mart. 401)

Senato

C.Th. 14.15.3 (15 Apr. 397)

Senato e popolo

C.I. 4.40.3 (13 Febr. 397)
C.Th. 6.2.17 (15 Apr. 397)
C.Th. 6.2.18 (15 Apr. 397)
C.Th. 6.4.31 (15 Apr. 397)
C.Th. 12.6.24 (15 Apr. 397)
C.Th. 13.5.27 (15 Apr. 397)
C.Th. 13.9.5 (15 Apr. 397)

Tribunus voluptatum

Diogenianus
C.Th. 15.7.13 (8 Febr. 413)

Vicarius

Caecilianus
C.I. 1.51.4 (8 Apr. 404)

Vicarius Africae

Hierius
C.Th. 16.2.29 (23 Mart. 395)

Petronius
C.Th. 12.151 (7 Mai. 396)

Dominator
C.Th. 16.5.35 (17 Mai. 399)

Sapidianus
C.Th. 16.2.34 (25 Iun. 399)
C.Th. 11.1.30 (4 Sept. 406)

Strategius
C.Th. 9.26.3 (30 Mai. 403)

Gaudentius

C.Th. 7.15.1 (29 Apr. 409)

Vicarius Hispaniarum

Petronius

C.Th. 4.21.1 (27 Iul. 395)

C.Th. 4.6.5 (28 Apr. 397)

C.Th. 4.22.5 (18 Dec. 397)

Macrobius

C.Th. 16.10.15 (29 Ian. 399)

Vigilius

C.Th. 1.15.16 (10 Sept. 401)

Vicarius quinque provinciarum

Macrobius

C.Th. 16.10.15 (29 Ian. 399)

Vicarius urbis Romae

Benignus

C.Th. 9.30.5 (1 Dec. 399)

C.Th. 12.1.162 (1 Dec. 399)

C.Th. 12.6.26 (8 Iun. 400)

Senza indicazione

Vincentius

C.Th. 15.1.33 (5 Iul. 395)

Ennoius

C.Th. 11.1.24 (21 Dec. 395)

C.Th. 12.1.149 (26 Dec. 395)

C.Th. 13.5.25 (26 Dec. 395)

Pasifilius

C.Th. 2.1.8 (25 Dec. 395)

Heros

C.Th. 13.11.6 (14 Febr. 396)

Hilarianus

C.Th. 13.11.7 (19 Mart. 396)

Hilarius

C.Th. 11.21.2 (28 Dic. 396)

...

C.Th. 5.16.29 (27 Iun. 399)

Apollodorus

C.Th. 10.1.16 (20 Nov. 399)

Diotimus

C.Th. 16.5.39 (8 Dec. 405)

Sapidianus

C.Th. 7.8.9 (6 Aug. 409)

C.Th. 5.12.1 (3 Nov. 409)

Marcellinus

C.Th. 16.11.3 (14 Oct. 410)

Eucharis

C.Th. 11.7.21 (29 Febr. 412)

C.Th. 12.6.31 (29 Febr:412)

...

C.Th. 16.10.20 (30 Aug. 415)

...

C.Th. 9.6.4 (6 Aug. 423)

II APPENDICE

I luoghi di promulgazione delle costituzioni¹¹⁷

Altino

C.Th. 14.15.5 (4 Sept. 399)
C.Th. 1.12.7 (28 Sept. 399)
C.Th. 11.7.15 (28 Sept. 399)
C.Th. 14.15.6 (28 Sept. 399)
C.Th. 9.42.16 (1 Dec. 399)
C.Th. 14.23.1 (27 Mart. 400)
C.Th. 1.15.17 (29 Sept. 401)
C.Th. 11.1.30 (4 Sept. 406)

Aquileia

C.Th. 6.19.1 (29 Sept. 400)

Brescia

C.Th. 6.4.27 (1 Nov. 395)
C.Th. 14.10.3 (6 Iun. 399)
C.Th. 16.2.34 (25 Iun. 399)
C.Th. 11.30.61 (19 Aug. 400)

Cartagine

C.Th. 7.8.9 (6 Aug. 409)

Milano

C.Th. 12.1.140 (20 Ian. 395)
C.Th. 7.24.1 (5 Mart. 395)
C.Th. 8.5.53 (18 Mart. 395)
C.Th. 16.2.29 (23 Mart. 395)
C.Th. 11.28.2 (24 Mart. 395)
C.Th. 9.23.2 (12 Apr. 395)
C.Th. 15.14.9 (21 Apr. 395)
C.Th. 8.5.54 (26 Apr. 395)
C.Th. 15.14.10 (26 Apr. 395)
C.Th. 8.8.5 (16 Mai 395)
C.Th. 11.30.53 (16 Mai. 395)
C.Th. 12.1.141 (16 Mai. 395)
C.Th. 12.1.142 (16 Mai. 395)

¹¹⁷ Vd. nt. 115.

C.Th. 12.1.143 (16 Mai. 395)
 C.Th. 12.1.144 (16 Mai. 395)
 C.Th. 12.1.145 (16 Mai. 395)
 C.Th. 15.14.11 (18 Mai. 395)
 C.Th. 11.30.54 (25 Mai. 395)
 C.Th. 13.5.24 (26 Mai. 395)
 C.Th. 7.12.3 (4 Iun. 395)
 C.Th. 8.8.6 (15 Iun. 395)
 C.Th. 11.16.20 (15 Iun. 395)
 C.Th. 12.1.146 (15 Iun. 395)
 C.Th. 15.14.12 (17 Iun. 395)
 C.Th. 15.1.32 (21 Iun. 395)
 C.Th. 8.8.7 (4 Iul. 395)
 C.Th. 15.1.33 (5 Iul. 395)
 C.Th. 2.12.6 (6 Iul. 395)
 C.Th. 4.21.1 (27 Iul. 395)
 C.Th. 12.1.148 (28 Sept. 395)
 C.Th. 83.18.7 (15 Oct. 395)
 C.Th. 10.9.2 (14 Nov. 395)
 C.Th. 11.1.24 (21 Dec. 395)
 C.Th. 2.1.8 (25 Dec. 395)
 C.Th. 13.5.25 (26 Dec. 395)
 C.Th. 8.5.55 (18 Feb. 396)
 C.Th. 13.11.7 (19 Mart. 396)
 C.Th. 13.11.8 (29 Mart. 396)
 C.Th. 7.21.3 (18 Apr. 396)
 C.Th. 7.18.9 (26 Apr. 396)
 C.Th. 12.151 (7 Mai. 396)
 C.Th. 11.30.55 (19 Mai. 396)
 C.Th. 7.4.22 (30 Mai. 396)
 C.Th. 14.3.19 (9 Iun. 396)
 C.Th. 11.36.32 (10 Aug. 396)
 C.Th. 4.22.4 (18 Dec. 396)
 C.Th. 13.5.26 (23 Dec. 396)
 C.Th. 11.14.2 (27 Dec. 396)
 C.Th. 11.21.2 (28 Dec. 396)
 C.I. 7.45.12 (9 Ian. 397)
 C.Th. 11.16.21 (31 Ian. 397)
 C.Th. 16.2.30 (31 Ian. 397)
 C.Th. 14.4.7 (15 Feb. 397)
 C.Th. 12.5.3. (17 Mart. 397)
 C.Th. 14.2.3 (8 Mart. 397)
 C.Th. 6.2.17 (15 Apr. 397)

C.Th. 6.2.18 (15 Apr. 397)
 C.Th. 6.4.31 (15 Apr. 397)
 C.Th. 12.6.24 (15 Apr. 397)
 C.Th. 13.5.27 (15 Apr. 397)
 C.Th. 13.9.5 (15 Apr. 397)
 C.Th. 14.15.3 (15 Apr. 397)
 C.Th. 4.6.5 (28 Apr. 397)
 C.Th. 14.7.1 (24 Mai. 397)
 C.Th. 11.16.22 (20 Iun. 397)
 C.Th. 7.13.12 (17 Iun. 397)
 C.Th. 6.26.11 (5 Iul. 397)
 C.Th. 3.23.1 (21 Iul. 397)
 C.Th. 10.1.14 (17 Dec. 397)
 C.Th. 4.22.5 (18 Dec. 397)
 C.I. 3.13.5 (18 Dec. 397)
 C.Th. 6.14.2 (21 Dec. 397)
 C.Th. 8.7.19 (21 Dec. 397)
 C.Th. 12.1.153 (21 Dec. 397)
 C.Th. 12.1.154 (21 Dec. 397)
 C.Th. 12.1.155 (21 Dec. 397)
 C.Th. 12.1.156 (21 Dec. 397)
 C.Th. 1.11.1 (23 Dec. 397)
 C.Th. 6.2.20 (26 Dec. 397)
 C.Th. 15.1.37 (1 Ian. 398)
 C.Th. 1.5.11 (11 Feb. 398)
 C.Th. 8.5.58 (18 Feb. 398)
 C.Th. 7.14.1 (19 Feb. 398)
 C.Th. 9.39.3 (13 Mart. 398)
 C.Th. 6.2.21 (29 Mart. 398)
 C.Th. 14.15.4 (12 Apr. 398)
 C.Th. 14.19.1 (12 Apr. 398)
 C.Th. 14.3.20 (25 Apr. 398)
 C.Th. 16.2.31 (25 Apr. 398)
 C.Th. 10.5.1 (29 Apr. 398)
 C.Th. 1.12.6 (21 Mai. 398)
 C.Th. 1.11.2 (24 Mai. 398)
 C.Th. 2.1.11 (24 Mai. 398)
 C.Th. 11.19.4 (24 Mai. 398)
 C.I. 10.19.6 (25 Mai. 398)
 C.Th. 1.7.3 (13 Sept. 398)
 C.Th. 12.1.157 (13 Sept. 398)
 C.Th. 12.1.158 (13 Sept. 398)
 C.Th. 7.22.12 (26 Sept. 398)

C.Th. 10.2.2 (27 Oct. 398)
C.Th. 10.10.22 (27 Oct. 398)
C.I. 1.24.1 (21 Dec. 398)
C.Th. 13.5.28 (16 Febr. 399)
C.Th. 13.6.8 (16 Febr. 399)
C.Th. 6.27.11 (16 Mart. 399)
C.Th. 12.6.25 (18 Mart. 399)
C.Th. 13.11.10 (5 Apr. 399)
C.Th. 16.8.14 (11 Apr. 399)
C.Th. 15.3.4 (29 Apr. 399)
C.Th. 16.5.35 (17 Mai. 399)
C.Th. 12.9.3 (17 Mai. 399)
C.I. 11.65.5 (17 Mai. 399)
C.Th. 13.1.17 (4 Iun. 399)
C.Th. 11.30.58 (7 Iun. 399)
C.Th. 11.1.26 (17 Iun. 399)
C.Th. 6.27.12 (25 Oct. 399)
C.Th. 10.1.16 (20 Nov. 399)
C.Th. 9.30.5 (1 Dec. 399)
C.Th. 12.1.162 (1 Dec. 399)
C.Th. 6.30.16 (22 Dec. 399)
C.Th. 6.30.17 (23 Dec. 399)
C.Th. 1.51.3 (27 Dec. 399)
C.Th. 15.2.8 (28 Dec. 399)
C.Th. 7.8.6 (17 Ian. 400)
C.Th. 7.20.12 (30 Ian. 400)
C.Th. 3.31.1 (5 Mart. 400)
C.Th. 11.8.2 (14 Mart. 400)
C.Th. 7.1.18 (19 Mart. 400)
C.Th. 7.18.10 (17 Mai. 400)
C.Th. 9.26.2 (31 Mai. 400)
C.Th. 11.30.60 (1 Iun. 400)
C.Th. 7.8.7 (8 Iun. 400)
C.Th. 12.6.26 (8 Iun. 400)
C.Th. 13.5.30 (15 Iun. 400)
C.Th. 1.15.15 (18 Iun. 400)
C.Th. 4.23.1 (29 Iun. 400)
C.Th. 12.9.1 (29 Iun. 400)
C.Th. 12.19.2 (29 Iun. 400)
C.Th. 12.19.3 (29 Iun. 400)
C.Th. 12.1.166 (30 Iun. 400)
C.Th. 13.1.18 (30 Iun. 400)
C.Th. 15.2.9 (8 Nov. 400)

C.Th. 10.3.5 (26 Nov. 400)
 C.Th. 1.5.13 (27 Nov. 400)
 C.Th. 2.14.1 (27 Nov. 400)
 C.Th. 8.5.60 (27 Nov. 400)
 C.Th. 8.5.61 (9 Dec. 400)
 C.Th. 1.12.8 (31 Dec. 400)
 C.Th. 8.10.3 (31 Dec. 400)
 C.Th. 11.1.28 (31 Dec. 400)
 C.Th. 12.6.27 (31 Dec. 400)
 C.Th. 11.17.2 (13 Febr. 401)
 C.Th. 6.2.22 (26 Febr. 401)
 C.Th. 12.6.28 (26 Febr. 401)
 C.Th. 1.10.6 (27 Febr. 401)
 C.Th. 1.10.7 (27 Febr. 401)
 C.I. 10.16.11 (27 Febr. 401)
 C.Th. 11.17.3 (21 Mart. 401)
 C.Th. 8.2.5 (25 Mart. 401)
 C.Th. 7.4.26 (31 Mart. 401)
 C.Th. 8.5.63 (31 Mart. 401)
 C.Th. 11.1.29 (31 Mart. 401)
 C.Th. 11.28.3 (25 Iun. 401)
 C.Th. 15.1.41 (4 Iul. 401)
 C.Th. 9.42.18 (13 Iul. 401)
 C.Th. 11.7.16 (13 Iul. 401)
 C.Th. 16.2.36 (14 Iul. 401)
 C.Th. 1.15.16 (10 Sept 401)
 C.Th. 11.28.4 (13 Sept. 408)
 C. Th. 9.42.20 (24 Sept. 408)
 C.Th. 16.5.53 (6 Mart. 412)

Padova

C.Th. 7.13.13 (24 Sept. 397)

Ravenna

C.Th. 16.10.15 (29 Ian. 399)
 C.Th. 2.8.24 (4 Febr. 400)
 C.Th. 16.2.35 (4 Febr. 400)
 C.Th. 16.5.37 (26 Febr. 400)
 C.Th. 9.38.10 (6 Aug. 400)
 C.Th. 11.20.3 (5 Oct. 400)
 C.Th. 11.1.27 (13 Nov. 400)
 C.Th. 7.13.15 (6 Dec. 402)
 C.Th. 12.6.29 (20 Febr. 403)

C.Th. 7.18.11 (24 Febr. 403)
C.Th. 8.5.64 (26 Febr. 403)
C.Th. 14.3.21 (8 Mart. 403)
C.Th. 13.1.19 (26 Mart. 403)
C.Th. 9.26.3 (30 Mai. 403)
C.Th. 6.27.13 (1 Iul. 403)
C.Th. 7.18.12 (25 Iul. 403)
C.Th. 16.5.38 (12 Febr. 405)
C.Th. 16.6.3 (12 Febr. 405)
C.Th. 16.6.4 (12 Febr. 405)
C.Th. 16.11.2 (5 Mart. 405)
C.Th. 9.42.19 (20 Apr. 405)
C.Th. 11.30.62 (22 Iul. 405)
C.Th. 15.1.43 (24 Sept. 405)
C.Th. 5.16.30 (5 Oct. 405)
C.Th. 16.5.39 (8 Dec. 405)
C.Th. 13.7.2 (11 Ian. 406)
C.Th. 13.11.11 (9 Febr. 406)
C.Th. 7.18.15 (24 Mart. 406)
C.Th. 7.13.16 (17 Apr. 406)
C.Th. 7.3.17 (17 Apr. 406)
C.Th. 11.36.33 (7 Dec. 406)
C.Th. 14.1.5 (7 Apr. 407)
C.Th. 6.26.14 (15 Oct. 407)
C.Th. 16.5.42 (14 Nov. 408)
C.Th. 7.21.4 (22 Nov. 408)
C.Th. 9.42.22 (22 Nov. 408)
C.Th. 16.5.44 (24 Nov. 408)
C.Th. 1.16.14 (25 Nov. 408)
C.Th. 7.13.19 (25 Nov. 408)
C.Th. 16.2.39 (27 Nov. 408)
C.Th. 16.5.45 (27 Nov. 408)
C.Th. 5.16.31 (29 Nov. 408)
C.I. 2.15.1 (29 Nov. 408)
C.Th. 7.16.1 (10 Dec. 408)
C.Th. 10.10.25 (10 Dec. 408)
C.Th. 16.5.46 (15 Ian. 409)
C.Th. 9.2.5 (21 Ian. 409)
C.Th. 9.2.6 (21 Ian. 409)
C.Th. 9.31.1 (21 Ian. 409)
C.Th. 9.36.2 (21 Ian. 409)
C.Th. 11.8.3 (21 Ian. 409)
C.Th. 11.39.13 (21 Ian. 409)

C.I. 1.55.8 (21 Ian. 409)
 C.Th. 3.10.1 (23 Ian. 409)
 C.Th. 9.3.7 (25 Ian. 409)
 C.Th. 9.37.4 (25 Ian. 409)
 C.Th. 9.16.2 (1 Febr. 409)
 C.Th. 11.18.1 (15 Febr. 409)
 C.Th. 2.8.25 (1 Apr. 409)
 C.Th. 16.8.19 (1 Apr. 409)
 C.Th. 7.15.1 (29 Apr. 409)
 C.Th. 2.4.7 (26 Iun. 409)
 C.Th. 16.5.47 (26 Iun. 409)
 C.Th. 2.8.26 (26 Iul. 409)
 C.Th. 8.8.8 (26 Iul. 409)
 C.Th. 14.1.6 (25 Sept. 409)
 C.Th. 5.12.1 (3 Nov. 409)
 C.Th. 12.1.170 (26 Nov. 409)
 C.Th. 12.1.171 (7 Dec. 409)
 C.Th. 5.7.2 (10 Dec. 409)
 C.Th. 7.13.20 (8 Febr. 410)
 C.Th. 9.38.11 (12 Febr. 410)
 C.Th. 11.28.6 (25 Iun. 410)
 C.Th. 9.38.12 (6 Aug. 410)
 C.Th. 13.5.34 (25 Aug. 410)
 C.Th. 6.28.7 (25 Sept. 410)
 C.Th. 16.11.3 (14 Oct. 410)
 C.Th. 6.26.15 (16 Nov. 410)
 C.Th. 15.1.48 (28 Nov. 411)
 C.Th. 16.5.52 (30 Ian. 412)
 C.Th. 11.1.31 (31 Ian. 412)
 C.Th. 11.16.23 (15 Febr. 412)
 C.Th. 8.17.4 (17 Febr. 412)
 C.Th. 6.29.9 (29 Febr. 412)
 C.Th. 7.18.17 (29 Febr. 412)
 C.Th. 8.4.22 (29 Febr. 412)
 C.Th. 8.4.23 (29 Febr. 412)
 C.Th. 8.4.24 (29 Febr. 412)
 C.Th. 11.1.32 (29 Febr. 412)
 C.Th. 11.7.19 (29 Febr. 412)
 C.Th. 11.7.20 (29 Febr. 412)
 C.Th. 11.7.21 (29 Febr. 412)
 C.Th. 12.6.31 (29 Febr. 412)
 C.Th. 13.5.35 (6 Mart. 412)
 C.Th. 12.1.174 (12 Mart. 412)

C.Th. 13.5.36 (17 Mart. 412)
 C.Th. 13.5.37 (17 Mart. 412)
 C.Th. 13.9.6 (17 Mart. 412)
 C.Th. 5.9.2 (19 Mart. 412)
 C.Th. 14.2.4 (29 Mart. 412)
 C.I. 11.62.11 (13 Apr. 412)
 C.Th. 16.2.40 (25 Mai. 412)
 C.Th. 13.11.13 (6 Iun. 412)
 C.Th. 3.8.3. (22 Iun. 412)
 C.Th. 16.8.20 (26 Iul. 412)
 C.Th. 9.40.21 (5 Iul. 412)
 C.Th. 8.10.4 (8 Aug. 412)
 C.Th. 6.18.1 (15 Oct. 412)
 C.Th. 11.30.64 (15 Oct. 412)
 C.Th. 8.4.25 (26 Nov. 412)
 C.Th. 14.7.2 (26 Nov. 412)
 C.Th. 6.27.15 (7 Dec. 412)
 C.Th. 16.2.41 (11 Dec. 412)
 C.Th. 6.26.16 (6 Ian. 413)
 C.Th. 12.1.176 (27 Ian. 413)
 C.Th. 15.7.13 (8 Febr. 413)
 C.Th. 2.19.6 (14 Febr. 413)
 C.Th. 1.2.12 (17 Febr. 413)
 C.I. 6.23.19 (18 Febr. 413)
 C.Th. 11.28.7 (8 Mai. 413)
 C.Th. 6.30.20 (7 Iun. 413)
 C.Th. 7.8.10 (12 Iun. 413)
 C.Th. 7.18.16 (12 Iun. 413)
 C.Th. 15.14.13 (3 Aug. 413)
 C.Th. 6.29.11 (3 Mart. 414)
 C.Th. 7.4.33 (3 Mart. 414)
 C.Th. 7.8.12 (3 Mart. 414)
 C.Th. 2.16.3 (6 Mart. 414)
 C.Th. 4.22.6 (6 Mart. 414)
 C.Th. 11.28.8 (3 Apr. 414)
 C.Th. 16.5.54 (17 Iun. 414)
 C.Th. 13.5.38 (17 Sept. 414)
 C.Th. 6.24.7 (27 Dec. 414)
 C.Th. 6.29.12 (8 Ian. 415)
 C.Th. 12.1.178 (21 Ian. 415)
 C.Th. 12.1.179 (21 Ian. 415)
 C.Th. 8.7.20 (25 Iul. 415)
 C.Th. 11.30.65 (28 Aug. 415)

C.Th. 16.10.20 (30 Aug. 415)
C.Th. 10.10.27 (11 Oct. 415)
C.Th. 16.9.3 (6 Nov. 415)
C.Th. 1.51.5 (11 Dec. 415)
C.Th. 11.5.2 (7 Ian. 416)
C.Th. 15.14.14 (1 Mart. 416)
C.Th. 9.26.4 (15 Mart. 416)
C.Th. 12.1.181 (3 Mai. 416)
C.Th. 13.11.14 (4 Iul. 416)
C.Th. 11.29.6 (9 Sept. 416)
C.Th. 12.1.147 (9 Sept. 416)
C.Th. 8.8.9 (22 Sept. 416)
C.Th. 16.8.23 (24 Sept. 416)
C.Th. 14.10.4 (12 Dec. 416)
C.Th. 13.11.15 (14 Mart. 417)
C.Th. 13.11.16 (14 Mart. 417)
C.Th. 6.2.24 (14 Mai. 417)
C.Th. 10.3.7 (14 Mai. 417)
C.Th. 13.6.9 (14 Mai. 417)
C.Th. 13.11.17 (14 Mai. 417)
C.Th. 14.3.22 (26 Dec. 417)
C.Th. 14.4.9 (26 Dec. 417)
C.Th. 16.8.24 (10 Mart. 418)
C.Th. 4.4.6 (22 Iun. 418)
C.Th. 10.9.3 (11 Oct. 418)
C.Th. 10.10.28 (11 Oct. 418)
C.Th. 11.28.12 (15 Nov. 418)
C.Th. 5.18.1 (26 Iun. 419)
C.Th. 14.4.10 (29 Iul. 419)
C.Th. 9.25.3 (8 Mart. 420)
C.Th. 16.2.44 (8 Mart. 420)
C.Th. 5.1.6 (27 Sept. 420)
C.Th. 3.16.2 (10 Mart. 421)
C.Th. 4.15.1 (8 Iul. 421)
C.Th. 9.42.23 (8 Iul. 421)
C.Th. 10.10.29 (8 Iul. 421)
C.Th. 10.10.30 (8 Iul. 421)
C.Th. 2.27.1 (28 Iul. 421)
C.Th. 11.28.13 (20 Febr. 422)
C.Th. 2.13.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.28.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.30.2 (11 Iul. 422)
C.Th. 2.31.1 (11 Iul. 422)

C.Th. 2.32.1 (11 Iul. 422)
C.Th. 8.8.10 (11 Iul. 422)
C.Th. 10.10.31 (25 Aug. 422)
C.Th. 3.5.12 (3 Nov. 422)
C.Th. 3.13.3 (3 Nov. 422)
C.I. 5.9.4 (3 Nov. 422)
C.Th. 11.28.14 (8 Febr. 423)
C.Th. 2.23.1 (25 Febr. 423)
C.Th. 6.23.2 (9 Mart. 423)
C.Th. 13.6.10 (18 Mai. 423)
C.Th. 1.6.11 (6 Aug. 423)
C.Th. 2.1.12 (6 Aug. 423)
C.Th. 4.10.2 (6 Aug. 423)
C.Th. 9.1.19 (6 Aug. 423)
C.Th. 9.6.4 (6 Aug. 423)
C.I. 9.46.10 (6 Aug. 423)

Roma

C.Th. 1.15.14 (19 Dec. 395)
C.Th. 14.11.1 (7 Apr. 397)
C.Th. 14.14.1 (7 Apr. 398)
C.Th. 15.12.3 (7 Apr. 397)
C.Th. 8.5.65 (27 Febr. 404)
C.Th. 7.5.2 (24 Mart. 404)
C.Th. 16.8.16 (22 Apr. 404)
C.Th. 14.1.4 (8 Iul. 404)
C.Th. 16.8.17 (25 Iul. 404)
C.Th. 16.5.40 (22 Nov. 407)
C.Th. 16.2.38 (15 Nov. 407)
C.Th. 16.5.41 (15 Nov. 407)
C.Th. 14.4.8 (15 Ian 408)
C.Th. 1.20.1 (3 Febr. 408)
C.Th. 16.5.43 (15 Nov. 408)
C.Th. 16.10.19 (15 Nov. 408)
C.Th. 7.20.13 (22 Mart. 409)
C.Th. 16.5.55 (30 Aug. 414)

Roma (Foro Aproniano)

C.Th. 13.5.29 (24 Ian. 400)

Roma (Foro di Traiano)

C.Th. 14.10.2 (7 Apr. 397)
C.Th. 11.20.4 (19 Mai. 423)

Verona

C.Th. 11.30.59 (12 Iun.399)

Ignota

C.Th. 5.14.35 (6 Aug. 395)
C.Th. 6.2.16 (14 Sept. 395)
C.Th. 12.1.149 (26 Dec. 395)
C. Th.13.11.6 (14 Febr. 396)
C.Th. 7.4.23 (16 Iun. 396)
C.I. 4.40.3 (13 Feb. 397)
C.Th. 7.13.14 (12 Nov. 397)
C.Th. 5.16.26 (27 Iun. 399)
C.Th. 7.19.1 (20 Iul. 399)
C.Th. 12.1.161 (16 Aug. 399)
C.Th. 16.10.17 (20 Aug. 399)
C.Th. 16.10.18 (20 Aug. 399)
C.Th. 16.11.1 (20 Aug. 399)
C.Th. 3.1.8 (21 Aug. 399)
C.Th. 9.35.6 (21 Aug. 399)
C.I. 1.54.6 (21 Aug. 399)
C.Th. 1.5.12 (11 Oct. 399)
C.Th. 6.27.12 (20 Nov. 399)
C.I. 11.48.13 (13 Iul. 400)
C.I. 11.59.11 (27 Aug. 400)
C.Th. 8.5.59 (17 Nov. 400)
C.Th. 11.26.2 (27 Nov. 400)
C.Th. 11.5.1 (28 Mart. 401)
C.Th. 7.18.13 (2 Oct. 403)
C.Th. 7.18.14 (2 Oct. 403)
C.I. 3.27.2 (2 Oct. 403)
C.I. 1.51.4 (8 Apr. 404)
C.Th. 13.5.31 (18 Aug. 404)
C.Th. 7.13.18 (22 Mart. 407)
C.Th. 11.12.4 (11 Iun. 407)
C.I. 4.2.16 (16 Oct. 408)
C.Th. 9.42.21 (25 Oct. 408)
C.Th. 9.40.19 (11 Nov. 408)
C.Th. 9.40.20 (22 Nov. 408)
C.Th. 1.27.2 (13 Dec. 408)
C.Th. 16.5.50 (1 Mart. 410)
C.Th. 11.28.5 (25 Nov. 410)
C.I. 8.16.8 (11 Iun. 414)

C.Th. 7.4.34 (19 Nov. 414)

C.Th. 16.5.56 (25 Aug. 415)

C.Th. 7.13.21 (30 Jan. 416)

Capitolo II

Temi e problemi di legislazione onoriana: tre casi africani

2.1. La rivolta dei *Saturiani* – 2.2. La *lex satura* del 399 – 2.3. La ribellione di Eracliano.

2.1. La rivolta dei *Saturiani*

Una costituzione di area africana¹¹⁸, di epoca immediatamente successiva alla rivolta perpetrata da Gildone, piuttosto negletta negli studi, è C.Th. 7.19.1, promulgata da Onorio il 20 luglio del 399:

Impp. Arcadius et Honorius AA. Messalae praefecto praetorio. (Pr) *Saturianorum coniurationem armis sumus, ut oportuit, persecuti. Sed aliquot ex eis imminentis poenae evitacione ad diversa semet latibula contulerunt, quorum occultatores huic severitati sciant se esse subdendos, ut hae possessiones, in quibus latebram collocaverint, fisci nostri corporibus adgregentur, nisi protinus post edicti huius auctoritatem poenae ac legibus fuerint restituti. (1) Simili etiam se condicione retinendum esse cognoscat, si qui e subafrensibus, qui in saturianorum se coniurationem miscuerunt, quempiam praeviderit occultandum. Quisquis igitur huiusmodi hominem adversus salubris decreti auctoritatem existimaverit latebris subtrahendum, sciat sibi cum eo facinus esse commune, et si eiusmodi personae fuerint, quae multari rerum amissione non possint, proprii capitis luendum esse supplicio. (2) Nec hi sane poenae se exsortes futuros esse credant, qui deprehensos in quolibet rure tantorum scelerum machinatores silentio praetermiserint et non statim sub publica testificatione, quibus in locis inventi fuerint, publicaverint. (3) Id quoque observandum esse censemus, ut ad ea loca, quae a memoratis latronibus tenebantur, diligens dirigatur inspector, oblaturus primitus veteribus dominis, ut, si haec possidere desiderant, ne abductis maereant cultoribus, translatis aliunde familiis rura, quae huc usque infructuosa apud eosdem perditorum*

¹¹⁸ Per approfondire il contesto africano tra IV e V secolo si veda A. SOLARI, *Il rinnovamento dell'Impero romano*, Vol. 1: *L'Unità di Roma (363-476)*, Roma 1938; P. ROMANELLI, *La Cirenaica Romana: 96-642 d.C.*, Verbania 1943; B.H. WARMINGTON, *The North African provinces from Diocletian to the Vandal Conquest*, Cambridge 1954; P. ROMANELLI, *Storia delle province romane d'Africa*, Roma 1959, 618-620; S. MAZZARINO, *Stilicone e la crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, 113-116; C. Doyle, *Honorius: the fight for the Roman West* cit., 84-100.

temeritas fecisse videbatur, exerceant, vel certe, si inconvenientia existimaverint, salva tributorum praestatione ad idoneos possessores transferant. Dat. XIII Kal. Aug. Theodoro viro clarissimo cons.

Il provvedimento, rivolto al prefetto Messalla¹¹⁹ e inserito in una rubrica ad esso dedicato, fa riferimento ai *Saturiani* ed ai *Subafrenses*, identificabili, per congetture, come fazioni di *latrones* africane, minimamente attestate.

In esordio, si riporta il fatto che la cospirazione dei *Saturiani* era stata debellata. Tuttavia, alcuni dei cospiratori, per sfuggire ad una condanna, avevano trovato dei luoghi in cui nascondersi (*latibula*). Infine, si minacciano coloro che avevano offerto rifugio e protezione ai cospiratori, qualora non avessero collaborato nel consegnare i criminali dopo la pubblicazione di questo editto, con un esproprio delle terre possedute, per incamerarle nei beni del Fisco. Poi, i *Subafrenses* vengono considerati complici dei *Saturiani*. Si riservava il medesimo trattamento di cui sopra a coloro che li avevano occultati nei propri possedimenti. Qualora costoro non potessero essere puniti con l'espropriazione, si disponeva la pena capitale.

Nel secondo paragrafo Onorio amplia l'elenco dei comportamenti punibili: non indicare pubblicamente il luogo del nascondiglio, attuare comportamenti diretti a fiancheggiare le attività dei ribelli e agevolare la loro fuga.

Nel terzo paragrafo la cancelleria imperiale dispone la nomina di un *diligens inspector* per la gestione delle terre nella zona, offrendole, in primo luogo, in restituzione ai vecchi proprietari, e, in caso di loro rifiuto, a nuovi interessati¹²⁰.

L'aspetto che reca maggiori incertezze è l'identificazione dei *Saturiani*¹²¹ e dei *Subafrenses*: il testo normativo non definisce in alcun modo queste popolazioni, neppure in riferimento alla loro localizzazione (che, però, si desume dal nome dei secondi). Tuttavia, la citazione

¹¹⁹ Messalla Avienus 3, PLRE 2, 760-761.

¹²⁰ Si tratta del tipico meccanismo allocativo dei fondi dopo che questi erano stati incamerati illegittimamente da ribelli e riottosi.

¹²¹ Cfr. E.F. GAUTIER, *Le passé de l'Afrique du Nord*, Parigi 1937, 209, che li definisce «grand nomades chameliers»; per C. COURTOIS, *Les Vandales et l'Afrique*, Parigi 1957, si tratterebbe del nucleo barbarico che progressivamente andò a occupare la zona subsahariana.

testuale disgiunta delle due tribù ne esprimerebbe una differenza costitutiva, mitigata, però, dalla loro comunanza di intenti, dal loro essere *vicinos et conterminos*¹²².

Si potrebbe anche ipotizzare una gerarchia tra le due, quantomeno in relazione alla partecipazione rivolta: i *Subafrenses*, infatti, *Saturianorum se coniurationem miscuerunt*, evidenziandosi come corpo comprimario di cui si può omettere una trattazione più dettagliata. Per quanto ci si sforzi di difendere la correttezza del testo trādito¹²³, sembra opportuno correggere *Saturiani* in *Austuriani* o *Astoriani* o *Ausuriani*, popolazione della Cirenaica di cui abbiamo più convincenti riferimenti nelle fonti.

Cipriano e Filostorgio confermano la collocazione spaziale africana e ulteriori informazioni cronologiche di non scarso valore sono riportate da Ammiano Marcellino¹²⁴:

- fin dal regno di Gioviano, gli *Austoriani* avevano fatto incursioni nella provincia di Tripoli, a Leptis Magna e a Oea. Essi sono descritti come un popolo senza leggi, dedito al brigantaggio e a stragi. Viene riportata la vicenda di un capo austoriano di nome Stacao, messo al rogo per sedizione e istigazione alla rivolta a Roma;
- gli *Austoriani* erano considerati nemici e invasori nell'area africana durante primi anni dell'impero di Valentiniano I;

¹²² Cfr. Gothofredus, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, ad C.Th. 7.19.1.

¹²³ Una prima ipotesi identificativa ricollega i *Saturiani* come epigoni di Saturnino, usurpatore d'Asia e d'Alessandria durante l'impero di Probo, attestato in *Scriptores Historiae Augustae*, XXIX, *Firmus, Saturninus Proculus et Bonosus*. La pressoché totale mancanza di informazioni sul personaggio e la distanza temporale spingono a ritenere questa ricostruzione piuttosto congetturale. Una seconda ipotesi riconduce il termine *Saturiani* a San Saturiano di Mauretania, la cui vita è riportata dal *Martyrologium Romanum* 16 Octobris: *Ibidem sanctorum Martiniani et Saturiani, cum duobus eorum fratribus; qui, tempore Wandalicae persecutionis, sub Rege Ariano Genserico, cum servi essent cujusdam Wandali, et a sancta Maxima Virgine, ipsorum conserva, ad Christi fidem conversi fuissent, omnes ab haeretico illorum domino, pro constantia fidei catholicae, primum nodosis fustibus caesi sunt et usque ad ossa laniati. Sed, cum talia multo tempore paterentur, et sequenti die nihilominus redderentur semper incolumes, exsilio tandem relegantur; ubi, cum multos barbarorum ad Christi convertissent fidem, et a Romano Pontifice Presbyterum aliosque ministros, qui eos baptizarent, obtinuissent, novissime, vinctis pedibus post terga currentium quadrigarum, inter spinosa loca silvarum iussi sunt pariter interire. Maxima vero, post multos superatos agones divinitus liberata, in monasterio, multarum Virginum Mater, sancto fine quievit*) sebbene il contesto spaziotemporale sia sovrapponibile, l'associazione religiosa sembra azzardata alla luce del fatto che queste rivolte di area africana avessero anche una forte componente pagana. Ciò porterebbe ad escludere il collegamento con l'esperienza dei *circumcelliones*, su cui R. CACITTI, *Furiosa turba: i fondamenti religiosi dell'eversione sociale, della dissidenza politica, e della contestazione ecclesiale dei Circoncioni d'Africa*, Milano 2006 e V. NERI, *Ancora sui circumcelliones (alla luce di studi recenti)*, in *Mediterraneo antico*, 12.1-2, 2009, 185-198.

¹²⁴ Un utile prospetto dei riferimenti agli *Austoriani* in Ammiano Marcellino è in <https://www.livius.org/sources/content/ammianus-marcellinus/libyan-incursions/>.

- aspettando direttive dall'imperatore Gioviano, cui era stata inviata un'ambasceria in Gallia per informarlo delle incursioni degli *Austoriani*, essi continuavano l'opera di devastazione, tagliando alberi e viti.

La fonte principale è Sinesio di Cirene¹²⁵, nelle cui lettere sono presenti otto riferimenti, di seguito elencati, diretti o allusivi ai suddetti:

- in ep.133, dell'inizio del 405, il vescovo scrive preoccupato all'amico Olimpio, temendo per la sua incolumità a causa del dominio momentaneo degli *Ausuriani*;
- in ep.108, dell'autunno del 405, narra come imminente lo scontro con gli *Ausuriani*, popolo nemico avvezzo alla vita nomade ed estraneo alla società civile;
- in ep.125, coeva all'ep.133, Sinesio esprime, da un lato, il suo sconforto per i successi già ottenuti dagli *Ausuriani*, dall'altro, il biasimo di fronte all'atteggiamento passivo dei contadini della Pentapoli;
- in ep.132, coeva all'ep.108, si critica il comportamento vile degli *Ausuriani*, definendoli briganti e non nemici per via dell'abitudine ad attaccare i più deboli, evitando lo scontro militare;
- in ep.122, coeva all'ep.108, si riporta il trionfo della popolazione locale sugli *Ausuriani*, paragonati ai Coribanti e ai seguaci di Rea, indizi forti della loro posizione anticristiana;
- in ep.69, del 411, si descrivono gli *Ausuriani* come incombenti sul paese;
- in ep.78, del 411, si lodano gli Unnigardi, soldati mercenari, per aver respinto l'ondata degli *Ausuriani*;
- in ep.41, del 412, si auspica una punizione per gli *Ausuriani* per i danni causati alla Pentapoli, guidata ora dal *dux* Marcellino.

¹²⁵ Cfr. D. ROQUES, *Synesios de Cyrène et la Cyrènaïque du Bas-Empire*, Parigi 1987, 273-277; A.F. HERDERO, *Synesios of Cyrene and the Defence of Cyrenaica, New perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire*, Cambridge 2014, 164-166.

Infine, un'iscrizione rinvenuta su un basamento di una colonna presso Leptis Magna¹²⁶ fissa il termine *non post quem* della rivolta degli Austoriani nel 423 dato che si fa riferimento agli imperatori Onorio e Teodosio. Dedicatario dell'epigrafe è il *comes et dux* della Tripolitania Flavio Ortigio, a cui viene attribuito il merito di aver definitivamente sconfitto il popolo barbaro.

Il complesso di riferimenti spinge ad allargare i limiti temporali della presenza austuriana in Cirenaica, datandola a partire dalla metà del IV sec. ed estendendola, almeno, fino alla seconda decade del V sec.

Confrontando questa legge con altri provvedimenti che Onorio destinò alle contingenze africane, si può notare come le soluzioni approntate dalla cancelleria ravennate presentino delle similarità.

Come aveva disposto Onorio in C.Th. 7.19.1, si fa riferimento alla nomina di *inspectores* in area africana anche in altre costituzioni onoriane; un buon esempio è fornito da C.Th. 11.1.31 del 31 gennaio 412:

Impp. Honorius et Theodosius AA. Seleuco praefecto praetorio. *Possessor africanus pro destitutis possessionibus cogitur tributa dependere. Quod ne accadat, hac definitione sancimus nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis vel destitutione esse detinendum neque eorum praediorum depectione praegravari, quae ex isdem bonis, quae retinent, nequaquam esse monstrantur, ne ullis praestigiis atque commentis exactio mutiletur. Electos igitur inspectores iam nunc censuimus esse mittendos, ut eorum relatione, integro canoni et illibatae pensitationi sollemni quatenus provideri debeat, aestimetur.* Dat. prid. Kal. Feb. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

¹²⁶ IRT. 480 cfr. I. TANTILLO, F. BIGI, *Leptis Magna. Una città e le sue iscrizioni in epoca tardo romana*, Cassino 2010, 370-371, Nr. 31; tav. 10; fig. 10.36: *Ortygii. / Florentissimis saeculis / dd(ominorum) nn(ostorum) Honori et Theodosii / p(er)p(etuorum) semper Augustorum, / (5) Fl(avio) Ortygio v(iro) c(larissimo), sp(ectabili), p(rimi) o(rdinis) com(iti) et duci p(rovinciae) T(ripolitanae), / ob insignia meritorum et labore(m) / fidemque exhibitam, / Austurianorum rabia repressa, / ordo splendissimus et populus / (10) Lepcimag(nensis) civita[t]is conlocavit.*

La costituzione, accolta in C.Th. 11.1 *'De annona et tributis'*, dispone l'invio di *inspectores* per verificare quali possedimenti in Africa¹²⁷ siano effettivamente improduttivi e quindi esentati dal pagamento delle imposte, per evitare eventuali frodi. Tale meccanismo fiscale¹²⁸, noto come *adlectio sterilium*, verrà esteso oltre i confini africani con il recepimento di C.Th. 11.31.1 nel Codice Giustiniano, ove, oltre al mancato riferimento all'Africa, verrà eliminato anche il ruolo degli *inspectores*¹²⁹.

Inoltre, il ripristino della situazione anteriore alle sommosse attuate dai *Saturiani* e in particolare, l'attribuzione delle terre ai proprietari che da questi erano stati espropriati, rappresenta una scelta politico-normativa che Onorio adottò anche per la distribuzione dei possedimenti che costituivano il patrimonio di Gildone¹³⁰:

C.Th 7.8.9. Imppp. Honorius et Theodosius AA. Sapidiano. *Licet proxime iusserimus quinque librarum auri condemnatione proposita praedia, quae ex Gildonis bonis ad nostrum aerarium delata sunt, ab hospitibus excusari, nunc etiam praecipimus, ut omnes domus ex eodem iure venientes, in quibuslibet civitatibus sunt constitutae, ab hospitibus excusentur, quo possint conductores facilius inveniri. Si quis igitur contra nostram fecerit iussionem, multa pridem ferietur inflicta.* Proposita Karthagine VIII Id. Aug. Honorio VIII et Theodosio III AA. cons.

¹²⁷ Il fatto che ci si riferisca all'Africa è desumibile dalla menzione del *possessor africanus*, forse il soggetto che aveva richiesto l'intervento imperiale tramite il prefetto.

¹²⁸ Su cui, da ultima, P. BIANCHI, *Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni*, in *Tesserae Iuris*, 2.1, 2021, in particolare 126 ss.

¹²⁹ C.I. 11.59.12: Imperatores Honorius, Theodosius AA. Seleuco pp. *Hac definitione sancimus nullum possessorem neque munificum praedium pro alienis debitis vel destitutione esse retinendum neque eorum praediorum depectione praegravari, quae ex isdem bonis quae retinentur nequaquam esse monstrantur, ne ullis praestigiis atque commentis exactio mutiletur.* D. Prid. K. Febr. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

¹³⁰ Cfr. per un quadro sulla legislazione di Onorio antigildonica vd. A. TRISCIUOGGIO, *L'Africa, Gildone e la gestione dei suoi fondi confiscati*, in *Ius Romanum*, 2, 2022, 321 ss. Egli, *comes et magister utriusque militiae per Africam*, una carica inedita ed estremamente prestigiosa, di rango superiore ai governatori delle singole province e ai vicari delle diocesi, che comportava il dominio sull'intero corpo militare africano, fu autore di un tentativo usurpativo tra il 397 e il 398. Sul personaggio, almeno, cfr. Y. MODERAN, *Gildon, les Maures, et l'Afrique*, in *MEFRA*, 101-102, 1989, 821-872; J.W.P. WIJNENDAELE, *The Career and 'Revolt' of Gildo, comes et magister utriusque militiae per Africam (c. 385-398 CE)*, in *Latomus*, 76, 2017, 385-402.

Onorio, a distanza di quasi un decennio¹³¹ dalla morte di Gildone, trovava ancora delle resistenze nella gestione dell'*hospitium* nel suo patrimonio immobiliare, la cui epica grandezza¹³², accumulata tanto *iure* quanto *vi*, aveva reso necessaria la nomina di un amministratore¹³³. Dopo aver ricordato la legge precedente¹³⁴, che comminava una multa di cinque libbre d'oro a chi osasse occupare i fondi incamerati dal Fisco e disturbare i *possessores*¹³⁵, la norma allargava, mantenendo la stessa sanzione, la sfera dei beni che dovevano risultare esenti dall'acquartieramento a tutte le abitazioni, in qualunque località si fossero trovate a patto che fossero appartenute a Gildone (*ex eodem iure venientes*). La durezza del provvedimento è certamente tangibile giacché, all'incirca nel medesimo periodo dell'*EH*, non lascia alcuna possibilità di acquartieramento per i *milites*. Posto ciò, ritengo non ci si sia soffermati abbastanza sul testo della costituzione. Essa infatti disvela anche la sua *ratio*, cioè l'obiettivo di trovare più agevolmente conduttori per gli immobili (*quo possint conductores facilius inveniri*): con uno sguardo un po' più ampio si potrebbe sostenere che questa fosse, da una parte, una mera manovra di bilancio - vero leitmotiv della politica onoriana - occasionata dal reperimento di risorse economiche dai canoni dei fondi; dall'altra, un provvedimento di politica agricola, considerata l'importanza strategica della messa a coltura intensiva della diocesi africana per l'approvvigionamento dell'Urbe¹³⁶.

¹³¹ Deve correttamente rilevarsi, con TRISCIUOGGIO, *L'Africa* cit., 329 nt. 37, che la costituzione risulta *proposita* a Cartagine, quindi potrebbe essere stata promulgata un po' di tempo prima.

¹³² Per Claudiano Gildone possedeva addirittura un terzo dei beni del mondo, cfr. Claud. *Bell.Gild.* 158.

¹³³ In ND. Occ. XII.5 si ha traccia del *comes Gildoniani patrimonii, vir rationalis*. Affidare ad un amministratore *extra ordinem* la gestione delle terre di un condannato, come Gildone, è scelta inconsueta nell'ordinamento romano, ma non senza precedenti. Un caso accostabile all'africano è quello di Plauziano, prefetto del pretorio e poi cospiratore di Settimio Severo, detentore di un ingente patrimonio, la cui amministrazione richiese l'intervento di un *procurator* come emerge da ILS 1370.

¹³⁴ C.Th. 7.8.7 (a. 400). Idem AA. Pompeiano proconsuli Africae. *Praedia ex Gildonis hostis publici et satellitum eius bonis sociata domui nostrae ne transeuntes hospitii gratia intrent, decernimus, ut sciant omnes a possessoribus nostris penitus abstinendum, quinque auri libras multae nomine inferre cogendo, quisquis praedium nostrum manendi causa importunus intraverit*. Dat. VI Id. Iun. Mediolano Stilichone et Aureliano cons., su cui TRISCIUOGGIO, *L'Africa* cit., 328-330.

¹³⁵ Su chi fossero costoro si possono avanzare alcune ipotesi: 1. vecchi proprietari dei fondi da cui Gildone aveva ottenuto, anche illecitamente, il *dominium*, ammessi ora, a titolo di *conductores*, a godere dei beni incamerati dalla *res privata* imperiale; 2. *conductores* Gildone *vivo*, riconfermati a seguito dell'assegnazione all'imperatore dei *bona damnatorum*; 3. *conductores* assegnatari di terre della *res privata*, in seguito ottenute, anche *contra ius*, da Gildone; 4. *conductores ex novo*, tramite contratti di locazione con il Fisco.

¹³⁶ Per l'importanza dell'Africa in tal senso, L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI sec. d.C.*, Milano 1961.

Entrambi gli obiettivi sarebbero stati, senza dubbio, più agevoli da raggiungere se, non solo i *praedia*, come precedentemente stabilito, ma anche le *omnes domus* fossero state esenti da gravosi vincoli come poteva essere il *munus hospitalitatis*.

Si può formulare ora qualche osservazione conclusiva in relazione a C.Th. 7.19.1: l'intervento normativo di Onorio ha lo scopo precipuo di regolare gli effetti di una delle varie scorribande austuriane tra il 398 e il 399, ma non si configura come punto di arrivo della vicenda in Cirenaica. È sì ipotizzabile che si sia trattato di un successo, agli occhi della cancelleria imperiale, definitivo, visto il dettagliato piano riorganizzativo disposto (con la pena capitale in caso di mancata espropriazione, la nomina degli *inspectores* per la redistribuzione di terre). Tuttavia, la speranza di una risoluzione definitiva del conflitto fu presto disattesa, dal momento che sei anni dopo, al più tardi, gli *Austuriani* tornarono a seminare terrore nella provincia romana. Sebbene non ci siano validi argomenti che provino un collegamento tra il fatto in esame e la sommossa di Gildone¹³⁷, la contiguità spazio-temporale, il tono perentorio del testo e il confronto con altri frammenti della legislazione onoriana "africana", spingono a propendere per una qualche forma di connessione.

2.2. La «*lex satura*»¹³⁸ del 399

L'ordine pubblico della provincia africana nel regno onoriano, oltre che dalle scorribande di popolazioni nomadi, veniva costantemente minacciato dagli attriti tra pagani e cristiani: una significativa testimonianza di ciò è fornita dalle costituzioni *datae* il 20 agosto 399, quindi, ad un mese di distanza da C.Th. 7.19.1.

Si tratta di tre disposizioni inviate da Padova al proconsole d'Africa Apollodoro¹³⁹: C.Th. 16.10.17, 16.10.18, 16.11.1, che, malgrado i diversi temi affrontati, possono essere considerate

¹³⁷ ROMANELLI, *Storia delle province*, 619.

¹³⁸ Questa puntuale definizione è di E. DOVERE, *Una lex satura di Onorio (occasio, palingenesi, traduzione)*, in *Koinònia*, 34, 2010, 149-160 e in ID., *C.Th. 16.11.1 (iugenda ei autem 16.10.17-18)*, in *Rivista di Diritto Romano*, 8, 2008, 1-22; sul tema vd. anche ID., *Sistematica compilatoria e catholica lex in C.Th. 16,11*, in *Labeo*, 40, 1994, 325-347.

¹³⁹ Apollodorus 2, PLRE 2, 119.

come un unico corposo testo normativo¹⁴⁰, vista la corrispondenza di data, destinatario e luogo di promulgazione. Compito più complesso è ricostruirne la *ratio* e l'*occasio* unitarie, giacché assai variegati sembrano essere gli argomenti trattati.

La prima costituzione presa in considerazione è C.Th. 16.11.1¹⁴¹:

Impp. Arcad. et Honor. AA. Apollodoro proconsuli Africae. *Quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare; ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri.* Dat. XIII Kal. Sept. Patavio, Theodoro v. c. cos.

Il testo apre l'ultimo titolo (*De religione*) dell'ultimo libro del Codice Teodosiano. Esso è da annoverare tra le disposizioni di legge che introducono e disciplinano l'*episcopale iudicium*¹⁴². La norma, che non presenta particolari asperità interpretative¹⁴³, non assume un ruolo decisivo nella struttura del processo episcopale, giacché si limita a restringere la competenza del vescovo alle cause religiose (*quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare*),

¹⁴⁰ Così aveva già ipotizzato Gothofredus, *Codex Theodosianus*, ad C.Th. 16.10.17, 16.10.18. Buona parte della dottrina, non considerando i tre *capita* globalmente, non ne ha colto la natura unitaria; in tal senso A. BANFI, *Habent illi iudices suos. Studi sull'esclusività della giurisdizione ecclesiastica e sulle origini del privilegium fori in diritto romano e bizantino*, Milano 2005, 243; *contra* C. CASTELLO, *L'Umanesimo cristiano di Stilicone*, Perugia 1981, 87; G. DE BONFILS, *C.Th. 12,1,157-8 cit.*, 20, che riconoscevano l'origine comune dei tre frammenti.

¹⁴¹ Esso è tradito anche in Brev. Alar. 11.5.1, la cui *Interpretatio* recita *haec lex interpretatione non indiget*.

¹⁴² Una breve sintesi può chiarire l'iter legislativo: con C.Th. 1.27.1 (318), Costantino dispose che le parti, se entrambe d'accordo, potessero trasferire una causa dai tribunali ordinari innanzi al tribunale ecclesiastico; con Sirm. 1 (333), lo stesso Costantino ampliò la portata della legge del 318, consentendo ad una sola parte di adire il vescovo in funzione giudicante. In contraddizione con questa estensione, (e ciò ha contribuito ad insinuare in dottrina l'idea che il testo di Sirm. 1 fosse alterato) due leggi, C.I. 1.4.7 (398) e C.Th. 1.27.2 (408), rispettivamente promulgate da Arcadio e Onorio, confermano la necessità di accordo delle parti. Tra l'ampia bibliografia sull'*episcopalis audientia* si veda *ex multis* la risalente monografia di G. VISMARA, *Episcopalis Audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937; G. FERRARI DALLE SPADE, *Immunità ecclesiastiche nel diritto romano imperiale*, in *Scritti giuridici*, 3, 1956, 214-222; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano: Saggio sul libro XVI*, Napoli 1980, in particolare 58-62; M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Diocleziano*, Torino 1989; F. PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nel tardo impero romano*, in *Atti del Convegno in memoria di Arnaldo Biscardi*, 2003, 215-223. Per ulteriori riferimenti bibliografici si veda PERGAMI, *Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica*, 2 nt. 2. Per un approfondimento sulla genuinità della Sirm. 2 e il suo raffronto con C.Th. 1.27.1 si veda O. HUCK, *À propos de CTh 1,27,1 et CSirm 1. Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, in *ZSS*, 120, 2003, 78 ss.; ID., *Encore à propos des Sirmondiennes... Arguments présentés à l'appui de la thèse de l'authenticité, en réponse à une mise en cause récente*, in *Antiquité tardive*, 11, 2003, 181 ss.

¹⁴³ Per l'analisi approfondita del brano cfr. E. DOVERE, *Sistematica compilatoria e catholica lex in C.Th. 16,11*, in *Labeo*, 40, 1994, 325 ss.

affidando così al giudice ordinario le questioni di diritto comune (*ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores vel ad usum publici iuris pertinent, legibus oportet audiri*).

Se, da un lato, dalla lettura del testo emerge l'atteggiamento di rispetto dell'autonomia della Chiesa per regolare la sua vita interna, dall'altro, la stessa *ecclesia* risulta alleggerita *de iure* di una rilevante porzione di controversie che *de facto* aveva gestito nei cinquant'anni precedenti¹⁴⁴. Lo stesso testo, che qualche perplessità ha suscitato negli studiosi, fu ripreso nella produzione normativa di Valentiniano III, precisamente nella Novella 35¹⁴⁵. Essa, dal titolo '*de episcopali iudicio et de diversis negotiis*', data nel 452, e indirizzata al prefetto del pretorio Firmino, si prefigge l'obiettivo di eliminare le incertezze ed i dubbi che affliggevano il giudizio di fronte ai vescovi¹⁴⁶, conferendo all'episcopo la facoltà di giudicare controversie tra chierici, con la condizione che le parti, di comune accordo, abbiano in precedenza stipulato un compromesso¹⁴⁷. La Novella prosegue, ed è questo il punto che ci interessa maggiormente, fornendo una sorta di "interpretazione autentica" della succinta costituzione onoriana:

¹⁴⁴ Tra le varie fonti del IV secolo che rilevano le accresciute competenze dei vescovi in ambito giurisdizionale vi è Aug. *De opere Monachorum*, 29.37: *Tamen Dominum Jesum . . . testem invoco super animam meam, quoniam, quantum attinet ad meum commodum, multo mallem per singulos dies certis horis, quantum in bene moderatis monasteriis constitutum est, aliquid manibus operari, et caeteras horas habere ad legendum et orandum, aut aliquid de divinis Litteris agendum liberas, quam tumultuosissimas perplexitates causarum alienarum pati de negotiis saecularibus vel iudicando dirimendis, vel interveniendo praecidendis: quibus nos molestiis idem affixit apostolus . . . quas tamen ipsum perpeccum fuisse non legimus . . . Sapientes ergo qui in locis consistebant fideles et sanctos, non qui hac atque hac propter Evangelium discurrebant, talium negotiorum examinatores esse voluit*. Per un'analisi del passo agostiniano si veda G. POLARA, *Sui tribunali ecclesiastici nel IV e V secolo. Ulteriori considerazioni*, in *Studi Romani*, 3, 2004, 353-378. La costituzione del 399 si pone altresì in contrasto con la legislazione precedente, in particolare con C.Th. 16.2.23 del 376, che concedeva ai tribunali ecclesiastici di pronunciarsi sui *levia delicta*. Per questi motivi, Gaudemet, malgrado le differenze di forma, riteneva che la disposizione onoriana sarebbe andata a ricongiungersi con la "gemella" C.I. 1.4.7, promulgata da Arcadio, secondo cui l'arbitrato episcopale rimaneva esperibile nei termini di diritto comune: cfr. J. GAUDEMET, *L'Église dans l'empire romain (IV-V siècles)*, Parigi 1958, 235.

¹⁴⁵ Sulla Novella in generale, M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III*, Padova 1988, 35 ss.

¹⁴⁶ Nov. Val. 35: (...) *De episcopali iudicio diversorum saepe causatio est: ne ulterius querella procedat, necesse est praesenti lege sanciri*.

¹⁴⁷ Nov. Val. 35: (...) *Itaque cum inter clericos iurgium vertitur, et ipsis litigatoribus convenit, habeat episcopus licentiam iudicandi, praeunte tamen vinculo compromissi*.

(...) *quoniam constat episcopos [et presbyteros] forum legibus non habere nec de aliis causis secundum Arcadii et Honorii divalia constituta, quae Theodosianum corpus ostendit, praeter religionem posse cognoscere.* (...)

Il collegamento con la legge del 399 è inequivocabile e contribuisce ad eliminare le ambiguità e i dubbi che affliggevano la disposizione, scelta circa cinquant'anni dopo come norma di riferimento per il *iudicium episcopale*. Il separare drasticamente le giurisdizioni secolari ed ecclesiastiche, nell'ottica imperiale, significava rinviare la prima, che in diverse aree dell'Impero, tra cui l'Africa, era stata fortemente esautorata dalla seconda.

La seconda costituzione da esaminare è C.Th. 16.10.17¹⁴⁸:

Idem AA. Apollodoro proconsuli Africae. *Ut profanos ritus iam salubri lege submovimus, ita festos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoveri. Unde absque ullo sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhiberi populo voluptates secundum veterem consuetudinem, iniri etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decernimus.* Dat. XIII Kal. Sept. Patavi Theodoro v. c. cons.

Essa, riportata nel titolo *De paganis, sacrificiis et templis*, affronta una tematica piuttosto lontana da quella di C.Th. 16.11.1, dal portato più puntuale e circoscritto.

Dopo avere, come sovente accadeva¹⁴⁹, richiamato una legge precedente¹⁵⁰, a noi sconosciuta, che proibiva ogni rito profano (*ut profanos ritus iam salubri lege submovimus*), la cancelleria imperiale decreta di mantenere in vita le feste popolari ed i convivi cittadini¹⁵¹ (*ita festos conventus civium et communem omnium laetitiam non patimur submoveri*) a condizione che il loro svolgimento non implichi sacrifici o altre annose superstizioni¹⁵² (*unde absque ullo*

¹⁴⁸ La costituzione si ritrova anche in C.I. 1.11.4, con variazioni testuali minime.

¹⁴⁹ Si vedano i numerosi riferimenti elencati nelle tabelle del capitolo I.

¹⁵⁰ Per il complesso di richiami a precedenti provvedimenti presenti nei tre *capita* si vd. DOVERE, C.Th. 16.1.1 cit., 17 nt. 96.

¹⁵¹ Non si può non rimarcare come, anche in questo contesto normativo, Onorio non si sottragga all'antinomia: una legge precedente proibiva ogni rito profano, la legge attuale, di fatto, li tutela.

¹⁵² Per l'analisi del termine nella codificazione teodosiana si veda M.R. SALZMAN, *Superstitio in the Codex Theodosianus and the Persecution of Pagans*, in *Vetera Christianorum*, 41, 1987, 172 ss.

sacrificio atque ulla superstitione damnabili exhiberi populo); si consente, altresì, l'organizzazione di momenti conviviali qualora ricorrano festività pubbliche¹⁵³ (*iniri etiam festa convivia, si quando exigunt publica vota, decernimus*).

La terza e ultima parte, a noi pervenuta, della legge onoriana del 399 è C.Th. 16.10.18:

Idem AA. Apollodoro proconsuli Africae. *Aedes illicitis rebus vacuas nostrarum beneficio sanctionum ne quis conetur evertere. Decernimus enim, ut aedificiorum quidem sit integer status, si quis vero in sacrificio fuerit deprehensus, in eum legibus vindicetur, depositis sub officio idolis disceptatione habita, quibus etiam nunc patuerit cultum vanae superstitionis impendi.* Dat. XIII Kal. Sept. Patavi Theodoro v. c. cons.

In generale, dei *tria capita* del testo legislativo complessivo, le costituzioni che più sono sovrapponibili per tematica sono C.Th. 16.10.17 e C.Th. 16.10.18: oltre ad essere accomunate dal fatto di essere entrambe contenute nel medesimo titolo del Codice del 438, esse presentano la medesima questione: il rapporto tra la religione pagana, le cui vestigia, sotto forma di edifici e di riti, erano ancora ben visibili nel territorio africano, e l'ormai imperante credo evangelico. Se la prima verte sul mantenimento, seppur limitato, e la regolamentazione di feste di origine e tradizione pagana, la seconda si occupa della conservazione dei templi dedicati a divinità pagane.

Venendo all'esame diretto del testo di C.Th. 16.10.18, esso stabilisce il divieto di distruggere gli edifici sacri nel caso in cui non contengano oggetti illeciti (*aedes illicitis rebus*¹⁵⁴ *vacuas nostrarum beneficio sanctionum ne quis conetur evertere*). Inoltre, viene disposto che, qualora un soggetto venga colto nell'atto di compiere sacrifici (*si vero in sacrificio fuerit deprehensus*), sia

¹⁵³ L'espressione *vota publica* ha causato difficoltà interpretative: Pharr, (*The Theodosian Code*, 475) traduce con la perifrasi «Whenever public desires do demand» specificando che per *vota* si intendono «vows, prayers, desires»; Rougé (*Code Théodosien: Livre XVI*, 453) propone «vœux publics», celebrazioni in onore dell'Imperatore che avevano luogo il 3 gennaio, ma da estendere, in questo contesto a generiche commemorazioni imperiali; E. MAGNOU-NORTIER (*Le Code Théodosien: Livre XVI, et sa réception au Moyen Age*, Parigi 2002, 388) annette al termine *vota* anche la celebrazione di commemorazioni di vittorie. Per una bibliografia sui *publica vota* si veda D. FISHWICK, *The imperial cult in the Latin west: studies in the ruler cult of the western provinces of the Roman empire*, Leiden 1987, 89; P. HERZ, *Emperors: Caring for the Empire and Their Successors*, in *A Companion to Roman Religion* (cur. J. RUPKE), Hong Kong 2011, 312.

¹⁵⁴ Da intendersi qui con statue, altari ed offerte votive.

sottoposto alle leggi in materia¹⁵⁵ (*in eum legibus vindicetur*) dopo che siano stati compiuti atti di indagine¹⁵⁶ (*disceptatione habita*) e sequestrati gli oggetti utilizzati per il rito (*depositis sub officio idolis*). Alla luce anche della legislazione di poco posteriore sul punto¹⁵⁷, si possono

¹⁵⁵ Il riferimento è a C.Th. 16.10.12, promulgata da Teodosio l'8 novembre 392, che comminava una sanzione di 25 libbre d'oro per una serie di condotte, elencate nel corposo testo: compiere sacrifici, adorare idoli, elevare altari, compiere riti di carattere privato quali il culto dei Lari col fuoco, dei Geni con offerte, dei Penati con l'incenso. Si proibisce inoltre la consultazione divinatoria delle viscere, anche se non abbia come scopo l'indagine sulla salute dell'imperatore. Si sanziona con una multa aurea di valore analogo chiunque compia sacrifici in templi pubblici, in casa, in campi di terzi, qualora egli non ne sia a conoscenza; al contrario, la connivenza viene punita con la medesima sanzione. Infine, nell'ultimo paragrafo si fissa una pena di 30 libbre d'oro per *iudices*, *defensores* e *curiales* delle singole città che non abbiano prontamente denunciato chi abbia compiuto gli atti sopra citati. C.Th. 16.10.12: *Imppp. Theodosius, Arcadius et Honorius AA. ad Rufinum praefectum praetorio. Nullus omnino ex quolibet genere ordine hominum dignitatum vel in potestate positus vel honore perfunctus, sive potens sorte nascendi seu humilis genere condicione ortuna in nullo penitus loco, in nulla urbe sensu carentibus simulacris vel insontem victimam caedat vel secretiore piaculo larem igne, mero genium, penates odore veneratus accendat lumina, imponat tura, sarta suspendat. (1) Quod si quispiam immolare hostiam sacrificaturus audebit aut spirantia exta consulere, ad exemplum maiestatis reus licita cunctis accusatione delatus excipiat sententiam competentem, etiamsi nihil contra salutem principum aut de salute quaesierit. Sufficit enim ad criminis molem naturae ipsius leges velle rescindere, illicita perscrutari, occulta recludere, interdicta temptare, finem quaerere salutis alienae, spem alieni interitus polliceri. (2) Si quis vero mortali opere facta et aevum passura simulacra imposito ture venerabitur ac ridiculo exemplo, metuens subito quae ipse simulaverit, vel redimita vittis arbore vel erecta effossis ara cespitibus, vanas imagines, humilior licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria honorare temptaverit, is utpote violatae religionis reus ea domo seu possessione multabitur, in qua eum gentilicia constiterit superstitione famulatum. Namque omnia loca, quae turis constiterit vapore fumasse, si tamen ea in iure fuisse turificantium probabuntur, fisco nostro adsocianda censemus. (3) Sin vero in templis fanisve publicis aut in aedibus agrisve alienis tale quispiam sacrificandi genus exercere temptaverit, si ignorante domino usurpata constiterit, viginti quinque libras auri multae nomine cogetur inferre, coniventem vero huic sceleri par ac sacrificantem poena retinebit. (4) Quod quidem ita per iudices ac defensores et curiales singularum urbium volumus custodiri, ut ilico per hos comperta in iudicium deferantur, per illos delata plectantur. Si quid autem ii tegendum gratia aut incuria praetermittendum esse crediderint, commotioni iudiciariae, subiacebunt; illi vero moniti si vindictam dissimulatione distulerint, triginta librarum auri dispendio multabuntur, officiis quoque eorum damno parili subiugandis. Dat. vi Id. Nov. Constantinopoli Arcadio A. ii et Rufino cons.; sulla costituzione e sulle sanzioni auree citate G. MARAGNO, *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Napoli 2020, 539-542.*

¹⁵⁶ L'espressione *disceptatione habita*, la cui unica occorrenza è testimoniata solo da questo testo, non risulta di interpretazione immediata. È verosimile pensare che si tratti di un riferimento al compimento di indagini generiche, che accertino la commissione del rito pagano e l'individuazione dei soggetti coinvolti; in altre parole, si tratterebbe di atti di inchiesta sufficienti a irrogare la sanzione aurea prevista da C.Th. 16.10.12. Invece, non ritengo che tale espressione possa delineare una forma di procedura giudiziale, come pare a DOVERE, *Una lex satura di Onorio* cit., 157-158.

¹⁵⁷ Il riferimento è a C.Th. 16.10.15, promulgata da Onorio e diretta sia a Macrobio, vicario di Spagna e al vicario Procliano. Sulla datazione del documento vi sono due ipotesi contrapposte: la dottrina prevalente si allinea sulla datazione della *subscriptio*, 29 gennaio 399. Così ad esempio, A. BOTTIGLIERI, *La Relatio 21 di Simmaco: inchiesta sulla spoliazione dei templi a Roma*, in *Scritti per G. Franciosi*, 1, Napoli 2008, 317-318, mentre per Seeck (*Regesten*, 118 e 298) la data corretta è il 29 agosto 399. Alla luce dell'analisi testuale, mi pare più attendibile la datazione posteriore, giacché l'editto sembra sottindere come già intradotta la legislazione del 20 agosto, di cui sopra. La costituzione, se da una parte ribadisce la proibizione dei sacrifici, dall'altra dispone la conservazione dei beni delle opere pubbliche. L'*occasio legis* potrebbe celarsi nell'atteggiamento dei cristiani più radicali, tra le cui istanze vi era certamente quella di demolire i santuari pagani, come testimonia Agostino (secondo la testimonianza di Aug. *De civit. Dei*. 18.54 gli emissari di Onorio, Gaudenzio e Giovio, *evvertebant i*

notare due atteggiamenti da parte degli uffici imperiali, in contrasto solo apparente¹⁵⁸: da un lato, l'affermazione della religione cristiana porta, come conseguenza ineludibile, all'eliminazione delle vestigia e dei sedimenti della *Romana religio*; dall'altro, una sorprendente sensibilità per la tutela e conservazione di beni e luoghi di interesse e valore culturale legati ai culti pagani.

La *ratio* che sottostà a tutto ciò è duplice. Il legislatore della tarda antichità, nella pragmaticità che lo contraddistingueva, vedeva nelle pratiche rituali pagane potenziali momenti di tensione pubblica; perciò, in questa fase, più che per fervore cristiano, riteniamo che l'attività normativa, almeno per l'Africa, sia stata teleologicamente volta a scongiurare disordini, dissidi e rivolte. In aggiunta a ciò, si intravede una forma di «umanesimo cristiano»¹⁵⁹: il valore artistico di determinati beni, che rientrano tra le *res illicitae*, deve essere protetto dalla furia iconoclasta delle fasce cristiane più rigoriste.

Dopo aver analizzato le singole porzioni normative della legge emanata a Padova nell'agosto 399, resta da svolgere qualche considerazione atta a cercare una *ratio*, se non unitaria, quantomeno unificatrice di provvedimenti così tematicamente variegati, collocati in *loci* diversi da parte dei compilatori del Teodosiano. Una interessante suggestione offerta da Gotofredo¹⁶⁰ e ripresa da attenta dottrina¹⁶¹ ha individuato nel confronto fra i *tria capita* della disposizione e alcuni documenti redatti nel concilio ecclesiastico di Cartagine svolto nel 399 e coordinato dal vescovo Aurelio¹⁶².

templi pagani, distruggendone le statue e gli altari); C.Th. 16.10.15. *Idem* AA. Macrobio vicario Hispaniarum et Procliano vicario quinque provinciarum. *Sicut sacrificia prohibemus, ita volumus publicorum operum ornamenta servari. Ac ne sibi aliqua auctoritate blandiantur, qui ea conantur evertere, si quod rescriptum, si qua lex forte praetenditur. Erutae huiusmodi chartae ex eorum manibus ad nostram scientiam referantur, si illicitis eversiones aut suo aut alieno nomine potuerint demonstrare, quas oblatas ad nos mitti decernimus. qui vero talibus cursum praeberint, binas auri libras inferre cogantur. Dat. IIII Kal. Feb. Ravennae Theodoro v. c. cons.*

¹⁵⁸ *Contra* BOTTIGLIERI, *La Relatio* 21 cit., 319, che la considera una vera e propria contraddizione.

¹⁵⁹ La fortunata espressione è di S. MAZZARINO, *Tolleranza e intolleranza: la polemica sull'ara della Vittoria*, in *Antico, tardo antico ed era costantiniana*, 1, Bari 1974, 363-377.

¹⁶⁰ Vd. Gothofredus, ad C.Th. 16.10.17, ad 16.10.18, ad 16.11.1.

¹⁶¹ Il riferimento è ai contributi riportati alla nota 135. Tuttavia, la maggior parte degli studiosi che si sono soffermati sulle leggi teodosiane non hanno posto attenzione sul rapporto tra fonti giuridiche e la produzione canonistica.

¹⁶² Vi è incertezza sulla datazione di tale consesso al punto che, prima dell'edizione critica curata da Munier (*Concilia Africae* A. 345–A. 525, a cura C. MUNIER, Turnhout 1974, 193 ss; *Corpus Christianorum, Series Latina*, 149), i canoni conciliari rilevanti in questa sede erano annessi alla produzione del Concilio di Cartagine

I testi conciliari si configurano come sentite richieste che la *ecclesia Africana* rivolgeva alla cancelleria di Onorio a proposito di determinate questioni, processuali e religiose, che soltanto una *lex imperiale* avrebbe potuto dipanare.

Per meglio comprendere il fenomeno, riportiamo il testo¹⁶³ dei quattro canoni con le rispettive *versiones* in nota:

DE RELIQUIS IDOLORUM VEL TEMPLIS AB IMPERATORIBUS ABOLENDIS.

(Can. 58) *Instant etiam aliae necessitates a religiosis imperatoribus postulandae: ut reliquias idolorum per omnem Africam iubeant paenitus amputari – nam plerisque in locis maritimis atque possessionibus diversis adhuc erroris istius iniquitas viget – ut precipiantur et ipsa deleri, et temple eorum, quae in agris vel in locis abditis constituta, nullo ornamento sunt, iubeantur omnimodo destrui*¹⁶⁴.

UT CLERICI DE IUDICII SUI COGNITIONE NON COGANTUR IN PUBLICO DICERE TESTIMONIUM

(Can. 59) *Petendum etiam ut statuere dignentur, ut si qui forte in ecclesia quam libet causam iure apostolico ecclesiis imposito agere voluerint, et fortasse decisio clericorum uni parti displicuerit, non liceat clericum in iudicio ad testimonio devocari eum qui cognitur vel praesens fuit, ut nulla ad testimonium dicendum ecclesiastici cuiuslibet persona pulsetur*¹⁶⁵.

del 16 giugno 401. In seguito allo studio testuale approfondito del materiale documentario complessivo, dieci canoni vennero scorporati e furono ricondotti ad un differente concilio dell'*ecclesia Africana*, datato al 399.

¹⁶³ L'ordine e la numerazione dei canoni segue quello indicato da Dionigi il Piccolo; ciò dimostrerebbe che, all'interno della *lex* di Onorio, C.Th. 16.11.1, ultima per comparsa nel Teodosiano, si troverebbe nella posizione centrale e che C.Th. 16.10.17, dalla posizione primaria nel Teodosiano avrebbe costituito la chiusura del testo patavino. Ciò appare piuttosto logico e ben spiegabile: da C.Th. 16.11.1, di contenuto più generale e potenzialmente omnicomprensivo, alle costituzioni "gemelle" C.Th. 16.10.17-18, che riportano problematiche più stringenti e di ordine pubblico.

¹⁶⁴ Le traduzioni dei canoni conciliari sono tratte da DOVERE, C.Th. 16.11.1, 10-11, con minime variazioni.

Regl. eccl. Carthag. excerpta, 472-480. SULLA SOPPRESSIONE DA PARTE DEGLI IMPERATORI DELLE VESTIGIA DEGLI IDOLI OVVERO DEI TEMPLI. (can. 58) Persistono anche altre urgenze che da parte degli imperatori timorati devono essere affrontate: che si dia ordine di rimuovere completamente i reperti di idoli per l'intero territorio dell'Africa – invero in parecchie zone marittime e in diverse dimore private ancora oggi fiorisce lo scandalo derivante da questa aberrazione –; si disponga che vengano subito distrutte esse e i templi in cui sono presenti, questi ultimi eretti in campagna ovvero in luoghi remoti, dal momento che non hanno alcuna funzione estetica, si decreti che siano comunque demoliti.

¹⁶⁵ Regl. ecc. Carthag. excerpta, 481-489. SULL'ISTRUTTORIA DI UN PROPRIO PROCESSO I CHIERICI NON SIANO TENUTI A TESTIMONIARE IN UN GIUDIZIO (CIVILE). (can. 59) Si deve anche chiedere che (gli imperatori) ritengano di stabilire che, qualora componenti del clero abbiano intrapreso una causa secondo

DE PAGANORUM CONVIVIIS AUFERENDIS

(Can. 60) *Illud etiam petendum ut, quoniam contra praecepta divina convivia multis in locis exercentur, quae ab errore gentili adtracta sunt, ita ut nunc a paganis christiani ad haec celebranda cogantur – ex qua re temporibus christianorum imperatorum persecutio altera fieri occulte videatur – vitari talia iubeant et de civitatibus et de possessionibus imposita poena prohiberi, maxime cum etiam natalibus beatissimorum martyrum per nonnullas civitates et in ipsis locis sacris talia committere non reformident; quibus diebus etiam, quod pudoris est dicere, saltationes celeratissimorum per vicos atque plateas exerceant, ut matrimonialis honor et innumerabilium feminarum pudor, devotae venientium ad sacritissimum diem, iniuriis lascivientibus adpetatur, ut etiam ipsius sanctae religionis paene fugiatur accessus¹⁶⁶.*

DE SPECTACULIS, UT DIE DOMINICO VEL CETERIS SANCTORUM FESTIVITATIBUS MINIME CELEBRENTUR

(Can. 61) *Nec non et illud petendum, ut spectacula theatrorum ceterorumque ludorum die dominica vel ceteris religionis christianae diebus celeberrimis amoveantur; maxime quia sanctae pasche octavarum die populi ad circum magis quam ad ecclesiam conveniunt, debere transferri devotionis eorum dies, si quando occurrerint, nec oportere etiam quemquam christianorum cogi ad haec spectacula, maxime quia in his exercendis, quae contra praecepta Dei sunt, nulla persecutionis necessitas a quoquam adhibenda est, sed, uti oportet, homo libera voluntate substistat sibi divinitus*

il diritto apostolico dato alle chiese, e magari la decisione dei chierici abbia lasciato insoddisfatta una delle parti, non sia lecito richiamare in giudizio come testimone quel chierico che era stato giudice o anche solo presente, affinché nessun esponente del clero, di qualsiasi condizione, sia forzato a rendere testimonianza.

¹⁶⁶ Regl. eccl. Carthag. excerpta, 490-504. SULL'ABOLIZIONE DEI BANCHETTI DEI PAGANI. (can 60) Poichè in dispregio ai precetti divini in molti luoghi vengono organizzati momenti conviviali, che sono un'espressione della falsa credenza pagana, tanto che siamo al punto che i cristiani vengono costretti dai pagani a parteciparvi – un fatto, questo, che durante il regno di imperatori cristiani pare aver costituito una sorta di persecuzione condotta surrettiziamente -, bisogna anche chiedere che diano ordine che essi siano vietati e che, fissata una pena, vengano proibiti nei centri urbani e nei poderi, in special modo nel momento che i pagani non si facciano scrupolo di dar luogo a tali azioni nei siti di nascita di venerandi martiri attraversando più di una città oppure addirittura in luoghi consacrati; inoltre (siano vietati) in quei giorni in cui, e ciò va detto in difesa del decoro, nei villaggi e nelle piazze vengano eseguite delle pantomime da parte di persone indegne, tanto che il rispetto matrimoniale e la verecondia di innumerevoli donne recantisi con devozione alla celebrazione del giorno santissimo siano messi a rischio da oltraggi osceni, e persino si rifugge quasi dall'accedere ai luoghi della religione sacra.

*concessa. Corporatorum enim maxime periculum considerandum est qui contra praecepta Dei magno terrore coguntur ad spectacula convenire*¹⁶⁷.

Già a partire dalla lettura delle rubriche dei canoni, si può procedere nel parallelismo con le fonti legislative: il canone 58 trova una risposta in C.Th. 16.10.18; le *postulationes* contenute nel canone 59 vengono prese in considerazione da C.Th. 16.11.1; infine, le richieste presentate nei canoni 60 e 61 vengono disattese da C.Th. 16.10.17.

In generale, grazie all'utilizzo di queste fonti, si può notare come l'atteggiamento di Onorio, (e di Stilicone) e della sua cancelleria, non fu di inerte e passiva acquiescenza di fronte alle richieste del sinodo africano, pronunciate con toni piuttosto perentori, ma, anzi, fu in parte di "moderata rottura".

Uno schema riassuntivo può semplificare il raffronto tra le *postulationes* cartaginesi e le risposte di Onorio:

CONCILIO DI CARTAGINE	CODICE TEODOSIANO
Canone 58 Distruzione degli idoli presenti nel territorio africano (specialmente nelle dimore private) e dei templi, ritenuti di nessun valore artistico.	C.Th. 16.10.18 Conservazione dei templi, se all'interno non si trovano <i>res illicitae</i> , sanzione per chi commette sacrifici e sequestro degli oggetti utilizzati.
Canone 59 In caso di una controversia <i>iure apostolico</i> , i vescovi o chierici, in qualsiasi funzione siano intervenuti nel processo, siano esentati dalla	C.Th. 16.11.1 Compressione delle competenze giurisdizionali dei vescovi alle sole controversie in materia religiosa.

¹⁶⁷ *Regl. eccl. Carthag. excerpta*, 505-519. SUGLI SPETTACOLI, PERCHÉ NON SI SVOLGANO MAI DI DOMENICA OVVERO NELLE ALTRE FESTIVITÀ DEI SANTI. (can 61) Nondimeno va richiesto che gli spettacoli, quelli teatrali come quelli relativi ad altro genere, siano cancellati quando fissati nel giorno del Signore ovvero negli altri giorni gloriosissimi per la religione cristiana; in special modo, poiché nei giorni delle Ottave della Santa Pasqua le folle accorrono più al circo che in chiesa, è un obbligo morale differire i giorni del loro svolgimento nel caso in cui coincidessero, e inoltre occorre che nessuno dei cristiani sia costretto a prendere parte a questi spettacoli, soprattutto perché nel partecipare a queste manifestazioni, che sono contrarie ai dettami di Dio, nessuno deve ricorrere ad alcuna forzatura persecutoria: quando si offre l'occasione, ogni individuo decida di presenziare in base alla libera volontà che gli è stata concessa per bontà divina. Infatti, va considerato gravissimo l'abuso attuato contro quei gruppi che sotto minacciose intimidazioni e contro i precetti divini vengono costretti a recarsi agli spettacoli.

testimonianza ¹⁶⁸ in sede di gravame, qualora una delle due parti, non soddisfatta della decisione, lo proponga ¹⁶⁹ .	
Canone 60 Abolizione di banchetti e convivi di origine pagana, a cui i cristiani spesso venivano costretti a prendere parte; in particolare, cancellazione dei riti di origine pagana che avvenivano nei centri abitati dove avevano soggiornato martiri e nei periodi in cui si svolgevano matrimoni.	C.Th. 16.10.17 Mantenimento dei convivi e banchetti alla condizione che non contengano sacrifici o altre antiche superstizioni. Viene prevista anche la celebrazione di festività pubbliche (<i>vota publica</i>).
Canone 61 ¹⁷⁰ Differimento degli spettacoli programmati di Domenica o durante altre festività religiose, dal momento che i fedeli avrebbero partecipato in numero minore a queste.	

Appare evidente che le proposte avanzate dai vescovi non intimorirono né rappresentarono alcun vincolo per il legislatore imperiale, che, al contrario, adottò scelte originali e autonome. In particolare, le informazioni minuziose, anche se prive di un riscontro di veridicità e fondatezza storica, che il consesso riporta alla cancelleria, in particolare i soprusi subiti dai cristiani durante le festività pagane e la presenza di numerose statue e idoli nelle dimore private, non toccarono la sensibilità dell'amministrazione ravennate, che rispose con il mantenimento dei riti, ai primi, e con un tacito assenso, alla seconda, mitigato soltanto dal

¹⁶⁸ Per un approfondimento sulla testimonianza nei testi conciliari, si veda L. LOSCHIAVO, *Figure di testimoni e modelli processuali tra antichità e primo medioevo*, Milano 2004, p. 69 (con ampia bibliografia).

¹⁶⁹ Senza dubbio, la distanza più considerevole tra *postulatio* e *lex* imperiale si riscontra nel raffronto tra il canone 59 e la laconica C. Th. 16.11.1. Lo scenario raffigurato dal testo cartaginese, pur descritto con termini atecnici (ad es. *decisio clericorum* al posto del più tradizionale *iudicium episcoporum*), si staglia come richiesta di istituzione di un *beneficium* vero e proprio, a favore di uomini di chiesa coinvolti in sede processuale, affinché non siano costretti a deporre una testimonianza in sede di appello. Per ulteriori ed esaustive riflessioni cfr. DOVERE, *C.Th. 16.11.1 cit.*, 14-19.

¹⁷⁰ Questo canone sembra prevedere il fatto che la proposta più radicale (cancellazione di ogni tipo di spettacolo/festa pagana) avanzata nel canone 60 non venga accolta. Tuttavia, Onorio pur ammettendo una deroga, non utilizzerà il suggerimento del canone 61. Per un approfondimento sul rapporto tra festività religiose e calendario civile nel periodo in esame, si veda M. BIANCHINI, *Cadenze liturgiche e calendario civile tra IV e V secolo*, in AARC, 6, 1986, 241-263.

sequestro di tali beni se qualcuno fosse stato colto in flagranza nell'utilizzo degli stessi durante riti implicanti sacrifici. Legiferare in tal senso significava non lasciarsi influenzare da vicende che coinvolgevano la comunità africana, fatto che Onorio voleva, in ogni caso, evitare, considerato il turbolento recente passato africano, con la vicenda di Gildone e dei *Saturiani*¹⁷¹. Con la *lex* in esame, a cui a questo punto della riflessione possiamo conferire con piena consapevolezza l'aggettivo *satura*¹⁷², l'imperatore colse l'occasione per dare alcune linee-guida su tematiche complesse quali la gestione di beni pubblici, la conservazione di edifici, la convivenza tra pagani e le *ecclesiae* locali e, in posizione superiore rispetto agli altri, la tutela dell'ordine pubblico¹⁷³.

2.3. La ribellione di Eracliano¹⁷⁴

Di pochi personaggi della storia romana tardoantica si riesce ad avere un'opinione tanto incerta quanto per Eracliano: da favorito di Onorio in quanto strettamente legato alla morte di Stilicone, a console e, infine, ribelle¹⁷⁵, così invisso presso la corte ravennate da causare le proprie *damnatio memoriae* e *rescissio actorum*. Sull'episodio le fonti extra-giuridiche offrono pochi elementi, spesso parziali: paradigmatico è l'esempio di Girolamo, il quale fornisce una descrizione di Eracliano come avido e crudele nell'atto di accogliere le fanciulle cattoliche, esuli sulle coste africane a causa del sacco di Roma (*Ep.* 130.7: *nescias utrum avarior an*

¹⁷¹ Cfr. 2.1.

¹⁷² Per una ricognizione dell'utilizzo dell'aggettivo *satura* in ambito giuridico, le ricorrenze dello stesso nelle fonti classiche e la prassi della *rogatio per saturam* si veda A. SANGUINETTI, *Le rogationes per saturam prima della lex Caecilia Didia*, in *Ius*, 3, 2018, 110-149.

¹⁷³ Il mantenimento dell'ordine pubblico ha sempre costituito, nel rapporto tra uffici centrali e periferici, una direttrice primaria. Per un approfondimento si veda, *ex multis*, V. MAROTTA, *Conflitti politici e governo provinciale*, in *Politica e partecipazione nelle città dell'impero romano* (cur. F. AMARELLI), Roma 2005, 121 ss.

¹⁷⁴ Buona parte delle considerazioni che seguono sono state anticipate in L. LANTI, *Avarior an crudelior: aspetti giuridici della vicenda di Eracliano*, in *Scritti in onore di Mariagrazia Bianchini*, Torino 2023, 327 ss.

¹⁷⁵ Aderiamo alla corrente maggioritaria che classifica l'azione di Eracliano come un'insurrezione e non un'usurpazione in senso stretto, per molteplici ragioni, tra le quali ritengo significativo il fatto che egli non si sia mai proclamato Augusto né abbia mai coniato propria moneta. Per il dibattito sul punto, J.W.P. WIJNENDAELE, *The Manufacture of Heraclianus'Usurpation (413 CE)*, in *Phoenix*, 71, 2017, 142-151 (con la letteratura più recente).

crudelior fuerit, cui nihil dulce praeter vinum et pretium)¹⁷⁶. Perciò, questa congerie di eventi¹⁷⁷ occasiona, anche per lo scarso interesse suscitato nella letteratura¹⁷⁸, alcune riflessioni di carattere storico-giuridico, basate, essenzialmente, sull'analisi delle correlate costituzioni imperiali.

Il primo momento in cui si ha menzione di Eracliano¹⁷⁹ è legato alla morte di Stilicone, avvenuta a Ravenna il 22 agosto 408¹⁸⁰; come riferisce Zosimo, Onorio lo nominò *comes Africae* (in quanto αὐτόχειρ Στελίκωνος ὄντι) in immediata successione a Batanario, cognato di Stilicone e per questo condannato a morte¹⁸¹. Pur non avendo ulteriori informazioni sulla carriera pregressa di Eracliano è immaginabile che egli ricoprisse un incarico militare come, ad esempio, *protector domesticus*¹⁸², per vedersi assegnare un mandato così importante. Nei primi anni di amministrazione egli rivestì un ruolo fondamentale per la conservazione del trono di Onorio. Innanzitutto, il *comes* si dimostrò un valido

¹⁷⁶ Sulla lettera e sulla vicenda della sua destinataria, Demetria, nipote della matrona Anicia Faltonia Proba, che aveva dato una somma di denaro ad Eracliano per tutelare le giovani nobildonne dai soprusi del *comes* cfr. F. CONSOLINO, *Sante o patrone? Le aristocratiche tardoantiche e il potere della carità*, in *Studi Storici*, 30(4), 1989, 969–991; G. GAGGERO, *Le usurpazioni africane del 4-5 secolo d.C. nella testimonianza degli scrittori cristiani*, in *L'Africa Romana*, 10, Sassari 1994, 1111-1127, ritiene, ragionevolmente, che il passo sia mistificatorio per esaltare la *virtus* della gens Anicia.

¹⁷⁷ La bibliografia relativa all'Africa tardoantica è piuttosto vasta; mi limito *ex multis* a segnalare O. SEECK, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, 6, Stuttgart 1920, 52-54, 56, 64; B.H. WARMINGTON, *The North African provinces from Diocletian to the Vandal Conquest*, Cambridge 1954, 12-18; P. ROMANELLI, *Storia delle province* cit., 632-635; A. DEMANDT, *Geschichte der Spätantike* cit., 230 ss.; R. BRUCE HITCHNER (a cura di), *A Companion to North Africa in Antiquity*, Hoboken 2022, 285-372.

¹⁷⁸ Non numerosi e di carattere prettamente storico i contributi specificamente su Eracliano: S.I. OOST, *The Revolt of Heraclian*, in *C. Ph.*, 61/4, 1966, 236-242; T. KOTULA, *Le fond africain de la révolte d'Héraclien en 413*, in *Antiquités africaines*, 11, 1977, 257-266; G. GAGGERO, *Aspetti politici e sociali della rivolta di Eracliano*, in *L'Africa Romana*, 8.3, Sassari 1991, 213-220; WIJNENDAELE, *The Manufacture* cit., 138-156. Per l'analisi delle fonti giuridiche, in particolare le costituzioni promulgate nel 413, mi sia consentito rinviare a L. LANTI, *La "calda" estate africana e la risposta normativa ravennate*, in *Rivista di Diritto Romano*, 22, 2022, 5-12.

¹⁷⁹ *Heraclianus* 3, PLRE II, 539-540; O. SEECK, *Heraclianus* 6, in *R.E.*, 8.1, 1913, col. 406.

¹⁸⁰ *Chron. Min.* I 300 (= *Cons. Ital.*); *contra* Zos. 5.34, che fissa la data πρὸ δέκα καλάνδων Σεπτήμβριων ἡμέρα, cioè il 23 agosto.

¹⁸¹ Zos. 5.37.6; in ANT. BONF., *Rerum Hungaric.* 1.2 si citano, come esecutori, due sicari (tra i quali potrebbe essere incluso Eracliano); in Oros. 7.38.5 e ECCH. D'AURA, *Chron.* 6.134.29, genericamente l'esercito. Su Batanario, Bathanarius, PLRE II, 221; isolata la testimonianza di *Chron. Gall.* 452.59 che identifica Giovanni *comes Africae* nel 409 anziché nel 423/4 (per il dibattito relativo si veda Ioannes 5, PLRE II, 594).

¹⁸² Per WIJNENDAELE, *The Manufacture* cit., 138, egli era un *tribunus scholae palatinae* o un *domesticus*. Suggestivo è il fatto che i due *comites Africae* precedenti, Gaudenzio e Batanario, fossero stati *protectores domestici*.

collaboratore nella lotta contro Prisco Attalo – condotto al trono imperiale da Alarico con l'appoggio del Senato romano alla fine del 409 – respingendo l'attacco di Costante, nominato *comes Africae*¹⁸³ dall'usurpatore appositamente per conquistare le province africane ed eliminare Eracliano¹⁸⁴. Inoltre, egli non fece mancare il sostegno economico a Onorio inviandogli χρήματα da destinare ai soldati in Rezia¹⁸⁵, ove Alarico si sarebbe recato durante la sua campagna italica per fare riconoscere Attalo imperatore. Allo stesso tempo, Eracliano si era premurato di bloccare l'approvvigionamento di viveri destinato a Roma, in particolare grano e olio¹⁸⁶, ricorrendo, in questo modo, alla tipica azione di disturbo all'Urbe che dall'Africa si sarebbe potuta compiere¹⁸⁷; tale mossa risultò decisiva per la deposizione di Attalo da parte dello stesso Alarico¹⁸⁸, insoddisfatto dell'operato del primo, e provocò una forte carestia a Roma.

Onorio, in riconoscimento dell'operato di Eracliano, beneficiò la diocesi africana con un provvedimento fiscale il 25 giugno 410:

C.Th. 11.28.6: Idem AA. Macrobio proconsuli Africae. *Considerantes Africae devotionem usque*

¹⁸³ Constans 2, *PLRE* II, 310. Che Costante fosse stato specificamente nominato *comes Africae* – J.W.P. WIJNENDAELE, *The Manufacture* cit., 139, parla di “his new appointee” – si hanno evidenze sia nell'espressione usata in ZOS. 6.7.6 “τῶν ἐν τῇ Λιβύῃ στρατιωτῶν τὴν ἡγεμονίαν”, identica per definire il *comes Africae* Batanario, sia la presa d'atto che nel progetto di Attalo vi fosse la nomina di soggetti a lui favorevoli per le più alte cariche, come quella di Tertullo a console (ZOS. 6.7.4)

¹⁸⁴ Le ragioni che portarono al fallimento del progetto sono legate al dissidio tra Alarico e Attalo circa la spedizione in Africa; sebbene il visigoto avesse consigliato un'ingente armata, il senatore romano optò per truppe locali che vennero facilmente vinte da Eracliano (SOZOMEN. 9.8.3-4; PROC., *Bello Vand.* 1.2.8).

¹⁸⁵ ZOS., 6.10.2, con la persuasiva emendazione di ἐν Βρεταννίᾳ con ἐν Παυτίᾳ avanzata da D. WOODS, *On the Alleged Letters of Honorius to the Cities of Britain in 410*, in *Latomus*, 71.3, 2012, 818-826, sulla base del contesto storico e di alcuni ricorrenti errori compiuti da Zosimo; l'evento risalirebbe a maggio-giugno 410 come ricostruisce E.A. THOMPSON, *Zosimus 6.10.2 and the Letters of Honorius*, in *The Classical Quarterly*, 32.2, 1982, 445-462, il quale analizza anche, sconfessandola, la proposta di restituzione ἐν Βοούτιᾳ di GOTOFREDO, *ad C.Th.* 11.28.6.

¹⁸⁶ ZOS., 6.11.1; SOZOMEN., 9.8.7; *Chron. Gall.*, 452 nt. 75.

¹⁸⁷ Il blocco cerealicolo era stato realizzato anche dal *comes* Gildone nel 397 (su cui J.W.P. WIJNENDAELE, *The Career and 'Revolt' of Gildo, comes et magister utriusque militiae per Africam* (c. 385-398 CE) in *Latomus*, 76, 2017, 385-402). Per l'importanza dell'Africa per l'approvvigionamento di Roma, specialmente da quando, sotto Costantino, la prefettura d'Egitto era stata destinata al fabbisogno di Costantinopoli, si consideri D. VERA, *Horrea e trasporti annonari in Africa e a Roma fra Costantino e Genserico: una complessa organizzazione integrata*, in *Entrepôts et circuits de distribution en Méditerranée antique*, a cura di V. CHANKOWSKI, Atene 2018, 61-74.

¹⁸⁸ Sulla crisi del rapporto tra Alarico e Attalo, G. ZECCHINI, *Per una fenomenologia delle usurpazioni nella Tarda Antichità*, in *Occidente/Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi*, 1, 2020, 109-110.

in initium fusionis quintae universa reliqua, quae tam ad arcam sublimium potestatum quam ad largitiones pertinent, relaxari praecipimus. Privatae quoque rei debita similiter relaxamus chartis abolitis, quibus debita publica continentur. Dat. VII kal. Iul. Ravennae Varane cons.

La legge, indirizzata al proconsole d'Africa Macrobio¹⁸⁹, riconosce all'Africa un'esenzione generale da tutti i debiti¹⁹⁰ fino alla quinta indizione¹⁹¹ (*usque in initium fusionis quintae*), siano essi di pertinenza del prefetto del pretorio (*ad arcam sublimium potestatum*), del *comes sacrarum largitionum* (*ad largitiones*) o derivanti da obbligazioni contratte con la *res privata* (*privatae rei debita*); la ragione risiede nell'affidabilità fiscale (*devotionem*) dell'Africa¹⁹².

Inoltre, Eracliano si trovò immerso nella crisi religiosa africana, contrassegnata dalla controversia tra donatisti e cattolici¹⁹³ e dalla relativa, e assai oscillante, legislazione di Onorio in materia¹⁹⁴: la *comitiva* del Nostro coincise infatti con il generale inasprimento del

¹⁸⁹ Macrobius 1, PLRE II, 698-699; sull'identificazione del proconsole d'Africa con l'autore dei *Saturnalia*, J. FLAMANT, *Macrobe et le néo-platonisme latin, à la fin du IVe siècle*, Leiden 2014, 102-123.

¹⁹⁰ Tipicamente essa avveniva con l'incendio dei documenti che provavano i debiti. Su questo e sull'*indulgentia debitorum* tardoantica cfr. A. MANFREDINI, *Rimetti a noi i nostri debiti. Forme della remissione del debito dall'antichità all'esperienza europea contemporanea*, Bologna 2013, 112-120.

¹⁹¹ Risulta complessa la fissazione del periodo in quanto, sebbene il dato sia controverso, sussisteva una discrasia di almeno un anno e sei mesi tra l'indizione africana, con inizio in primavera, e quella italiana, con inizio il 1 settembre. Si deve tenere altresì conto che il provvedimento doveva includere un periodo di esenzione dai *reliqua* già concluso e che il V anno di indizione italiana corrispondeva al 405-406. Per ragguagli sul dibattito e analisi delle fonti cfr. S. MAZZARINO, *Computo e date di condono dei reliqua: da Costantino al V secolo*, in *Romanitas – Christianitas: Untersuchungen zur Geschichte und Literatur der römischen Kaiserzeit*, a cura di G. WIRTH, Berlin 1982, 375-392.

¹⁹² Di un analogo beneficio è fatta menzione in C.Th. 11.28.5 del 25 novembre 410. La costituzione, indirizzata agli *honorati* e ai *possessores* africani, conferma l'esenzione fiscale generale di C.Th. 11.28.6.

¹⁹³ Tra la vasta letteratura si vedano i fondamentali W.H.C. FREND, *The Donatist Church. A Movement of Protest in Roman North Africa*, Oxford 1985; A. HORGREFE, *Umstrittene Vergangenheit Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten*, Berlin 2009, 17-54; B.D. SHAW, *Sacred Violence: African Christians and Sectarian Hatred in the Age of Augustine*, Cardiff 2011, 535-645; R. LIZZI TESTA, *Il seme della divisione nella chiesa d'Africa: il movimento donatista*, in *Africa/Ifriqiya: il Maghreb nella storia religiosa di Cristianesimo e Islam*, a cura di L. VACCARO, Città del Vaticano 2016, 153-178; J. WHITEHOUSE, *The Course of the Donatist Schism in Late Roman North Africa*, in *The Donatist Schism. Controversy and Contexts*, a cura di R. MILES, Liverpool 2016, 13-33.

¹⁹⁴ Il corpus normativo viene analizzato in F. MORGESTERN, *Die Kaisergesetze gegen die Donatisten in Nordafrika (Mitte 4. Jh. bis 429)*, in ZRG, 110, 1993 103-123; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Legislazione antidonatista e cronologia agostiniana*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, 8, Napoli 2007, 5351-5370; P. MARONE, *Some Observations on the anti-Donatist Legislation*, in *The Uniquely African Controversy: Studies on Donatist Christianity*, a cura di A. DUPONT, Leuven 2015, 71-84; N. LENSKE, *Imperial Legislation and the Donatist Controversy: Constantine to Honorius*, in *The Donatist Schism cit.*, 166-219; M. FIORENTINI, *Il giurista e l'eretico. Critica delle fonti e irenismo religioso nella prima età moderna*, Roma 2016, 67-128.

trattamento degli eretici¹⁹⁵, la sospensione dell'*edictum de unitate* del 405 (C.Th. 16.5.38+16.6.3)¹⁹⁶ con cui si era tentato di porre fine alla divisione, la richiesta della convocazione di una conferenza da parte della delegazione di vescovi cattolici inviata a Ravenna nel giugno del 410¹⁹⁷ e con una legge, destinata proprio a Eracliano, inviata il 25 agosto 410, all'indomani del sacco alariciano di Roma¹⁹⁸:

C.Th. 16.5.51: Idem AA. Heracliano comiti Africae. *Oraculo penitus remoto, quo ad ritus suos haereticae superstitionis obrepserant, sciant omnes sanctae legis inimici plectendos se poena et proscriptionis et sanguinis, si ultra convenire per publicum execranda sceleris sui temeritate temptaverint.* Dat. VIII kal. Sept. Varane v. c. cons.

¹⁹⁵ Il riferimento è a Sirm. 14 del 15 gennaio 409 (della quale alcuni frammenti sono traditi in C.Th. 16.2.31 e 16.5.46) che accenna ad un ignoto evento criminoso, atto a minacciare la pace e la chiesa cattolica, che avrebbe occasionato il provvedimento; inoltre vi si ricorda la piena vigenza delle precedenti leggi antiereticali e si commina una sanzione aurea per i governatori e il loro staff qualora non facciano rispettare tale normativa; sul testo, G. MARAGNO, *Punire e sorvegliare: sanzioni in oro, imperatori, burocrazia*, Napoli 2020, 544 ss.

¹⁹⁶ La ricostruzione del testo integrale dell'editto richiederebbe uno specifico approfondimento. Mi sono limitato ai frammenti non controversi (C.Th. 16.5.38+16.6.3), su cui L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano* cit., 151; E. DOVERE, *C.Th. 16.11.1* cit., 19. Per taluni autori anche C.Th. 16.6.4 e 5 andrebbero ricondotte al testo dell'editto, come pensano J. ROUGÉ, *Code Théodosien* cit., 469-471; T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Agostino e Onorio: la svolta antidonatista del 404/5 d.C.*, in *Diritto ed economia in età tardoantica* (cur. POLICHETTI, F. TUCCILLO), Penta di Fisciano 2009, 149-174. Di recente, P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen*, Stuttgart 2020, 544, ha confermato la prima posizione sostenendo che C.Th. 16.6.4 e 5 sarebbero frammenti di una legge allegata all'editto.

¹⁹⁷ Reg. Eccl. Carth. Exc. 16[107]. Essi avrebbero, dunque, chiesto anche l'abolizione di una recente legge di tolleranza che potrebbe identificarsi con l'*edictum* del 405, come propone C. CASTELLO, *L'unione tra cattolici e donatisti disposta da Onorio nel 412 ed i suoi immediati precedenti storici*, in *AARC*, 6, 1986, 23-38, o, più sottilmente, con un provvedimento a noi non pervenuto direttamente ma soltanto citato da altre fonti – l'*oraculum* di cui a C.Th. 16.5.51, v. nt. 25 – come sostiene N. LENSKE, *Imperial Legislation* cit., 217.

¹⁹⁸ Cfr. (con bibliografia segnalata) U. ROBERTO, *Roma capta. Il Sacco della città dai Galli ai Lanzichenecchi*, Roma 2012, 45-119.

Il testo¹⁹⁹ annuncia la cancellazione di un atto normativo (*oraculum*²⁰⁰) che aveva riabilitato gli eretici e riammesso i loro riti; costoro, nell'eventualità in cui intraprendano temerariamente attività sacrileghe, saranno proscritti e condannati a morte²⁰¹.

Perciò, dalla disposizione in esame emergerebbe, da un lato, che tra il gennaio del 409 e l'agosto del 410 sia intervenuta una disposizione imperiale²⁰² che avrebbe mitigato il trattamento sanzionatorio a carico dei donatisti, forse dietro suggerimento dello stesso Eracliano, che, anche senza essere manifestamente un filo-donatista, avrebbe così ottenuto

¹⁹⁹ La disposizione – con la caduta del riferimento all'*oraculum* – è tradata anche in C.Th. 16.5.56, destinata sempre ad Eracliano e con data il 25 agosto 415, a due anni dalla *damnatio memoriae* del *comes* (C.Th. 9.40.21) e dalla sua morte. Per la dottrina maggioritaria si tratterebbe di *geminæ*, con un errore nella *subscriptio* della posteriore: così O. SEECK, *Regesten* cit., 73; J. GAUDEMET, *Les constitutions géminées*, in *RIDA*, 4, 1957, 253-267; H. MENARD, *La mémoire et sa condamnation d'après les codes tardifs: l'exemple d'Héraclien en 413*, in *Mémoire et Histoire. Les procédures de condamnation dans l'Antiquité romaine* (cur. S. BENOIST), Metz 2007, 267-278. T. HONORÉ, *Law in the crisis of the Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 151 nt. 299, esclude che siano *geminæ* perché per i compilatori si trattava di due leggi distinte con testo parzialmente coincidente; già GOTOFREDO, *ad C.Th. 16.5.51*, non le considerava copie della stessa legge dal momento che la seconda sarebbe stata emanata per riaffermare la cogenza della legislazione antieretica. Oltre ad essere decisivo il fatto che nel 415 Eracliano fosse sia morto sia *damnatus*, un elemento che conforta la teoria della geminazione è la data, identica per entrambe le *leges*, il 25 agosto: sarebbe piuttosto singolare immaginare l'imperatore emanare C.Th. 16.5.56 nel medesimo giorno. P. RIEDLBERGER, *Prolegomena* cit., 216-217, ritiene che i compilatori avrebbero trovato due edizioni della medesima legge e l'avrebbero edita ritoccando il testo in maniera diversa. Infine, come metodologicamente suggerito da A.J.B. SIRKS, *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007, 159, anche l'esame delle sintesi di entrambe, assai simili, nei *Summaria Antiqua*, non consente di abbandonare la teoria della geminazione.

²⁰⁰ Il termine ricorre diciannove volte nel Teodosiano, tre nelle Sirmondiane, cinque nelle Novelle di Teodosio II, quattro in quelle di Valentiniano III, spesso accostato a *caeleste* e *divinum*. Dunque, esso rimarca la provenienza divina dell'atto imperiale: l'imperatore, infatti, in *Gesta de Theod. publ.* 6, viene personificato come l'Oracolo stesso durante le *adclamationes* senatorie al prefetto del pretorio Fausto (*Consuli Oraculi. Dictum XIII*), su cui L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008, 151-162.

²⁰¹ Sulla – insolita per l'epoca – *vindicatio sanguinis* delle eresie, F. ZUCCOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo Impero romano*, Milano 1992, 169 nt. 625.

²⁰² Per quanto concerne la natura dell'atto, si tratta di una decisione normativa non conservata negli archivi. Non ritengo che essa debba necessariamente differire dal rescritto, come asserisce C. DE VEER ALBERT, *Une mesure de tolérance de l'empereur Honorius*, in *Revue des études byzantines*, 24, 1966, 189-195, citando una proposizione di Onorio del 405 in Sirm. 2, ove, al contrario, i termini sembrano in un'endiadi sinonimica (*mereri mendaciis oracula et furtiva rescripta*). Il fatto che l'*oraculum* avesse una pregnante natura legislativa è confermato dalla definizione di esso come *istam legem data* in Aug. Ep. 108.6. Per un approfondimento del termine e la sua equiparazione al rescritto, P. KUSSMAUL, *Pragmaticum und Lex. Formen spätrömischer Gesetzgebung 408-457*, Göttingen 1981, 41-42. Per l'importanza dell'atto risulta difficile immaginare che Eracliano (o il proconsole Macrobio) avesse un'autonomia tale da emanare un provvedimento in un ambito e contesto così delicato come sostiene L. LESCHI, *Le dernier proconsul romain de la province d'Afrique (410 ap. J.-C.)*, in *Ile Congrès National des Sciences Historiques*, Alger, 14-16 avril 1930, Alger 1930, 253-260. Per una sintesi del dibattito sul punto, M. FIORENTINI, *Il giurista* cit., 112.

un consenso più ampio nella diocesi²⁰³; dall'altro lato, disvela la ripresa della repressione dei seguaci di Donato con un'insolita crudeltà²⁰⁴.

Infatti, a parte questa flebile apertura, il conflitto religioso trovò definizione soltanto l'anno successivo con le tre sessioni della *Collatio* del 1°, 3 e 8 giugno 411²⁰⁵, conclusasi con la *sententia* a favore dei vescovi cattolici resa dal *tribunus* e *notarius* Marcellino²⁰⁶.

Comprendere le ragioni che causarono la rivolta del *comes* e la sua spedizione in Italia nel 413 è complesso, tuttavia, come sostenuto dalla letteratura maggioritaria²⁰⁷, le *quorundam periculorum suspiciones* che, secondo Orosio²⁰⁸, Eracliano *patitur*, sarebbero da ricollegare alla crescente rivalità con Flavio Costanzo²⁰⁹. Questi, infatti, già a partire dal 411, era diventato assai influente presso la corte ravennate al punto da ricevere rilevanti compiti bellici quali la liberazione della Gallia dall'usurpatore Costantino III e della Spagna da Geronzio.

A suffragare questa ipotesi si può citare una legge del 29 febbraio 412:

²⁰³ Il fatto che il promotore della misura fosse il *comes* è ipotizzato da N. LENSKI, *Imperial Legislation* cit., 217. In effetti, la posizione di Eracliano nel conflitto religioso è sfuggente: Agostino non menziona mai il *comes*, né muove critiche al suo operato – neppure nella lettera 151 in cui ricordava l'ottimo operato di Marcellino, giustiziato da Marino, successore di Eracliano, in quanto, come riportano Hier. *Adv. Pel.* 3.19 e Oros. 7.4.12, complice del *comes* – nonostante sia assai probabile che Eracliano avesse, quantomeno in pubblico, sposato la causa cattolica per compiacere Onorio, rendendo inevitabili i contatti con il vescovo di Ippona.

²⁰⁴ Ad innescare l'inasprimento sanzionatorio potrebbe aver contribuito il movimento dei circoncellioni, monaci *errantes* dediti, principalmente, ad atti violenti e al brigantaggio, legati solidamente alle gerarchie donatiste; sul punto M.R. CATAUDELLA, *Motivi di rivolta sociale in Africa fra IV e V secolo?*, in *L'Africa Romana*, 8.3, Sassari 1991, 331-344.

²⁰⁵ Sulla conferenza cartaginese cfr. i recenti D. GIANOTTI, *A sedici secoli dalla Conlatio cum donatistis (411)*, in *Rivista di Teologia dell'Evangelizzazione*, 15, 2011, 221-245; C. WEIDMANN, *Recording and Reporting the Gesta Collationis Carthaginensis: Problems and Solutions*, in *The Uniquely African Controversy* cit., 85-100; N. MCLYNN, *The Conference of Carthage Reconsidered*, in *The Donatist Schism* cit., 220-248.

²⁰⁶ Fl. Marcellinus 10, PLRE II, 711-712.

²⁰⁷ Propendono per questa ricostruzione S.I. OOST, *The Revolt* cit., 237-238; T. KOTULA, *Le fond Africain* cit., 263; J.W.P. WIJNENDAELE, *The Manufacture* cit., 147. Per Oost il fatto che Orosio non indichi con maggior precisione quali fossero le preoccupazioni di Eracliano potrebbe essere indice del fatto che egli temesse delle ripercussioni da parte del diretto interessato, dal momento che la sua opera fu pubblicata nel 418, con Costanzo ancora pienamente inserito nell'*establishment* occidentale. Per E. STEIN, *Histoire du bas-empire 1: De l'état romain à l'état byzantin*, 284-476, Amsterdam 1959, 265, l'azione di Eracliano si sarebbe fondata sul timore delle pene cui sarebbe stato soggetto per i crimini compiuti nei confronti degli esuli da Roma. Tuttavia, mi pare che questa ricostruzione sovra-interpreti la testimonianza di Girolamo.

²⁰⁸ Cfr. Oros. 7.42.12.

²⁰⁹ Fl. Constantius 17, PLRE II, 321-325, su cui W. LÜTKENHAUS, *Constantius III. Studien zu seiner Tätigkeit und Stellung im Westreich, 411-421*, Bonn 1998.

C.Th. 7.18.17: Idem AA. Constantio magistro militum. *Omnes tribunos, qui per Africam vagorum et desertorum requirendorum sumpserunt officium, ne sub huiusmodi professione vastent provinciam, submoveri praecipimus. In futurum autem istud nequaquam vocabulum vel officium infaustum constituimus per Africam esse debere, ita ut, si quis ad condemnatam huius officii qualitatem praedae causa adspirare temptaverit, capitalis in eum severitas exeratur.* Dat. pridie Kal. Mart. Ravenna Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

La costituzione, indirizzata allo stesso Flavio Costanzo²¹⁰, e forse da lui ispirata, stabilisce la rimozione dall'*officium* per i delegati imperiali²¹¹ dediti al recupero dei disertori e al reclutamento di vagabondi²¹² africani giacché questi avevano procurato danni alle province. Inoltre, viene comminata la pena capitale a chi avesse fintamente assunto questa carica, ormai abolita, per ottenere un vantaggio economico (*praedae causa*).

Il testo presenta molteplici spunti di interesse: innanzitutto, evidenzia la grave insubordinazione di una parte dell'apparato amministrativo; in secondo luogo, testimonia l'utilizzo di vagabondi nelle file dell'esercito. Ciò che però preme rilevare in questa sede è come tale legge, sebbene *de iure* non sovvertisse le gerarchie dell'amministrazione militare in quanto il *magister militum utriusque militiae* avrebbe in qualsiasi momento potuto avocare a sé questo potere dei *comites*, possa *de facto* avere accresciuto la frizione tra Costanzo ed Eracliano: questi si era appena visto sottrarre la gestione del reclutamento militare africano²¹³, attività che avrebbe garantito al *comes* la facoltà di accrescere una forza militare personale per

²¹⁰ Questa costituzione potrebbe rientrare nella tipologia di testi legislativi ispirati dallo stesso destinatario. Un efficace esempio può ritrovarsi in Nov. Val. 1.1, indirizzata al prefetto del pretorio Fausto e da lui chiaramente ispirata.

²¹¹ Essi devono essere identificati con i *protectores*, di cui C.Th. 7.18.10, ai quali poteva essere concesso, in via onorifica, il titolo tribunizio. A tale corpo, infatti, venivano assegnati dall'imperatore e dai *magistri militum* i compiti più disparati, come riporta A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602: A Social, Economic, and Administrative Survey*, Oxford 1964, 636 ss. Per approfondire la portata dell'ordine cfr. M. EMION, *Des soldats de l'armée romaine tardive: les 'protectores' (III^e-VI^e siècles ap. J.-C.)*, Normandie Université 2017, in particolare 252 ss (tesi di dottorato).

²¹² Sulla condizione giuridica e sul reclutamento dei *vagii*, si veda B. POTTIER, *Contrôle et mobilisation des vagabonds et des mendiants dans l'Empire romain au ive et au début du ve siècle*, in *Le monde de l'itinérance: En Méditerranée de l'Antiquité à l'époque moderne*, a cura di C. MOATTI, Pessac 2009, 203-240. Essi, in parte, coincidevano con i circoncellioni su cui V. NERI, *Ancora sui circumcelliones* cit., 185-198. Sui disertori in età tardoantica, il recente V. NERI, *I disertori nella società tardoantica*, in *AARC*, 24, 2021, 141-151.

²¹³ A partire dalla riforma di Costantino, il *comes Africae* era la carica militare più elevata della diocesi; cfr. A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 124-125.

l'azione bellica che, di lì a poco, avrebbe messo in atto.

Nominato console nel 413²¹⁴, dopo aver allestito una flotta leggendaria per l'epoca²¹⁵, Eracliano partì alla volta di Roma. Egli fece ciò non prima di aver trattenuto la quantità di grano che la legge imponeva come tributo annonario a Roma²¹⁶. Le ragioni che ispirarono il blocco cerealicolo e la spedizione sarebbero da ritrovarsi nei difficili rapporti tra Costanzo e i Visigoti, culminati con la conclusione di alcuni accordi che garantivano agli invasori ingenti provvigioni alimentari²¹⁷. Eracliano avrebbe intuito che buona parte di esse sarebbe dovuta arrivare dal granaio africano, così, si sarebbe diretto a Ravenna²¹⁸ per cercare di proteggere la sua posizione, ma anche, forse, per suggerire ad Onorio²¹⁹ di diffidare di Costanzo. Tuttavia egli, rientrato rapidamente a Cartagine, trovò la morte nell'estate del 413²²⁰ per mano di sicari imperiali.

Due costituzioni di Onorio segnano l'epilogo del tentativo di ribellione perpetrato da Eracliano e le misure adottate dalla cancelleria imperiale. La prima è:

²¹⁴ Tale nomina ha suscitato perplessità in dottrina: per GAGGERO, *Aspetti* cit., 216, ad esempio, si sarebbe trattato di un riconoscimento volto ad impedire più gravi insubordinazioni. Però, le fonti non offrono appigli in questo senso; al contrario, per Oros. 7.42.10 e PROSPER. s.a. 413, Eracliano meritò il consolato per le sue azioni contro Attalo. Il ritardo della nomina può trovare giustificazione nella complessa situazione politica ingeneratasi all'indomani della morte di Stilicone; infatti, per il quadriennio precedente, la *pars Occidentis* non espresse il proprio console (410-411) oppure esso coincise con Onorio (409, 412). In generale, si concorda con R.S. BAGNALL, *Consuls of the Later Roman Empire*, Atlanta 1987, 17, quando avverte sulla "endless confusion in the consular dates for 411-412".

²¹⁵ Per Oros. 7.42.12, esse erano 3.700, superiori a quante possedute da Alessandro Magno o Serse. Probabilmente, un buon numero di queste consistevano nelle navi cargo utilizzate per il grano.

²¹⁶ Secondo C.Th. 13.9.3 e 13.5.27, emanate rispettivamente da Graziano nel 380 e da Onorio nel 397, con le prime tratte a partire dalle calende di aprile di ogni anno (termine che sanciva la fine del divieto di navigazione), un terzo della quantità di grano imposta alla diocesi africana doveva arrivare speditamente a Roma; sul punto cfr. VERA, *Horrea* cit., 66 ss.

²¹⁷ Olymp. Fr. 30, 600.000 *modii* di grano. Per un'acuta analisi dei fatti cfr. WIJNENDAELE, *The Manufacture* cit., 146-151.

²¹⁸ Una prova sarebbe fornita dal luogo del conflitto tra Eracliano e le truppe imperiali *Utriculum*, municipio lungo la Via Flaminia. Di tale conflitto è data testimonianza soltanto in Hydat. 48; per Oros. 7.42.14, Eracliano, dopo aver colloquiato a Roma con il *comes* Marino, sarebbe ritornato spaventato a Cartagine.

²¹⁹ Per quest'interpretazione delle intenzioni di Eracliano, P. HEATHER, *The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians* Oxford 2005, 256; H. BÖRM, *Westrom: Von Honorius bis Justinianus*, Stuttgart 2013, 60.

²²⁰ C.Th. 9.40.21 (5 luglio 413) fornisce l'unico *terminus post quem*.

C.Th. 9.40.21: Idem AA. honoratis²²¹ et provincialibus Africae. *Heraclianum hostem publicum iudicantes digna censuimus auctoritate puniri, ut eius resecentur infaustae cervices*²²². *Eius quoque satellites pari intentione persequimur. Sed hanc omnibus privatis atque militantibus licentiam damus, et omnes prodendi in medium habeant liberam facultatem nec invidiam metuat qui ad publicum deduxerit criminosum, cum illud specialiter caveamus, ne ullus aliquem eorum aut subtrahendum iudicet aut celandum neve ex eorum facultatibus vel deposita deneget vel accepta non prodat.* Dat. III non. Iul. Ravennae Honorio VIII Theodosio V AA. cons.

Questa legge, del 5 luglio 413²²³, contiene la dichiarazione di *hostis publicus* per Eracliano nonché la condanna a morte²²⁴ (*resecentur cervices*) per il console e i componenti della sua milizia personale²²⁵. Si esorta chiunque, civile o militare, a collaborare nella ricerca di questi

²²¹ Destinata agli *honorati* è anche C.Th. 11.28.5, di cui nt. 18. Essi sono da identificarsi come i componenti del *concilium Africae* per T. KOTULA, *Les assemblées provinciales en Afrique romaine sous le Bas-Empire*, Varsavia 1965, 164. Soltanto C.Th. 13.5.24 è indirizzata ai *provinciales Africae*.

²²² La sineddoche, di grande potenza immaginifica, è stata notata da T. HONORÈ, *Law cit.*, 239, nell'esame dello stile del *quaestor* redigente.

²²³ La *subscriptio* della costituzione menziona i consoli in carica nel 412, Onorio (per la nona volta) e Teodosio (per la quinta volta). La datazione è stata messa in discussione già a partire da Gotofredo, *ad C.Th. 9.40.21*, che propone il 413, leggendo questo testo come documento prodromico di C.Th. 15.14.13 (3 agosto 413). Inoltre, non c'è motivo di ritenere che già a partire dal 412 il *comes* venisse dichiarato *hostis publicus*. Si potrebbe ipotizzare che si trattò di una scelta obbligata per i compilatori dal momento che il 413 fu l'anno del consolato di Eracliano stesso, poi colpito da un provvedimento di *damnatio memoriae*. In alternativa, potrebbe essere soltanto caduta o omessa *p.c.* (BAGNALL, *Consuls cit.*, 360-361). Infine, c'è chi ritiene che la reale datazione del documento sia la medesima di C.Th. 15.14.13, quasi che si trattasse di un'unica legge (cfr. SEECK, *Regesten cit.*, 326; C. PHARR, *The Theodosian Code*, Princeton 1944, 258); che questo piccolo iato ci sia o meno è piuttosto irrilevante. Ad ogni modo, non sussistono elementi testuali per *iungere* le due leggi: anzi, in tale intervallo di tempo potrebbe essere collocata la morte di Eracliano. Per ulteriori considerazioni sul punto, si veda LANTI, *La "calda" estate africana cit.*, 9 nt. 28.

²²⁴ Sul fatto che la dichiarazione avesse più natura politico-propagandistica che giuridica si considerino F. VITTINGHOFF, *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit; Untersuchungen zur "damnatio memoriae"*, Berlin 2006; J.L.C. PALACIOS, *El uso propagandístico del "hostis publicus" en el "Codex Theodosianus"*, in *Latomus*, 65(1), 2006, 130-146; la pena capitale era prevista sia in caso di organizzazione di rivolte militari (D. 49.16.3.19) sia in caso di insubordinazione al proprio superiore (D. 49.16.6.1).

²²⁵ Il termine *satellites* può essere considerato sinonimico di *buccellarii*. La forza militare di cui Eracliano si circondò era composta, verosimilmente, sia da schiavi sia da cittadini. Tuttavia il rapporto che si costituiva tra il *dominus* e la sua milizia personale, suggellato spesso da un giuramento di fedeltà, era accostabile alla schiavitù, come l'utilizzo del verbo *παράμεινεν* in alcuni papiri suggerisce. Dal momento che l'esercito di *buccellarii* tipicamente si considerava sottoposto soltanto al proprio capo e non all'imperatore, una volta eliminato Eracliano era interesse primario di Onorio arrestarli e ucciderli. Sul punto cfr. O. SCHMITT, *Die Buccellarii. Eine Studie zum militärischen Gefolgschaftswesen in der Spätantike*, in *Tyche*, 9, 1994, 147-174; N. LENSKE, *Schiavi armati e formazione di eserciti privati nel mondo tardo antico*, in *Ordine e sovversione nel mondo greco e romano* (cur. G. URSO), Pisa 2009, 145-175.

soggetti senza il timore di eventuali ripercussioni (*metuat invidiam*²²⁶). Per agevolare ciò, l’editto sembra offrire alcune misure inedite²²⁷ a eventuali “collaboratori di giustizia” quali il non dover negare di avere ricevuto e, di conseguenza, non dover restituire quanto avuto dai complici di Eracliano (*ex eorum facultatibus vel deposita deneget*²²⁸ *vel accepta non prodat*): evidentemente, essi avrebbero tentato, come in passato, di “comprare il silenzio” della popolazione con beni e denaro²²⁹.

La seconda costituzione, del 5 agosto, verosimilmente all’indomani della morte di Eracliano²³⁰, è contenuta nel titolo *De infirmandis his quae sub tyrannis aut barbaris gesta sunt*²³¹:

C.Th. 15.14.13: Impp. Honorius et Theodosius AA. Hadriano praefecto praetorio. *Heracliani vocabulum nec privatim nec publice ulla memoria teneat, ideoque submovenda esse censemus, quaecumque sub eo gesta esse dicuntur. Libertates quoque, quoniam certum est scelere eius sollemnitatem consulatus esse pollutam, in melius revocamus, sciatque dominorum voluntas iterandum esse, quod illo auctore advertit stare non posse; semel tamen mutatae condicionis beneficium implendum esse praecipimus et ita repeti manumissionum consuetudines nunc iubemus, ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit.* Dat. III Non. Aug. Ravennae post cons. Honorii VIII et Theodosii V. AA.

²²⁶ Espressione tipica del lessico processuale, in particolare in ambito testimoniale. Un esempio si ritrova in Cicerone (Cic. Off. 1.84: *sunt qui, quod sentiunt, invidiae metu non audeant dicere*).

²²⁷ In C.Th. 9.42.18 del 401, coloro che avevano ricevuto beni da un certo Marcharidus (forse un sodale di Gildone), ora *proscriptus*, avrebbero dovuto restituirli spontaneamente entro due mesi per evitare che il Fisco li incamerasse e che essi subissero la *deportatio*. In generale, sul fenomeno di incameramento da parte della *res privata* dei beni dei *damnati* cfr. JONES, *The Later Roman Empire* cit., 421-423.

²²⁸ Sebbene non manchino eco giurisprudenziali (D. 50.8.5.1), la locuzione è da intendersi in senso atecnico; cfr. Tert. Apolog. 46.14: *Aristagoras depositum hospitibus denegavit*.

²²⁹ Si sarebbe attinto dal patrimonio personale di Eracliano; a questo proposito, Olymp. Fr. 23 informa che Costanzo, ricevuta la ricchezza del *damnatus* per coprire i costi del suo consolato nel 414 (2.000 libbre d’oro e l’equivalente in beni immobili) rilevò come fosse minore di quanto si aspettasse.

²³⁰ Tradizionalmente, mentre la dichiarazione di *hostis publicus* costituiva una sorta di *damnatio memoriae* in vita o *ex nunc*, l’atto con cui essa veniva sancita (tipicamente una pronuncia del Senato) avveniva dopo la morte del soggetto; cfr. sul tema F. AMARELLI, *Trasmissione rifiuto usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli 2001, 121-127; R. DELMAIRE, *La damnatio memoriae au Bas-Empire à travers les textes, la législation et les inscriptions*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14, 2003, 299-310.

²³¹ Per un’analisi del titolo XV, M. KONDEK, *Abrogation of legal effects of usurpations in the late Roman Empire*, in *Miscellanea Historico-Juridica*, XI, Białystok 2012, 27-60; J.J. AUBERT, *La validité des actes des dechus* (Codex Theodosianus XV, 14), in *Journal of juristic Papyrology*, 24, 2016, 581-596; ID., *Les usurpateurs et le droit privé*, in *Occident/Oriente. Rivista internazionale di studi tardoantichi*, 1, 2020, 129-137.

La prima norma del testo dispone la cancellazione del nome del ribelle dall'uso sia pubblico, ad esempio, epigrafi, *inscriptiones* e *subscriptiones* di leggi²³², sia privato, così come si decreta l'eliminazione di tutti gli atti compiuti (*sub eo gesta*²³³), con il ricorso alla *rescissio actorum*²³⁴. All'interno degli atti di diritto privato, l'editto si focalizza sulle manomissioni. Il fatto che esse potessero trovare svolgimento innanzi al console è pacifico²³⁵, cionondimeno la retroattività degli effetti delle dichiarazioni imperiali che colpivano Eracliano rendeva la sua partecipazione (*illo auctore*) al rito manomissorio problematica dal punto di vista sia della volontarietà dell'atto – per avere, magari, costretto i *domini* a liberare i propri schiavi perché partecipassero alla milizia personale del console – sia della forma, per l'invalidità della sua carica magistratuale, che potevano essere sanate soltanto con la ripetizione. Si deve rilevare che, stante la necessità di conservare una certa stabilità negli *status* personali, le costituzioni imperiali non avevano mai modificato gli effetti delle manomissioni²³⁶ che potevano essere invalidate per motivi molto circoscritti, quali una delazione dell'affrancato oppure, in caso di manomissione testamentaria e contestuale istituzione di erede, il non aver accettato

²³² Il Teodosiano riporta due costituzioni indirizzate allo stesso, tra cui C.Th. 16.5.51 e 16.5.56. Per un approfondimento sulla legislazione del *damnatus*, in questo caso un imperatore, si vedano S. CORCORAN, *Hidden from History: "The Legislation of Licinius"*, in *The Theodosian Code. Studies in Imperial Law in Late Antiquity* (cur. J. HARRIES), Duckworth 1993, 97-11; P.O. CUNEO, *Codice di Teodosio, Codice di Giustiniano. Saggio di comparazione su alcune costituzioni di Costantino e Licinio*, in *SDHI*, 68, 2002, 265-318.

²³³ Da intendersi quanto meno a partire dalla data di assunzione della carica di *consul*, nel gennaio 413, dal momento che la costituzione fa riferimento al consolato. In questo senso si veda GOTOFREDO, *ad C.Th.* 15.14.13.

²³⁴ L'espressione è frutto di speculazione della dottrina giacché le fonti non sembrano conoscerla, ad eccezione della menzione *donationum rescissio* in C.Th. 15.14.9. Al contrario, *acta rescindere* ricorre tre volte nel Digesto e sovente nelle fonti letterarie (cfr. AMARELLI, *Trasmissione* cit., 132), benché il termine *acta* venga spesso sostituito da altri sostantivi, quali *scripta*, *decreta* o *gesta* (cfr. C.Th. 15.14.2, 8, 13). In sostanza, si trattava di un provvedimento emanato dal Senato o dall'imperatore che disponeva la caducazione, più o meno ampia e di norma *ex tunc*, degli effetti degli atti compiuti dal *damnatus*. Per un approfondimento si veda G. SAUTEL, *Usurpations du pouvoir impèrial dans le monde romain et rescissio actorum*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, 3, Milano 1956, 461-491.

²³⁵ L'inclusione delle *manumissiones* nella giurisdizione del console tardoantico è attestata da Amm. 22.7.2, *dein Mamertino ludos edente circenses manu mittendis ex more inductis per admissionum proximum ipse* (= imp. Giuliano) *lege agi ocius dixerat ut solebat* (...). Sul passo, notevole per il richiamo alla *legis actio*, si vedano M.L. NAVARRA, *Riferimenti normativi e prospettive giuspubblicistiche* cit., 28, 194; L. SGUAITAMATTI, *Der Spätantike Konsulat*, Friburg i.B. 2012, 43 ss.

²³⁶ In tal senso C.Th. 15.14.5 e 8: esse conservavano gli effetti delle manomissioni e emancipazioni durante le usurpazioni di Magnenzio (a. 352) e di Massimo (a. 389). Per approfondire, cfr. F. BONO, *The Value of the Stability* cit., 68-85.

l'eredità²³⁷. Per questo la cancelleria di Onorio dispone la ripetizione dell'atto ma, in chiara ottica di *favor libertatis*²³⁸ per i soggetti affrancati, non consente ai *domini* di revocare la loro dichiarazione impedendo la liberazione dei sottoposti come l'ultimo inciso sembra affermare (*ut nullus sub hac occasione incipiat nolle quod voluit*²³⁹), il quale avrebbe goduto di una certa fortuna nella tradizione medievale²⁴⁰.

In conclusione, sebbene “i moti dell'animo” di Eracliano rimangano, allo stato delle fonti, un enigma, il suo agire, che, lo si ribadisce, non raggiunse il livello usurpativo²⁴¹, da un lato, rivela l'operato di un leale collaboratore di Onorio, capace amministrativamente, non avido di ricchezze²⁴², che, mal sopportando le intrusioni disposte dalla corte ravennate, tentò – con i tipici mezzi che la potente diocesi africana offriva – di garantire la propria autorità, dall'altro, consente di analizzare le scelte attuate dalla cancelleria imperiale, fra misure tradizionali e soluzioni innovative, nel trattamento, forse, di un ribelle.

²³⁷ Si vedano D. 37.14.5; C.I. 7.2.2.

²³⁸ La *ratio* della disposizione sembra essere confermata dai *Summaria Antiqua* in cui si sunteggia la legge così: *anputato heracliani nomine iubet esse cum gestis libertatibus perdurantibus*.

²³⁹ Per A. PESCH, *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*, Aachen 1995, 404-406 la norma è «singolare» e «del tutto incomprensibile».

²⁴⁰ L'espressione ricorre anche in alcuni formulari longobardi; sul punto cfr. A. GHIGNOLI, F. BOUGARD, *Elementi romani nei documenti longobardi?*, in *L'héritage byzantin en Italie (VIII^e-XII^e siècle). I. La fabrique documentaire*, Roma 2011, 275.

²⁴¹ Oltre quanto detto in nt.172, si segnala l'assenza di Eracliano nell'elenco degli usurpatori di Onorio, Pol. Silv. *Laterculus*, 78–79; infine, non decisiva appare la condanna alla *damnatio memoriae*, in quanto essa si ammetteva anche per tentativi falliti di usurpazione (v. Stilicone), come ammette J. SZIDAT, *Usurpator tanti nominis: Kaiser und Usurpator in der Spätantike*, Stuttgart 2010, 328.

²⁴² Evidente la differenza con il patrimonio di Gildone, per cui si dovette nominare un *comes ad hoc*, il *comes Gildoniaci patrimonii* (N. Dign. Occ. XII) su cui nt. 130.

Capitolo III

Onorio e il diritto successorio

3.1. Premessa: Il diritto privato tardoantico e indirizzi storiografici – 3.2. Delazione e acquisto dell'eredità: C.Th. 4.21.1 – 3.3. *I bona materni generis*: C.Th. 8.18.7 – 3.3.1. C.I. 5.9.4: I beni della donna binuba e i lucri matrimoniali paterni – 3.4. L'usufrutto a favore della vedova (che si risposava): C.Th. 3.8.3 – 3.5. Il *testamentum principii oblatum* e il caso di Catullino: C.I. 6.23.19, C.Th. 8.17.4, C.Th. 1.2.12, C.Th. 2.19.6 – 3.6. Una «singolare statuizione» in materia testamentaria: C.Th. 4.4.6 – 3.7. Un peculiare caso di successione *ab intestato*: C.Th. 5.1.6.

3.1. Premessa: Il diritto privato tardoantico e indirizzi storiografici

Tra i vari settori del diritto, le fonti giuridiche tardoantiche e, in particolare, la silloge Teodosiana, non hanno fornito particolare spunti di riflessione e analisi per quanto riguarda il diritto privato; le ragioni di questo atteggiamento sono plurime.

Come è noto, infatti, al diritto privato è dedicato uno spazio ridotto nella codificazione teodosiana al punto che si è parlato in letteratura di «grande lacuna»²⁴³ della materia, laddove, al contrario, «è senz'altro vero che la massa di *ius publicum* presente nel Teodosiano risulta davvero imponente»²⁴⁴, come la struttura stessa²⁴⁵ del Codice, con i suoi sedici libri dimostra:

I: fonti del diritto e disciplina delle cariche apicali dell'amministrazione

II: giurisdizione, istituti processuali, diritto privato (successioni e contratti)

III: diritto di famiglia

IV: diritto di famiglia e successioni

V: istituti privatistici (*postliminium*, esposti...), *agri deserti*, colonato

VI: ordine e privilegi di senatori, funzionari e *comitivae*

VII: diritto militare

VIII: 1-11. funzionari e altre cariche; 12-19: donazioni, *ius liberorum* ecc.

²⁴³ cfr. F. DE ROBERTIS, *La 'grande lacuna' – per la materia privatistica – nel Codice Teodosiano*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 14, Napoli 2003, 261-264.

²⁴⁴ E. DOVERE, *Sistema delle fonti e legge-codice: il Codex Theodosianus*, in *Principios generales del derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual* (cur. F. REINOSO BARBERO), Madrid 2014, 150, con la puntuale elencazione dei loci del Codice dedicati ad esso.

²⁴⁵ Cfr. G. SCHERILLO, *Il sistema del Codice Teodosiano*, in *Studi in memoria di Aldo Albertoni*, 1, Padova 1935, 513 ss., ora in *Scritti giuridici*, 1. *Studi sulle fonti*, 241 ss.; SIRKS, *The Theodosian Code* cit., 79 ss.

- IX: diritto criminale
- X: diritto fiscale
- XI: 1-28: tasse e *munera*; 29-38. appello; 39. prove scritte e documenti
- XII: decurioni; tasse
- XIII: professioni e corporazioni
- XIV: corporazioni locali (Roma, Cartagine, Costantinopoli)
- XV: opere pubbliche, acquedotti, *rescissiones actorum*
- XVI: diritto canonico ed ecclesiastico

Gli istituti strettamente privatistici sono racchiusi nei libri II-V e in parte del libro VIII: essi seguono, pur con un grado diverso di precisione, lo schema dell'Editto del pretore²⁴⁶ al punto che si è arrivati a buon diritto a sostenere che tra le varie opere giuridiche pervenuteci direttamente, il Codice Teodosiano rispetti più di ogni altra il sistema dei *Digesta* classici forse poichè la commissione formata per la composizione della silloge era costituita principalmente da alti funzionari e un avvocato²⁴⁷, non integrata da professori del diritto, come sarebbero stati i compilatori di Giustiniano che, quindi, migliorarono gli schemi edittali adattandoli alle esigenze del VI secolo²⁴⁸.

Ad affliggere ulteriormente i temi di diritto privato nel Teodosiano vi sono due ulteriori questioni, di portata generale, che devono essere prese in considerazione.

Innanzitutto, come è noto da C.Th. 1.1.5 del 429, il progetto codificatorio di Teodosio II prevedeva la redazione di due opere²⁴⁹: la prima, un manuale per le scuole di diritto, che raccoglieva tutte le costituzioni promulgate dai tempi di Costantino; la seconda, enfaticamente definita come *Codex magisterium vitae* con l'ambito compito di coordinare le costituzioni con i *responsa et tractatus* dei giuristi con il fine di evitare qualsiasi ambiguità e tracce di *ius controversum*. Le difficoltà che i compilatori incontrarono nella redazione dell'*alius codex* costrinsero Teodosio II ad un «brusco ridimensionamento»²⁵⁰, rinunciare

²⁴⁶ SCHERILLO, *Il sistema del Codice Teodosiano* cit., 243 ss.

²⁴⁷ L. ATZERI, *Gesta senatus Romani de Theodosiano publicando. Il Codice Teodosiano e la sua diffusione ufficiale in Occidente*, Berlin 2008, in particolare 235 ss.

²⁴⁸ SCHERILLO, *Il sistema del Codice Teodosiano* cit., 260-261.

²⁴⁹ Vd. ad esempio M. BIANCHINI, *Rileggendo C.Th. 1.1.5*, in *Temi e Tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino 2008, 52 ss., cui adde G. FALCONE, *Teodosio II e la 'conpendiosa divalium constitutionum scientia'*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, 28, 2015, 344 nt. 18.

²⁵⁰ A. CENDERELLI, «Produzione e applicazione del diritto nello sviluppo storico di Roma», in *Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo* (cur. A. CENDERELLI, B. BISCOTTI), Torino 2005, 77 ss.

allo sdoppiamento dei codici e integrare così *leges* e *iura*. A soffrire maggiormente per il mancato compimento del *Codex magisterium vitae* era senz'altro il diritto privato che, lungi dall'essere escluso dalla compilazione per motivi propagandistici²⁵¹, avrebbe trovato una miglior sede nel reticolato congiunto con gli *iura*, considerato che la drammatica situazione che affliggeva l'amministrazione della giustizia tardoantica²⁵² e la dilagante *inscientia* dei giureconsulti di cui Teodosio II dava conto in Nov. Theod. 1²⁵³ con cui promulgò il Codice, sembra riferirsi chiaramente al diritto privato giacché lì si esemplificano come controversie afflitte da incertezza e meritevoli di soluzione una donazione, crediti di *certum* e *incertum*, una *stipulatio* e una *hereditatis petitio*²⁵⁴.

Il fatto che «non conosciamo compiutamente i libri del Teodosiano relativi al diritto privato»²⁵⁵ è riconducibile anche all'annosa problematica della sua tradizione manoscritta: quel poco che rimane, infatti, della porzione privatistica del Codice è trädita soltanto attraverso i manoscritti del Breviario Alariciano²⁵⁶, ed anche questa collezione ha suoi fenomeni e problemi peculiari, a partire dall'*Interpretatio* che diventa una questione (preliminare) alla critica del Teodosiano stesso.

²⁵¹ In tal senso vd. le citazioni proposte da FALCONE, *Teodosio II* cit., 353 nt. 38-39.

²⁵² Sulla confusione legata all'incertezza del diritto e alla *discidia legum* a partire dalla testimonianza di Ammiano Marcellino (Amm. 30.4) vd. L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007, 333 ss., e ID., *Franca de Marini e il Codice Teodosiano*, in Franca de Marini *Avonzo* cit., 194.

²⁵³ (...) 1. *Quod ne quoquam ulterius sedula ambiguitate tractetur, si copia immensa librorum, si actionum diversitas difficultasque causarum animis nostris occurrat, si denique moles constitutionum divalium, quae velut sub crassae demersa caliginis et obscuritatis vallo sui notitiam humanis ingeniis interclusit, verum egimus negotium temporis nostri, et discussis tenebris compendio brevitatis lumen legibus dedimus, electis viris nobilibus exploratae fidei, famosae doctrinae, quibus delegata causa civilis officii, purgata interpretatione, retro principum scita vulgavimus, ne iurisperorum ulterius severitate mentita dissimulata inscientia, velut ab ipsis adytis exspectarentur formidanda responsa, cum liquido pateat, quo pondere donatio deferatur, qua actione petatur hereditas, quibus verbis stipulatio colligatur, ut certum vel incertum debitum sit exigendum.*

²⁵⁴ Vd. nt. precedente.

²⁵⁵ D. MANFREDINI, *Il "Codex Theodosianus" e il "codex magisterium vitae"*, in AARC, 5, 1983, 197.

²⁵⁶ Un approfondito quadro della tradizione manoscritta del Codice si ha J.M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid 2014.

Nonostante questi limiti e oggettive difficoltà²⁵⁷ che hanno portato la giusromanistica che ha studiato il Tardoantico ad affrontare principalmente temi di diritto pubblico²⁵⁸, la dottrina non ha rinunciato a percorrere alcune indagini intorno a istituti e tematiche strettamente privatistiche²⁵⁹ e a suggerirne di nuove: Paolo Garbarino, ad esempio, ha in più occasioni sottolineato questo, rilevando «l'oggettiva carenza di lavori, in particolare monografici, dedicati espressamente alla fase tardoantica della storia degli istituti»²⁶⁰ per porre nuovamente a distanza di anni l'accento sull'urgenza di ristudiare il diritto privato tardoantico e prendere a modello il poderoso secondo volume del *Das Römische privatrecht* di Max Kaser constatando, però, quanto arduo sia lo sforzo di sintesi richiesto per riuscire a riprodurre, con nuovi interrogativi e metodologie, quel lavoro²⁶¹; in termini simili anche Salvatore Puliatti rifletteva sul fatto che alcuni settori del diritto privato fossero ancora da approfondire considerato che «l'applicazione più consapevole delle diverse metodologie di indagine ha consentito un ampliarsi delle conoscenze, aprendo a nuovi sviluppi»²⁶².

Proseguendo con i suggerimenti emersi in storiografia, numerose appaiono le occasioni in cui Mario Amelotti ha riflettuto sullo stato degli studi tardoantichi²⁶³, non lesinando

²⁵⁷ F. GORIA, *Che cosa potevano fare i Compilatori?*, in *Problemi e prospettive della critica testuale Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' e della Presentazione del terzo volume dei 'Iustiniani Digesta seu Pandectae' Digesti o Pandette dell'imperatore Giustiniano* (Trento, 14 e 15 dicembre 2007), Torino 2011, 139–149, affermava che «il cosiddetto diritto postclassico è quello più difficile da conoscere e interpretare».

²⁵⁸ Come causticamente rilevato da F. ZUCCOTTI, *Diabolus interpolator. Per un ritorno della romanistica ad una reale critica del testo*, in *Legal Roots*, 2, 2013, 179, che deprecava l'innalzamento di barriere tra gli studiosi di diritto classico, postclassico e bizantino per una più genuina e proficua analisi stratigrafica dei testi giuridici.

²⁵⁹ Cfr. anche le opere citate in *Introduzione*.

²⁶⁰ P. GARBARINO, *Tavola Rotonda*, in *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale, Napoli, 21-23 novembre 2007* (cur. U. CRISCUOLO, L. DE GIOVANNI), Napoli 2009, 394 ss., ripreso da G.M. OLIVIERO NIGLIO, *Sulle tracce di un'indagine in tema di diritto delle persone e della famiglia*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 423.

²⁶¹ P. GARBARINO, *Giusromanistica e storiografia pura*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 317-318.

²⁶² S. PULIATTI, *Gli Studi sul Tardoantico: prospettive*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 457.

²⁶³ Preliminarmente, per Amelotti la disamina del diritto tardoantico non può prescindere, dal punto di vista degli strumenti di lavoro, da una compiuta palingenesi delle costituzioni imperiali di cui il maestro genovese, in più loci della sua bibliografia degli anni Cinquanta e Sessanta (Si vedano, ad esempio, M. AMELOTI, *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano 1960, 6 nt. 1; ID., *Per la ricostruzione di una legge di Teodosio II*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, 2, Milano 1954, 297), deplorava la mancanza, in un momento per la romanistica italiana in cui il progetto di Palingenesi del Codice di Giustiniano ideato da Pietro de Francisci nel 1924 sembrava avere un po' perduto di intensità e di interesse.

suggerimenti su nuove (o rinnovande) ricerche nonché preziose indicazioni metodologiche su come le costituzioni imperiali dovessero essere correttamente trattate.

Chiamato dall'Accademia Romanistica Costantiniana a tracciare un bilancio in relazione all'avanzamento delle conoscenze di diritto successorio nel Tardoantico, Amelotti, dopo aver preso in esame le principali aree tematiche del settore (nozioni generali, successione testamentaria, *ab intestato* e necessaria), definiva «nel complesso limitata»²⁶⁴ l'attenzione che questo aveva suscitato nella letteratura dell'ultimo ventennio, adducendo tra i fattori che contribuivano ad allontanare il giusromanista dalla materia la caoticità e, talvolta, la contraddittorietà dell'attività legislativa imperiale.

Solamente pochi mesi dopo, in occasione della Presidenza della Tavola Rotonda 'Diritto e storia tardoantica' all'interno del Convegno 'Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità'²⁶⁵ Amelotti invitava ad «approfondire gli argomenti del diritto privato, meno curati di altri, tenendo conto – secondo una nota formula del Grosso – dei fattori storici della sua trasformazione»²⁶⁶, atteso che a partire dal IV secolo i diritti legati alla persona e alla famiglia avevano subito evidenti innovazioni rispetto all'esperienza di età classica²⁶⁷.

Alla luce di queste (tra le varie che avremmo potuto utilizzare) considerazioni emerse nella storia degli studi, ci è sembrato di qualche interesse dedicare un piccolo approfondimento ad alcune costituzioni di Onorio legate al diritto privato; in particolare, la scelta è ricaduta sul diritto successorio giacché ci sembra che questo risulti il settore che, a differenza, ad

²⁶⁴ M. AMELOTI, *Un ventennio di studi sulle successioni in età tardoantica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 17, Roma 2010, 25.

²⁶⁵ Per la celebrazione dei trent'anni di attività della rivista *KOINONIA*, i cui atti sono stati raccolti in U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI (cur.), *Trent'anni di studi sulla Tarda Antichità: bilanci e prospettive. Atti del Convegno internazionale, Napoli, 21-23 novembre 2007*, Napoli, 2009.

²⁶⁶ M. AMELOTI, *Diritto e storia tardoantica. Tavola rotonda*, in *Trent'anni cit.*, 439; ciò in risposta all'intervento di D. MANTOVANI, *Diritto e storia tardoantica cit.*, 396 ss., che, al contrario, proponeva un affresco del passaggio tra Costantino e Giustiniano nel segno della continuità del sapere legale e, in alcuni casi, anche delle soluzioni tecnico-giuridiche adottate. Per una riflessione generale sul tema si consideri, almeno, V. MAROTTA, *Modelli interpretativi e riflessioni storiografiche della romanistica della prima metà del Novecento*, in *Rivista di Diritto Romano*, 19, 2019, 1 ss., e i percorsi bibliografici ivi suggeriti.

²⁶⁷ La questione era stata dallo stesso affrontata in M. AMELOTI, *Caratteri e fattori di sviluppo del diritto privato romano nel IV secolo*, in *MEP*, 5-6, 2002-2003, 35-43.

esempio, del diritto delle obbligazioni²⁶⁸ e dei diritti reali²⁶⁹, sia stato il più trascurato nel panorama degli studi dedicati al Tardo Impero²⁷⁰, nonostante molteplici potrebbero essere gli spunti critici da verificare con un diretto esame delle fonti: ad esempio, la sopravvivenza o meno di alcuni fondamentali principi classici, la differenza tra eredità e legato, tra *sui* e *extranei* nonché la progressiva del vincolo cognatizio, la persistenza del principio ‘*semel heres, semper heres*’ e la tenuta dei grandi sistemi che il patrimonio giurisprudenziale classico aveva creato e consolidato, mi riferisco alla successione per *ius civile* e pretoria.

Ora, il processo di individuazione delle costituzioni onoriane che disciplinino la materia successoria è complicato dal fatto che, come anticipato sopra, la trama del Codice Teodosiano sia fortemente caratterizzata dalla sovra-rappresentazione delle varie branche del *ius publicum* e della regolamentazione della vita dei suoi agenti principali, cioè funzionari, soldati, chierici, amministratori, governatori, componenti di corporazioni e curie, tanto nell’espletamento dei propri compiti e mansioni quanto nella loro attività privato-negoziale sia all’interno del rispettivo *corpus* sia con i civili.

La conseguenza principale di ciò è che si incontrano di frequente norme in cui la componente pubblicistica del Codice incrocia quella ereditaria o, detto altrimenti, casi in cui disposizioni regolamentatrici di aspetti successori non siano state inserite in titoli, diremmo, “nominativi” dei (pochi) *loci* dedicati alla materia ma, piuttosto, in altri titoli in virtù di un’attrazione legata ad un principio “formale-soggettivo”²⁷¹. A questo proposito troviamo infatti – sempre guardando alla sola legislazione onoriana – limitazioni alla capacità

²⁶⁸ E. LEVY, *Weströmisches Vulgarrecht – Das Obligationenrecht*, Weimar 1956.

²⁶⁹ E. LEVY, *West Roman vulgar law – The law of property*, Filadelfia 1951.

²⁷⁰ Vd. le opere citate a nt. 32, cui *adde* il fondamentale M. KASER, *Das römische Privatrecht: Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen. Mit Nachträgen zum ersten Abschnitt*, München 1975, 463 ss., con gli importanti rilievi delle recensioni all’opera fatte da G. PUGLIESE, *Recensione a M. KASER*, in *Iura*, 11, 1957 302 ss., e M. TALAMANCA, *Recensione a M. KASER*, in *BIDR*, 79, 1976, 341. Dedicò ampio spazio agli sviluppi postclassici degli istituti ereditari classici S. PULIATTI, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino, 2016.

²⁷¹ Utili considerazioni sull’utilizzo di questi diversi principi per la sistemazione delle disposizioni in tema di decurionato sono in G. MARAGNO, *Tra curiali e compilatori. Alcune considerazioni sulla sistematica teodosiana e sulle «leges in eodem titulo divisaee» in C.Th. 12.1 (De decurionibus)*, in *Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo*, Sant’Arcangelo di Romagna 2021, 45 ss.

successoria per Donatisti²⁷², eretici e Manichei²⁷³, vincoli di destinazione dei beni ereditari per i membri di alcune corporazioni come i *suarii*²⁷⁴ o i *pistores*²⁷⁵, una disciplina di *favor* nei confronti di alcuni istituti successori non colpiti dalle *rescissiones actorum*²⁷⁶, privilegi ereditati dai figli di titolari di *honores*²⁷⁷ nonché oneri e *munera* di cui era titolare il *de cuius* cui gli eredi non potevano sfuggire²⁷⁸.

Nonostante le asperità riscontrate nell'individuare le costituzioni che incidano direttamente – vedremo, ora confermandole ora adattandole – su istituti e regole del diritto successorio, si è riusciti ad individuare una decina di *leges*: spesso, la disciplina ivi fornita, così puntuale e circoscritta, tradisce una *occasio legis* chiaramente collegabile alla soluzione di una controversia che era stata portata all'attenzione dell'imperatore. Per ogni costituzione, quindi, si cercherà di ricostruire il caso concreto originario per poi valutare come di volta in volta la cancelleria di Onorio abbia ponderato la necessità di fornire una risposta alla *petitio* a lei rivolta e, eventualmente, estendere la portata della legge verso un'efficacia generalizzante e sistematica.

3.2. Delazione e acquisto dell'eredità: C.Th. 4.21.1

Circa la tematica della difesa dei diritti acquisiti per successione ereditaria, la costituzione di Onorio tradata in C.Th. 4.21.1, del 27 luglio 395, sembra essere l'unica all'interno del Codice Teodosiano a disciplinarne qualche aspetto:

²⁷² C.Th. 16.5.54, C.Th. 6.6.4, su cui P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen. Nebst einer Analyse der erbrechtlichen und verwandten Sanktionen gegen Heterodoxe*, Stuttgart-Bad Cannstatt 2020, 495 ss.

²⁷³ C.Th. 16.5.40, cfr. P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen*, cit., 409 ss.

²⁷⁴ C.Th. 14.4.7.

²⁷⁵ C.Th. 14.3.21.

²⁷⁶ C.Th. 15.14.9 (sull'usurpazione di Eugenio), in cui viene, almeno formalmente, mantenuta (quindi conosciuta) la distinzione tra *hereditas* e *bonorum possessio*: (...) *bonorum admissa possessio et adfectus adeundae hereditatis obtineat*.

²⁷⁷ C.Th. 7.4.34 (per i figli degli *opinatores*), C.Th. 9.42.23 (figli o genitori dei condannati).

²⁷⁸ C.Th. 5.18.1 (coloni), C.Th. 13.5.35 (*navicularii*).

Impp. Arcad. et Honor. AA. Petronio vicario Hispaniarum. *Quid iam planius, quam ut heredibus traderentur, quae in ultimum usque diem defuncti possessio vindicasset, etiamsi quod possit tribui de proprietate luctamen?* (1) *Constat autem, virum ab intestatae uxoris bonis, superstitibus consanguineis, esse extraneum, quum prudentium omnium responsa, tum lex ipsa naturae successores eos faciat.* (2) *Insuper etiam mansura perpetuo sanctione iubemus, ut, omnibus frustrationibus amputatis, in petitorem corpora transferantur, secundaria actione proprietatis non exclusa.* Dat. VI Kal. Aug. Mediolano, Olybrio et Probino coss.

La costituzione²⁷⁹, unica ad essere stata inserita in C.Th. 4.21 '*Quorum bonorum*', è nota tramite i manoscritti della LRW (Brev. 4.19.1), e accolta anche nel Codice di Giustiniano (C.I. 8.2.3).

Già da una prima lettura del testo ad attirare l'attenzione è la forte dipendenza da un caso concreto, probabilmente una causa innanzi al vicario di Spagna Petronio²⁸⁰, i cui estremi possono essere agevolmente ricostruiti: un marito, morta la moglie senza aver fatto testamento, si era appropriato dei suoi beni. Dal momento che la moglie aveva dei familiari

²⁷⁹ Sul testo, di recente, vd. E. PEZZATO, *Si sanctitas inter eos sit digna foedere coniugali. Gli apporti patrimoniali alla moglie superstite in età tardoantica e giustiniana*, Bologna 2022, 11 ss.

²⁸⁰ Petronius 1, PLRE 2, 862-863; sul potere giurisdizionale del vicario della diocesi cfr. J. WIEWIORSKI, *The Judiciary of Diocesan Vicars in the Later Roman Empire*, Poznan 2015, in particolare 130-132. Il collegamento tra i due istituti menzionati dalla legge, l'interdetto e la successione dei coniugi, di per sé non strettamente contigui, sarebbe giustificato solo alla luce dei termini della causa *de qua*, di cui non disponiamo di sufficienti elementi per ricostruirla; sul punto P. VOGLI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in *Studi di Diritto Romano*, 2, 1985, 371.

(non si specifica quali)²⁸¹ il marito²⁸² doveva essere considerato un *extraneus*²⁸³ e restituire i beni della donna ai familiari, riconosciuti come successori tanto dai *prudentium omnium responsa* quanto dalla *lex ipsa naturae*²⁸⁴.

I *cognati*, che si erano fatti promotori dell'azione processuale richiedendo l'applicazione dell'interdetto *quorum bonorum* nei confronti del marito superstite, risultavano quindi i soggetti che Onorio mirava a tutelare; restava, tuttavia, impregiudicata la facoltà per il marito di proporre un'azione di rivendica dei beni ereditari.

Ora, il fatto che i parenti dell'*uxor* (se non *in manu*)²⁸⁵ avessero priorità nella successione e, di conseguenza, che il marito potesse ereditare solo in assenza di altri *legitimi*²⁸⁶ rappresenta un portato consolidato del diritto classico che la cancelleria dimostra di conoscere e si

²⁸¹ Al contrario dell'*Interpretatio* ad C.Th. 4.21.1 ove si specifica che la donna fosse *sine filiis*; un'ulteriore specificazione della fattispecie si avrà nella trasposizione bizantina di C.I. 8.2.3, giacché B. 9.40.5 riferisce del conflitto tra il marito e i fratelli della moglie.

²⁸² VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero* 2 cit., 216 nt.100 ipotizza che l'uomo avesse invocato la *bonorum possessio* nella forma semplificata prevista dalla riforma dell'istituto compiuta da Costanzo II in C.I. 6.9.9; Per SEECK, *Regesten* cit., 169, seguito da PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 12 nt. 14, la costituzione sarebbe da attribuire a Costantino e non a Costanzo II. Un aspetto, strettamente congiunto alla questione di attribuzione, che ha sollecitato l'attenzione degli studiosi è stato quello relativo alla ricostruzione del testo originario della disposizione. Per corroborare l'ipotesi della paternità costantiniana SEECK, *Regesten* cit., 59, individua quattro ulteriori *capita* della legge (C.Th. 3.2.1; 4.12.3; 8.16.1; 11.7.3, testi sicuramente costantiniani, di argomento non strettamente attinente alle successioni) da *iungere* con i tre in materia successoria (C.I. 6.9.9, 6.23.15, 6.37.21), proponendo come datazione il 320 (superando la contraddizione temporale di C.Th. 8.16.1 e 11.7.3, che recano come data consolare il 326) e come luogo di emanazione Serdica, ove Costantino avrebbe risieduto dall'estate del 319 all'estate del 320. Nonostante la fortuna di questa ipotesi, la facilità di individuazione di un nucleo tematico ben definito nonché la menzione di Laodicea nella *subscriptio* di C.I. 6.9.9 ove Costanzo II assai verosimilmente si sarebbe trovato nel 339, rende preferibile limitare il testo alle sole tre costituzioni di diritto successorio. Il problema e le proposte di sua soluzione (con l'attribuzione della costituzione a Costanzo II) vd. Il problema e le proposte di soluzione sono raccolti da CUNEO, *La legislazione* cit., 31-36.

²⁸³ L'utilizzo del termine da parte della cancelleria imperiale è da intendersi ancora in senso tecnico «in quanto indicava tutti coloro che, anche parenti dell'ereditando, non erano *sui* e che pertanto potevano essere liberamente ignorati dal testatore» (G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*³, Torino 1991, 686); analoghe considerazioni valevano per la successione intestata su cui G. COPPOLA, *Nascita e declino dell'adagio "Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest"*, in *TSDP*, 5, 2012, 45.

²⁸⁴ Sul suggestivo richiamo vd. la bibliografia in PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 12 nt. 13.

²⁸⁵ W. WALDSTEIN, *Ius naturale im nachklassischen römischen Recht und bei Justinian*, in *ZSS*, 111, 1994, 19.

²⁸⁶ Così vengono definiti i successori nell'*Interpretatio* che, in generale, ricostruisce il testo con termini più tecnici (*iustum esse decernimus, ut, quodcumque* auctor usque in diem vitae suae tenuerit, petentibus heredibus debeat consignari, illi postea, cui competit, actione servata. virum quoque intestatae uxoris suae facultatem, quae sine filiis recessit, consanguineis eius, qui legitimi sunt, tradere mox sine ulla dilatione praecipimus et maritum proponere minime prohibemus, si quas sibi competere putaverit actiones*).

preoccupa di richiamare in un modo originale ma non sconosciuto²⁸⁷, cioè, fondando la propria decisione sui pareri dei giuristi, tra cui lo stesso Gaio²⁸⁸ e, in generale, sulla legge naturale, da intendersi qui «come il fondamento del rapporto di parentela»²⁸⁹, cioè la *cognatio*²⁹⁰.

Dal punto di vista di struttura della costituzione, come è stato correttamente rilevato, «si tratta evidentemente di un rescritto *ad relationem*»²⁹¹ in cui coesistono la soluzione di un caso concreto e la conferma di un principio di carattere più generale: infatti, nel secondo paragrafo vi è l'espressione '*etiam mansura perpetuo*²⁹² *sanctione*' a significare l'intenzione di Onorio di estendere la tutela garantita ai *legitimi* ogniqualvolta un *petitor* avesse provvisoriamente ottenuto tramite interdetto²⁹³ il trasferimento di alcuni *corpora*²⁹⁴, in attesa

²⁸⁷ Limitandoci alla legislazione di Onorio, vi è un altro luogo in cui il vincolo cognatizio viene più o meno precisamente richiamato attraverso un riferimento alla *natura*. Si tratta di Sirm. 10 (C.Th. 16.2.44 = C.I. 1.3.19) in cui compare l'espressione '*foedus naturale*' ad indicare il rapporto di parentela che congiungeva un uomo (nel caso della costituzione un chierico) e sua madre, sua figlia e sua sorella. Esse, visto il *foedus naturale* sussistente, erano ammesse a condividere l'abitazione con il chierico; significativo il fatto che l'*Interpretatio* ad C.Th. 16.2.44 preferisca *lex a foedus*, allineando il testo a C.Th. 4.21.1.

²⁸⁸ Gai. 1.158. *Sed agnationis quidem ius capitis deminutione perimitur, cognationis uero ius eo modo non commutatur, quia civilis ratio civilia quidem iura corrumpere potest, naturalia uero non potest*. Su questo richiamo ai giuristi vd. U. BABUSIAUX, § 6 *Römische Rechtsschichten*, in *Handbuch des Römischen Privatrechts* (cur. U. BABUSIAUX et al.) Tübingen 2023, 187. D'altronde, la costituzione nel suo complesso si innesta sui principi di diritto classico.

²⁸⁹ G. LANATA, *Legislazione e natura nelle Novelle giustiniane*, Napoli 1984, 195.

²⁹⁰ La menzione della *lex naturae* sopravviverà anche in C.I. 8.2.3; ciò ben si allinea con la tendenza in età giustiniana ad utilizzare termini legati alla *natura* per indicare parentele di sangue: cfr. Inst. 1.3.51 (*naturalis cognatio*, laddove in Gai. 3.27 si menzionava un *cognitionis iura*) e Nov. 81.2 (539) su cui W. WALDSTEIN, *lus naturale* cit., 299; l'espressione avrà spazio anche in 3. Sch. ad B. 9.40.5 (= C.I. 8.2.3), ove καὶ γὰρ νόμος καὶ ἡ φυσικὴ δικαιοσύνη sono indicate a giustificare la preferenza per i fratelli rispetto al marito nella successione della moglie.

²⁹¹ VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero* 2 cit., 215.

²⁹² Più convincente della *lectio perpetua* (presente in apparato), scelta nell'ed. Mommsen.

²⁹³ Così sarebbe da interpretare la non chiara espressione *omnibus frustrationibus amputatis*, che verrà poi sostituito in C.I. proprio da *per interdictum quorum bonorum*. La locuzione, per B. BIONDI, *Summatim cognoscere*, in *BIDR*, 30, 1921, 249, «esprime la sommarietà della prova a fine di rendere più celere il procedimento; e questa sommarietà della prova viene implicitamente ad avere per suo contrapposto la prova piena che si dovrà esigere nella *secundaria actio*».

²⁹⁴ L'apparente indeterminatezza del secondo paragrafo di C.Th. 4.21.1 ha spinto F.C VON SAVIGNY, *Vermischte Schriften*, 2, München 1850, 223-224, a considerare che il § 2 contempli una nuova ipotesi e che l'imperatore conceda senza l'intervento del giudice una generica *missio* in base a mera presentazione del testamento; *contra* BIONDI, *Summatim* cit., 249 che risponde all'illustre giurista tedesco argomentando che «se l'imperatore non avesse avuto in mente un processo, perché avrebbe sentito la necessità di fare esplicita riserva per l'azione di proprietà, che viene invece definita come secondaria?».

di una mai esclusa *secundaria actio* per accertare la proprietà; tale principio verrà recepito *de plano* anche nella compilazione giustiniana²⁹⁵.

3.3. I *bona materni generis*: C.Th. 8.18.7

Ad essere oggetto di normazione da parte di Onorio sono anche i *bona materni generis*, come dimostra questa costituzione, accolta in C.Th. 'De maternis bonis' del 15 ottobre 395 e destinata al prefetto cittadino Fiorentino:

C.Th. 8.18.7. Imppp. Arcad. et Honor. AA. Florentino pf. U. *Quicquid avus avia, proavus proavia nepoti nepti, pronepoti pronepti cuiuslibet tituli largitate contulerint, id est testamento, fideicommisso, legato, codicillo, donatione vel etiam intestati successione, pater filio filiaeve integra illibataque custodiat, ut vendere, donare, relinquere alteri aut obligare non possit, ut, quemadmodum ipse super his licentiam totius potestatis amittit, ita defuncto eo, filio filiaeve praecipua computentur, nec ab illis, qui ex patre sunt, consortibus vindicentur. Supplicandi etiam in futurum contra haec licentiam summovemus. ET CETERA. Dat. Id. Oct. Mediolano, Olybrio et Probino coss.*

²⁹⁵ Dal confronto testuale tra C.Th. 4.21.1 e C.I. 2.8.3 si può rilevare che i giustinianeî abbiano «linguisticamente levigato e quindi migliorato» il testo, lasciando però il «contenuto oggettivo della costituzione immutato» (citazioni tratte dalla traduzione a cura di I. FARGNOLI in W. WALDSTEIN, *Saggi sul diritto non scritto, con note del traduttore*, (ed. U. VINCENTI), Padova 2002, 236-237. L'eliminazione del *principium* di C.Th. 4.21.1 è stata letta da PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 11 nt. 9 e da F. PULITANÒ, *Ricerche sulla bonorum possessio ab intestato nell'età tardo-romana*, Torino 1999, 247-250, come una valorizzazione dei profili possessori a discapito di quelli successori, ulteriormente avvalorata dall'inserimento dell'*interdictum quorum bonorum* nella versione giustiniana (che per BIONDI, *Summatim* cit., 249 sarebbe una glossa). La proposizione iniziale, posta sotto forma di interrogativa diretta, sembra riassumere bene quelli che dovevano essere i termini della *petitio* rivolta all'imperatore da parte dei parenti della moglie; tra l'altro, l'elisione della domanda risponde allo scopo dei compilatori di Giustiniano di eliminare elementi retorici (nel Codice Teodosiano vi sono costituzioni con proposizioni interrogative, nel Giustiniano no) e riferimenti al caso concreto, come *a contrariis* dimostrerebbe l'eliminazione del principio del secondo paragrafo (*insuper etiam mansura perpetua sanctione*).

Tale passo, che non è giunto per intero²⁹⁶, disciplina il destino dei beni provenienti da una linea parentale materna (sebbene la costituzione non lo specifichi apertamente)²⁹⁷, esemplificata nei nonni o bisnonni verso i nipoti, dato che la madre era defunta. Gli atti d'acquisto da parte dei nipoti vengono elencati minuziosamente²⁹⁸: testamento, fedecompresso, legato, codicillo²⁹⁹, donazione e successione *ab intestato*, integrate nella versione giustiniana dalla clausola '*vel alio quolibet titulo largitionis*', a suggellare il fatto che il trasferimento potesse essere sia *inter vivos* sia *mortis causa*³⁰⁰. Al padre – ed è forse proprio un padre ad aver avanzato il quesito in una causa innanzi a Fiorentino, destinatario della legge, visto l'inciso finale con cui si dispone per il futuro il divieto di richiedere un rescritto sul tema – viene negata qualunque facoltà di disporre dei beni in conformità alla legislazione precedente³⁰¹. Egli non può alienare, donare, lasciare il bene o obbligarlo (ad esempio costituendovi sopra un diritto di garanzia) ma, viceversa, gli è imposto di mantenere i beni ricevuti integri e svincolati³⁰². La descrizione della situazione giuridica del padre che emerge da C.Th. 8.18.7 è chiaramente imperfetta dal momento che a mancare è la menzione del suo diritto di usufrutto che la legislazione precedente gli aveva garantito³⁰³ (al netto di alcuni doveri che gravavano su di lui come l'amministrazione dei beni con diligenza, la difesa in

²⁹⁶ Come dimostra l'ET CETERA finale nonché le fondamentali integrazioni presenti nella versione giustiniana (C.I. 6.60.2: *Quidquid avus avia, proavus proavia ex materna linea venientes nepoti nepti pronepti pronepti testamento fideicommisso legato donatione vel alio quolibet titulo largitionis vel etiam intestati successione contulerint, pater filio filiaeve integra illibataque custodiat, ut vendere donare relinquere alteri obligare, sicut nec materna bona, non possit usu fructu dumtaxat ad eum pertinente, ita ut, quemadmodum ipse super his licentiam totius potestatis amittit, defuncto eo filio filiaeve praecipua computentur nec ab illis, qui ex patre sunt coheredes, vindicentur*).

²⁹⁷ Il fatto che si tratti di beni materni è desumibile dal posizionamento della costituzione nel titolo del Teodosiano (C.Th. 8.18) ad essi dedicato, oltre alle precisazioni aggiunte tanto nella recezione giustiniana del testo (C.I. 6.60.2 '*ex materna linea venientes*') e dall'*Interpretatio* ('*avorum vel aviarum maternarum*').

²⁹⁸ Un'enumerazione meno dettagliata si ha nell'*Interpretatio*: '*munere vel testamento vel successione*'.

²⁹⁹ Omesso in C.I. 6.60.2, significherebbe per Gotofredo un lascito fatto con '*etiam minus solenni voluntate*'.

³⁰⁰ In termini omnicomprensivi anche C.Th. 8.18.6 e la sua *Interpretatio* (rispettivamente *donaverint sive ab intestato reliquerint* e *donaverint vel fortasse reliquerint*). Anche l'*Interpretatio* ad C.Th. 8.18.7 sembra tendere all'inclusione delle situazioni *inter vivos* con la menzione di '*munere*' e '*successione*' accanto al testamento.

³⁰¹ C.Th. 8.18.6 (a. 383) di Graziano, su cui VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero* 2 cit., 133.

³⁰² Così mi pare la traduzione più fedele di '*Integra illibataque*', attestata anche in accostamento a *existimatio* (C.I. 2.11.18; C.I. 9.51.7) e a *privilegia* (C.I. 10.32.64; C.Th. 6.30.21).

³⁰³ C.Th. 8.18.1-3, in cui compare, descritto in termini talvolta atecnici, il diritto di usufrutto del padre sui *bona materna* e *materni generis*.

giudizio del diritto del figlio)³⁰⁴; a risolvere questa lacuna interverranno i compilatori giustiniane che integreranno il testo con *non possit usu fructu dumtaxat ad eum pertinente* (C.I. 6.60.2). Tuttavia, si è di fronte, come è stato notato³⁰⁵, ad una nozione di usufrutto dai confini talmente sfumati, al punto che questo testo, al pari degli altri contenuti in C.Th. 8.17, rappresenterebbe ormai un *dominium* o una *possessio* qualificati, con il mutamento di un *ius in re aliena* in una forma di proprietà³⁰⁶. Il testo in esame non consente di andare troppo oltre nelle riflessioni sulla qualificazione giuridica della posizione tanto del padre quanto del figlio ma, in ogni caso, un «sistema che abbia ammesso l'esistenza sulla medesima cosa di due proprietà *in solidum* (una del *filius* sui *bona materna*, l'altra del *pater*)»³⁰⁷ con una proprietà "temporanea" del padre non sembra trovare piena rispondenza nelle fonti postclassiche ove sembra ancora resistere la distinzione classica tra usufrutto del padre e proprietà "piena"³⁰⁸ avvalorata anche dall'inciso di C.Th. 8.18.7 '*ipse super his licentiam totius potestatis amittit*'. Alla morte del padre i *bona materni generis* non cadranno nel suo asse ereditario, né sarà possibile per eventuali eredi del padre concorrere con i figli, che acquistano la piena proprietà su questi. In conclusione, per frenare la produzione di un eventuale *rescriptum contra ius* si fa divieto di *supplicare* l'imperatore su tale punto di diritto e ottenere un rescritto d'esenzione³⁰⁹.

³⁰⁴ VOCI, *Il diritto ereditario romano* I. cit., 125-126.

³⁰⁵ M. KASER, *Das römische Privatrecht: Zweiter Abschnitt: Die nachklassischen Entwicklungen. Mit Nachträgen zum ersten Abschnitt*, München 1959, 154 nt. 15, che sottolinea l'assenza della *cautio usufructuaria* e l'obbligo di tenere la contabilità a carico del padre e il figlio è privo dell'ipoteca legale sui beni del padre.

³⁰⁶ In questi termini LEVY, *West Roman vulgar law – The law of property* cit., 39-40.

³⁰⁷ G. PUGLIESE, *Recensione Levy, West Roman vulgar law – The law of property* cit., in AG, 141, 1951, 125.

³⁰⁸ VOCI, *Il diritto ereditario romano* 2 cit., 253-255.

³⁰⁹ Per l'ampia casistica in tal senso vd. P. VOCI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. I. Dal principato alla fine del IV secolo*, in *Studi di Diritto Romano*, 2, 1985, 308 nt. 111. Tale passaggio di C.Th. 8.18.7 non trova spazio né in C.I. 6.60.2 né nell'*Interpretatio*.

3.3.1. C.I. 5.9.4: I beni della donna binuba e i lucri matrimoniali paterni

Una costituzione che ci è nota solamente tramite il Codice Giustiniano sembra recuperare quanto statuito da C.Th. 8.18.7, innestando il principio dei *bona materna/materni generis* in una situazione piuttosto complessa legata ai doni nuziali:

C.I. 5.9.4. Imperatores Honorius, Theodosius. *Cum aliis sanctionibus iusserimus materna bona integra ad liberos pervenire, quod tamen mulier mariti largitate perceperit, ex eo tantum liberi coniugio procreati sibi speciale tamquam paternum noverint vindicandum.* 1. *Itaque si habens filios in secundas nuptias fortasse transierit, sponsaliciam largitatem, quam vir secundus contulerit in uxorem, tantummodo filii qui ex secundo matrimonio suscepti sunt pro soliditate possideant, nec prosit liberis ex priore susceptis marito, quod mulier in tertia minime vota migraverit.* 2. *Quod si posterior vir sine liberis ex eodem matrimonio susceptis decesserit, quidquid ab eo ex sponsalium largitate uxor fuerit consecuta, id sibi iurique suo sciat esse collatum, etiamsi ex priore matrimonio donator filios reliquisse doceatur.* 3. *Ad maternas sane veniens vel ex hoc vel ex quodlibet alio titulo facultates omnis posteritas ex quocumque suscepta viro pro debita sibi portione, ut a matre vel spontanea largitate vel per testamentum eius fuerit collata, possideat.* 4. *Nos enim hac lege id praecipue custodiendum esse decrevimus, ut ex quocumque coniugio suscepti filii patrum suorum sponsalicias retineant facultates.* * <AA 422 D.III NON. NOV RAVENNAE HONORIO XIII ET THEODOSIO X AA. CONSS.>

La costituzione è inserita in C.I. 5.9 'De secundis nuptiis'³¹⁰, diretta al prefetto del pretorio Mariniano e datata al 3 novembre 422.

³¹⁰ Nell'Edizione Krüger del Teodosiano la costituzione è posizionata in C.Th. 3.8, tra C.Th. 3.8.2 e 3.8.3.

La corrispondenza, nelle *inscriptiones*, di datazione e destinatario con due frammenti tratti dal Codice Teodosiano (C.Th. 3.5.12³¹¹ e C.Th. 3.13.3³¹²), unitamente alla presenza in entrambi i testi di *POST ALIA* e *ET CETERA*, ha fatto pensare ad una legge unitaria di cui sono sopravvissuti tre frammenti³¹³; effettivamente almeno per C.I. 5.9.4 e C.Th. 3.13.3 (in tema di divieto di alienazione da parte del marito della *dos adventicia*³¹⁴) pare emergere la trama di un complesso caso che avrebbe occasionato questi rescritti *per relationem*³¹⁵.

³¹¹ Post alia: si pater pactum de filiae nuptiis inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponso firmum ratumque permaneat, quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti forsitan tutoris aut curatoris admittatur arbitrium, quum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria inveniatur laborare consilium et cetera. Interpretatio: ubi de coniunctione filiae patris sententia fuerit definitum, si humano casu, antequam puella iungatur, mortuus fuerit pater, mutari placitum nulla poterit ratione, nec habebit puella licentiam aliud faciendi, etiamsi mater aut tutor aut curator vel propinqui alium fortasse voluerint suscipere, quam pater elegit. Sed patris promissio circa sponsum, quem ipse suscepit, firma permaneat: nec ipsi puellae suo consilio contra voluntatem patris aliud velle ulla ratione permittitur.

³¹² Post alia: si constante matrimonio maritus fatali fuerit sorte consumptus, dos, quae data dicitur vel promissa ex eius uxoris facultatibus, ad feminam revertatur, nihilque sibi ex hoc defuncti heres audeat vindicare, quod ad mulierem recurrere fecit obitus maritalis. Et si fortasse constante matrimonio a marito uxori dos refusa est, quod legibus stare non potest, quia donationis instar perspicitur obtinere, eadem uxore defuncta marito ab eius heredibus cum fructibus ex die refusae dotis restituatur, ita ut proprietates eiusdem a liberis ex eadem susceptis alienari a marito non possit et cetera. Interpretatio: Si contigerit, ut maritus uxore superstite moriatur, quaecumque a muliere marito in dotem data fuerant, ad suum dominium femina revocabit, nec heredes defuncti mariti hoc vindicare praesumant: nam si maritus, dum adviveret, hoc ipsum, quod a muliere in dote perceperat, fortasse refuderit, quia similitudo donationis est refusio, nullam obtinet firmitatem. Si mortua fuerit mulier, non poterunt eius heredes hoc sibimet vindicare, sed marito etiam cum fructibus hoc iubetur debere restitui: sic tamen, ut, si erunt filii, non sibi hoc, dum advixerit pater eorum, quasi ex bonis maternis vindicent, nec pater aliquid aliud nisi usumfructum exinde habere debeat, nec transferendi in aliam personam habebit liberam potestatem, sed omnia post eius obitum ad communes filios revertantur.

³¹³ Ricostruisce la costituzione e ne sintetizza il contenuto S. TAROZZI, *Dinamiche negli accordi matrimoniali tra legislazione imperiale e prassi: CTh. 3.5.12 e prassi visigota. Linguaggi giuridici a confronto*, in *AARC*, 25, 2023, 305 nt. 7.

³¹⁴ Vi è un dibattito in dottrina su quale sia la tipologia di dote menzionata in C.Th. 3.13.3 in particolare per quanto riguarda l'espressione '*ex eius uxoris facultatibus*' e se sia stata costituita dalla donna stessa o dal pater. Cfr. sul punto PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 64 nt. 6.

³¹⁵ Questa è la raffigurazione della fattispecie proposta da VOCI, *Il diritto ereditario romano* 2 cit., 237 nt. 178: "una donna rimane vedova del primo marito, ma premuore al secondo: riceve una donazione nuziale da ciascuno dei due; ha figli da tutt'e due i matrimoni. I figli del primo marito conseguono, essi soli, la nuda titolarità dei lucri provenienti dal primo matrimonio; ma non (come pretenderebbero) della seconda donazione nuziale. Su questa, come su tutti i beni della madre, quando sia morta, avrebbero diritto tutti quanti i figli. Il secondo marito, morta la moglie, trattiene la dote (ch'è *adventicia*): nel caso, dopo averla ripetuta dagli eredi di lei. Ma non può alienarla: questo è il punto nuovo di tutta la decisione". Effettivamente, il contenuto di C.Th. 3.5.12, che regola un caso di un patto nuziale siglato dal padre per la figlia e il suo destino in termini di validità qualora egli muoia prima che la figlia si sposi; inoltre, dal momento che la figlia era minore, vi era da tenere in considerazione la posizione del tutore e della sua volontà in contrapposizione a quella paterna. Onorio stabilisce il principio generale per cui l'accordo fissato dal padre debba in ogni caso mantenere efficacia, non potendo essere disatteso o abrogato. Ora, dal momento che i soggetti che avevano richiesto un parere a Mariniano da cui sarebbero stati emessi C.Th. 3.13.3 e C.I. 5.9.4 erano, con ogni probabilità, i figli di

Per quanto concerne il dettato di C.I. 5.9.4, innanzitutto, viene ricordato il provvedimento di Onorio che garantiva ai figli il trasferimento dei *bona materna*, cioè C.Th. 8.18.7, benchè esso disciplinasse i *bona materni generis* e non i *b. materna*³¹⁶; a trovare menzione (per la prima volta) sono anche i lucri matrimoniali di origine paterna (*speciale paternum vindicandum*) che spettano ai figli nati dal matrimonio perché era il loro padre ad averli donati alla madre. Viene, quindi, naturale l'esemplificazione (o forse ciò era dovuto all'*occasio legis*) con una donna binuba con figli avuti da entrambi i mariti: nell'evenienza di doni nuziali elargiti dal secondo marito, saranno solamente i figli da lui avuti a poter rivendicare quanto donato dal padre e lo stesso varrebbe per i figli avuti dal secondo marito se ella decidesse di sposarsi una terza volta. Invece, se il secondo marito fosse morto senza aver generato figli con la donna, la moglie sarebbe stata immessa nel possesso di tutti i beni nuziali anche nel caso in cui l'uomo avesse dei figli avuti da un precedente matrimonio, dato che si trattava di un patrimonio "speciale"³¹⁷.

Vi è poi l'ordine di rispettare le quote spettanti a tutti i figli che, a prescindere dal padre che li ha generati, subentreranno *ad maternas facultates* sia che siano stati ricevuti per donazione o per testamento³¹⁸, in quanto di madre comune (come stabilito dal *sc. Orfitiano*).

In conclusione, si cristallizza il principio per cui in caso di nozze multiple i figli possano avere la titolarità dei *bona paterna* solo in relazione a quelli effettivamente elargiti dal loro padre.

3.4. L'usufrutto a favore della vedova (che si risposava): C.Th. 3.8.3

La posizione della vedova, a prescindere dal fatto che decidesse, dopo il periodo di lutto, di risposarsi presenta alcune problematiche riguardo i suoi diritti e i doveri sui beni avuti dal

primo letto della donna binuba, mentre le *preces* a monte di C.Th. 3.5.12 paiono provenire dal tutore della figlia, risulta poco probabile l'origine comune dei tre frammenti, potendosi invece ben facilmente trattare di due costituzioni promulgate lo stesso giorno e dirette allo stesso destinatario su due distinte controversie che erano state discusse innanzi al prefetto.

³¹⁶ La forma del testo, però, lascia supporre un severo rimaneggiamento da parte dei Teodosiani, come rilevato anche da VOGLI, *Il diritto ereditario romano* 2 cit., 223 nt. 126.

³¹⁷ BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundionum* cit., 126-128.

³¹⁸ Sulle riserve a favore, ad esempio, dei *cognati* della moglie vd. nt. 442.

marito in costanza di matrimonio. La cancelleria di Onorio interviene sulla materia con C.Th. 3.8.3, accolta nel titolo '*De secundis nuptiis*', destinata al prefetto del pretorio Giovanni e datata al 22 giugno 412:

Imp. Honor. et Theodos. AA. Iohanni pf. p. *Nulli videatur ambiguum, eorum, quae nuptiarum tempore mulieres accipiunt, etiamsi ad secundas nuptias, exstantibus ex priore matrimonio liberis, emenso tempore forte migraverint, in diem vitae usumfructum circa eas debere durare, salva iis proprietate, quibus ius integrum post earum obitum leges sacratissimae reseruarunt, ut manifestum est, quod delatum ex priori coniugio liberis constat.* Dat. X Kal. Iul. Ravenna, DD. NN. Honorio IX et Theodos. V AA. coss.

La legge, che per il tono che assume pare essere un chiarimento richiesto all'imperatore sulla situazione patrimoniale di una vedova che affrontava un processo, riafferma il principio già sancito da C.Th. 3.8.2³¹⁹, qui richiamata come *lex sacratissima*, secondo cui quanto donato dal marito durante le nozze (*tempore nuptiarum*)³²⁰ – e in C.Th. 3.8.2 veniva minuziosamente esemplificato con '*quicquid ex facultatibus priorum maritorum sponsaliorum iure, quicquid etiam nuptiarum solennitate perceperint, quicquid aut mortis causa donationibus factis aut testamenti iure directo aut fideicommissi vel legati titulo vel cuiuslibet munificae liberalitatis praemio ex bonis maritorum fuerint assecutae*' – doveva essere mantenuto dalla moglie³²¹, anche nel caso in cui decidesse di risposarsi (*etiamsi ad secundas nuptias...forte migraverint*) dopo il periodo di lutto (*emenso tempore*)³²². Il diritto che la donna binuba aveva nei confronti dei beni (ed è forse

³¹⁹ Su cui, *ex multis*, i recenti PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 112-116; S. TAROZZI, *Interpretatio visigotica a C.Th. 8.12.1 e la donatio post obitum della prassi nelle province occidentali*, in *Ravenna Capitale: disciplina degli atti negoziali inter vivos nelle fonti di IV-VII secolo in Occidente*, Sant'Arcangelo di Romagna 2019, 170 ss.

³²⁰ Sull'espressione ad indicare la durata del matrimonio vd. C. BUSACCA, *Qualche osservazione su C. 5.4.24*, in *Studi in onore di Antonino Metro*, 1, 2009, 252 nt. 100.

³²¹ Su cui, sempre per C.Th. 3.8.2, ostava un *ius alienandi* su tali beni. Inoltre, in caso di cessione di questi a terzi, era facoltà dei figli perseguirli e ottenere dalla madre l'equivalente, dai suoi beni, di quelli alienati; Cfr. sul punto VOCI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali*. I cit., 171; esplicita nel riportare il divieto di alienazione anche l'*Interpretatio* ad C.Th. 3.8.3: '*post obitum vero earum ad prioris mariti filios omnia revertantur, nec exinde aliquid matribus vivis filiis in aliorum iura transferre permissum est*'.

³²² Il periodo di un anno di lutto assente in C.Th. 3.8.2 viene inserito nel suo rimaneggiamento giustiniano (C.I. 5.9.3: *post tempus luctui statutum*); esplicita anche l'*Interpretatio* ad C.Th. 3.8.3: '*post transacta luctus tempora*'.

l'aspetto più interessante del testo) era un usufrutto (*'in diem vitae usufructum'*), là dove C.Th. 3.8.2 parlava di una *possessio in diem vitae*³²³ con la riserva del *ius eligendi*, cioè la possibilità per la madre di scegliere a quali figli (tra quelli di primo letto) trasferire i beni.

L'esigenza di Onorio nell'introdurre il termine *usufructum* non ha impedito lo svilupparsi di talune opinioni che vedrebbero la posizione della donna assimilabile a quella di una proprietaria sottoposta a delle limitazioni³²⁴. Tuttavia, il fatto che la legge stessa dimostra di conoscere entrambe le situazioni giuridiche, l'usufrutto e la proprietà, attribuendole distintamente alla madre e ai figli, confermerebbe un diritto *sui generis* ma, comunque assimilabile all'usufrutto³²⁵.

Infine, risulta peculiare l'inciso *'etiamsi ad secundas nuptias...forte migraverint'* che farebbe pensare che l'usufrutto fosse riconosciuto alla vedova a prescindere dal fatto che si fosse risposata o meno. Vi sono, però, tre elementi che portano alla conclusione opposta, cioè che la costituzione si riferisca solamente alle binube: innanzitutto, per un criterio topografico, risulterebbe illogico immaginare che i commissari teodosiani abbiano inserito tale testo nel titolo (C.Th. 3.8) dedicato alla disciplina delle seconde nozze se queste fossero state solamente un'eventualità; in secondo luogo, l'*Interpretatio* lumeggia sul punto giacché, attraverso un rimaneggiamento del testo in chiave semplificatoria, elimina la sfumatura ipotetica delle seconde nozze come emerge dalla lettura del testo:

Interpretatio ad C.Th. 3.8.3: notissimum valde est, has facultates, quas tempore nuptiarum mulieres a maritis accipiunt, suo dominio vindicare: et si maritum mori contigerit, qui tamen filios derelinquat, et post transacta luctus tempora legitime ad alias nuptias venerint, in diem vitae suae donatarum rerum teneant usumfructum (...).

Infine, la posizione della vedova non binuba in relazione ai beni ricevuti dal marito era quella di proprietaria almeno fino all'intervento di Teodosio II (Nov. Theod. 14.7) con cui si

³²³ Anche i commissari di Giustiniano sentirono la necessità di chiarire l'espressione, al punto da aggiungere in C.I. 5.9.3 *'possidendi tantum ac fruendi in in diem vitae'*.

³²⁴ LEVY, *West Roman vulgar law* cit., 34.

³²⁵ Per il dibattito in letteratura sul punto vd. TAROZZI, *Interpretatio visigotica* cit., 169 nt. 10.

concede ai figli superstiti solamente il diritto al residuo (*'vel maritus vel uxor (hoc est qui superstes est) non consumpserit vel alienaverit'*). Saranno, poi, solamente le Novelle di Maggiorano (Nov. Mai. 6) e di Severo (Nov. Sev. 1) a garantire l'usufrutto della donna, a prescindere che fosse binuba, sulle donazioni nuziali e a lasciare la titolarità ai figli³²⁶.

Perciò, ci pare che non sia possibile leggere già a partire da C.Th. 3.8.3 l'equiparazione della posizione tra la donna binuba e quella rimasta in stato vedovile considerato quanto sia stato tormentato tale percorso di eguagliamento e che sarebbe avvenuto, per l'Occidente, solamente circa trent'anni più tardi, mentre in Oriente non riuscì mai a trovare spazio giacché la situazione della moglie che non si fosse risposata veniva considerata più meritevole di protezione³²⁷.

3.5. Il *testamentum principii oblatum* e il caso di Catullino: C.I. 6.23.19, C.Th. 8.17.4, C.Th. 1.2.12, C.Th. 2.19.6³²⁸

Appare rilevante ai fini della nostra ricerca una – o forse più d'una – costituzione di Onorio del 413, smembrata in tre stralci traditi dal Codice Teodosiano e uno noto soltanto tramite il *Codex* di Giustiniano; i frammenti lambiscono molteplici aspetti della materia successoria, dal regime dei testamenti cosiddetti 'pubblici', ai limiti posti all'utilizzo dei rescritti in sede di contenziosi ereditari, dall'esperibilità della *querela inofficiosi testamenti* alla concessione del *ius liberorum*. Nonostante da una prima lettura dei testi pare trattarsi, per la maggior parte, di disposizioni confermate di orientamenti legislativi precedenti, una migliore comprensione del dettato normativo potrebbe aversi attraverso la sua ricostruzione testuale per avanzare, altresì, alcune ipotesi sulla sua *occasio legis*.

Preliminarmente, è necessario svolgere alcune considerazioni di carattere palinognetico intorno ai quattro *capita*.

³²⁶ Per la lettura della legislazione novellare sull'usufrutto della vedova vd. VOCI, *Il diritto ereditario romano* 2 cit., 244-246.

³²⁷ Sui differenti percorsi legislativi intrapresi nelle due *partes imperii* cfr. PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 115 ss.

³²⁸ Questo capitolo sarà oggetto di un articolo (in corso di stampa) su *Roma e America* intitolato "Onorio e le successioni: la riforma del 413".

Come anticipato, quattro risultano essere i frammenti a noi noti del provvedimento, qui elencati in ordine di collocazione all'interno dei due Codici: C.Th. 1.2.12, C.Th. 2.19.6, C.Th. 8.17.4, C.I. 6.23.19.

Per quanto riguarda le *inscriptiones*, vi è consonanza nell'indicazione del collegio imperiale – Onorio e Teodosio II, ma chiaramente la provenienza è attribuibile alla cancelleria occidentale – e sul destinatario, il prefetto del pretorio Giovanni³²⁹.

Le *subscriptiones*, invece, presentano più oscillazioni: posta l'indicazione comune di Ravenna³³⁰, alcune divergenze si riscontrano nella datazione, dal momento che i manoscritti tramandano diversi giorni di febbraio, compresi tra il 14 (secondo una certa tradizione manoscritta) di C.Th. 1.2.12 e C.Th. 2.19.6 e il 18 di C.I. 6.23.19. Questioni ancora più complesse sono causate dall'anno consolare, con il riferimento al *post consulatum Honorii VIII et Theodosii V AA* in C.Th. 1.2.12, C.Th. 2.19.6 e C.I. 6.23.19, ad indicare, chiaramente, il 413³³¹, anno in cui, sia a causa della *damnatio memoriae* del console Eracliano e la sua conseguente rimozione dalle *subscriptiones* sia per il recepimento tardivo nella *pars Occidentis* della nomina consolare di Lucio³³², la menzione del Postkonsulate era una scelta inevitabile.

Proseguendo, il fatto che C.Th. 8.17.4 non adotti la menzione post-consolare ha portato la dottrina a dividersi sulla sua riconducibilità agli altri frammenti: se già Gotofredo, seguito

³²⁹ Cfr. PLRE, I, *Iohannes* 2, 459. Egli, già *notarius* e *primicerius notariorum*, fu una delle figure centrali dell'amministrazione palatina nominata da Prisco Attalo durante la sua prima usurpazione (409-410); tuttavia, si tratta dell'unico membro dell'élite romana ad avere un prosieguo di carriera, con la nomina a prefetto del pretorio per, forse, due volte (412-413 e 422). Sul punto cfr. G.A. CECCONI, *Gruppi di potere, indirizzi politici, rapporti tra Goti e Romani: la vicenda di Prisco Attalo*, in *Potere e politica nell'età della famiglia teodosiana (395-455). I linguaggi dell'impero, le identità dei barbari*, Bari 2013, 156.

³³⁰ D'interesse dal punto di vista filologico è che C.Th. 1.2.12 sia una delle sole quattro costituzioni del Teodosiano a riportare *Ravenna* all'ablativo; C.Th. 2.19.6 e C.Th. 8.17.4 presentano abbreviazioni, sciolte rispettivamente in *Rav(enna)* e *Rav(ennae)*; C.I. 6.23.19 tramanda *Ravennae*.

³³¹ Per alcune considerazioni palinogenetiche sulle costituzioni promulgate in quest'anno mi sia consentito il rinvio a L. LANTI, *La 'calda' estate onoriana* cit., 1 ss.; già in quella sede (*ibid.*, 4 nt. 7) sostenevamo che C.Th. 8.17.4 fosse da datare al 413 e che, forse, si trattasse di una *epistula* di Onorio, da tenere separata rispetto agli altri tre frammenti. L'esame complessivo dei *capita* qui svolto potrebbe condurre ad una plausibile ricongiunzione delle quattro norme, come si cercherà *infra* di dimostrare.

³³² Cfr. PLRE, II, *Fl. Lucius* 3, 692.

da Krüger³³³ e Seeck³³⁴, rispondeva positivamente scrivendo che «*Quae quidem tres leges huic nostrae coassande veniunt, seu unius et eiusdem constitutionis Honorianae partes*»³³⁵, non è mancato chi, tra cui lo stesso Mommsen, mantenesse la costituzione al 412³³⁶.

Sul punto, riteniamo ragionevole l'ipotesi avanzata da Seeck³³⁷ sulla caduta della menzione *post consulatum* in C.Th. 8.17.4 per tre ragioni: innanzitutto, la datazione al febbraio 412 è incompatibile con il destinatario del provvedimento, il prefetto Giovanni, subentrato a Melizio³³⁸ non prima del 9 marzo 412; inoltre, la mancata citazione del *post consulatum* ben si allinea con la tendenza dei compilatori di Teodosio II adoperata per le costituzioni del 413, in particolare quelle legate alla figura di Eracliano³³⁹; infine, e soprattutto, ragioni contenutistiche ben collegano C.Th. 8.17.4 alle altre *leges*, al punto da potere, già ora, presentare l'ipotesi di lavoro secondo cui il caso sotteso a C.Th. 8.17.4 abbia, in parte, costituito l'*occasione* delle altre disposizioni del febbraio 413.

Allo stato delle fonti non vi sono elementi per comprendere se i quattro frammenti provengano da un testo unitario o da più costituzioni promulgate a distanza di pochi giorni, considerato quanto siano frequenti, nell'incessante lavoro della cancelleria, casi in cui vengono considerate *iungendae* costituzioni con *subscriptiones* diverse³⁴⁰ o, benché più

³³³ P. KRÜGER, *ad hanc legem*.

³³⁴ O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 467 n. Chr.*, Stuttgart 1919, 66.

³³⁵ I. GOTHOFREDUS, *ad hanc legem*.

³³⁶ T. MOMMSEN, *Prolegomena*, Berlin 1905, CCXCI, ma anche, ad esempio, F. SAMPER, *Sobre el Destino del 'Ius Liberorum' en el tardo Derecho Romano Occidental*, Santiago de Compostela 1972, 30 nt. 82 e W. DAJCZAK, *Die Aufhebung der Beschränkungen der capacitas von Ehegatten in der nachklassischen Periode. Ein Beitrag zur Erforschung der lex Iulia et Papia*, in RIDA, 42, 1995, 158. Per S. TAROZZI, *Ricerche in tema di registrazione e certificazione del documento nel periodo postclassico*, Bologna 2006, 99 nt. 26, C.Th. 8.17.4 non farebbe parte della costituzione del 413.

³³⁷ SEECK, *Regesten cit.*, 66, riproposta, tra gli altri, da P. BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum in Occidente tra il IV e il VI secolo d.C.: profili romanistici e legislazione visigotica*, in *Ravenna Capitale. Territorialità e personalità. Compresenza di diversi piani normativi*, Sant'Arcangelo di Romagna 2013, 89 nt. 36.

³³⁸ Cfr. PLRE, II, *Melitius*, 753.

³³⁹ E' il caso di C.Th. 940.21 (che presenta *scriptio* del 412) con cui Eracliano viene dichiarato *hostis publicus*: anche in questo caso sembra verosimile immaginare la caduta del *p.c.* per datarla, più opportunamente, al 413. Per alcune considerazioni sul punto LANTI, *La 'calda' estate africana e la risposta normativa cit.*, 9 nt. 28.

³⁴⁰ Per limitarsi alla legislazione di Onorio, bastino gli esempi, per il 395, di C.Th. 2,12,6 (6 luglio), C.Th. 7,12,3 (4 giugno [Prid. Non. Iun.] o, se si accoglie la correzione [Iul.], 6 luglio) e C.Th. 8,8,7 (14 luglio); per il 406, di C.Th. 7,13,16 (17 aprile) e C.Th. 7,13,17 (19 aprile).

sporadiche, non vengano ritenute tali provvedimenti emanati in giorni vicini³⁴¹ o, addirittura, nello stesso giorno³⁴².

Tuttavia, posta la cautela sul punto che già lo stesso Seeck prescriveva³⁴³, ad assumere un indizio affidante per scorgere un collegamento tra i frammenti è la presenza degli usuali indicatori POST ALIA e ET CETERA nelle costituzioni tradite dal codice Teodosiano³⁴⁴. Il quadro complessivo, che mette in rilievo anche i possibili collegamenti tematici interni, assume queste sembianze³⁴⁵:

C.I. 6.23.19	–	Riconoscimento del <i>testamentum principis oblatum</i> : esso, di forma semplificata, non richiede un rescritto per il suo accoglimento e riconosce ai chiamati gli stessi diritti degli <i>heredes scripti</i> con un beneficio ulteriore, cioè l'eliminazione della <i>bonorum possessionis petitio</i> .
C.Th. 8.17.4	POST ALIA [...] ET CETERA	In un processo ereditario (legato, forse, ad un <i>testamentum principis oblatum</i>), l'aspettativa degli eredi non viene pregiudicata dal non aver il de cuius presentato l'avvenuta concessione imperiale del <i>ius communium liberorum</i> .
C.Th. 1.2.12	POST ALIA	Generale e perpetuo riconoscimento della validità dei rescritti presentati dagli eredi.

³⁴¹ Un esempio potrebbe essere quello di C.Th. 7.14.1 e C.Th. 8.5.58, del 19 e 18 febbraio 398, su cui L. LANTI, *Epistula Honorii* cit., 117 nt. 122.

³⁴² Sembra essere il caso di Nov. Theod. 10.1 e Nov. Theod. 10.2, entrambe del 19 aprile 439 e, ancor più suggestivo, di alcune parti della cd. 'Legge delle citazioni', di cui sono noti dodici frammenti; per buona parte della letteratura essi proverrebbero da due distinte costituzioni del 7 novembre 426 (si veda sul punto L. MAGGIO, *Note critiche sui rescritti postclassici. 2. L'efficacia normativa dei rescritti ad consultationes e dei rescritti ad preces emissa*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 14, Napoli 2003, 364 nt. 19 con bibliografia).

³⁴³ SEECK, *Regesten* cit., 96 ss. Ulteriori riflessioni sul metodo adottato dai compilatori in A. BERNIER, *Il problema delle inscriptiones del Codice Teodosiano*, in *KOINONIA*, 42, 2018, 269 ss.

³⁴⁴ Naturalmente, se C.I. 6.23.19 non presenta alcun marcatore testuale, ciò potrebbe essere da ricondurre alla scelta attuata dai compilatori di Giustiniano di espungerli dalle costituzioni tratte dal Teodosiano per dare ai provvedimenti «l'aspetto formale di costituzioni complete» (VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali* cit., 1021).

³⁴⁵ In un ordine che, per i motivi di cui *infra*, mi sembra verosimile con la struttura originaria della costituzione.

	[...] ET CETERA	
C.Th. 2.19.6	–	Esperibilità di azioni a tutela di legittimari e <i>praeteriti</i> .

Infine, un ulteriore elemento³⁴⁶ sembra deporre a favore dell'origine comune dei quattro frammenti; si tratta di alcuni riferimenti presenti nella Nov. 21.1 di Valentiniano III, del 21 ottobre 446:

(...) Iam dudum quidem divus avunculus noster, testamentorum compendia generali lege complexus, formulam iuris antiqui et inanem verborum conquisitionem non necessariam iudicavit validissimam statuens voluntatem, cum de nostris altaribus coniuges petunt, ut decedenti prius succedat superstes.

1. *Sed quoniam Leonius, vir spectabilis munitus veteribus constitutis nostram supplex maluit expectare sententiam, occasionem novandae legis amplectimur salubri definitione (...) et in augustam notitiam pervenisse sufficiat, etiamsi nullum processerit ex hac parte responsum.*

2. *(...) procul dubio manebit firmior haec voluntas, quae testimonio principis et subscriptione condetur (...).*

3. *Leonius vero et Iucunda, uxor eius, tanta vicissim caritate certarunt, ut fuis simul precibus ius poscerent liberorum (...).*

5. *Cuius heres ex edicto divi Hadriani hereditaria corpora consequitur nec bonorum possessionis petendae sustinebit necessitatem, quam generaliter omnibus relaxamus.*

6. *Ne tamen hoc testamenti genus plus iusto munisse credamur, si quis sibi vel inofficiosi querellam vel praeteriti competere duxerit actionem, hanc utramque secundum iuris et legum statuta servamus (...).*

³⁴⁶ Alcuni riferimenti interni ai testi delle quattro costituzioni, in particolare C.Th. 2.19.6, che dimostrerebbero un mutuo collegamento, verranno considerati *infra*, con l'esame dei singoli *capita*.

Il caso posto all'attenzione della cancelleria ravennate, descritto compiutamente in questa costituzione³⁴⁷, riguarda il riconoscimento di un testamento congiuntivo reciproco, cioè un unico atto *mortis causa* che preveda la duplice istituzione d'erede fra i coniugi³⁴⁸. Ciò che preme rilevare, ai nostri più circoscritti intenti, è quanto la decisione di Valentiniano III sia debitrice nei confronti della linea normativa indicata da Onorio nel febbraio 413: egli, infatti, ricordato qui come *divus avunculus noster*, avrebbe introdotto con una *lex generalis* incisive modifiche alla disciplina testamentaria in chiave semplificatrice e antiformalistica³⁴⁹.

Il fatto che la costituzione di Onorio sia indicata in Nov. Val. 21.1 come *lex generalis*³⁵⁰ ci interroga su quale fosse il provvedimento cui Valentiniano III alludesse: sebbene per alcuni autori il collegamento principale sia da tracciare con C.I. 6.23.19³⁵¹, il tenore del testo potrebbe, invece, suggerire un più corretto riferimento alla costituzione nel suo complesso, comprensiva degli altri *capita*; ciò è supportato da tre motivi.

A premessa, bisogna rilevare come il testo di C.I. 6.23.19, essendo trádito dal solo Codice di Giustiniano, non consente di intravedere quale fosse la sua forma originaria né come esso

³⁴⁷ Sul testo cfr., per tutti, M. BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa nelle due partes imperii all'indomani della codificazione teodosiana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 4, Perugia 1981, 296 ss. e F. ARCARIA, *Per la storia dei testamenti pubblici romani: il «testamentum apud acta conditum» ed il «testamentum principi oblatum»*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, I, Milano 2007, 213 ss.

³⁴⁸ Tale istituto, con la lettura di Nov. Val. 21.1, viene analizzato da P. DE FRANCISCI, *Quelques observations sur l'histoire du testament conjonctif réciproque*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 3, 1924, 57-82, in particolare 63 ss.

³⁴⁹ Le scelte lessicali adottate in Nov. Val. 21.1 ben si inseriscono nel filone legislativo dell'età tardoantica segnato dalla tendenza all'«antiformalismo», legato principalmente al diritto delle successioni, di cui le leggi attribuite a Costanzo II (C. 6.9.9, 6.23.15, 6.37.21 su cui, almeno, B. ALBANESE, *L'abolizione postclassica delle forme solenni nei negozi testamentari*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, 2, Napoli 1984, 777-792; A.S. SCARCELLA, *Libertà di forma nei negozi mortis causa: fondamento per il riconoscimento normativo dell'uso del greco*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo*, a cura di C. CASCIONE, C.M. DORIA, G.D. MEROLA, Napoli 2013, 586 ss.) costituiscono il preludio. Suggestivo è il ricorso all'espressione *formula iuris (antiqui)* – così scarsamente attestata nelle fonti giuridiche tardoantiche – che si ritrova anche in C. 2.57.1 (342): il testo da 'ghigliottina' del processo formulare, come generalmente interpretato, potrebbe espandere il suo ambito di intervento anche a quello successorio. Per un approfondimento sul punto mi sia permesso il rinvio a L. LANTI, *Formulae nelle fonti tardoantiche. A margine di una rilettura di C.I. 2.57.1*, frutto dei lavori per il XV *Cedant* e di prossima pubblicazione.

³⁵⁰ ARCARIA, *Per la storia* cit., 216 nt. 144. Sulla nozione di '*lex generalis*', si veda, almeno M. BIANCHINI, *Caso concreto e «lex generalis»*. *Per lo studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano 1979, 142 ss. e G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales: linee per una definizione*, in *SDHI*, 82, 2016, 61-97.

³⁵¹ Così, ad esempio, ARCARIA, *Per la storia* cit., 216 nt. 144; U. AGNATI, S. AMMIRATI, *P.Oxy. XVII 2089*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, a cura di D. MANTOVANI, S. AMMIRATI, Pavia 2018, 52 nt. 54.

venisse qualificato in termini di efficacia dai contemporanei; l'impressione che si ha dalla lettura dei quattro frammenti, che verrà approfondita in sede di esame specifico del testo, è che si tratti – come nel caso di Nov. Val. 21.1 – di «*leges* nelle quali sia chiaramente riscontrabile la contemporanea presenza di soluzione del caso concreto e di normativa generale»³⁵².

Tuttavia, una spia interessante, e si tratta del nostro primo motivo, è offerta dal quinto paragrafo: Valentiniano III, richiamando anche un *edictum divi Hadriani* a fondamento della sua decisione³⁵³, provvede all'eliminazione della *bonorum possessionis petitio*, proprio come aveva disposto Onorio con C.I. 6.23.19³⁵⁴; la norma valentiniana, però, si conclude con un'estensione generale e universale del provvedimento onoriano (*generaliter omnibus relaxamus*).

Tale ampliamento, attestato frequentemente anche in altre Novelle³⁵⁵, rappresenterebbe una delle tecniche adottate all'indomani della promulgazione della cd. 'Legge delle citazioni' del 426³⁵⁶ per estendere la portata di costituzioni al di là della loro fattispecie originaria³⁵⁷ a dimostrazione, forse, del fatto che C.I. 6.23.19, nella forma, ignota, contenuta nel Codice Teodosiano, non fosse stata percepita dai legislatori successivi come un'autentica *lex generalis*, perché, forse, limitata ad un'unica e peculiare tipologia testamentaria, quella, appunto, del *testamentum principii oblatum*.

³⁵² BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa* cit., 287.

³⁵³ Il rimando ha suscitato dubbi in letteratura; l'editto perpetuo per alcuni, tra cui P. DE FRANCISCI, *Per la storia dell'editto perpetuo nel periodo postclassico*, in RIDA, 4, 1950, 340; un'antica disposizione adrianea (citata anche in C.Th. 4.4.7 e abrogata da Giustiniano in C.I. 6.33.3) in tema di facilitazione nella *missio in possessionem* per E. VOLTERRA, *Sul contenuto nel codice Teodosiano*, in BIDR, 84, 1981, 101 e F. CANCELLI, *La codificazione dell'edictum praetoris. Dogma romanistico*, Milano 2010, 177. Parla di *missio Hadriana* (un meccanismo creato da Adriano per consentire la provvisoria ma immediata immissione nel possesso per l'erede, a condizione che avesse pagato le imposte) P. VOGLI, *Diritto ereditario romano. 1. Parte generale*, Milano 1960, 615 nt. 24.

³⁵⁴ Sul punto e sulla posizione di tale paragrafo in Nov. Val. 21.1 cfr. ARCARIA, *Per la storia* cit., 216 nt. 144.

³⁵⁵ Ad esempio Nov. Val. 2.4, 7.1, 10.3, 11.2, 27.7, 31.7; cfr. M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Le Novelle di Valentiniano III*, Padova 1988, in particolare 28 ss., 212 ss.

³⁵⁶ La principale bibliografia è raccolta da M. DE BERNARDI, *La «legge delle citazioni» del 426 d.C. e l'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del vigente codice di procedura civile italiano*, in *Rivista di Diritto Romano*, 13, 2013, in particolare 1 nt. 1, 2 nt. 8, 3 nt. 10.

³⁵⁷ In conformità al dettato di C.I. 1.14.3. (...) *si generalis lex vocata est vel ad omnes iussa est pertinere, (...), ad generalitatis observantiam pertinentibus*; cfr. BIANCHINI, *Orientamenti di politica normativa* cit., 286 nt. 4.

In secondo luogo, a corroborare l'ipotesi che ad essere intesa con *lex generalis* fosse l'intera costituzione di Onorio e non solo C.I. 6.23.19 è il fatto che anche negli altri *capita* troviamo alcuni elementi testuali con cui si suole rendere generali e vincolanti per tutti i sudditi provvedimenti la cui *occasio* è, al contrario, circoscritta³⁵⁸ dal punto di vista dei soggetti destinatari o del luogo di applicazione, ora con l'estensione del provvedimento a casi simili (C.Th. 8.17.4 '*in similibus causis*'), ora con l'affermazione della perpetuità della statuizione e la sua impermeabilità ad accidenti (C.Th. 1.2.12 '*nec excludi temporibus nec aboleri casibus*').

In terzo luogo, è il contenuto di Nov. Val. 21.1 e, in particolare, nella sequenza in cui le questioni giuridiche sono trattate, a disvelare una sovrapposizione pressoché completa tra le due costituzioni.

A questo proposito, è verosimile immaginare che nel 446 la cancelleria abbia avuto a disposizione nell'archivio imperiale la costituzione di Onorio nella sua interezza; solo dalla lettura del testo integrale, più che da una ipotetica dei singoli frammenti all'interno del Codice, potrebbe derivare una tale affinità tematica.

La legge di Valentiniano III, che a differenza dei frammenti onoriani non ha subito alcun processo di massimazione e stralciamiento, si dilunga, in apertura (pr.-2), nell'inquadramento del caso concreto nella tipologia testamentaria del *testamentum principis oblatum* e nella non necessità di un rescritto imperiale per l'accoglimento dell'istanza, proprio come in C.I. 6.23.19, oltre alla comune e summenzionata abolizione della *petitio bonorum possessionis* (par. 5).

Nel prosieguo (par. 3), viene approvata la richiesta di successione reciproca fra i coniugi con la conseguente eliminazione delle incapacità ereditarie³⁵⁹, rinnovando quanto stabilito in tema di *ius communium liberorum* da C.Th. 8.17.4.

³⁵⁸ Sul punto BIANCHINI, *Caso concreto* cit., 102 ss. e 111 ss.

³⁵⁹ I coniugi, Leonio e Gioconda, avevano precauzionalmente richiesto anche la facoltà di succedere reciprocamente *ab intestato*. La proposta non viene ascoltata dalla cancelleria in quanto 'assorbita' nell'accoglimento delle precedenti domande; cfr. ARCARIA, *Per la storia* cit., 216.

Infine, in termini simili a C.Th. 2.19.6, anche Valentiniano III garantisce (par. 6) agli interessati l'esperibilità della *querela inofficiosi testamenti* in caso di diseredazione illegittima o *praeteritio*³⁶⁰.

Il fatto che C.Th. 1.2.12 non trovi un puntuale parallelismo con la legge del 446 trova giustificazione nelle peculiarità dei due casi: quella costituisce la generalizzazione di un principio, cioè la trasmissibilità perpetua all'erede – che aveva inviato *preces* ad Onorio sulla questione – dei benefici ottenuti dal *de cuius*; la vicenda di Nov. Val. 21.1, al contrario, vede il coinvolgimento diretto del solo coniuge Leonio, non rendendosi necessaria una norma per i suoi eventuali successori³⁶¹.

Chiarita anche la ragione di questa assenza, si è cercato di dimostrare quanto il susseguirsi dell'articolato disposto di Valentiniano III riposi quasi interamente sui frammenti della costituzione di Onorio del 413, ritenuti ancora imprescindibili nel 446 per la soluzione di una questione ereditaria dai tratti simili: insomma, una buona *occasio novandae legis*, come la stessa cancelleria dichiara.

Infine, ad emergere dall'organizzazione del discorso normativo di Nov. Val. 21.1 e dal suo raffronto con la costituzione di Onorio sembrerebbe essere anche la struttura della *lex* del 413, prioritariamente alla manipolazione del testo ad opera dei compilatori teodosiani.

La sequenza, per come è stata da noi prospettata:

- offrirebbe una plausibile concatenazione logico-giuridica, e cioè presentazione della questione giuridica e sua disciplina generale (C.I. 6.23.19), soluzione di un caso concreto (C.Th. 8.17.4), estensione personale e temporale della soluzione del caso (C.Th. 1.2.12), eventuali rimedi e correttivi giudiziari per i soggetti lesi (C.Th. 2.19.6),

³⁶⁰ Sul punto cfr. ARCARIA, *Per la storia* cit., 218. Il fatto che venga citata la *praeteritio* insieme all'*exhereditatio*, in un momento in cui le due nozioni andavano sovrapponendosi e sostituendosi (come dimostrato dalle *Interpretationes* a C.Th. 2.19.1 e C.Th. 2.19.2, la cui redazione risulta coeva a Nov. 21.1), attesterebbe un'ulteriore coincidenza con il testo onoriano.

³⁶¹ Semmai, ad essere indirettamente coinvolti nella causa sarebbero i successori della moglie, le cui aspettative successorie sarebbero state intaccate dal provvedimento di Valentiniano III.

- 'allineerebbe' correttamente i POST ALIA e ET CETERA presenti in C.Th. 8.17.4 e C.Th. 1.2.12,

formando, così, un testo in cui la compresenza di elementi particolari e di una tensione alla generalizzazione rappresentano la cifra caratteristica.

Dopo aver dedicato l'attenzione al testo normativo nel suo complesso nel tentativo di ricostruirne la forma con cui venne licenziato dalla cancelleria onoriana, si può ora procedere con il meccanismo inverso a quello attuato finora, cioè una lettura più dettagliata dei singoli frammenti nell'ordine ipotizzato.

Il primo capo, che è anche il più denso, della costituzione è:

C.I. 6.23.19. Impp. Honorius et Theodosius AA. Iohanni pp. (Pr.) *Omnium testamentorum sollemnitate superare videatur, quod insertum mera fide precibus inter tot nobiles probatasque personas etiam conscientiam principis tenet. (1) Sicut igitur securus erit, qui actis cuiuscumque iudicis aut municipum aut auribus privatorum mentis suae postremum publicavit iudicium, ita nec de eius umquam successione tractabitur, qui nobis mediis et toto iure, quod nostris est scriniis constitutum, teste succedit. (2) Nec sane illud heredibus nocere permittimus, si rescripta nostra nihil de eadem voluntate responderit. Voluntates etenim hominum audire volumus, non iubere, ne post sententiam nostram inhibitum videatur commutationis arbitrium, cum hoc ipsum, quod per supplicationem nostris auribus intimatur, ita demum firmum sit, si ultimum comprobatur nec contra iudicium suum defunctus postea venisse detegitur. (3) Ne quid sane praetermisisse credamur huiusmodi institutionis successoribus designatis, omnia quae scriptis heredibus competunt iubemus eos habere nec super bonorum possessionis petitione ullam controversiam nasci, cum pro herede agere cuncta sufficiat et ius omne ipsa complere aditio videatur. (4) Omnibus etenim praestandum esse censemus, ut libero arbitrio, cui testandi facultas suppetit, successorem suum oblati possit precibus declarare et stabile sciat esse quod fecerit, nec institutus heres pertimescat, cum oblatas preces*

secundum voluntatem defuncti idoneis possit testibus approbare, si ei alia nocere non possunt. D. XII K. Mart. Ravennae Post Consulatum Honorii VIII et Theodosii V AA.

Il testo, tradito dal solo Codice Giustiniano, è contenuto nel titolo *De testamentis: quemadmodum testamenta ordinantur* del sesto libro. Nonostante il contenuto complessivo della costituzione faccia intendere un'*occasio legis* all'interno di una controversia, C.I. 6.23.19, sottoposta alla doppia manipolazione dei Teodosiani³⁶² e dei Giustiniani³⁶³, presenta toni solenni e generalizzanti nel descrivere la procedura relativa al *testamentum principi oblatum*³⁶⁴.

Innanzitutto, viene ammessa la validità del testamento nel caso in cui esso venga introdotto (*insertum*) da preghiere (*precibus*) di fronte al *consistorium* (*nobiles probatasque personas*) e anche³⁶⁵ all'imperatore (*conscientiam principis*)³⁶⁶, a prescindere da altri requisiti formali propri di tutte le tradizionali forme testamentarie (*omnium testamentorum sollemnitate superare videatur*)³⁶⁷.

³⁶² La costituzione viene inserita nell'edizione Krüger nel titolo quarto *De testamentis et codicillis* del quarto libro (4a), dedicato in buona parte al diritto successorio, la cui tradizione manoscritta risulta piuttosto accidentata. Sul punto J.M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid 2014, in particolare 397 nt. 146.

³⁶³ Secondo P. VOCI, *Diritto ereditario romano nell'età del tardo impero, II. Le costituzioni del V secolo*, in *SDHI*, 48, 1982, ora in *Studi di Diritto Romano*, Padova 1985, 190, Giustiniano avrebbe eliminato ogni riferimento al testamento unico e reciproco, la cui ammissibilità doveva essere necessariamente contenuta in C.I. 6.23.19 per via del rimando presente in Nov. Val. 21.1. L'ipotesi, per quanto affascinante e verosimile, resta sul piano congetturale e confligge parzialmente con il tenore di Nov. Val. 21.1.4 là dove afferma che chiunque sia intenzionato a redigere un testamento di questa specie debba rivolgere *preces* all'imperatore, dando l'impressione che l'intervento di Valentiniano III fosse il primo sul tema. In questo senso, da ultimo, R. LAMBERTINI, *L'intangibile mutevolezza della voluntas defuncti*, in *Tesserae iuris*, 1.1, 2020, 164 nt. 5.

³⁶⁴ La bibliografia sulla materia è esaustivamente elencata in ARCARIA, *Per la storia* cit., 163 nt. 1.

³⁶⁵ Sul valore di *etiam* ARCARIA, *Per la storia* cit., 202 nt. 107.

³⁶⁶ Vd. ARCARIA, *Per la storia* cit., 202.

³⁶⁷ Dal tenore testuale si evince che il documento potesse essere stato tanto un *testamentum* pubblicato negli archivi (*actis cuiuscumque iudicis aut municipum*), quanto un tradizionale testamento privato, che vedeva la presenza di testimoni (*auribus privatorum*). Interpreta approfonditamente questa parte della legge F. ARCARIA, *I testamenti pubblici romani: una chimera?*, in *KOINONIA*, 37, 2013, 189-190: egli, ragionevolmente, ridimensiona la lettura del *testamentum principi oblatum* come un testamento 'pubblico', in quanto la funzione svolta dall'organo pubblico, cioè gli *scrinia* imperiali (ma vale lo stesso per gli uffici dei *iudices* periferici), andrebbe ridotta a collettori di documenti privati già confezionati per la loro *insinuatio*. Tale passaggio avrebbe sofferito alla mancanza delle altre usuali formalità.

Per la presentazione delle volontà testamentarie era sufficiente la *mera fides*³⁶⁸ dei richiedenti che insieme all'intermediazione dell'imperatore in veste di 'testimone fittizio' (*nobis mediis...teste*) avrebbero reso sicura la successione ed equiparato le prerogative dei successori ivi istituiti con gli eredi di un testamento civile o pretorio (*omnia quae scriptis heredibus competunt iubemus eos habere*).

Però, un nodo controverso appare essere quale forma dovessero avere tali dichiarazioni *mortis causa* e cioè se esse fossero già racchiuse in un testamento in forma scritta o se, al contrario, fossero i funzionari palatini a raccogliere e/o ratificare le ultime volontà del supplicante. Ora, anche alla luce di quanto appena detto³⁶⁹, la consegna all'imperatore di un testamento già completo – ancorché privo di formalità legate, ad esempio, ai testimoni o all'apposizione dei sigilli – sembra essere più aderente al testo e allontanare l'ipotetica situazione prospettata dal Voci, che scrive «sarebbe troppo pretendere dall'imperatore e dal *consistorium* che stiano a sentire l'esposizione orale delle volontà testamentarie»³⁷⁰. Tuttavia, lo stesso autore parlava dell'ammissione del solo testamento scritto come di «una supposizione»³⁷¹.

A ben vedere, l'espressione '*Voluntates etenim hominum audire volumus*' – pur tenuto conto del fatto che *audire* sovente nella legislazione tardoantica significhi anche «tenere in considerazione» – lascerebbe intendere che le disposizioni di ultima volontà venissero, letteralmente, pronunciate davanti all'imperatore.

Ancora più inequivocabilmente si esprime l'unica altra attestazione (Nov. Theod. 16.6 = C.I. 6.23.21.4 del 439)³⁷² in cui compare il sintagma: «i testamenti in forma orale, cioè non fatti

³⁶⁸ Di un certo interesse notare che l'espressione *mera fide* occorra solo in un altro testo, C.Th. 13.11.13, anch'esso destinato al prefetto Iohannes (del 6 giugno 412) in tema di perequazione fiscale, a segnalazione della possibile coincidenza del *quaestor* redigente (per T. HONORÉ, *Law in the Crisis of the Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 237, sarebbe l'anonimo W12, in carica dal 6 gennaio 410 [C.Th. 6.26.16] al 3 agosto 413 [C.Th. 9.40.21]).

³⁶⁹ Vd. nt. 367.

³⁷⁰ VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero* cit., 190 nt. 21.

³⁷¹ ARCARIA, *Per la storia* cit., 204, parla di assenza di indizi testuali in favore della presentazione orale delle ultime volontà.

³⁷² *Per nuncupationem quoque, hoc est sine scriptura, testamenta non alias valere sancimus, nisi septem testes, ut supra dictum est, simul uno eodemque tempore collecti testatoris voluntatem ut testamentum sine scriptura facientis audierint, non ut suum, ut adsolet fieri, narrantis arbitrium, hoc est ut manifeste testari se sub isdem testibus sine scriptura eo ipso tempore dicat, non futurum suae voluntatis promittat arbitrium.* Su cui, diffusamente, C. SANCHEZ-

per iscritto, non siano validi se sette testimoni (...) non abbiano ascoltato la volontà del testatore (*voluntatem audierint*)»³⁷³.

Nonostante ciò, la posizione sull'ammissibilità del solo testamento in forma scritta rimane preferibile.

Innanzitutto, in C.I. 6.23.19 l'espressione è inserita in un contesto non dedicato specificatamente al testamento³⁷⁴, bensì ai rescritti; Onorio afferma con enfasi che per la ratifica imperiale del testamento a lui inviato non fosse necessaria la promulgazione di un rescritto ad hoc da parte della cancelleria (*Nec...responderint*), per non suscitare, forse, l'impressione di disapplicazione del diritto comune con la concessione di un privilegio personale³⁷⁵: gli imperatori preferiscono *voluntates hominum audire, non iubere*. Il sintagma, quindi, sembra assumere qui un senso più generale di quello '*voluntas*-testamento', riferendosi più ampiamente alle '*voluntates*-decisioni/scelte', significativamente al plurale – nella stessa C.I. 6.23.19 *voluntas*, intesa come disposizione *mortis causa*, compare due volte – e anche l'inconsueto accostamento con *hominum* rafforza tale ipotesi³⁷⁶.

Concludendo la disamina del testo, dopo aver previsto l'opzione di revoca del *testamentum principii oblatum* (equiparandolo, quindi, in termini di efficacia alle altre forme

MORENO ELLART, *The Late Roman Law of Inheritance: the Testament of Five or Seven Witnesses*, in *Inheritance, Law and Religions in the Ancient and Mediaeval Worlds*, Paris 2014, 244 ss.

³⁷³ Traduzione di S. PULIATTI, *De cuius hereditate agitur. Il regime romano delle successioni*, Torino 2016, 187.

³⁷⁴ A differenza del riferimento di Nov. Theod. 16,6, inserito in una costituzione interamente dedicata alle successioni, di cui Nov. Theod. 16 costituisce «un riordino complessivo della materia» (G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1991³, 940).

³⁷⁵ Di questo avviso sia VOCI, *Il diritto ereditario romano* cit., 190 nt. 21, sia ARCARIA, *Per la storia* cit., 206. Al contrario, nell'ultimo paragrafo della costituzione si vuole far intendere che il ricorso al *testamentum principii oblatum* fosse esteso a chiunque avesse la *facultas testandi*; tuttavia, diversamente da ARCARIA, *Per la storia* cit., 208 nt. 121, riteniamo la pratica difficilmente accessibile per le classi meno elevate; si tratta soltanto di un indizio ma gli unici due casi ben descritti di tale forma testamentaria vedono come soggetti il *vir clarissimus* Catullino (C.Th. 8.17.4) e il *vir spectabilis* Leonio (Nov. Val. 21.1), i cui titoli suggeriscono una vicinanza con gli ambienti di palazzo. D'altronde, nonostante la tensione universalizzante, un po' propagandistica, proposta dall'imperatore, non si può dimenticare che, al pari di Nov. Val. 21.1, anche per C.I. 6.23.19 l'intervento normativo fosse stato occasionato dall'esigenza di «soddisfare pressanti richieste di un personaggio in qualche modo influente» (così, BIANCHINI, *Orientamenti* cit., 298 nt. 28).

³⁷⁶ Altre evidenze dell'espressione sembrano confermare ciò: particolarmente somigliante al nostro caso è D. 36.1.4 ('*non enim praescribi heredi instituto debet, cur metuat hereditatem adire vel cur nolit, cum variae sint hominum voluntates*'), secondo cui molteplici possono essere le ragioni che portano gli uomini ad accettare o rinunciare un'eredità; anche in C.Th. 16.5.41 (a. 407), in tema di pene per gli eretici, Arcadio afferma il desiderio di *emendare le pravos hominum voluntates*.

testamentarie), Onorio dispone la dispensa dalla *petitio* della *bonorum possessio*, essendo sufficiente l'*aditio hereditatis*³⁷⁷; in chiusura, vi è una generale protezione per l'*institutus heres*, previa dichiarazione conforme di testimoni, a meno che *ei alia nocere non possunt*, prestando, quindi, il fianco alla possibile *querela inofficiosi testamenti* di cui a C.Th. 2.19.6.

Perciò, leggere questo testo, che è stato a buon diritto considerato e studiato quasi unicamente come ricognitivo/istitutivo del *testamentum principii oblatum*³⁷⁸, come un capo – nella nostra ricostruzione, quello di apertura – del più ampio disegno normativo di Onorio ne ha forse accresciuto la consapevolezza circa alcune scelte attuate dalla cancelleria ravennate nella risoluzione di quello che a tutti gli effetti appariva essere un caso concreto, qui, nel recepimento fatto dai Giustinianeî, ‘spersonalizzato’.

Sulla fortuna che questa costituzione e, più in generale, il *testamentum principii oblatum*, avrebbero avuto nell’esperienza giuridica successiva, in particolare quella bizantina, è stato correttamente sostenuto che «non sembra esservene traccia nelle pur numerose opere che rielaborarono il diritto giustiniano»³⁷⁹; tuttavia, un’informazione preziosa è fornita dai Basilici. Nell’edizione lipsiense³⁸⁰, infatti, si legge:

B. 35.2.15. Καὶ ὅτι ὁ δέησιν ἐπιδιδούς βασιλεῖ καὶ διδάξας, τίνα βούλεται ἔχειν κληρονόμον, εἰ ὁ βασιλεὺς ἀντιγράψῃ πρὸς τὴν δέησιν ταύτην, καὶ ἀποτεθῇ ἐν

³⁷⁷ Su cui diffusamente ARCARIA, *Per la storia* cit., 207 nt. 119. Il beneficio limitato al *testamentum principii oblatum* (nel testo si parla di *huiusmodi institutionis successoribus*, che ricorrerà anche in C.Th. 2.19.6) verrà, come già visto *supra*, esteso *generaliter* in Nov. Val. 21.1.

³⁷⁸ Da ultimo anche l'*Handbüch des Römischen Privatrechts*, a cura di U. BABUSIAUX et al., Tübingen 2023, 548.

³⁷⁹ ARCARIA, *Per la storia* cit., 235. L’autore riporta anche il pensiero di Von Lienthal (ID., *Geschichte des griechisch-romischen Rechts*, Frankfurt 1892, 153) che descriveva la penuria delle fonti bizantine sul punto, eccezion fatta per il Tipucito.

³⁸⁰ Il testo non è accolto nella ricostruzione del trentacinquesimo libro edita da Scheltema. Come è noto, i libri 30-37 sono mancanti nella tradizione diretta dei Basilici e, quindi, ricostruiti attraverso altre fonti come, in questo caso, i *paratitla* del Tipucito (sul punto N. VAN DER WAL, *Probleme bei der Restitution veltlorengegangener Basilikenbücher*, in *Subseciva Groningana*, 3, 1998, 143 ss., oltre che già lo stesso Heimbach, in apparato *ad Bas. 30,1,7,5*, nota *p*, Vol. III, 503), trascritti da Gustav-Ernst Heimbach nel suo viaggio in Italia nell’ottobre del 1831 (F. GORIA, *I «Basilici» e l’edizione di K.-W.-E. Heimbach*, in *Collana della Rivista di Diritto Romano - Testi*, online: <<https://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/Basilici-Goria.pdf>>); cita solo la traduzione latina J.L. ZAMORA MANZANO, *El testamento depositado en archivo público imperial: reflexiones en torno a CTh 4.4.4*, in *Studia Iuridica*, 88, 2006, 290.

τοῖς σκρινίοις ἢ τοιαύτη βασιλέως ἀντιγραφὴ, ἰσχυρότατόν ἐστιν, εἰ μὴ ἄρα δευτέραν διαθήκην ἐποίησεν ὁ τὰς δεήσεις ἐπιδιδούς³⁸¹.

Dell'articolato contenuto di C.I. 6.23.19, l'autore del Tipucito mantiene due soli principi giuridici che in parte, se abbiamo bene inteso, modificano parzialmente il contenuto originario.

In primo luogo, si ammette la possibilità di inviare all'imperatore un'istanza, sembrerebbe scritta, in cui venga indicato il proprio erede. Se l'imperatore avesse risposto positivamente e tale risposta fosse stata raccolta negli *scrinia* imperiali, l'istanza successoria sarebbe stata pienamente efficace (ἰσχυρότατόν). Dunque, si può notare che, rispetto alla disposizione onoriana (ma anche a Nov. Val. 21.1), viene ora richiesto un rescritto da parte dell'imperatore per sancire l'accettazione delle *preces* private.

In secondo luogo, questa volta in conformità con C.I. 6.23.19, si consente la revoca del testamento e la facoltà di redigere un secondo atto.

Il secondo capo della legge è:

C.Th. 8.17.4. Idem AA. Iohanni praefecto praetorio. POST ALIA: *quod impetratum ius communium liberorum superstite Catullino clarissimo viro minus allegatum esse cognoscitur, nec succedenti obesse permittimus nec ulli umquam in simili causa statuimus nociturum*. ET CETERA. Dat. XIII Kal. Mart. Ravennae Honorio VIII et Theodosio V AA. cons.

Contenuta a chiusura del titolo '*De iure liberorum*' (C.Th. 8,17), la disposizione riporta il caso occorso al *vir clarissimus* Catullino, altrimenti ignoto³⁸², le cui questioni la cancelleria di Onorio ha trattato nelle quattro disposizioni per noi rilevanti; per l'appunto, C.Th. 8.17.4 è il frammento maggiormente pregno di informazioni circa la fattispecie: Catullino, ormai

³⁸¹ *Si quis Principi preces offerat, quibus significavit, quem velit habere heredem, et Princeps ad has preces rescripserit, et eiusmodi Principis rescriptum in scriniis repositum fuerit, firmissimum hoc est, nisi qui preces offert, secundum testamentum fecerit.*

³⁸² PLRE, II, *Catullinus* 1, 272.

defunto al momento della promulgazione della costituzione, aveva chiesto e ottenuto dall'imperatore il *ius communium liberorum*³⁸³, cioè il beneficio, riconducibile alla *lex Papia Poppaea*³⁸⁴, di istituire erede il coniuge, pur in assenza del numero di figli che la legge disponeva³⁸⁵. Il marito superstite avrebbe, poi, rivendicato l'intera eredità senza produrre la prova documentale dell'avvenuta concessione del beneficio³⁸⁶.

Come già anticipato, ad interrogare l'imperatore è l'erede³⁸⁷ di Catullino, che chiede di potergli subentrare nel beneficio ereditario. L'imperatore risponde favorevolmente e, al contempo, estende il principio di trasmissione del privilegio per via ereditaria anche a casi simili (*in simili causa*).

Il testo ha suscitato un acceso dibattito in merito al destino dello *ius (communium) liberorum* nell'Occidente³⁸⁸: infatti, il progressivo allentamento delle incapacità introdotte dalla legislazione augustea, unito alle sempre più frequenti concessioni graziose del beneficio avevano indotto il legislatore tardoantico ad intervenire sull'istituto, con una netta predominanza per la cancelleria orientale: prima Arcadio (C.Th. 8.17.1, a. 396) dispose la concessione *de plano* a chiunque ne avesse fatto richiesta, poi Teodosio II (C.Th. 8.17.2-3, a. 410) abolì le ulteriori limitazioni e la necessità di richiedere il beneficio, ormai concesso *omnibus*³⁸⁹. Per quanto riguarda l'Occidente, il tenore di C.Th. 8.17.4 non lascia trasparire quanto tempo fosse trascorso dalla richiesta inoltrata da Catullino. Ciò sarebbe prezioso per comprendere se C.Th. 8.17.2-3 fossero state, eventualmente³⁹⁰, recepite o meno in Occidente:

³⁸³ Su cui, almeno, cfr. i recenti S. ARMANI, *Ius liberorum: droit ou privilège?*, in *Cahiers Mondes Anciens*, 10, 2018, *passim*; F. BONIN, *Intra «legem Iuliam et Papiam»*. Die Entwicklung des augusteischen Eherechts im Spiegel der Rechtsquellenlehren der klassischen Zeit, Bari 2019, 285 ss.

³⁸⁴ La cui bibliografia è raccolta da BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum* cit., 78 nt. 5 e 79 nt. 8.

³⁸⁵ Tre in caso di donna *ingenua*, quattro per la liberta, cfr. R. ASTOLFI, *La lex Iulia et Papia*, Padova 1996⁴, 73-74.

³⁸⁶ Come disciplinato dal titolo C.Th. 2.4 *De denuntiatione vel editione rescripti*.

³⁸⁷ *Succedenti* è al singolare, contrariamente alla maggior parte di chi ha studiato il testo, che menziona eredi e/o successori al plurale.

³⁸⁸ Questo è riferito da PEZZATO, *Si sanctitas* cit., 57 nt. 114.

³⁸⁹ Su queste fonti v. SAMPER, *Sobre el destino* cit., 28 ss., BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum* cit., 87-89.

³⁹⁰ A monte di questa considerazione si staglia il complesso tema dell'efficacia delle costituzioni imperiali: in questa sede non si può che rimandare a G. LONGO, *L'efficacia territoriale delle costituzioni imperiali nella tarda antichità. La questione del dualismo legislativo da Diocleziano al Codex Theodosianus*, (tesi di dottorato), 2016-2017, 32 ss., per i principali riferimenti storiografici.

per alcuni³⁹¹, C.Th. 8.17.4 dimostrerebbe la mancata recezione di C.Th. 8.17.3; per altri³⁹², la vicenda di Catullino sarebbe iniziata prima della promulgazione di C.Th. 8.17.3, rendendo rilevante la sua omissione, poi sanata nel corso del processo; per altri ancora³⁹³, sarebbe stato non l'ottenimento del *ius liberorum* da parte di Catullino ma direttamente C.Th. 8.17.3 a rendere valido il subentro dell'erede nella posizione del defunto Catullino.

Tenuto conto di ciò, è piuttosto probabile che la richiesta di concessione del *ius liberorum* da parte di Catullino sia avvenuta prima del 410³⁹⁴, rendendo influente la rilevanza di C.Th. 8.17.3, a prescindere dal fatto che essa sia stata recepita o meno in Occidente. Perciò, non produrre la prova del *ius liberorum* da parte di Catullino era ingiustificata non «poiché l'attore aveva iniziato la causa prima della recezione della cost. di Teodosio in Occidente»³⁹⁵, ma, semmai, perché l'omissione era irrispettosa delle regole procedurali in materia di produzione di prove in giudizio.

Perciò, l'intervento di C.Th. 8.17.4 mostra, pur in un generale allentamento della disciplina, la persistenza nel V secolo nel richiedere, quantomeno per casi particolari³⁹⁶, la concessione del *ius communium liberorum*³⁹⁷ – forse, vista la reiterazione della *supplicatio* anche nella più tarda Nov. Val. 21.1, essa poteva essere originata da formulari 'standard' secondo cui era una sorta di automatismo chiedere il *ius communium liberorum* nel momento in cui si avanzavano *preces* all'imperatore per il riconoscimento di un testamento – e consente di aggiungere elementi preziosi nella ricostruzione complessiva dell'*occasio legis* della costituzione di Onorio, permettendo di identificare sia il soggetto postulante, l'erede di

³⁹¹ BIANCHINI, *Caso concreto* cit., 71.

³⁹² VOCI, *Diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II.* cit., 208.

³⁹³ R ASTOLFI, *Lex Iulia* cit., 77-78.

³⁹⁴ C.Th. 8.17.4 è del febbraio 413 e presuppone: la richiesta di Catullino, l'accoglimento dell'istanza da parte di Onorio, la morte della moglie, la rivendica dell'eredità della moglie da parte di Catullino, la sua morte e l'inoltro della richiesta all'imperatore da parte dell'erede. Considerato che la lungaggine dei processi, è notorio, era una delle piaghe delle *cognitiones* tardoantiche e che una causa mediamente durava più di tre anni (cfr. C.I. 3.1.13 di Giustiniano, con l'introduzione del termine perentorio di tre anni dalla *litis contestatio* per la pronuncia della sentenza) sembra difficile comprimere il caso in due anni e mezzo (settembre 410-febbraio 413).

³⁹⁵ VOCI, *Diritto ereditario romano nell'età del tardo impero II.* cit., 208.

³⁹⁶ Questa è l'opinione di DE FRANCISCI, *Quelques* cit., 65 nt. 2.

³⁹⁷ DĄCZAK, *Die Aufhebung der Beschränkungen* cit., 158 ss.; BIAVASCHI, *La trasformazione del ius liberorum* cit., 90.

Catullino, sia i termini della controversia e del suo antefatto, probabilmente il riconoscimento di un testamento cui doveva aver fatto seguito la richiesta di *ius communium liberorum*, la cui accettazione fu malamente utilizzata nel processo di rivendica dell'eredità della moglie defunta da parte di Catullino.

Il terzo frammento è:

C.Th. 1.2.12. Impp. Honorius et Theodosius AA. Iohanni praefecto praetorio. POST ALIA. *Nulli habetur ambiguum etiam ab heredibus et pro heredibus posse scripta nostri numinis allegari nec excludi temporibus nec aboleri casibus impetratum.* ET CETERA. Dat. XIII Kal. Mart. Ravenna post consulatum Honorii VIII et Theodosii V AA³⁹⁸.

Il testo è posto a chiusura del titolo *De diversis rescriptis*³⁹⁹ nel primo libro del Teodosiano; complessivamente, nella disposizione del 413 questo capo si situa armonicamente dopo C.Th. 8.17.4: dopo aver lì risposto favorevolmente ad un dubbio sorto in un caso particolare, portato all'attenzione dell'imperatore attraverso *preces* del diretto interessato, qui Onorio generalizza il principio, creando due *regulae*: 1) i rescritti (*scripta*⁴⁰⁰) imperiali possono essere prodotti tanto dagli eredi (*ab heredibus*) quanto in luogo degli eredi (*pro heredibus*); 2) l'utilizzabilità di quanto ottenuto dall'imperatore non è soggetta a termini (*excludi temporibus*) né condizionata da eventi fortuiti (*aboleri casibus*).

Il dettato normativo di C.Th. 1.2.12, pur volutamente astratto, appare, ad un esame un po' più ravvicinato, connesso alla vicenda descritta nei capi precedenti. Per quanto riguarda gli

³⁹⁸ La legge, reperita nella cosiddetta *Appendix I*, fu pubblicata per la prima volta nell'edizione di Cuiacio del 1566; cfr. sul punto COMA FORT, *Codex cit.*, 222, 416.

³⁹⁹ Alcune interessanti considerazioni sistematiche sul titolo sono in E. DOVERE, *Funzione sistemica del Codice Teodosiano*, in *KOINΩNIA*, 37, 2013, 28 ss.

⁴⁰⁰ Per una riflessione sulla qualificazione del termine *scriptum*, piuttosto inusuale, v. C. HABICHT, P. KUSSMAUL, *Ein neues Fragment des Edictum de Accusationibus*, in *Museum Helveticum*, 43.2, 1986, 141, che scrive: «Es bezeichnet nicht eine fest umschriebene Gattung von Vorschriften, sondern wird dort gebraucht, wo der rechtliche Charakter der «Schreiben» nicht näher erklärt werden muss». Considerata la collocazione della costituzione in C.Th. 1.2, titolo dedicato ai rescritti e alla loro efficacia, gli *scripta* di C.Th. 1.2.12 devono essere chiaramente identificati con i *rescripta* (già Gotofredo e Mommsen avevano proposto la correzione *rescripta* in luogo di *scripta*).

scripta sacri numinis, l'identificazione con una determinata categoria di *constitutio principis* risulta non agevole per via della varietà di queste e della instabilità – specialmente in età postclassica – da parte della cancelleria imperiale nel riferirsi all'uno o all'altro tipo nell'esercizio della propria attività rescrittiva⁴⁰¹; tuttavia, sembra ragionevole l'accostamento, alla luce della vicenda occorsa a Catullino, con i *rescripta ad preces emissa*⁴⁰²: infatti, il documento non presentato da Catullino per cui l'erede – che, forse, lo aveva trovato e presentato al prefetto del pretorio – chiedeva l'estensione dell'efficacia era proprio l'*impetratio*⁴⁰³ del *ius liberorum*, a cui corrispondeva frequentemente un rescritto imperiale⁴⁰⁴ (talvolta anche ad un funzionario)⁴⁰⁵.

⁴⁰¹ P. VOGLI, *Note sull'efficacia delle costituzioni imperiali. II. Il V secolo*, in *Studi di diritto romano*, II, Padova 1985, 358 ss.; una panoramica delle costituzioni sollecitate da *preces/consultationes* è in D. MANTOVANI, *Sulle tracce dei rescripta richiesti da privati nella tarda antichità*, in *Tesserae iuris*, 1, 2020, 9-46.

⁴⁰² Su cui, *ex multis*, F. DE MARINI AVONZO, *I rescritti nel processo del IV e V secolo*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 9, Napoli 1996, 30; S. CORCORAN, *State Correspondence in the Roman Empire. Imperial Communication from Augustus to Justinian*, in *State Correspondence in the Ancient World. From New Kingdom Egypt to the Roman Empire*, a cura di K. RADNER, Oxford 2014, 176 s., 197 ss, con bibliografia.

⁴⁰³ Significativo che C.Th. 1.2.12 riporti, come C.Th. 8.17.4, il termine *impetratum*. Il fatto che le richieste di *ius liberorum* venissero *impetratae* è dimostrato da C.Th. 15.4.9 (a. 395), in cui Onorio scrive, in tema di *rescissio actorum* durante il tentativo di usurpazione di Eugenio, '*valeat impetratio iuris communium liberorum*'.

⁴⁰⁴ La casa imperiale rispondeva per rescritto alle richieste di *ius liberorum*: ciò è attestato dalle fonti che menzionano tali attribuzioni a titolo particolare, come Plin. *Ep.* 10.2 (*ex rescripto intellego*) e D. 50.6.6.2 (*in haec verba rescripsit*), su cui v. E. BISIO, *Il «ius liberorum»: tra procreazione e concessione imperiale*, in *Rivista di Diritto Romano*, 20, 2020, 24-25, 31. Inoltre, la costituzione, a mio avviso, si inserisce nella più generale problematica dell'applicazione analogica dei rescritti oltre il caso dal quale sono stati occasionati: infatti, se si osserva la vicenda di Catullino da questa prospettiva, il provvedimento onorario risulta estendere dal punto di vista soggettivo la portata del *beneficium* accordato, consentendo all'erede, verosimilmente in possesso del rescritto, la successione di Catullino. Tale meccanismo viene rafforzato, nel testo con il non prevedere alcun limite temporale o fattuale all'utilizzo del rescritto (v. sul punto E. ANDT, *La procédure par rescrit*, Paris 1920, 56). In generale, sui divieti di applicazione analogica dei rescritti vi è discordanza in letteratura. In particolare, risulta controversa l'interpretazione di C.Th. 1.2.11 (a. 398) e cioè se questa legge di Arcadio disponga il divieto solo per i *rescripta ad consultationem emissa* o sia da riferirsi (anche) ai *rescripta ad preces emissa*. La letteratura maggioritaria sostiene, con buone ragioni, la prima posizione ed è discussa da MAGGIO, *Note critiche cit.*, 367 ss. Perciò, un eventuale divieto di analogia dei *rescripta ad preces emissa* sarebbe da ricercare altrove: per MAGGIO, *Note critiche cit.*, 373-376, si tratterebbe di C.I. 1.23.3 (a. 270) con cui si imponeva di utilizzare in processo solamente *authentica ipsa atque originalia rescripta*, vietando, di fatto, l'utilizzo del rescritto in altre cause; alcuni ragionevoli dubbi sono stati sollevati sia da S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government (AD 284-324)*, Oxford 1996, 58, e, di recente, da F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Torino 2023, 327 ss. In ogni caso, la questione non rileva troppo ai fini di C.Th. 1.2.12 perché è immaginabile che l'erede disponesse dell'originale del rescritto ottenuto dall'imperatore, non presentato a tempo debito da Catullino.

⁴⁰⁵ Si tratta dei rescritti cd. indiretti, equiparabili ai nostri fini a quelli destinati direttamente ai privati; v. sul punto MANTOVANI, *Sulle tracce cit.*, 20.

Si trattava di una situazione piuttosto ricorrente in cui l'attività di interpretazione del diritto da parte della cancelleria era ridotta ai minimi termini dal momento che «le *preces* sono rivolte a ottenere dispense che già le norme prevedono a determinate condizioni»⁴⁰⁶.

Vi è un altro elemento che dimostrerebbe un certo grado di connessione fra C.Th. 1.2.12 e i termini generali della controversia, per come la si sta ricostruendo, ed è insito nel fatto che rescritti imperiali potranno essere utilizzati '*ab heredibus et pro heredibus*'; si tratta di un accostamento non attestato altrove.

Se, da una parte, nessuna sorpresa desta la successione degli eredi nella posizione di chi aveva inoltrato *preces* all'imperatore e ottenuto un provvedimento favorevole ma era morto⁴⁰⁷ prima di poterne usufruire, giacché ciò era stato pacificamente ammesso già da Costantino⁴⁰⁸, invece, qualche perplessità suscita l'interpretazione del *pro heredibus*. Forse, tra le possibili rese, quella che evita una banale dittologia e che non finirebbe con l'appiattirsi sulla disposizione costantiniana⁴⁰⁹, è quella, tradizionale, della sostituzione all'erede; ebbene, anche questa spia testuale pare evidenziare quanto il caso concreto sotteso al testo di C.Th. 1.2.12 ne abbia condizionato la resa: Onorio avrebbe, infatti, con un'unica disposizione sia sanato, a posteriori, la posizione di Catullino – erede della moglie – generalizzandola (*ab heredibus*), nonché esteso l'utilizzabilità dei rescritti anche ai soggetti subentrati a Catullino-erede (*pro heredibus*).

L'ultimo frammento della costituzione onoriana è:

⁴⁰⁶ MANTOVANI, *Sulle tracce* cit., 19, che esemplifica proprio con gli impedimenti matrimoniali.

⁴⁰⁷ A questo sembra alludere la stessa C.Th. 1.2.12 con l'espressione '*aboleri casibus*'.

⁴⁰⁸ C.Th. 1.2.4 (a. 319). *Idem* A. Crepereio Donatiano. *Rescripta, quibus usi non fuerint, qui in fata concedunt, heredes possunt allegare, ut congrue impetrata successoribus emolumenta conquirantur*. PP. Id. Dec. Constantino A. V. et Licinio V. *Caes. coss.*, su cui, da ultima, L. DI CINTIO, *Nuove ricerche sulla «Interpretatio Visigothorum» al «Codex Theodosianus»*. Libri I-II, Milano 2016, 18 ss.

⁴⁰⁹ Se si intendesse 'a vantaggio degli eredi', non vi sarebbe sostanziale differenza con *ab heredibus*: perché, *a contrariis*, un erede dovrebbe utilizzare un rescritto che danneggi la sua posizione? Anche la resa 'di fronte/contro gli eredi' è difficilmente accettabile sia per l'atecnicità dell'espressione latina, sia perché tale caso viene già disciplinato dalla cancelleria imperiale (C.Th. 1.2.10 del 396) dove, in tema di utilizzo dei rescritti in processi in cui le parti siano degli eredi, si distingue *adversus heredem* e *ab herede*, prediligendo quindi una costruzione diversa da *pro + abl.*

C.Th. 2.19.6. Impp. Honor. et Theodos. AA. Ioanni pf. p. *Adversus iudicium omnibus integris atque servatis, quibus inofficiosi actio aut de immodicis donationibus coeperit forte competere, vel qui se praeteritum esse testatur. Nos enim ita huiusmodi institutiones firmandas esse concessimus, ut competentibus actionibus viam minime clauderemus.* Dat. XVI. Kal. Mart. Ravenna, post consulatum Honorii IX. et Theodosii V. AA.

Il testo è inserito nel diciannovesimo titolo del secondo libro '*De inofficioso testamento*' ed è trasmesso dal solo Breviario Alariciano. Dopo aver fornito le coordinate generali della disciplina del *testamentum principi oblatum* e risolto il caso concreto sottoposto alla sua attenzione, Onorio dispone ora a chiusura della lunga legge⁴¹⁰ la facoltà, come per tutti gli altri testamenti, di impugnare questa forma di atto *mortis causa*⁴¹¹, forse condizionato dal fatto che l'erede stesse affrontando altri soggetti che avanzavano pretese sull'eredità di Catullino.

Nello specifico, ad essere garantite sono le posizioni dei legittimari attraverso le *querelae* per testamento⁴¹² (*inofficiosi actio*) e per donazione inofficiosi⁴¹³ (*de immodicis donationibus*) e di chi avesse provato di aver subito preterizione⁴¹⁴. Con queste misure, continua il testo, anche il *testamentum principi oblatum* (*huiusmodi institutiones*⁴¹⁵) – il vero *quid novi* di C.Th. 2.19.6 – sarà rafforzato e protetto dalle azioni appropriate (*competentibus actionibus*).

⁴¹⁰ La letteratura, rilevato che il testo di C.Th. 2.19.6 dimostri delle incongruenze sul piano grammaticale e sintattico, ne ha tratto alcune riflessioni: ciò dimostrerebbe per VOGLI, *Diritto ereditario romano nell'età del tardo* cit., 200, che «la separazione fu fatta male»; per A. CHECCHINI, *Studi storico-critici sulla Interpretatio al Codice Teodosiano*, in *Scritti storici in memoria di Giovanni Monticolo*, a cura di C. CIPOLLA, Venezia 1913, 116, che il testo «riportato nel Breviario presenti qualche lacuna».

⁴¹¹ La scelta di inserire tali strumenti impugnatori a conclusione del testo è in continuità sia con C.I. 6.23.19 sia con Nov. Val. 21.1.6. Nella prima (cfr. *supra* par. 3.1) si parla genericamente '*si ei alia nocere non possunt*', anticipando, di fatto, il contenuto di C.Th. 2.19.6; nella seconda (cfr. *supra* par. 2 e nt. 45) in termini pressoché coincidenti con C.Th. 2.19.6.

⁴¹² Per l'ampia bibliografia si veda L. GAGLIARDI, *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Milano 2017, in particolare 2 nt. 2-3.

⁴¹³ Su cui vd., a partire dalla lettura di C.Th. 2.19.4, G. COPPOLA, *La successione dei legittimari dal tardo-antico al post-moderno*, in *TSDP*, 9, 2016, 7 nt. 19-20.

⁴¹⁴ La sovrapposizione di *exheredatio* e *praeteritio* in punto di comune esperibilità della *querela inofficiosi testamenti* è non controverso, almeno, a partire da C.Th. 5.1.4 (a. 389) per F. SAMPER, '*Pars debita*' en el derecho romano vulgar, in *SDHI*, 37, 1971, 79-81, e P. RIEDLBERGER, *Prolegomena zu den spätantiken Konstitutionen*, cit., 754; *contra* F. BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht der Lex Romana Burgundionum*, Berlin 1995, 114-115.

⁴¹⁵ Cfr. nt. 346.

Infine, volgendo un rapido sguardo all'*Interpretatio* di C.Th. 2.19.6, essa mette in luce, riordinandoli in altro modo, gli strumenti processuali a tutela degli eventuali danneggiati dalla successione:

contra voluntatem defuncti ita omnia, quae superiore lege sunt statuta, servantur, ut et de inofficioso agere liceat, et, si quis se praeteritum dixerit, audiatur. Sed ita haec omnia observari praecipimus, ut, si qua alia propositio fuerit de testamento vel donatione, quae possit opponi, in omnibus audiatur.

L'impressione è che i giuristi visigoti abbiano voluto ripianare dal punto di vista della struttura il testo, piuttosto involuto, di C.Th. 2.19.6.

Questa *Interpretatio*, complessa da inquadrare in una delle tipologie delineate in letteratura⁴¹⁶ per via anche di un misterioso richiamo ad una *superior lex*⁴¹⁷ (forse un espresso riferimento alla legge commentata e al suo contenuto⁴¹⁸), ricorda l'opzione di agire contro il testamento in caso di lesione della legittima (*de inofficioso*) o se preteriti (*se praeteritum dixerit*). Il testo si conclude ammettendo una generica facoltà di proporre qualunque altra azione (*qua alia propositio*) per quanto concerne sia il testamento sia la donazione (*de testamento vel donatione*) a tutela di chiunque avesse qualche interesse⁴¹⁹.

⁴¹⁶ Per riferimenti alla problematica, a partire dalle considerazioni di Wieacker, si veda, D. LIEBS, *Nachklassische römische Rechtsliteratur*, in *Enthalten in Antike Rechtsgeschichte*, a cura di G. THÜR, Wien 2005, in particolare 28 ss. e nt. 10.

⁴¹⁷ Per D. LIEBS, *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. bis 8. Jahrhundert)*, Berlin 2002, 150 nt. 151, essa è ascrivibile sia al tipo '*Indexklasse*', sia a quello '*Paragrafeklasse*'.

⁴¹⁸ Nei pochi altri casi in cui si menziona una *superior lex* si tratta di un riferimento ad una costituzione, spesso ignota, anteriore (es. C.Th. 3.1.6: '*superiore lege cassata*'; *Interpretatio* a C.Th. 4.4.1: '*secundum superiorem legem*'). Risulta suggestivo che Pharr traduca in *Interpretatio* a C.Th. 2.19.6 '*above law*', mentre nelle citazioni appena menzionate prediliga '*earlier law*'. Inoltre, se, ad esempio, si prendesse in considerazione la menzione di *superior lex* contenuta nelle Epitomi al Breviario, essa sovente riprende il Breviario stesso, come ha efficacemente dimostrato LIEBS, *Römische Jurisprudenz* cit., 233-234 nt. 578-579, per la *Lex Romana Curiensis*. Lo stesso meccanismo, *mutatis mutandis*, potrebbe essere avvenuto tra C.Th. 2.19.6 e la sua *Interpretatio*. In generale, la questione si inserisce nella ben più ampia e complessa tematica relativa al metodo di lavoro adottato dai visigoti nella loro opera di commento alle costituzioni, cioè «se impostato tipo glossa o come trattazione autonoma con richiamo alle singole costituzioni, che i commissari alariciani avrebbero 'estratto' e posto poi in calce alla costituzione accolta» (M. BIANCHINI, *C.Th. 15, 1, 9 e la sua Interpretatio: una dissonanza sospetta*, in *KOINONIA*, 44.1, 2020, 143). In alternativa, si potrebbe pensare che i commentatori si riferissero ad uno stralcio del testo caduto, come sembra sostenere Haenel nella sua edizione della *LR.W.*, p. 58.

⁴¹⁹ Le varie Epitomi alla *Lex Romana Wisigothorum* (in particolare la Epit. Aeg. e la Epit. Suppl. Lat. 215) conservano solo la tutela in caso di *praeteritio*.

Si è cercato di strutturare l'analisi di questa costituzione di Onorio del febbraio 413 con il duplice intento, da una parte, di ricostruirne la struttura e l'*occasio legis* e, dall'altra, di ricercare elementi di connessione tra i *capita* del provvedimento che, se considerati singolarmente, andrebbero facilmente dispersi a seguito della manipolazione che i commissari di Teodosio II compirono su questi.

Tale approccio esegetico, forse non tra i più frequentemente adottati in dottrina⁴²⁰, ha messo in luce quanto diverse, sia qualitativamente sia quantitativamente, siano le risultanze in termini di comprensione testuale se si legga la disposizione prima o dopo la sua frammentazione in 'monadi' isolate all'interno del Teodosiano.

Il punto di partenza è il caso concreto che ha ispirato la costituzione e che traspare dai testi. Esso può essere diviso in due momenti, cioè un antefatto e la vicenda giudiziaria vera e propria:

1) il *vir clarissimus* Catullino e la moglie avevano redatto un testamento e lo avevano presentato con *preces* all'imperatore per procedere all'*insinuatio* negli *scrinia* imperiali. Allegata al testamento, ed era prassi piuttosto comune (e consolidata in Occidente) come Nov. Val. 21.1 avrebbe circa trent'anni dopo confermato, vi era anche la richiesta di concessione del *ius communium liberorum*. Ottenuta questa, Catullino non la presentò al momento della successione della moglie, e morì.

2) L'erede di Catullino, di fronte al prefetto del pretorio, chiede di non essere pregiudicato dalla mancata presentazione della concessione del *ius communium liberorum* nella rivendica dei beni ereditari di Catullino.

Da una vicenda piuttosto circoscritta, definita come una «pronunzia interpretativa contenutisticamente irrilevante»⁴²¹, Onorio, nel risolvere il quesito sottopostogli, tesse una

⁴²⁰ Non mancano, però, contributi che sono impostati con tale scelta di metodo. Per limitarsi alla legislazione di Onorio si vedano S.A. FUSCO, *Pecuniam commodare. Aspetti economici e sociali della disciplina giuridica dei rapporti di credito nel V secolo d.C.*, Rimini 1980; P. SILLI, *C.Th. 2,27,1. Il valore probatorio del chirografo nella riforma di Onorio*, Siena 1984; G. SANTUCCI, *C.Th. 2,13,1: la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 e il 422 d.C.*, in *SDHI*, 57, 1991, 181 ss.

⁴²¹ BIANCHINI, *Caso concreto* cit., 72.

puntuale ma, al contempo, ramificata serie di interventi in ambito successorio, che si stagliano come una riforma complessiva del *testamentum principi oblatum*⁴²².

Innanzitutto, egli coglie l'occasione per disciplinare una modalità di validazione del testamento, evidentemente piuttosto diffusa ma mai ritenuta meritevole di una specifica normazione, che prevedeva l'invio del documento all'imperatore e al suo consesso per la registrazione negli archivi palatini (C.I. 6.23.19); inoltre, nel rispondere positivamente alla richiesta dell'erede di Catullino, Onorio afferma il principio generale per cui la mancata presentazione della concessione del *ius liberorum* non nuoccia né al coniuge superstite né ai suoi eredi nel processo di rivendica dell'eredità (C.Th. 8.17.4). Ora, la scelta di apportare tale soluzione, negli stessi anni in cui la cancelleria orientale aveva abolito qualsiasi portato della *lex Papia Poppaea*, segna un avvicinamento nelle politiche legislative delle due *partes imperii*, pur con livelli diversi di radicalità: se a Costantinopoli i coniugi erano ormai esentati dal presentare alcuna *supplicatio* per l'ottenimento del beneficio ereditario, a Ravenna la prassi non era stata del tutto abolita, bensì semplificata, atteso che la mancata presentazione della prova della concessione non avrebbe danneggiato il beneficiario⁴²³.

Proseguendosi, anche in relazione a C.Th. 1.2.12, la doppia lettura che ci siamo proposti – al momento della promulgazione e a quello della codificazione – consente una migliore comprensione del passaggio tra le due fasi: mentre Onorio nel 413 interviene puntualmente sull'utilizzabilità processuale dei *rescripta ad preces emissa* – come era stato quello contenente il beneficio di Catullino – anche per gli eredi dei soggetti richiedenti e senza alcun limite

⁴²² Per G. DE BONFILS, '*Commune imperium divisit tantum sedibus*': i rapporti legislativi tra le *partes imperii* alla fine del IV secolo, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 13, Napoli 2001, 134 nt. 58, saremmo di fronte «ad una lunga legge destinata alla regolazione di questioni ereditarie, forse prendendo spunto dal caso di un tal Catullinus»; l'autore, per un mero refuso, data questa costituzione al 423.

⁴²³ Per quando riguarda l'Occidente, rimane irrisolto il dubbio se vi fosse stata un'effettiva abolizione del *ius communium liberorum* e C.Th. 8.17.4 si fosse limitata a 'fotografare' che nel caso di testamenti *principi oblato* avvenissero ancora richieste del beneficio, oppure se, al contrario, persistesse per via consuetudinaria la pratica di inoltrare *preces* per il *ius communium liberorum* e che C.Th. 8.17.4 avesse sanato, per questa forma testamentaria, l'eventuale assenza del documento. Il fatto che l'intera costituzione onoriana sia incentrata sulla disciplina del *testamentum principi oblatum*, che gode di alcune disposizioni di favore rispetto alle altre *species* testamentarie (vd. l'eliminazione della *bonorum possessionis petitio* in C.I. 6.23.19) potrebbe portare a considerare C.Th. 8.17.4 come un intervento derogatorio di un principio generale – la cui obbligatorietà stava comunque progressivamente disperdendosi – secondo cui in Occidente *supplicationes* erano ancora necessarie per la concessione del *ius communium liberorum*.

temporale, la frattura del testo originario operata dai Teodosiani dissipa l'esatto contenuto del testo, generando criticità per la sua corretta comprensione⁴²⁴.

Infine, un ragionamento non dissimile vale anche per C.Th. 2.19.6: il testo, confluito nel titolo dedicato alla *querela inofficiosi testamenti* e risultato di scarso interesse per la dottrina che ha studiato l'istituto per la sua natura meramente confermativa di provvedimenti precedenti, acquista, al contrario, una sua cifra peculiare se lo si legge all'interno del più ampio disegno normativo onoriano, giacché, recuperato il suo collegamento con il *testamentum principii oblatum*, vero protagonista della legislazione del febbraio 413, lo equipara in termini di tutela processuale dei legittimari alle altre forme testamentarie.

In conclusione, Mario Amelotti con un'efficace similitudine paragonava l'attività di riordino palinogenetico delle costituzioni imperiali alla ricostruzione di una statua andata distrutta, in cui l'assenza o la rimodulazione dei pezzi rende estremamente arduo il restauro⁴²⁵. In effetti, nel nostro caso si può dire che «conosciamo il punto di partenza e il punto di arrivo»⁴²⁶: il primo è costituito dalla richiesta di *ius communium liberorum* unitamente alla convalida di un testamento rivolto ad Onorio; il secondo, è la formulazione di un corollario di regole applicabili tanto al caso concreto quanto *generaliter*.

La disciplina dettata da Onorio nel febbraio 413, forse ingiustamente trascurata in letteratura⁴²⁷, si caratterizza, pur con il limite di avere un'*occasio legis* scaturita da un caso concreto⁴²⁸, per un buon grado di sistematicità: l'istituto del *testamentum principii oblatum*, infatti, viene trattato sia dal punto di vista sostanziale, sia in alcuni eventuali scenari processuali quali l'utilizzo di rescritti e l'impugnazione del testamento, a dimostrazione del fatto che la cancelleria imperiale tardoantica fosse pienamente in grado di coniugare

⁴²⁴ Vd. *supra* nt. 404.

⁴²⁵ AMELOTI, *Per la ricostruzione* cit., 577.

⁴²⁶ VOGLI, *Efficacia delle costituzioni* cit., 374.

⁴²⁷ Risulta significativo che essa non sia oggetto di alcun approfondimento nel volume della 'Costantiniana' dedicato specificamente alle successioni nel Tardoantico (cfr. *supra* nt. 2), ad eccezione di un cursorio riferimento a C.I. 6.23.19 in L. DI PAOLA, *Intorno ad alcune questioni tardoantiche*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 17, Roma 2010, 363 nt. 19, ove la legge viene ricollegata però al *testamentum apud acta*.

⁴²⁸ Per usare le fortunate categorie coniate da Fergus Millar, si potrebbe parlare di un difficile bilanciamento tra politica normativa attiva e reattiva; cfr. MANTOVANI, *Diritto e Storia tardoantica* cit., 402.

esigenze individuali e collettive, interventi puntuali e aspirazioni riformatrici, anche in una finestra temporale molto ristretta.

3.6. Una «singolare statuizione»⁴²⁹ in materia testamentaria: C.Th. 4.4.6

Inserita nel titolo '*De testamentis et codicillis*', questa costituzione di Onorio, nota grazie al Breviario Alariciano (Brev. Alar. 4.4.6), introduce un principio «singolare»⁴³⁰ e inconsueto nella regolamentazione del testamento:

Idem AA. Palladio pf. p. *Ne quis post diem mortis scriptis ante decennium testamentis praestetur assensus, nullisque penitus viribus scriptura huiusmodi tempore antiquata taxetur: praesertim quum, si voluntas continuata perstiterit, brevis mora sit, recentibus vetustatem innovare temporibus. Vix enim fieri potest, ut per haec tempora, quae fidei amore contraximus, omnem testium conscientiam mors coniurata surripiat, et re vera nefas est, ut antiquae deliberationis ordinatio voluntas postrema dicatur.* Dat. X Kal. Iul. Ravenna, DD. NN. Honorio XII et Theodos. VIII AA. cons.

Interpretatio. *Si quis condito testamento decennio superstes fuerit et suam non mutaverit voluntatem, quod ante decennium factum est, vacuum remanebit.*

Promulgata il 22 giugno 418 e rivolta al prefetto Palladio, la legge⁴³¹ priva di efficacia un testamento redatto dieci anni prima della morte del *de cuius*; la ragione risiede, da una parte, nella facilità con cui sarebbe stato possibile per il testatore rinnovare le proprie volontà in tempi più recenti, dall'altra (collegata alla prima), nella difficoltà probatoria in cui si sarebbe incorsi visto che era probabile che tutti i testimoni del primo testamento fossero morti e che l'*amor fidei* che aveva spinto il testatore a *nuncupare* non fosse più ritenuto attendibile.

⁴²⁹ VOCI, *Il Diritto ereditario romano nell'Età del Tardo impero*. II cit., 191.

⁴³⁰ Così ARCARIA, *Per la storia dei testamenti pubblici* cit., 232 nt. 184.

⁴³¹ Su cui, di recente, R. MARINI, *Prius testamentum ruptum est. Il problema della revoca del testamento in diritto romano*, Torino 2022, 133-137.

Le ragioni che spinsero la cancelleria a proporre questa norma potrebbero essere rintracciate, anche in questo caso, nell'origine casistica della costituzione, in questo caso un'*epistula*.

A differenza di altri leggi, non si è qui in grado di ricostruire i termini della vicenda né tantomeno la sua *ratio*, però, il fatto che il termine sia decennale potrebbe far pensare ad una richiesta di valutazione di un documento *mortis causa* redatto durante un'incursione barbarica o, addirittura, la rivolta di Stilicone⁴³² avvenuta dieci anni prima la promulgazione della costituzione. In ogni caso, la misura di Onorio pare accordare con questa prescrizione decennale⁴³³ una generale preferenza della cancelleria per la successione *ex lege*⁴³⁴.

C.Th. 4.4.6 non verrà accolta nel Codice Giustiniano che, al contrario, pur non citando *ex professo* alla disposizione di Onorio, pare riferirvisi in una misura di Giustiniano, C.I. 6.23.27⁴³⁵ del 530 che salva da qualunque prescrizione i testamenti statuendo che '*per decennii transcursionem evanescere nullo patimur modo*', e privando di efficacia le costituzioni precedenti (*prioribus constitutionibus, quae super huiusmodi testamentis vacuandis latae fuerant, penitus antiquandis*').

Invece, prosciugato appare il testo dell'*Interpretatio* che incornicia il principio della revoca ultradecennale, definendo il testamento *vacuus*⁴³⁶.

3.7. Un peculiare caso di successione *ab intestato*: C.Th. 5.1.6

Intercetta alcune linee riformatrici delle successioni tardoantiche un provvedimento di Onorio del 27 settembre 420, tradito sia nel Teodosiano (C.Th. 5.1 '*De legitimis hereditatibus*') sia nel Giustiniano (C.I. 6.55 '*De suis et legitimis liberis et ex filia nepotibus ab intestato venientibus*');

⁴³² Suggestione proposta da Gothofredus, *ad hanc legem*.

⁴³³ Onorio introdurrà una prescrizione di dodici anni per i chirografi di *certa pecunia* (C.Th. 2.27.1) su cui vd. SILLI, *op. cit.*

⁴³⁴ MARINI, *Prius testamentum* cit., 137.

⁴³⁵ Su cui ARCARIA, *Per la storia dei testamenti pubblici* cit., 230.

⁴³⁶ Sull'uso dell'aggettivo MARINI, *Prius testamentum* cit., 136. Il termine ricorre in molteplici passi associato al testamento e a sue clausole come in D. 28.3.11 o D. 37.11.8.

C.Th. 5.1.6 (= C.I. 6.55.10). Imppp. Honor. et Theodos. AA. Maximo Pf. U. *Ubi aviarum successio occasu interveniente discutitur, capitis deminutio materna quaerenda non est. Tunc enim in huiusmodi hereditatibus filiorum status aut persona spectatur, quoties de eius bonis, qui potestatem familiae potuit habere, tractatur.* Dat. V. Kal. Oct. Ravenna, Theodos. A. IX et Constantio III COSS.

Il provvedimento disciplina la successione dei nipoti all'ava nel caso in cui la madre sia premorta. In questa particolare applicazione della successione dei figli alla madre *ex Orfitiano*⁴³⁷, la madre era stata emancipata⁴³⁸ dall'ava. Il fatto che, al pari di C.Th. 4.21.1 e delle costituzioni del 413, anche questa legge, «per l'inconsistenza del problema che risolveva, non poteva essere che la risposta a un quesito», si intravede anche dalla giustificazione fornita per confermare la *sententia huius legis* definita da Gotofredo *obscurissima*⁴³⁹. Data per presupposta la rappresentazione dei figli⁴⁴⁰, ad essere dirimente per garantire la successione ai nipoti era il sesso dell'ereditando⁴⁴¹. Infatti, è solo l'avo che '*potestaem familiae potuit habere*', presentando uno scenario, pur ipotetico, di successione agnatizia; dalla donna, invece – ed è questo il caso raffigurato nella costituzione – può

⁴³⁷ Per un panorama bibliografico e delle fonti principali sul tema F. PULITANÒ, *Modelli successori ed equilibri familiari nel III d.C. tra giurisprudenza e costituzioni imperiali*, in *Tesserae Iuris*, 4.1, 2023, 193 ss.

⁴³⁸ Il fatto che con *capitis deminutio* si facesse riferimento all'*emancipatio* è confermato dal testo dell'*Interpretatio* su cui E. LEVY, *Libertas und civitas*, in *ZSS*, 78, 1961, 172 constata: «Sie nennt die emancipatio oder adoptio auch da beim Namen, wo das Kaiserrecht in rhetorischem Stil und ohne jede sachliche Veranlassung diese Termini zuweilen durch capitis deminutio antikisierend umschreibt»; su tale passaggio terminologico anche KASER, *Das Römische cit.*, 113 nt. 6.

⁴³⁹ Gothofredus, *ad hanc legem*.

⁴⁴⁰ Il diritto di rappresentazione era stato ammesso da Valentiniano II con C.Th. 5.1.4 (a. 389): '*Haec eadem, quae de avi materni bonis constituimus, de aviae maternae sive etiam paternae simili aequitate sancimus; nisi forte avia elogia inurenda impiis nepotibus iusta semotis ratione monstraverit. Non solum autem, si intestatus avus aviave defecerit, haec nepotibus, quae sancimus, iura servamus, sed et si avus vel avia, quibus huiusmodi nepotes erant, testati obierint et praeterierint nepotes aut exheredaverint eosdem (...)*'. La rappresentazione della madre *ex Orfitiano* è ora concessa *ex lege*, essendo in precedenza impedita dal fatto che la donna non avesse *sui*.

⁴⁴¹ Irrilevante, invece, era il sesso dell'emancipato; del fatto che potesse trattarsi anche del padre emancipato è confermato sia dall'*Interpretatio* ('*emancipatio patris aut matris*') sia da alcuni manoscritti di entrambi i Codici, nei cui apparati riportano la *lectio* '*paterna*', in luogo di '*materna*'; sul punto cfr. anche Gothofredus, *ad hanc legem*.

svilupparsi solamente una successione di sangue⁴⁴². Esplicita in tal senso la recezione bizantina di C.I. 6.55.10 (C.Th. 5.1.6), con l'affermazione (sotto forma di proposizione interrogativa) dell'impossibilità per una donna di avere una propria φαμίλια:

B. 45.2.23: τί γὰρ δεῖ καταστάσεως ἐναλλαγῆς ἐπὶ προσώπου μὴ δυναμένου ἔχειν φαμίλιαν; Γυνὴ γὰρ ἔχειν φαμίλιαν οὐ δύναται.

⁴⁴² Non inserito in C.Th. 5.1.6 è il regolamento di disciplina delle quote ereditarie, sui cui vi è un accenno nell'*Interpretatio*: *'sed perditio triante in ea, quam lex eis tribuit, portione succedant'*, con la riserva legale di un terzo a favore dei fratelli della madre, come descritto in C.Th. 5.1.4 e nella sua *Interpretatio*; la *lex* menzionata dall'*Interpretatio* ad C.Th. 5.1.6 è proprio C.Th. 5.1.4, come esplicitato anche dal riferimento alla medesima legge in LRB 10.2 e 22.9, su cui BAUER-GERLAND, *Das Erbrecht der* cit., 30, 143-144.

(Prime) considerazioni conclusive

La figura di Onorio come un «debole imperatore»⁴⁴³, è stata descritta con queste parole in letteratura: «des vivants exemples de ce que donne l'éducation d'une cour adulatrice élevée à la hauteur d'une institution, des progrès aussi qu'avait faits lentement l'esprit monarchique. Ces princes mal doués et prétentieux sont cependant entourés d'hommes énergiques»⁴⁴⁴ e, così tratteggiata, è stata consegnata al "tribunale della storia".

Ora, l'intento di smentire questo ritratto è reso particolarmente difficoltoso dalla penuria di fonti che disegnino adeguatamente e con affidante attendibilità il personaggio, lasciato nelle mani principalmente di Zosimo (il cui grado di oggettività è stata ormai da tempo rivisto) e di Claudiano, la cui costante ricerca di un punto di equilibrio tra «mere flattery and actual propaganda»⁴⁴⁵ non lo rende un testimone particolarmente utile. Inoltre, l'assenza di uno studio generale e di ampio respiro sul IV-V secolo, che sia aggiornato in base alle più recenti buone pratiche metodologiche e indirizzi storiografici, rende un progetto di ricerca su Onorio ancora più problematico⁴⁴⁶.

Valutare, poi, se la personalità di Onorio, per quanto offuscata, si rifletta anche nella sua attività normativa è allo stato delle fonti una questione irrisolvibile, anche se la giovanissima età dell'Augusto, unitamente alla forte impronta che sui provvedimenti andavano conferendo le cancellerie imperiali e i singoli *quaestores*, porterebbe a intravedere una sostanziale indipendenza tra l'imperatore e il suo apparato burocratico-amministrativo⁴⁴⁷.

Nonostante ciò, la produzione normativa nei suoi ventotto anni di regno, pur caratterizzata da incostanza e da irregolarità quantitative, per la varietà di temi e la necessità di correlarla al contesto storico-fattuale che la norma andava di volta in volta a disciplinare, offre numerose piste d'indagine, spesso ancora trascurate, che possono essere battute.

⁴⁴³ DE GIOVANNI, *Franca de Marini* cit., 193.

⁴⁴⁴ DEMOUGEOT, *De l'unité* cit., 10, che accomuna Arcadio e Onorio.

⁴⁴⁵ CAMERON, *Claudian* cit., 46.

⁴⁴⁶ Rimarca puntualmente questa assenza G. TRAINA, *Tardoantico: problemi, tendenze, desiderata*, in *KOINONIA*, 46, 2022, 497.

⁴⁴⁷ Se di influenze si deve trattare, quelle più verosimili parrebbero essere di Stilicone; cfr. nt. 52.

Si comprenderà che sviluppare teorie sistematiche che si fondino su questo corpus normativo così esteso (per limitarsi alle fonti ufficiali, oltre quattrocentocinquanta provvedimenti) e, diciamo, apparentemente così frammentario e “monadico”, non è un’operazione intellettuale agevole.

Per questo, si è voluto, innanzitutto, passare in rassegna i Codici Teodosiano e Giustiniano e ricercare, attraverso l’esame delle *inscriptiones* e *subscriptiones*, le costituzioni attribuibili ad Onorio e approntare uno schedario in cui vengano presentate nella loro totalità e, soprattutto, in cui si metta a fuoco il tema trattato e la questione giuridica sottesa.

Questo “materiale di lavoro”, che nella sua apparente ripetitività può apparire piuttosto muto per quanto concerne suggestioni di ricerca, può essere utile per impostare ricerche successive, che noi stessi ci proponiamo di compiere. Tra le varie indagini che si potrebbero effettuare, ci preme anticiparne qui tre.

La prima vorrebbe leggere le costituzioni imperiali di Onorio sulla base dei temi trattati, dividendoli nei sei macro-settori di intervento che paiono essere i più rappresentativi: diritto militare, sistema fiscale, diritto criminale, apparato amministrativo, politica religiosa, diritto privato sostanziale e processuale, benché – come rilevato nel III Capitolo per le successioni – la tecnica normativa e ancor più compositiva delle leggi renda particolarmente complesso ascrivere un testo ad un singolo tema, quand’è invece molto più frequente la commistione delle materie.

Una seconda ricerca che ci sembra potenzialmente fruttuosa potrebbe essere il valutare la fortuna delle costituzioni di Onorio all’interno del Codice Giustiniano⁴⁴⁸, sia in termini meramente numerici, per verificare “il tasso di sopravvivenza” della legislazione onoriana, sia, caso per caso, leggere quali siano state le modifiche che i compilatori giustinianeî fecero ai testi provenienti dal Teodosiano: entrambe le direttrici potranno corroborare ulteriormente l’ipotesi della natura fortemente casistica e emergenziale delle costituzioni, atteso che ad un primo esame ci pare che la porzione di legislazione “salvata” dai giustinianeî, tenuto conto del dato di partenza, sia piuttosto esigua e che in molti casi il rimaneggiamento testuale da loro attuato sia volto a rendere generali e applicabili ad una

⁴⁴⁸ Questo è in, buona sostanza, il compito affidatomi all’interno del PRIN di cui nt. 59.

platea più ampia di destinatari le costituzioni attraverso l'eliminazione delle *litterae legis* che limitavano la portata degli effetti della norma ora spazialmente ora soggettivamente⁴⁴⁹.

L'ultimo tema, che abbiamo avviato già altrove⁴⁵⁰, che meriterebbe ulteriori ricerche passa per l'integrazione, nella ricostruzione dell'attività normativa di Onorio, con le fonti *extravagantes*, con particolare riferimento ai padri della Chiesa, gli storiografi e le fonti conciliari: queste fonti, in taluni (pochi) casi, come quello dell'*Epistula Honorii*, sono testimoni diretti del testo di leggi altrimenti ignote⁴⁵¹, in altri, forniscono preziosi indizi per ampliare le nostre conoscenze sul volume e la qualità delle costituzioni onoriane grazie a riferimenti, più o meno intellegibili, ad altre leggi note⁴⁵² o sconosciute⁴⁵³ in un momento, per i nostri studi, in cui la pur meritoria opera di Haenel⁴⁵⁴ è sottoposta a critiche e importanti proposte di rinnovamento e aggiornamento⁴⁵⁵.

Per quanto riguarda l'esame delle singole costituzioni, sono stati effettuati dei veri e propri "carotaggi", con l'intento di mostrare alcuni metodi di indagine e tratti salienti della legislazione del Nostro.

Se ad emergere in C.Th. 7.19.1 era la necessità di regolare temi di ordine pubblico e, soprattutto, garantire un *possessor* ai grandi latifondi africani dopo le scorribande che i conduttori erano stati costretti a sopportare e, di conseguenza, regolare le operazioni di

⁴⁴⁹ Per un esempio significativo vd. C.Th. 7.8.12 in tema di acquartieramento delle milizie, con l'eliminazione del riferimento all'Africa nella corrispondente C.I. 12.40.6.

⁴⁵⁰ LANTI, *Epistula Honorii* cit.

⁴⁵¹ E' il caso, ad esempio, di Aug. Ep. 10*3-4, che riferisce *ad litteram* una costituzione di Onorio in tema di plagio su cui P.O. CUNEO, *Studi sul crimen plagii dall'età diocleziana al V secolo*, Milano 2019, 82-84.

⁴⁵² Ad esempio Aug. Sermo 47.22: *Quot iuris peritos consulis, quantas fraudes, ut stet testamentum tuum contra ipsam legem Imperatoris inquiris? De proximo tibi respondet Deus: Noli fraudes quaerere, noli calumniosas formulas aucupari*. Il contesto di questo Discorso è la polemica montante nella comunità donatista africana avverso un provvedimento di Onorio del 405 che inibiva la capacità contrattuale e successoria degli eretici (*non solum testandi sibi, verum adipiscendi aliquid sub specie donationis vel agitandorum contractuum in perpetuum copiam denegatam*). L'invito rivolto ai donatisti che il vescovo di Ippona fa pronunciare a Dio è di non ricorrere all'inganno né di ricercare mezzi pieni di raggiri per superare il divieto e potere, quindi, confezionare il proprio testamento. Alcune traduzioni indicano ipotesi alternative, identificando il provvedimento con C.Th. 16.5.54 del 414. Il fatto che il Discorso sia stato pronunciato intorno al 410 esclude la tenuta della proposta.

⁴⁵³ Proc. *Bello Vand.* 1.3 riferisce di un provvedimento promulgato ai tempi di Onorio su un'ipotetica introduzione della prescrizione trentennale in luogo di quella *quadraginta annorum* di Costantino, anticipando la legislazione di Teodosio II.

⁴⁵⁴ G.F. HAENEL, *Corpus Legum Ab Imperatoribus Romanis Ante Iustinianum Latarum, Quae Extra Constitutionum Codices Supersunt*, Lipsiae 1857, 236-241 (le pagine dedicate a Onorio).

⁴⁵⁵ Cfr. gli obiettivi del progetto AntCoCo 'Understanding Late Antique Top-Down Communication: a Study of Imperial Constitutions' <https://www.uni-bamberg.de/en/erc-cog-antcoco/the-project/>.

polizia per la cattura di questi gruppi di facinorosi, ricorrendo a soluzioni giuridiche consolidate in quanto già utilizzate per casi analoghi (vd. Gildone), i tre frammenti della legge dell'estate 399 (C.Th. 16.10.17, 18, 16.11.1) sono particolarmente significativi perché dimostrano «un equilibrio di governo, giunto a valle di un complicato lavoro di mediazione, posto in essere da un legislatore comunque consapevole delle società cristianizzata in cui era immerso e talora 'normativamente fiero' di esserne espressione e difensore autorevole»⁴⁵⁶.

In aggiunta, la scelta di dedicare spazio a questi due episodi di normazione – contigui geograficamente e regolati a distanza di un mese scarso l'uno dall'altro – risponde al perspicuo suggerimento avanzato in letteratura di approfondire «l'operato dei singoli imperatori, ovvero le politiche perseguite da costoro in singoli segmenti temporali se non, in qualche caso, addirittura in singoli anni di governo»⁴⁵⁷ per vagliare la reale portata della reattività della cancelleria imperiale nel rispondere a sollecitazioni provenienti da ambiti (apparentemente) distanti (i vescovi cattolici e i *possessores*) ma inseriti in un contesto sociale, culturale ed economico comune.

Sempre correlata all'Africa, la gestione della ribellione di Eracliano nell'estate del 413 rappresenta un buon *exemplum* della serietà e severità con cui Onorio approntò risposte per la gestione della vicenda di un ribelle; infatti, benché anche in questo caso il giovane imperatore fosse probabilmente influenzato da Costanzo, le soluzioni normative proposte sanciscono per Eracliano la *damnatio memoriae* e la *rescissio actorum* senza però trascurare i civili che in qualche modo erano rimasti coinvolti nella vicenda, soprattutto nelle fasce più deboli della popolazione; ciò fu possibile garantendo l'impunità e il diritto a trattenere quanto ricevuto dal ribelle a chiunque – e viene da immaginarsi che ad essere stato irretito da Eracliano fossero indigenti e *humiliores* – avesse collaborato nelle operazioni di polizia e, in manifesta ottica di *favor libertatis*, obbligando i padroni di schiavi manomessi durante il consolato di Eracliano a ripetere l'atto, questa volta per garantire che la loro volontà non sia condizionata.

⁴⁵⁶ E. DOVERE, *Equilibrio del legislatore teodosiano: publica utilitas, cultura religiosa diffusa, codice*, in *Studi in Onore di Mariagrazia Bianchini*, Torino 2023, 227.

⁴⁵⁷ A. LOVATO, *Orizzonti di ricerca aperti verso il futuro del tardoantico*, in *KOINΩNIA*, 46, 2022, 371.

Per quanto riguarda il terzo capitolo, l'interesse e il fascino esercitato dalla materia successoria – basti pensare, per dare un mero elemento quantitativo, al fatto che delle costituzioni imperiali che riguardino le transazioni, due terzi ineriscono la materia successoria⁴⁵⁸ – hanno toccato anche l'attività normativa onoriana.

Infatti, pur con i noti limiti che il Teodosiano sconta nella materia privatistica, vi è un piccolo nucleo di frammenti legislativi che coprono molteplici aspetti legati a categorie e istituti del diritto successorio classico: nuove forme testamentarie, disciplina dei *bona materna*, posizione delle donne binube e dei figli, limiti di durata del testamento *mortis causa*.

Innanzitutto, ad accomunare le testimonianze è la loro forte dipendenza dal caso concreto che della norma costituiva l'*occasio*: d'altronde, l'utilizzo dell'*epistula* o del *recriptum ad relationem* come mezzo privilegiato per immettere nuove norme nel sistema segna, a *contrariis*, la noncuranza del legislatore tardoantico nel separare nitidamente l'*occasio legis* e la formazione della legge: «il più delle volte la cancelleria risponde alla domanda rivoltale e risolve il problema sottopostole e, qualora riconosca la novità della soluzione adottata e l'opportunità di renderla di più generale applicazione, conferisce ad essa valore normativo generale, molto spesso senza aver proceduto ad un'approfondita riflessione sugli effetti che tale applicazione avrà, e, soprattutto, senza indicarne i confini territoriali»⁴⁵⁹.

Quindi, che siano i figli di primo letto di una donna binuba defunta (C.I. 5.9.4), o l'erede di un *de cuius* che aveva ottenuto il *ius liberorum* ma non aveva presentato il documento di beneficio nel succedere alla moglie (C.Th. 8.17.4), o ancora, un nipote di una nonna la cui figlia-madre era stata emancipata (C.Th. 5.1.6) ad azionare pretese su dei beni ereditari e a sollecitare il magistrato per la soluzione della controversia, le proposte approntate da Onorio a queste singolari (se non proprio improbabili) fattispecie mostrano, in genere, conoscenza sia dei principi di diritto classico, basti pensare al mantenimento della differenza tra proprietà e usufrutto nel distinguere le posizioni di figli e genitori, sia della legislazione precedente (spesso citata a fondamento della decisione) nonché spunti di

⁴⁵⁸ D. MANTOVANI, *Giuristi romani e storia dell'economia antica. Elementi per una dialettica*, in *Diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche romane come documento della società antica* (cur. C. BUZZACCHI, I. FARGNOLI), Milano 2021, 170 s.

⁴⁵⁹ BASSANELLI SOMMARIVA, *Leges generales* cit., 68.

originalità, occasionati talvolta dal rispetto dell'*aequitas*, garantendo adeguata protezione a *praeteriti* e legittimari nel *testamentum principii oblatum* (C.Th. 2.19.6), talvolta da un *favor* che ha i connotati propagandistici, come nel caso dell'introduzione *omnibus* della facoltà di testare *auribus Imperatoris* (C.I. 6.23.19).

Proprio la regolamentazione del *testamentum principii oblatum*, la cui legge istitutiva nella nostra proposta palinogenetica consta di quattro frammenti, ha permesso di dimostrare la necessità, quando ciò sia possibile, di considerare i singoli brani come componenti del testo legislativo originario per scongiurare «il pericolo di non accorgersi di ampie riforme operate da qualche imperatore»⁴⁶⁰.

In conclusione, buona parte delle grandi questioni relative alla legislazione tardoantica si stagliano nell'affrontare questo percorso di ricerca: dal rapporto Occidente-Oriente alle scelte di tecnica legislativa oscillante tra caso concreto e tensione alla generalizzazione, dagli effetti delle manipolazioni testuali compiute dai commissari di Teodosio II alla tradizione manoscritta dei due Codici.

Lo scopo di queste *Prime considerazioni conclusive*, e, più in generale, dell'elaborato, è stato, innanzitutto, quello di recuperare e fornire di una prima panoramica un corpus normativo spesso trascurato in storiografia e liquidato con giudizi, ancorché sostenibili, in ogni caso frettolosi e dare conto, attraverso alcuni esempi, delle principali sfide di ricerca che esso pone nonché alcune modalità per affrontarle.

Insomma, oltre la celebre gallina di nome Roma⁴⁶¹, vi è un patrimonio di costituzioni imperiali attribuibili al Nostro che *prima facie* non sembra, al netto dell'essere le misure molto spesso fisiologicamente emergenziali e di portata circoscritta negli effetti, meritare le stesse sferzanti valutazioni fatte nei confronti del *nobilissimus puer*.

⁴⁶⁰ M. AMELOTI, *Per la ricostruzione* cit., 297.

⁴⁶¹ Alludo al celeberrimo episodio narrato da Proc. *De bellis* 3.2, secondo cui Onorio avrebbe chiamato la sua gallina prediletta Roma e, al momento dell'annuncio del sacco di Roma del 410 da parte di Alarico, si sarebbe preoccupato dell'animale anziché dell'Urbe.

INDICE DELLE FONTI

FONTI GIURIDICHE

Basilica		34.2.18	137
1.1.5	168	35.2.15	158, 300
1.1.13	63	35.14.105	37
1.1.14	70	40.9.5	34
1.1.21	132	43.7.5	71
1.1.24	66, 117	45.2.23	187, 315
1.1.42	121, 134	45.4.2	35
1.1.43	135	49.2.20	200
3.1.1	79	50.2.62	51
5.1.4	151	50.3.56	36
6.1.82	204	50.3.61	51
6.1.83	123	51.4.30	168
6.1.106	54	54.24.1	48
6.1.107	206	54.24.2	72, 73
6.1.114	120	55.1 not.	183
6.3.39	131	56.1.21	205
6.26.5	197	56.4.6	31
6.28.4	115	56.8.10	203
6.28.5	156	56.8.25	80
6.29.7	140	56.11.9	92
6.31.1	93	56.14.6	38
6.31.11	159	56.14.7	177
7.3.41		56.17.15	25
7.9.2	193	56.17.53	33
7.10.1	90	56.17.60	91
7.17.17	74	58.12. not.	55
7.19.3	161	58.12.11	33
9.1.118	28	60.25.5	36
9.1.121	67	60.33.29	37
9.1.149	42	60.33.30	200, 201
9.3.76	164	60.34.43	200
9.40.5	277, 281	60.43.10	81, 104
10.4.58	161	60.49.8	189
18.2.25	193, 194	60.50.29	71
19.1.82	206	60.54.20	68
19.10.79	71	60.64.3	131
21.1.35	129	60.65.2	128
21.1.26	201		
25.4.12	193	Basilicorum Scholia	
28.1.18	194	Ad 9.40.5	278, 292
28.4.35	205	Ad 38.8.1	29
28.9.1	195		

Breviarium Alaricianum

1.6.5	123
1.7.1	120
2.1.8	36
2.1.11	60
2.1.12	200
2.4.7	135
2.7.1	73
2.8.3	135
2.13.1	193
2.14.1	90
2.16.3	161
2.19.6	157
2.23.1	197
2.27.1	191
2.28.1	193
2.30.2	193
2.31.1	193
2.32.1	194
3.1.8	71
3.8.3	152
3.10.1	130
3.13.3	195
3.16.2	187
4.4.6	182, 312
4.13.1	188
4.19.1	34, 276
4.20.4	42
4.20.5	51
4.20.6	162
5.1.6	187
5.5.2	137
5.7.2	150
5.10.1	183
5.13.37	136
8.1.1	94
8.2.1	88
8.9.4	35
9.1.11	200
9.2.3	131
9.3.3	201
9.26.2	128
9.27.3	131
9.29.3	56
11.4.2	146
11.5.1	71, 246.141
11.7.1	90
11.14.7	129
12.1.8	40
12.1.9	136
14.1.1	48
15.1.2	33

15.13.1	173
16.1.4	79
16.1.5	124
16.1.6	186

Codex Theodosianus

1.1.5	270
1.2.4	306.407
1.2.10	306.409
1.2.11	305.404
1.2.12	158, 217, 233, 288, 288.330, 290, 294, 295, 296, 304, 304.400, 305.402, 305.404, 306, 310
1.5.11	55, 213, 228
1.5.12	73, 89, 215, 236
1.5.13	89, 215, 230
1.6.11	199, 211, 235
1.7.3	61, 208, 228
1.10.6	93, 215, 230
1.10.7	93, 211, 230
1.11.1	54, 209, 228
1.11.2	60, 61, 210, 228
1.12.6	59, 221, 228
1.12.7	72, 215, 226
1.12.8	91, 221, 230
1.15.14	36, 214, 235
1.15.15	83, 213, 229
1.15.16	101, 224, 230
1.15.17	101, 215, 226
1.16.14	123, 216, 231
1.20.1	120, 216, 235
1.27.1	246.142
1.27.2	125, 216, 236, 246
1.51.3	76, 215, 229
1.51.5	172, 218, 234
2.1.8	36, 224, 227
2.1.11	60, 214, 228
2.1.12	200, 211, 235
2.4.7	135, 217, 232
2.8.19	19.77
2.8.24	79, 215, 230
2.8.25	134, 217, 232
2.8.26	135, 217, 232
2.12.6	33, 219, 227
2.13.1	193, 217, 234
2.14.1	90, 215, 230
2.16.3	161, 222, 233
2.19.6	157, 217, 233, 269, 287, 288, 291, 295, 300, 300.377, 307, 307.410, 307.411, 308, 308.418, 311
2.23.1	197, 208, 235
2.27.1	191, 218, 234, 313.433

2.28.1	193, 217, 234	6.26.5	156
2.30.2	193, 217, 234	6.26.11	49, 212, 228
2.31.1	193, 217, 234	6.26.14	115, 219, 231
2.32.1	194, 217, 234	6.26.15	140, 217, 232
3.1.8	71, 214, 236	6.26.16	156, 217, 233
3.5.12	194, 218, 235, 283, 283.315	6.27.5	73
3.8.2	152, 282.310, 285, 285.321, 286	6.27.6	73
3.8.3	152, 217, 233, 269, 282.310, 284, 285, 286, 287	6.27.11	64, 214, 229
3.10.1	130, 216, 232	6.27.12	73, 214, 229
3.13.3	195, 218, 235, 283, 283.314	6.27.13	105, 215, 231
3.16.2	187, 218, 234	6.27.15	155, 212, 233
3.23.1	50, 219, 228	6.28.7	140, 222, 232
3.31.1	80, 219, 229	6.29.9	144, 222, 232
4.4.6	182, 218, 234, 269, 312, 313	6.29.11	161, 216, 233
4.4.7	293.353	6.29.12	166, 218, 233
4.6.2	48	6.30.16	75, 76, 215, 229
4.6.3	48	6.30.17	76, 210, 229
4.6.5	48, 224, 228	6.30.20	159, 217, 233
4.10.2	200, 211, 235	6.4.27	35, 214, 226
4.15.1	188, 218.234	6.4.31	47, 223, 228
4.21.1	34, 224, 227, 269, 275, 278, 278.287, 278.294, 279.295, 314	7.1.18	80, 209, 229
4.22.1	42	7.4.10	41
4.22.4	42, 211, 227	7.4.22	41, 213, 227
4.22.5	51, 224, 228	7.4.23	41, 213, 236
4.22.6	161, 222, 233	7.4.26	95, 222, 230
4.23.1	83, 213, 229	7.4.33	161, 216, 233
5.1.4	307.414, 314.440	7.4.34	165, 212, 236, 275.277
5.1.6	187, 220, 234, 269, 314, 315.442	7.5.2	106, 215, 235
5.7.2	137, 150, 216, 232	7.7.2	61
5.9.2	150, 217, 233	7.8.6	77, 213, 229
5.12.1	136, 225, 232	7.8.7	82, 135, 221, 229, 244.134
5.14.35	34, 210, 236	7.8.9	135, 225, 226, 243
5.15.5	59	7.8.10	159, 217, 233
5.16.29	68, 225, 236	7.8.12	161, 216, 233
5.16.30	112, 210, 231	7.12.3	31, 219, 227
5.16.31	125, 210, 231	7.13.12	49, 209, 228
5.16.32	205	7.13.13	50, 214, 230
5.18.1	183, 218, 234, 275.278	7.13.14	50, 209, 236
6.2.16	34, 54, 219, 236	7.13.15	102, 219, 230
6.2.17	46, 223, 227	7.13.16	113, 222, 231
6.2.18	46, 223, 228	7.13.17	114, 222
6.2.20	54, 219, 228	7.13.18	115, 208, 236
6.2.21	57, 219, 228	7.13.19	123, 211, 231
6.2.22	93, 211, 230	7.13.20	138, 210, 232
6.2.24	178, 209, 234	7.13.21	173, 216, 237
6.14.2	52, 219, 228	7.14.1	56, 213, 228, 290.341
6.18.1	153, 219, 233	7.15.1	134, 223, 232
6.19.1	87, 215, 226	7.16.1	125, 216, 231
6.23.2	197, 218, 235	7.18.5	105, 106
6.24.7	166, 219, 233	7.18.7	105, 106
		7.18.9	39, 103, 212, 227
		7.18.10	81, 213, 229, 263.211

7.18.11	103, 215, 230	9.2.6	127, 216, 231
7.18.12	105, 215, 231, 318.449	9.3.7	131, 217, 232
7.18.13	105, 215, 236	9.6.4	201, 225, 235
7.18.14	106, 215, 236	9.16.2	132, 217, 232
7.18.15	113, 216, 231	9.16.11	19.77
7.18.16	160, 208, 233	9.23.2	27, 213, 226
7.18.17	144, 212, 232, 263	9.25.3	186, 218, 234
7.19.1	15, 69, 214, 236, 238, 240	9.26.2	81, 173, 221, 229
7.20.12	78, 209, 229	9.26.3	104, 223, 231
7.20.13	133, 209, 235	9.26.4	173, 218, 234
7.21.3	39, 52, 219, 227	9.30.5	74, 224, 229
7.21.4	122, 216, 231	9.31.1	127, 216, 231
7.22.12	62, 208, 228	9.35.6	71, 214, 236
7.24.1	25, 218, 226	9.36.2	128, 217, 231
8.2.5	94, 215, 230	9.37.4	131, 217, 232
8.4.22	144, 218, 232	9.38.10	86, 213, 230
8.4.23	145, 222, 232	9.38.11	138, 232
8.4.24	145, 211, 232	9.38.12	139, 218
8.4.25	154, 217, 233	9.39.3	56, 220, 228
8.5.53	25, 213, 226	9.40.19	121, 221, 236
8.5.54	28, 213, 226	9.40.20	123, 216, 236
8.5.55	38, 219, 227	9.40.21	152, 222, 233, 261.199, 264.220, 265
8.5.58	56, 213, 228, 290.341	9.42.16	75, 209, 226
8.5.59	88, 215, 236	9.42.18	99, 208, 230, 266.227
8.5.60	90, 215, 230	9.42.19	110, 211, 231
8.5.61	91, 213, 230	9.42.20	120, 216, 230
8.5.63	95, 222, 230	9.42.21	121, 216, 236
8.5.64	103, 221, 231	9.42.22	123, 216, 231
8.5.65	106, 215, 235	9.42.23	188, 218, 234, 275.277
8.7.19	52, 219, 228	10.1.3	188
8.7.20	168, 220, 233	10.1.13	153
8.8.5	28, 213, 226	10.1.14	51, 209, 228
8.8.6	31, 222, 227	10.1.16	74, 225, 229
8.8.7	33, 219, 227	10.2.2	62, 210, 228
8.8.8	135, 217, 219, 227	10.3.5	89, 215, 229
8.8.9	175, 218, 234	10.3.7	179, 210, 234
8.8.10	194, 217, 235	10.5.1	59, 209, 228
8.10.3	91, 221, 230	10.9.2	35, 209, 227
8.10.4	153, 222, 233	10.9.3	182, 222, 234
8.17.1	302	10.10.22	62, 210, 229
8.17.2-3	302	10.10.23	189
8.17.3	303	10.10.25	125, 216, 231
8.17.4	144, 217, 232, 269, 287, 288, 288.331, 289, 289.336, 290, 294, 295, 296, 299.375, 301, 302, 303, 303.394, 304, 305.403, 310, 310.423	10.10.27	170, 190, 222, 234
8.18.6	280.300, 280.301	10.10.28	182, 222, 234
8.18.7	35, 219, 269, 279, 280, 281, 282, 284	10.10.29	189, 218, 234
9.1.13	200	10.10.30	190, 218, 234
9.1.19	200, 211, 235	10.10.31	194, 210, 235
9.2.3	127	11.1.24	36, 224, 227
9.2.5	127, 216, 231	11.1.25	203
		11.1.26	68, 213, 229
		11.1.27	88, 209, 230
		11.1.28	91, 221, 230

11.1.29	96, 222, 230	11.30.62	111, 221, 231
11.1.30	114, 223, 226	11.30.64	153, 222, 233
11.1.31	143, 218, 232, 242	11.30.65	168, 222, 233
11.1.32	145, 222, 232	11.36.32	42, 114, 209, 227
11.5.1	95, 221, 236	11.36.33	114, 208, 231
11.5.2	172, 218, 234	11.39.13	129, 217, 23
11.7.15	73, 115, 215, 226	12.1	22.96
11.7.16	99, 215, 230	12.1.140	25, 34, 214, 226
11.7.19	146, 222, 232	12.1.141	29, 220, 226
11.7.20	146, 222, 232	12.1.142	29, 220, 226
11.7.21	146, 225, 232	12.1.143	29, 220, 227
11.8.2	80, 221, 229	12.1.144	29, 220, 227
11.8.3	128, 217, 231	12.1.145	30, 220, 227
11.12.4	115, 211, 236	12.1.146	32, 213, 227
11.14.2	43, 219, 227	12.1.147	175, 218, 234
11.16.18	65	12.1.148	25, 34, 214, 227
11.16.20	32, 209, 227	12.1.149	37, 224, 236
11.16.21	44, 214, 227	12.1.153	52, 219, 228
11.16.22	44, 49, 214, 228	12.1.154	53, 219, 228
11.16.23	144, 217, 232	12.1.155	53, 219, 228
11.17.2	93, 221, 230	12.1.156	54, 219, 228
11.17.3	94, 230	12.1.157	61, 214, 228
11.18.1	132, 217, 232	12.1.158	61, 214
11.19.4	60, 210, 228	12.1.161	7, 214, 236
11.20.3	87, 215, 230	12.1.162	75, 224, 229
11.20.4	198, 210, 235	12.1.166	85, 221
11.21.2	44, 224, 227	12.1.170	136, 217, 232
11.26.2	9, 215, 236	12.1.171	136, 213, 232
11.28.2	26, 213, 226	12.1.174	148, 222, 232
11.28.3	96, 219, 230	12.1.176	156, 222, 233
11.28.4	120, 216, 230	12.1.178	167, 233
11.28.5	141, 212, 236, 259.192, 265.221	12.1.179	167, 218, 233
11.28.6	232, 258, 259.192	12.1.181	174, 218, 234
11.28.7	159, 217, 233	12.5.3	45, 220, 227
11.28.8	162, 218, 233	12.6.24	47, 223, 228
11.28.12	182, 218, 234	12.6.25	64, 209, 229
11.28.13	192, 210, 234	12.6.26	82, 224, 229
11.28.14	196, 211, 235	12.6.27	92, 221, 230
11.29.6	174, 218, 234	12.6.28	93, 221, 230
11.30.21	153	12.6.29	102, 221, 230
11.30.34	30	12.6.31	147, 225, 232
11.30.46	153	12.9.1	83, 213, 229
11.30.47	30	12.9.3	66, 214, 229
11.30.49	19.77	12.16.1	19.77
11.30.50	168	12.19.2	84, 213, 229
11.30.53	28, 220, 226	12.19.3	84, 213, 229
11.30.54	30, 218, 227	13.1.17	66, 102, 211, 229
11.30.55	40, 214, 227	13.1.18	85, 221, 230
11.30.58	67, 214, 229	13.1.19	104, 221, 231
11.30.59	67, 82, 220, 236	13.5.19	37
11.30.60	82, 221, 229	13.5.21	149
11.30.61	86, 219, 226	13.5.24	31, 222, 227, 265.221

13.5.25	37, 224, 227	14.15.4	57, 214, 228
13.5.26	43, 214, 227	14.15.5	72, 214, 226
13.5.27	47, 223, 228, 264.216	14.15.6	73, 215, 226
13.5.28	63, 214, 229	14.17.9	19.77
13.5.29	77, 219, 235	14.19.1	57, 214, 228
13.5.30	82, 221, 229	14.23.1	81, 215, 226
13.5.31	108, 215, 236	15.1.18	33
13.5.34	139, 217, 232	15.1.25	19.77
13.5.35	148, 218, 233, 275.278	15.1.32	33, 34, 210, 227
13.5.36	148, 212, 233	15.1.33	33, 224, 227
13.5.37	149, 212, 233	15.1.37	55, 214, 228
13.5.38	164, 220, 233	15.1.41	98, 215, 230
13.6.8	63, 214, 229	15.1.43	111, 215, 231
13.6.9	179, 209, 234	15.1.48	141, 220, 232
13.6.10	198, 218, 235	15.2.8	77, 215, 229
13.7.2	112, 216, 231	15.2.9	88, 219, 229
13.9.3	264.216	15.3.4	65, 214, 229
13.9.5	47, 223, 228	15.7.13	157, 223, 233
13.9.6	149, 212, 233	15.12.3	46, 212, 235
13.11.6	37, 224, 236	15.14.5	267.236
13.11.7	38, 224, 227	15.14.6	17.72
13.11.8	38, 214, 227	15.14.7	17.72
13.11.10	64, 214, 229	15.14.8	17.72
13.11.11	113, 216, 231	15.14.9	17.72, 27, 218, 226, 267.234, 275.276
13.11.13	151, 217, 233	15.14.10	17.72, 28, 209, 226
13.11.14	174, 210, 234	15.14.11	30, 218, 227
13.11.15	177, 209, 234	15.14.12	32, 214, 227
13.11.16	177, 209, 234	15.14.13	160, 215, 233, 265.223, 266
13.11.17	179, 209, 234	15.14.14	173, 209, 234
14.1.4	107, 212, 235	16.2.23	247.144
14.1.5	115, 216, 231	16.2.29	26, 223, 226
14.1.6	136, 220, 232	16.2.30	44, 214, 227
14.2.3	45, 219, 227	16.2.31	58, 214, 228, 260.195
14.2.4	150, 220, 233	16.2.34	68, 223, 226
14.3.19	42, 214, 227	16.2.35	79, 215, 230
14.3.20	58, 214, 228	16.2.36	101, 221, 230
14.3.21	103, 213, 231, 275.275	16.2.38	116, 221, 235
14.3.22	180, 218, 234	16.2.39	124, 216, 231
14.4.5	19.77	16.2.40	151, 217, 233
14.4.7	45, 219, 227, 275.274	16.2.41	155, 217, 233
14.4.8	119, 219, 235	16.2.44	186, 218, 234, 278.287
14.4.9	180, 218, 234	16.5.18	19.77
14.4.10	184, 218, 234	16.5.35	66, 223, 229
14.7.1	48, 211, 228	16.5.37	80, 215, 230
14.7.1a	205	16.5.38	108, 208, 231, 260, 260.196
14.7.2	155, 217, 233	16.5.39	112, 224, 231
14.10.2	46, 212, 235	16.5.40	117, 219, 235, 275.273
14.10.3	67, 219, 226	16.5.41	116, 221, 235, 299.376
14.10.4	176, 220, 234	16.5.42	121, 208, 212, 231
14.11.1	46, 212, 235	16.5.43	121, 142, 216, 235
14.14.1	46, 212, 235	16.5.44	123, 216, 231
14.15.3	48, 222, 228		

16.5.45	124, 216, 231
16.5.46	126, 216, 231, 260.195
16.5.47	135, 217, 232
16.5.50	139, 210, 236
16.5.51	140, 168, 208, 260, 267.232
16.5.52	142, 218, 232
16.5.53	148, 219, 230
16.5.54	162, 222, 233, 275.272
16.5.55	164, 222, 235
16.5.56	140, 168, 208, 237, 261.199, 267.232
16.6.3	109, 208, 231, 260, 260.196
16.6.4	109, 215, 231, 260.196,
16.8.13	61
16.8.14	65, 107, 229
16.8.16	107, 213, 235
16.8.17	107, 215, 235
16.8.19	134, 217, 232
16.8.20	152, 217, 233
16.8.23	176, 212, 234
16.8.24	181, 218, 234
16.9.3	172, 212, 234
16.10.10	222.98
16.10.12	250.155, 250.156
16.10.15	63, 223, 230, 250.157, 251
16.10.17	15, 70, 221, 236, 245, 246.140, 248, 249, 292.163, 254, 255
16.10.18	15, 70, 221, 236, 245, 246.140, 249, 254
16.10.19	122, 216, 235
16.10.20	168, 225, 234
16.11.1	15, 71, 221, 236, 245, 246.140, 248, 251, 252.163, 254, 255.169
16.11.2	110, 221, 231
16.11.3	140, 225, 232

Interpretationes ad Codicem Theodosianum

2.19.1	295.360
2.19.2	295.360
2.19.6	308; 308.418
3.5.12	283.311
3.8.3	285.321, 285.322, 286
3.13.3	283.312
4.4.1	308.418
4.4.6	312, 313
4.21.1	277.281, 277.286
5.1.4	315.442
5.1.6	315.442
8.18.6	280.300
8.18.7	280.297, 280.298
11.5.1	246.141
16.2.44	278.287

Corpus Iuris Civilis

Codex Iustinianus

1.2.5	151
1.3.10	58
1.3.13	68
1.3.14	79
1.4.3	293.357
1.4.7	203, 246.142, 247.144
1.4.8	125
1.4.9	131
1.4.10	132
1.4.11	137
1.5.4	66, 117
1.9.12	121, 134
1.9.13	135
1.11.3	63
1.11.4	70, 248.148
1.11.5	168
1.12.2	134
1.23.2	305.404
1.24.1	62, 214, 229
1.32.1	93
1.33.2	54
1.33.3	206
1.40.10	204
1.40.11	123
1.45.1	120
1.51.4	107, 223, 236
1.54.6	71, 214, 236
1.55.7	127
1.55.8	129, 216, 232
2.11.18	280.302
2.13.2	193
2.14.1	90
2.15.1	125, 216, 231
2.16.2	197
2.21.8	161
3.6.3	161
3.11.7	73
3.13.5	51, 213, 228
3.22.1	205
3.27.2	106, 215, 236
4.2.16	121, 216, 236
4.20.11	129
4.20.12	201
4.26.13	193, 194
4.40.3	44, 223, 236
4.40.4	206
4.44.17	71
4.61.6	31
4.61.11	203

4.61.12	206	9.51.7	280.302
4.63.3	205	10.1.10	190
4.63.6	207	10.16.10	203
5.1.4	194	10.16.11	94, 215, 230
5.4.20	205	10.17.1	172
5.8.1	130	10.19.6	61, 214, 228
5.9.3	286.323	10.19.7	99
5.9.4	195, 218, 235, 269, 282, 283, 284	10.20.1	80
5.18.11	195	10.29.1	44
5.19.1	195	10.30.2	90
6.1.8	19.77	10.32.45	29
6.7.3	200	10.32.46	25, 34
6.9.9	277.282	10.32.48	52
6.23.15	277.282	10.32.49	61
6.23.19	158, 217, 233, 269, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 297.363, 299, 301, 310, 311.427	10.32.51	70
		10.32.52	45
6.23.21.4	298	10.32.53	148
6.30.16	37	10.32.54	174
6.33.3	293.353	10.32.64	280
6.37.21	277.282	10.48.16	144
6.55.10	187, 314, 315	10.71.3	94
6.60.2	35, 280.296, 280.297, 280.299, 281	10.72.12	92
7.2.2	268.237	10.72.14	147
7.32.11	51	10.75.3	66
7.45.12	44, 221, 227	11.2.2	43
7.52.6	164	11.2.3	77
7.62.21	67	11.2.6	139
7.62.27	28	11.3.3	63
7.62.30	67	11.4.1	112
7.65.8	42	11.6.5	149
8.2.3	34, 276, 277.281, 278.290,	11.14.2	107
8.4.8	36	11.15.1	45, 150
8.5.2	51	11.17.2	202, 221, 230
8.11.11	33	11.23.2	48
8.11.13	55	11.23.3	72, 73
8.15.8	193	11.48.11	202
8.16.8	162, 211, 236	11.48.12	202
8.35.13	168	11.48.13	85, 213, 236
8.50.20	137	11.48.14	83
8.51.2	137	11.48.15	206
9.1.21	200	11.48.16	183
9.2.16	37	11.48.17	193
9.2.17	200	11.58.6	38
9.9.34	187	11.58.7	177
9.26.1	81, 104	11.59.11	215
9.37.1	36	11.59.12	143, 243.129
9.40.3	189	11.59.15	178
9.41.7	71	11.62.11	150, 211, 233
9.42.3	131	11.65.5	66, 214, 229
9.44.2	128	11.66.6	84
9.46.10	201, 211, 235	11.70.3	34
		11.71.3	204

11.71.4	202
11.74.2	60, 89
11.74.3	204
11.75.3	203
12.19.4	115
12.19.5	156
12.21.3	140
12.23.10	159
12.33.3	203
12.35.14	80
12.37.8	41
12.37.11	95
12.37.14	165
12.38.2	106
12.40.3	77
12.40.5	159
12.40.6	161
12.42.3	160
12.43.3	123
12.45.2	103
12.50.15	25
12.50.17	56
12.50.19	103
12.53.2	180
12.55.2	59
12.55.3	72
12.58.2	204
12.59.5	168
12.60.1	31
12.60.2	33
12.60.3	175
12.60.4	194
12.61.3	91
12.61.4	161

Digesta

28.3.11	313.436
36.1.4	299.376
37.11.8	313.436
37.14.5	268.237
49.16.3.19	265.224
49.16.6.1	265.224
50.8.5.1	266.228

Institutiones

1.3.51	278.290

Novellae

81.2	278.290

Gai Institutiones

1.158	278.288

Gesta Senatus Romani de Theodosiano publicando

6	261.200

Lex Romana Burgundionum

10.2	315.442
22.9	315.442

Novellae Maiorani

6	287

Novellae Severi

1	287

Novellae Theodosii

1	271, 271.253
10.1	290.342
10.2	290.342
16.6	298, 299.374

Novellae Valentiniani

1.1	263.210
21.1	291, 292, 292.348, 292.349, 293, 293.354, 294, 295, 295.360, 297.363, 299.375, 300.377, 301, 303, 309,
35	247, 247.146, 247.147, 248

Sirmondianae Constitutiones

1	246.142
2	246.142, 261.202
10	278.287
14	260.195

FONTI LETTERARIE

Ambrosius Mediolanensis

De obitu Theodosii

5	24.113
34	23.108

Ammianus Marcellinus

22.7.2	267.235
30.4	271

Augustinus Hipponensis

De civitate Dei

18.54	250.157

De opere Monachorum

29.37	247.144

1.2.8	258.184
1.3	318.453
<i>De bellis</i>	
3.2	321.461
Prudentius	
<i>Contra Symmachum</i>	
1.415-506	23.107
Socrates Scholasticus	
5.12.2	16.61
5.25.8	22.99
5.26	23.105
12.5	17.68
Sozomenus	
7.14	17.68
7.14.1	17.70
7.24.1	22.99
7.29	24.111
9.8.3-4	258.184
9.8.7	258.186
Synesius	
<i>Epistulae</i>	
41	241
69	241
78	241
108	241
122	241
125	241
132	241
133	241
Tertullianus	
<i>Apologeticum</i>	
46.14	266.228
Themistius	

<i>Orationes</i>	
16.204c-d	17.63
Theophanes	
70.31-33	19, 19.79
Zosimus	
4.58	23.107
4.59.1	23.107, 24.109
5.34	257.180
5.37.6	257.181
5.38	23.106
6.7.4	258.183
6.7.6	258.183
6.10.2	258.185
6.11.1	258.186

FONTI DOCUMENTARIE

Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)

6.36960	20.83
8.14290	21.90
10.4492	22.102
11.276	16.62
14.231	17.231

Inscriptiones Christianae Urbis Romae (ICUR)

1.1449	22.102
1.859	22.102

Inscriptiones Latinae Selectae (ILS)

1370	244.133

Inscriptions of Roman Tripolitania (IRT)

480	242.126

Roman Imperial Coinage (RIC)

10.35	22.99